


11 COSTITUZIONI

REPUBBLICA ROMANA - STATU-
TO ALBERTINO - STATI UNITI
D'AMERICA - FRANCIA - GER-
MANIA [WEIMAR] - ESTONIA
U. R. S. S. - UNGHERIA - JUGO-
SLAVIA - ARGENTINA - GIAPPONE



A CURA DEL
MINISTERO PER LA COSTITUENTE
ROMA - 1946



11 COSTITUZIONI



PREFAZIONE

Questo volume raccoglie gli scritti intesi alla semplice e succinta illustrazione di alcune delle più interessanti carte costituzionali moderne, pubblicati nel « Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente ».

Nessuno di essi, nè il volume tutto intero, ha l'ambizione di essere cosa diversa da quella che s'è detta.

Il volume è stato composto nell'intento di far cosa grata ai lettori del « Bollettino » che non dispongono più dei fascicoli nei quali gli scritti sono apparsi, e a quanti altri sentono, in costanza della Assemblea Costituente italiana, la curiosità di uno sguardo, sia pure limitato, ad alcune esperienze costituzionali da un secolo e mezzo ad oggi.

Gli scritti sono riprodotti quasi identicamente, salvo lievissime varianti affatto formali aventi riferimento al momento della pubblicazione dei vari fascicoli del « Bollettino ». Un coordinamento non s'è neppure tentato. Soltanto l'ordine di successione degli scritti nel volume è diverso da quello di pubblicazione nel « Bollettino »: la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 — che è stato l'ultimo testo pubblicato — apre il volume, e nessun'altra Carta sarebbe stata più idonea, oggi che la Repubblica Italiana ha finalmente concluso l'impeto del nostro Risorgimento, del quale la Repubblica Romana fu la punta più acuta e vibrante. Segue lo Statuto albertino, l'interpolazione mo-

narchica nella storia civile dell'Italia una, che al raffronto con quella Costituzione e con la realtà repubblicana di oggi, appare schiacciato da ideali ed eventi contro i quali per quasi cent'anni ha fatto ostacolo: non praevaluit. Seguono, nell'ordine cronologico di promulgazione, le Costituzioni degli S. U. d'A., della Francia, della Germania (Weimar), dell'Estonia, dell'U.R.S.S., dell'Ungheria, della Jugoslavia; infine, le Costituzioni di due Paesi extraeuropei, l'Argentina e il Giappone (progetto 1946).

Hanno collaborato con scritti e traduzioni: Francesco Agrò, Massimo Annesi, Romolo Astraldi, Giorgio Falco, Bruno Gatta, Massimo Severo Giannini, Terenzio Marfori, Bruno Maver, Costantino Mortati, Tomaso Napolitano, Armando Saitta, Paolo Schweitzer. Ha composto il volume Terenzio Marfori. -

Il lettore che voglia acquisire una conoscenza più completa ed approfondita degli ordinamenti costituzionali considerati nel volume e di quelli della maggior parte dei Paesi del mondo, nonchè degli eventi storici e dei movimenti di pensiero, specie italiani, attinenti alle Costituenti da centocinquanta anni ad oggi, troverà una guida sicura nelle collane « Testi e documenti costituzionali » e « Studi storici » promosse dal Ministero per la Costituente. L'elenco completo dei volumi che le compongono è in fondo al presente.

Roma, giugno 1946.

LA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA
DEL 1849



LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 *

La Repubblica Romana del 1849 può essere considerata come il momento centrale del nostro Risorgimento. Rotto l'equilibrio politico della penisola, abbattuto il potere temporale dei Papi, esauritasi la guerra regia nelle meschine rivalità dei principi, la rivoluzione italiana assunse, col movimento romano, le sue forme più proprie, quelle cioè di rivoluzione di popolo, per l'emancipazione del popolo.

250.000 elettori degli ex Stati pontifici dettero vita col loro voto alla nuova Repubblica. Migliaia di cittadini la difesero con valore e con tenacia, contro i molti nemici esterni, primo fra tutti il Papa.

L'Assemblea Costituente, ed il Triumvirato, anima del quale era Mazzini, dettero al popolo leggi giuste ispirate alla più pura democrazia, al principio della giustizia sociale, al culto della libertà di ciascuno e di tutti. Questa religione della libertà costituì nei decenni successivi alla caduta, la bandiera spirituale della Repubblica. Essa deve essere raccolta oggi, come il retaggio più sacro, dalla nuova Italia repubblicana.

La Costituzione della Repubblica Romana fu promulgata dalla loggia del Campidoglio a mezzogiorno del 3 luglio 1849.

* Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si leggano: BRUNO GATTA: *La Costituzione della Repubblica romana del 1849* - Roma, 1946 (volume n. 2 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituzione)

e dello stesso A.: *L'Assemblea romana del 1849* - Roma, 1946 (volume n. 15 della collana *Studi storici* promossa dallo stesso Ministero). Nella stessa collana, si vedano anche, per il periodo 1848-1849: RUGGERO MOSCATI: *La diplomazia europea e il problema italiano nel '48-'49* (vol. n. 16) e MASSIMO PETROCCHI: *Riflessi europei sul '48 italiano* (vol. n. 17). Si veda inoltre: GIOVANNI DE VERGOTTINI: *La Costituzione della Repubblica Cispadana* (volume n. 1 della collana *Testi e documenti costituzionali*).

Infine, per il movimento intellettuale sul problema della Costituente italiana, si leggano: GIORGIO FALCO: *Giuseppe Mazzini e la Costituente*; PIERO ZAMA: *La Costituente nel pensiero di Gioberti*; ALBERTO M. GHISALBERTI: *Giuseppe Montanelli e la Costituente* (volumi nn. 11, 12 e 13 della citata collana *Studi storici*).

DECRETO FONDAMENTALE
DI COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ROMANA

*approvato alle ore 2 del mattino dell'8 febbraio
1849 dall'Assemblea Costituente romana ed italiana
con 120 voti favorevoli, 9 contrari in modo assoluto,
1 contrario motivato e 12 astenuti.*

Art. 1. — Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano.

Art. 2. — Il Pontefice romano avrà tutte le garantigie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.

Art. 3. — La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura, e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.

Art. 4. — La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

I. - La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato romano è costituito in Repubblica democratica.

II. - Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà nè privilegi di nascita o casta.

III. - La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V. - I Municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. - La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. - Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. - Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I

Dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini

1. Sono cittadini della Repubblica:
 - gli originari della Repubblica;
 - coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

- gli altri italiani col domicilio di sei mesi;
- gli stranieri col domicilio di dieci anni;
- i naturalizzati con decreto del potere legislativo.

2. Si perde la cittadinanza:

- per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
- per abbandono della patria in caso di guerra o quando è dichiarata in pericolo;
- per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
- per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica. La autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà di un popolo;
- per condanna giudiziale.

3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.

4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, nè essere distolto dai suoi giudici naturali.

Nessuna Corte o istituzione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

6. — Il domicilio è sacro. Non è permesso penetrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.

7. La manifestazione del pensiero è libera. La legge punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

8. L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità per chi intende professarlo sono determinate dalla legge.

9. Il segreto è inviolabile.

10. Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.

11. L'associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.

12. Tutti i cittadini appartengono alla Guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà delle cose se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II

Dell'Ordinamento Politico

15. Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dal potere giudiziario.

TITOLO III

Dell'Assemblea

16. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai Consoli o dai ministri.

19. Il numero dei rappresentanti è nominato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni, nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

21. L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

22. L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.

23. L'Assemblea è indissolubile e permanente salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.

24. Nell'intervallo può essere convocata d'urgenza su invito del Presidente coi segretari, di trenta membri e del Consolato.

24. Non è legale se non riunisce la metà più uno dei rappresentanti.

Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.

25. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in Comitato segreto.

26. I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.

27. Ogni arresto e inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.

28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunciare.

29. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati.

30. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

31. Nessuna proposta ha forma di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea abbreviarlo in caso di urgenza.

32. Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia il Presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV

Del Consolato e del Ministero

33. Tre sono i Consoli; vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei suffragi.

Debbono essere cittadini della Repubblica e dell'età di 30 anni compiuti.

34. L'ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Nessun console può essere rieletto se non, dopo trascorsi tre anni dacchè uscì di carica.

34. Vi sono sette ministri di nomina del Consolato.

1° degli affari interni; 2° degli affari esteri; 3° di guerra e marina; 4° di finanza; 5° di grazia e giustizia; 6° di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7° del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.

36. Ai Consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

37. Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in Consiglio dei ministri.

38. Gli atti dei Consoli finchè non sieno contrassegnati dal Ministro incaricato dell'esecuzione restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consoli per la nomina e revocazione dei ministri.

39. Ogni anno ed a qualunque richiesta dell'Assemblea i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.

40. I ministri hanno il diritto di parlare nell'Assemblea negli affari che li riguardano.

41. I Consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, nè possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea, sotto pena di decadenza.

42. Sono alloggiati a spese della Repubblica; e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 all'anno.

43. I Consoli e i ministri sono responsabili.

44. I Consoli e i ministri possono essere messi in stato d'accusa dall'Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come una legge.

45. Ammessa l'accusa il Console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto ritorna all'esercizio della sua carica; se condannato l'Assemblea passa a nuova elezione.

TITOLO V

Del Consiglio di Stato

46. Vi è un Consiglio di Stato composto di 15 consiglieri nominati dall'Assemblea.

47. Esso deve essere consultato dai consoli e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana quei regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI

Del Potere Giudiziario

49. I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei ministri sono inamovibili; non possono esser promossi; nè traslocati che con proprio consenso; nè sospesi, degradati e destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.

54. Vi è un pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.

55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i ministri messi in stato d'accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della Cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.

L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso il tribunale supremo.

E' d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII

Della Forza Pubblica

56. L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.

57. L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.

58. Nessuna truppa straniera può essere assoldata, nè introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.

59. I generali sono nominati dall'Assemblea sulla proposta del Consolato.

60. La distribuzione dei Corpi di linea e la forza dell'interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, nè possono subire variazioni o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

61. Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.

62. Alla Guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della Costituzione.

TITOLO VIII

Della Revisione della Costituzione

63. — Qualunque riforma di Costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

64. — L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda, all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.

65. — L'Assemblea di revisione è ancora Assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

66. — Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della Costituzione.

67. — Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della Costituente.

68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore, in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finchè non sieno abrogati.

69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Votata ad unanimità.

Dal Campidoglio il 1° luglio 1849.

*Il Presidente: G. GALLETTI - I Vice Presidenti:
A. SALICETI, E. ALLOCATELLI - I Segretari:
G. PENNACCHI, A. FABRETTI, C. COCCHI,
A. ZAMBIANCHI.*



LO STATUTO ALBERTINO



LO STATUTO ALBERTINO*

L'incruenta rivoluzione, che doveva metter capo alla concessione dello Statuto albertino, ebbe principio con le dimostrazioni genovesi dell'8 e del 9 settembre 1847, capeggiate da Goffredo Mameli e da Nino Bixio. La sera dell'8, « destinata a luminarie per festeggiare la natività di Maria Vergine e il dì del perdono dall'immortale Pio IX concesso agl'incolpati politici », alcuni animosi inalberavano, a fianco del teatro Carlo Felice, la bandiera sarda e la bandiera pontificia e incominciarono a gridare: « viva il re Carlo Alberto, difensore dell'indipendenza italiana ». A quelle grida accorse gente d'ogni parte e si formò un grande corteo, che percorse disciplinatamente le principali vie della città, acclamando al Re, al Papa, a tutto ciò che da vicino o da lontano accennasse alle libertà civili, alla fratellanza italiana, all'indipendenza dall'Austria. Non eran passati dieci giorni, e il 17 settembre il marchese Giorgio Doria, il marchese Giacomo Balbi e il marchese Raggi presentavano a Carlo Alberto a nome dei Genovesi un'istanza, nella quale essi chiedevano, pur nelle forme più riguardose, la libertà di stampa e l'istituzione della Guardia Civica.

L'esempio di Roma, di Firenze, di Genova, il fermento generale di tutta Italia, fu contagioso anche pel Piemonte. La sera del 1. ottobre, alcune migliaia di Torinesi, che s'erano sfogati a cantare l'inno a Pio IX del Meucci e che si disponevano a muovere in corteo per la città, furono « caricati » da carabinieri, guardie di polizia e truppe di

* Si legga: A. C. JEMOLO e M. S. GIANNINI: *Lo Statuto albertino* - Roma, 1946 (volume n. 3 della Collana Testi e documenti costituzionali promossa dal Ministero per la Costituente).

linea. Carlo Alberto, che già doveva aver dichiarato alla deputazione genovese il suo malcontento per le dimostrazioni del settembre, era allarmato, non solo perchè sapeva per esperienza che in tempo di rivoluzione s'incomincia col gridare « viva! » e si finisce col gridare « morte! »; ma anche perchè temeva che i torbidi interni nuocessero alla iniziata e progettata opera di riforma e provocassero qualche pericoloso intervento da parte dell'Austria.

Tuttavia anch'egli dovette cedere di fronte alla pressione popolare e nazionale, e venire incontro, più rapidamente di quanto non avrebbe voluto, alle comuni aspirazioni. L'11 ottobre veniva dimesso dalla sua carica e collocato a riposo uno dei più tenaci sostenitori dell'assolutismo, il conte Clemente Solaro della Margarita, Ministro di Stato e Primo Segretario per gli Affari Esteri. E il 30 di quello stesso mese la « Gazzetta Piemontese » annunciava le riforme deliberate da Carlo Alberto nel Consiglio di Conferenza del giorno precedente, cioè la soppressione del Consiglio Supremo per gli affari di Sardegna, primo avviamento alla completa fusione della Sardegna con gli Stati di Terraferma, e le nuove leggi sull'organizzazione giudiziaria, sull'ordinamento della polizia, sulla libertà di stampa. Le riforme furono accolte con entusiastiche manifestazioni di gioia, soprattutto in virtù della legge di stampa, che consentiva, entro certi limiti, la discussione delle questioni politiche, e della legge comunale, che con la consultazione popolare e con le assemblee, nell'ambito della vita amministrativa, parve un primo passo verso il lontano ideale di un regime rappresentativo.

Ma l'armonia tra popolo e sovrano non poteva durare a lungo, appunto perchè ciò che per questo era un faticoso punto di arrivo, doveva essere per quello un punto di partenza per cose maggiori. Era circolata a Genova nel dicembre una voce insistente, non si sa come diffusa, secondo la quale, col 1. gennaio del '48, sarebbero state fatte molte più ampie concessioni. Passati i primi tre giorni dell'anno senza che neppur una delle tante speranze si fosse avverata, i Genovesi sfogarono il loro malumore con una clamorosa dimostrazione contro i Gesuiti, considerati come capi del

partito austriacante e responsabili della delusione subita. A calmare il popolo e ad impedire che nascessero conflitti con la forza pubblica fu deliberato, d'accordo con le autorità, d'inviare a Torino una nuova deputazione per chiedere la Guardia Civica e l'allontanamento della Compagnia: la sottoscrizione all'istanza, aperta sotto i portici del Teatro Carlo Felice, si coprì in ventiquattro ore di più di 15.000 firme.

La questione, che parve gravissima, sia per il fatto in sè, sia per il timore delle trame mazziniane e per la vecchia ostilità dei Genovesi verso il Piemonte e Casa Savoia, fu discussa nel Consiglio di Conferenza del 7 gennaio. In esso il re, dopo aver manifestato il suo vivo malcontento per la debolezza dimostrata dalla Polizia di Genova, « dichiarava formalmente che non avrebbe ricevuto la deputazione e che non intendeva affatto accedere alla loro domanda, aggiungendo che quand'anche avesse avuto l'intenzione di soddisfare i Genovesi nell'una o nell'altra delle loro istanze, ciò che non era, tanto meno si sarebbe disposto a farlo in quel momento, dopo manifestazioni così sconvenienti ». La deputazione fu così obbligata a riprendere immediatamente la via del ritorno, senz'altro risultato che un fiero rabbuffo e la minaccia d'arresto per chi osasse ritentare la prova.

Se non che la sera di quel medesimo giorno si riunivano all'Albergo d'Europa i direttori dei giornali torinesi « di concerto con alcuni altri distinti personaggi » « per deliberare intorno a ciò che fosse ad operarsi per la pubblica tranquillità, nonchè per conservare inviolata la Sacra Unione fra il Popolo ed il Trono », e, su proposta di Camillo di Cavour, stabilivano di presentare al re una petizione per lo stabilimento di un regime rappresentativo. Nel Consiglio di Conferenza, dove fu portata la questione, dopo esaminata, ed esclusa, la possibilità che i promotori dell'iniziativa fossero perseguiti in via giudiziaria, si decise di non dare all'istanza alcuna risposta, ma di dichiarare in un atto ufficiale che non s'intendeva andare oltre le concessioni fatte fino allora.

Era un'illusione. Il difficile equilibrio tra popolo e sovrano fu rotto irrimediabilmente dall'annuncio dello Statuto napoletano, concesso il 29 gennaio. « Il re di Napoli » — come scriveva Carlo Alberto al conte Giacinto Borelli, « non poteva fare nulla di più fatale per la tranquillità dell'Italia, di ciò che ha concesso ai suoi popoli, dopo il massacro delle sue truppe e la rivoluzione flagrante ». Come per una rapida intesa, ai primi di febbraio i municipi di Torino, di Genova e di altre città del Regno chiedevano con deliberazioni solenni un governo costituzionale.

La pressione dell'opinione pubblica era ormai irresistibile. Arrestarsi o arretrare era impossibile, senza andar incontro alle più funeste conseguenze. I ministri e gli alti dignitari di Corte e di Stato, interrogati dal re, furono di avviso che non vi fosse altro mezzo per scongiurare la rivoluzione, che fare l'ultimo passo sulla via delle « concessioni », pur manifestando in genere il più profondo dolore e un'assoluta sfiducia nei nuovi ordinamenti, data soprattutto l'immatùrità del popolo.

L'8 febbraio '48 un proclama di Carlo Alberto annunciava ai cittadini « le basi di uno Statuto fondamentale », che doveva stabilire nel Regno Sardo « un compiuto sistema di governo rappresentativo »; il 4 marzo lo Statuto veniva promulgato.

Quale ne è stata la vita? Troppo comuni e troppo recenti esperienze ciascuno ha fatto, vecchi e giovani cittadini d'Italia, perchè sia il caso di narrarla. Basti quindi quanto segue.

Metà della Costituzione italiana non è scritta: lo Statuto albertino fu redatto in gran fretta, e lasciò priva di disciplina giuridica una parte essenziale della vita costituzionale: quella dei rapporti fra esecutivo e legislativo, e quella dell'organo al quale spetta il potere supremo di indirizzo politico.

Certamente gli autori dello Statuto albertino avevano in mente un tipo di Stato ben determinato, tipo che fu poi dai giuristi chiamato « monarchico costituzionale puro »; in esso,

centro della Costituzione era la Corona, e il collegamento fra gli organi era esercitato dalla Corona; il re avrebbe dovuto presiedere il consiglio dei ministri, e dare quindi l'indirizzo politico allo Stato, pur essendo formalmente irresponsabile, in quanto ogni suo atto doveva essere controfirmato dal ministro responsabile. Peraltro, questa forma costituzionale non durò che pochissimi mesi; alcuni, anzi, ritengono che essa non fu in realtà mai attuata, perchè immediatamente si sarebbe passati alla forma parlamentare.

Nella forma parlamentare classica, la vita costituzionale si accentrava in due organi, e cioè il governo e la Camera dei rappresentanti: tali organi erano mantenuti in equilibrio dal Capo dello Stato — nel caso dell'Italia, quindi, la Corona — nel senso che spettava a questa, in caso di conflitto tra Camera e governo, il potere di dimettere il governo, oppure di sciogliere la Camera.

Con la caduta della Destra, la forma parlamentare slittò verso la sua figura degenerativa, che i giuristi chiamano parlamentaristica, nella quale l'equilibrio tra governo e Camera dei rappresentanti si sposta a favore di quest'ultima.

Nella fase parlamentare, con un moto molto lento ma abbastanza costante, il popolo acquistò progressiva rilevanza, e nelle leggi elettorali, che successivamente si seguirono fino al 1912, si passò da un suffragio ristretto ad una forma di suffragio quasi universale per tutti i cittadini maschi. Tuttavia, in nessuno dei suoi periodi la forma parlamentare poté mai giungere a quel pieno e operante contatto tra popolo e pubblici poteri, che costituisce l'essenza della democrazia.

Con il formarsi di alcuni partiti a larga base popolare, si ebbe un miglioramento nella vita parlamentare. Tuttavia la scossa che la guerra del 1915 inflisse alla nazione, e l'insorgere della reazione fascista portarono ad una nuova fase costituzionale, che trovò occasione nei vuoti che lo Statuto albertino aveva lasciato liberi, e che essa colmò, trasformando più gradualmente tutta la Costituzione. Arbitro della vita

costituzionale divenne un capo del governo tirannico, ingrandito nei poteri sino all'elefantiasi, che era espresso da un'oligarchia di un partito unico autocratico, e che dominava il governo e il residuo sformato della Camera dei rappresentanti, assistito da un organo costituzionale istituito ex novo.

Caduta anche questa forma, l'Italia è ora in un limbo costituzionale (1).

(1) Sulle esperienze costituzionali italiane, si leggano: LEOPOLDO MARCHETTI: *Le Assemblee e le Costituzioni italiane durante la Rivoluzione francese*; EMILIA MORELLI: *L'Assemblea delle Province Unite italiane*; FRANCESCO BRANCATO: *L'Assemblea romana del 1849*; DOMENICO DEMARCO: *Idee di Costituente in Italia dopo il 1859* ed infine: GIACOMO PERTICONE: *Il problema della Costituente in Italia dopo la seconda guerra mondiale* (tutti nella collana di *Studi storici* promossa dal Ministero per la Costituente edita in Roma nel 1946).

V. anche la bibliografia citata in nota alle pagg. 7 e 8.

IL PROCLAMA DELL'8 FEBBRAIO 1848.

*Carlo Alberto per la grazia di Dio re di Sardegna,
di Cipro e di Gerusalemme, ecc.*

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da 17 anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento nostro, che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione ognor più salda avemmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità ci aveva consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro la prova la più scelerne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da noi fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1 — La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Art. 2 — La persona del Re è sacra ed inviolabile. I suoi ministri sono responsabili.

Art. 3 — Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gli impieghi: e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4 — Il Re solo sanziona le Leggi, e le promulga.

Art. 5 — Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6 — Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7 — La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8 — La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni Legge d'imposizione dei tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9 — Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10 — Nessun tributo può essere imposto, o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11 — La stampa sarà libera, ma soggetta a Leggi repressive.

Art. 12 — La libertà individuale sarà guarentita.

Art. 13 — I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitato le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14 — Ci riserviamo di stabilire una milizia comu-

nale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative e alla dipendenza del ministero dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o discioglierla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro viene preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, col ridurre il prezzo del sale a 50 centesimi il chilogrammo fino dal 1. luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbabile quiete, tanto necessaria da ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.

Dato in Torino, addì otto febbrajo mille ottocento quarantotto.

LO STATUTO (4 marzo 1848)

*Carlo Alberto, per la grazia di Dio Re di Sardegna,
di Cipro e di Gerusalemme, ecc.*

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare i vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà pure le nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.
2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogare le sessioni e disciogliere quelle dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione dei tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà reggente del Regno se ha compiuto gli anni ventuno.

13. Se per la minorità del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggioranza del Re.

14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza appartiene alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di 7 anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitate dal Re. •

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario, giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia Reale e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Ca-

mere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
 - 2) Il Presidente della Camera dei Deputati;
 - 3) I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
 - 4) I Ministri di Stato;
 - 5) I Ministri Segretari di Stato;
 - 6) Gli ambasciatori;
 - 7) Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
 - 8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
 - 9) I primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
 - 10) L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
 - 11) I presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
 - 12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
 - 13) Gli Avvocai Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di appello, dopo cinque anni di funzioni;
 - 14) Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;
- Tuttavia i Maggiori Generali e Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
 - 16) I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17) Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18) I Membri della R. Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19) I Membri ordinari del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;

20) Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a 21 anno ed hanno voto a 25.

35. Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presenti al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivi.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se

non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione della Camera fuori del tempo della Sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori e i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello

Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle camere.

52. Le sedute delle camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei propri membri, dei Ministri e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare delle validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un solo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e perciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

67. I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, i Tribunali e Giudici attualmente esistenti, sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinari.

72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

74. Le istituzioni comunali e provinciali e la Circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

75. La Leva militare è regolata dalla legge.

76. E' istituita una Milizia Comunale sopra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera: la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

79. I titoli di nobiltà son mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia, Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

LA COSTITUZIONE DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA



LA COSTITUZIONE DEGLI S. U. d'A. *

La Costituzione degli Stati Uniti di America è la prima delle costituzioni moderne scritte. Da 159 anni essa, completata da 21 emendamenti, regge efficientemente i destini del popolo americano.

Approvata dal Congresso di Filadelfia il 17 settembre 1787, questa Costituzione chiude un tristissimo periodo della storia nord-americana. Erettesi in Stati indipendenti nel 1776, la tredici colonie inglesi che costituirono il primo nucleo centrale degli Stati Uniti, si unirono con vincoli confederali, dandosi uno statuto di tredici articoli — gli articoli di Confederazione — entrati in vigore nel marzo del 1781. Tale statuto si manifestò ben presto difettoso ed inadeguato per creare un governo federale; non v'era un presidente, il Parlamento non era efficiente, mancava un potere coercitivo per imporre tributi, eseguire le leggi, disporre dei mezzi finanziari, obbligare i singoli Stati alla osservanza dei trattati, punire le infrazioni; mancavano infine Corti nazionali che potessero far rispettare i diritti della persona umana e primo fra tutti quello di proprietà, che nella completa anarchia imperante era continuamente violato. Si sentì quindi ben presto la necessità di una revisione. A tal fine venne convenuto dai tredici Stati di inviare rappresentanti al Congresso che si sarebbe tenuto a Filadelfia il 2 maggio 1787 al fine di adeguare, secondo la proposta di Hamilton,

* Si leggano: GENNARO MONDAINI: *La Costituente e le Costituzioni americane del 1787* (volume n. 1 della collana *Studi storici*); ROMOLO ASTRALDI: *La Costituzione degli S. U. d'A.* e G. D. FERRI: *Il sistema elettorale degli S. U. d'A.* (volumi, rispettivamente, 28° e 29° della collana *Testi e documenti costituzionali*).

« la costituzione del governo federale alle esigenze della Unione ». Ma dal Congresso di Filadelfia non venne fuori una revisione di articoli, bensì, per tacita intesa dei delegati, una Costituzione completamente nuova che riuscì a conciliare in modo mirabile l'unità del potere federale con l'autonomia dei singoli Stati.

Ma non appena approvato il testo della Costituzione, furono aggiunti 10 emendamenti ratificati nel 1791. Benchè infatti nel preambolo di essa fossero riassunti tutti i diritti fondamentali della personalità, la sua forma schematica non soddisfaceva l'esigenza di una solenne garanzia per tutti i cittadini, cosicchè furono aggiunti questi emendamenti, presentati esplicitamente come « Bills of Rights ». Essi contenevano e sviluppavano quei principi affermati nelle Costituzioni che le singole Colonie, elevate a Stati con la proclamazione di indipendenza del 1776, si erano date.

Nella proclamazione d'indipendenza è contenuto un passo famoso che si suole considerare come modello della dichiarazione francese dell'89;

« Noi consideriamo come incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi diritti sono, in primo luogo, la vita, la libertà, e la ricerca della felicità. Che, per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno formato tra loro dei Governi, la cui giusta autorità deriva dal consenso dei governati ».

Tra le dichiarazioni di diritti contenute nelle costituzioni dei singoli Stati è famoso il « Bill of Rights » della Virginia, le cui prime tre sezioni affermano:

1) Tutti gli uomini sono di natura ugualmente liberi ed indipendenti ed hanno alcuni diritti innati di cui entrando nello stato di società non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, ed il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.

2) Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.

3) Il Governo è e deve essere istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo della nazione o comunità. Di tutti i diversi modi e forme di Governo quella è migliore che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza ed è di fatto il più sicuro contro i pericoli di una cattiva amministrazione. Quando un Governo appa- risca inadeguato o contrario a questi principi, la maggio- ranza della comunità ha un sicuro inalienabile e indefetti- bile diritto a riformarlo; mutarlo o abolirlo in quella ma- niera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.

Questi principi sono riassunti nel preambolo della Costi- tuzione che così suona:

« Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di formare « una Unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di as- « sicurare la tranquillità domestica, di provvedere alla di- « fesa comune, di promuovere il benessere generale e di « assicurare i benefici della libertà a noi stessi e ai nostri « posteri, decretiamo e prescriviamo la presente Costituzione « per gli Stati Uniti d'America».

Tali principi sono riaffermati, come si è detto, nei se- guenti articoli aggiuntivi:

I. — Il Congresso non farà alcuna legge per la istitu- zione di una religione o per proibirne il libero esercizio; o per restringere la libertà di parola o di stampa o il di- ritto del popolo di riunirsi pacificamente e di rivolgere pe- tizioni al Governo per la riparazione di ingiustizie.

II. — Poichè una milizia bene ordinata è necessaria per la sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di tenere e portare armi non sarà violato.

III. — In tempo di pace nessun soldato sarà alloggiato in una casa senza il consenso del proprietario, e in tempo di guerra soltanto nel modo che sarà prescritto con legge.

IV. — Il diritto del popolo alla sicurezza delle proprie persone, cose, incartamenti ed effetti contro perquisizioni

e sequestri non ragionevoli non sarà violato, e nessun ordine di esecuzione sarà spiccato se non per causa verosimile appoggiata da giuramento o affermazione e contenente la descrizione particolareggiata del luogo da perquisire e della persona o cose da sequestrare.

IX. — La enumerazione nella Costituzione di alcuni diritti non sarà interpretata come negazione o minorazione di altri diritti che il popolo si sia riservati.

X. — I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione e non vietati da essa agli Stati, sono riservati agli Stati rispettivi o al popolo.

Per il resto, lo statuto, in soli 7 articoli, è riuscito a creare una nuova perfetta forma di governo istituendo tre grandi dipartimenti: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, dei quali ha garantito l'indipendenza a mezzo della separazione dei poteri e con un sistema di reciproci freni e controlli così che l'uno mai può sovrapporsi all'altro; ha dato vigorosa efficienza al governo con la costituzione di un saldo potere esecutivo; ha provveduto a far derivare il governo dalla volontà popolare facendo elettive tutte le cariche pubbliche; ha risolto il problema di rendere esecutivi i poteri del governo federale ponendo come presupposto in linea di fatto la esistenza di Stati separati, ma dichiarando la Costituzione la suprema legge del Paese, che i giudici di ciascuno Stato sono obbligati ad osservare; ha dato infine all'autorità federale il diritto non soltanto di imporre tributi, pagare debiti e provvedere alla difesa, ma anche di fare tutte le leggi necessarie a questo fine.

L'articolo 1, diviso in dieci sezioni, riguarda il potere esecutivo. Se ne riproducono testualmente le parti essenziali, completate, ove occorre, con gli emendamenti.

ARTICOLO I.

SEZIONE 1. — Tutti i poteri legislativi qui concessi saranno di competenza di un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera dei rappresentanti.

SEZIONE 2. — La Camera dei rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e gli elettori in ogni Stato dovranno possedere le qualità richieste per gli elettori del ramo più numeroso della legislatura dello Stato.

Nessuno può coprire la carica di rappresentante se non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e al momento della elezione non abbia la residenza nello Stato ove sarà eletto.

La Camera dei Rappresentanti eleggerà il suo Presidente (*Speaker*) e gli altri funzionari ed avrà da sola il potere di accusa (*impeachment*).

Questa Sezione conteneva anche una disposizione ormai scorsata relativa al riparto dei rappresentanti tra i vari Stati in base alla popolazione. Una legge votata nel 1939 dal 71° Congresso ha fissato in 435 il numero dei rappresentanti in ragione di uno ogni 211.877 abitanti, dovendo ogni Stato avere almeno un rappresentante e da allora per il riparto di tale numero fra gli Stati si tiene conto dell'aumento o della diminuzione della loro popolazione.

SEZIONE 3. (con la modificazione del XVII emendamento). — Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due senatori per ogni Stato eletti dal popolo per sei anni e ogni senatore avrà un solo voto. Gli elettori in ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per gli elettori del ramo più numeroso delle legislature degli Stati.

Questa Sezione, dopo aver disposto la rinnovazione biennale di un terzo dei senatori, ed enunciate le condizioni di eleggibilità (30 anni di età, cittadinanza da 9 anni e residenza nello Stato) così continua:

Il Vice Presidente degli Stati Uniti sarà il Presidente del Senato, ma avrà il diritto di voto soltanto in caso di parità.

Il Senato eleggerà gli altri membri del suo Ufficio ed anche un Presidente *pro tempore* nell'assenza del Vice Presidente o quando questi eserciti le funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Soltanto il Senato avrà il potere di giudicare tutti gli stati di accusa (*impeachments*). Quan-



do sarà riunito a tal fine, precederà un giuramento od una affermazione da parte dei senatori. Dovendosi giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiede il Capo della Giustizia. Nessuno sarà dichiarato colpevole se non con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Nei casi di *impeachments* la decisione sarà limitata soltanto alla rimozione dalla carica e all'interdizione da ogni ufficio onorario, fiduciario o retribuito sotto l'autorità degli Stati Uniti, ma la parte dichiarata colpevole sarà responsabile e soggetta ad accusa, processo, giudizio e punizione in conformità di legge.

SEZIONE 4. (con la modificazione del XX emendamento): Il tempo, il luogo e la procedura per l'elezione dei senatori e dei rappresentanti saranno stabiliti dalla Legislatura di ciascuno Stato; ma il Congresso può sempre, con legge, regolare la materia o apportarvi qualche cambiamento, ad eccezione dei luoghi di elezione dei senatori.

Il Congresso si riunirà almeno una volta l'anno e tali riunioni cominceranno a mezzogiorno del 3 gennaio, fino a quando non sia con legge stabilita una data diversa.

SEZIONE 5. — Ciascuna Camera sarà giudice delle elezioni e rielezioni e del possesso dei requisiti per l'eleggibilità dei propri membri. La maggioranza di essi costituirà il *quorum* per deliberare; ma un numero minore può convocarsi di giorno in giorno ed avere la facoltà di costringere gli assenti a presentarsi nei modi e con le penalità che ciascuna Camera può stabilire.

Ciascuna Camera può fare il suo regolamento, punire i suoi membri qualora tengano un contegno che turbi l'ordine ed espellere, a maggioranza di due terzi, un membro.

Ciascuna Camera redigerà un processo verbale delle sue riunioni e ne curerà periodicamente la pubblicazione ad eccezione di quelle parti, che, a suo giudizio, esigano il segreto; i voti favorevoli ed i contrari dei membri dell'una e dell'altra Camera debbono esservi registrati per ogni questione se lo desidera un quinto dei presenti.

Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso può, senza il consenso dell'altra, prorogare i suoi

lavori per più di tre giorni, nè trasferirsi in luogo diverso da quello in cui le due Camere sono riunite.

SEZIONE 6. — I senatori e i rappresentanti riceveranno per le loro funzioni una indennità che deve essere determinata con legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. Essi, salvi i casi di tradimento, fellonia e violazione della pace, saranno immuni da arresto durante la loro presenza nelle rispettive Camere e il viaggio di andata e ritorno, e non potranno essere chiamati a rispondere in alcun altro luogo di ogni discorso o dibattito nell'una e nell'altra Camera.

Nessun senatore o rappresentante durante il tempo per il quale è stato eletto potrà essere nominato in alcun ufficio civile sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sia stato istituito o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale tempo, e nessuna persona che ricopra un ufficio sotto l'autorità degli Stati Uniti potrà essere, fino a che continui ad esercitarne le funzioni, membro dell'una o dell'altra Camera.

SEZIONE 7. — Ogni progetto di imposizione di tributi avrà origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può proporre o concordare emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto (e così pure ogni ordine, deliberazione o voto), che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà essere presentato, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; se egli lo approva, lo firma; altrimenti, lo restituisce con le sue obiezioni alla Camera dove è stato iniziato, che registrerà le obiezioni per esteso nel verbale e procederà al suo riesame. Se dopo il riesame due terzi di detta Camera saranno d'accordo per approvare il progetto, questo sarà inviato con le obiezioni all'altra Camera, che procederà anch'essa nello stesso modo al suo riesame, e se i due terzi lo approveranno, diventerà legge.

Ma, in tutti i casi, la votazione sarà fatta per appello nominale e i nomi di coloro che abbiano votato a favore o contro saranno registrati nel verbale delle rispettive Camere. Se un progetto non viene restituito dal Presidente

entro dieci giorni (escluse le domeniche) da che gli è stato presentato, esso diventa legge come se lo avesse firmato, a meno che il Congresso aggiornandosi non ne impedisca la restituzione, nel quale caso non diventa legge.

Le tre ultime Sezioni dell'articolo I concernono le attribuzioni del Congresso. Sua funzione preminente è quella di fare le leggi nelle materie di ordine generale, in quelle che riguardano i rapporti degli Stati tra di loro e dell'Unione con l'estero, mentre le legislature dei vari Stati hanno il diritto di legiferare in tutte le materie di carattere interno (polizia, municipi, persone, beni, diritti personali, contratti, educazione morale, commercio, navigazione interna, confessioni religiose).

La SEZIONE 8. elenca i provvedimenti legislativi riservati al Congresso. Esso ha il potere di:

«imporre e percepire in tutto il territorio tasse, diritti, imposte e contribuzioni indirette; di pagare i debiti e di provvedere alla difesa comune e al benessere generale; di contrarre prestiti, di regolare il commercio con l'estero e tra i vari Stati; di stabilire una norma uniforme di naturalizzazione e leggi uniformi in materia di fallimento; di battere moneta; di punire i contraffattori dei titoli e della moneta; di stabilire uffici e comunicazioni postali; di assicurare ad autori ed inventori per un determinato periodo il diritto esclusivo ai loro scritti ed invenzioni; di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema; di dichiarare la guerra; di formare e mantenere eserciti senza però stanziare fondi per un periodo superiore a due anni; di creare e mantenere una marina; di provvedere ad organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre di quella parte di essa che può essere adibita al servizio degli Stati Uniti, riferendo ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e delle autorità per il suo addestramento secondo il metodo stabilito dal Congresso; di fare infine tutte le leggi per mettere in esecuzione i suddetti poteri e tutti gli altri demandati dalla Costituzione al Governo degli Stati Uniti, ai suoi dipartimenti e uffici...».

Nel 1913, col XVI emendamento è stato dato al Congresso il potere di imporre anche una tassa sul reddito mobiliare (income tax).

La SEZIONE 9. enumera invece i provvedimenti sui quali il Congresso non può legiferare: gli è inibito di sospendere l'habeas corpus, di approvare progetti che pongano fuori legge i condannati di alto tradimento;

« approvare leggi retroattive; imporre tasse personali se non in proporzione della popolazione; imporre tasse per merci importate da uno degli Stati; concedere preferenze in materia commerciale e fiscale ai porti di uno Stato in confronto di un altro; erogare fondi per spese non autorizzate con legge; concedere titoli nobiliari ».

Ma la determinazione delle materie riservate alla legislazione confederale non sarebbe stata sufficiente ad impedire le eventuali interferenze della legislazione dei singoli Stati. Perciò la SEZIONE 10. ha disposto che:

« nessuno Stato può concludere trattati, alleanze o confederazioni; emettere moneta e carta moneta; dare corso legale per pagamento di debiti a moneta diversa dall'oro e dall'argento; approvare un progetto di attainder o una legge retroattiva o che disconosca le obbligazioni risultanti da contratti o concedere titoli di nobiltà ».

E' necessario poi agli Stati il consenso del Congresso quando si tratti di « far gravare imposte o diritti sulle importazioni od esportazioni, di stabilire diritti di tonnello, di mantenere truppe o navi da guerra in tempo di pace; concludere accordi o convenzioni con un altro Stato o con una potenza straniera o impegnarsi in guerra ».

Stabilito così il potere legislativo e determinati i suoi limiti, la Costituzione passa a regolare nell'articolo II il potere esecutivo.

ARTICOLO II.

SEZIONE 1. — Il potere esecutivo sarà demandato ad un Presidente degli Stati Uniti di America. Egli durerà in carica quattro anni ed insieme col Vice Presidente, nominato

per ugual periodo di tempo, sarà eletto nel modo seguente:

Ciascuno Stato nel modo che sarà determinato dalla propria Legislatura nominerà un numero di elettori uguale al numero totale dei senatori e dei rappresentanti a cui lo Stato ha diritto nel Congresso, ma nessun senatore o rappresentante o nessuna persona che ricopra un ufficio onorario o retribuito sotto l'autorità degli Stati Uniti sarà nominato elettore.

La Sezione continua stabilendo il modo di elezione che è stato però così modificato nel 1804 dal XII emendamento. Gli elettori — la cui data di nomina è stabilita dal Congresso — si riuniscono nei rispettivi Stati e nel medesimo giorno stabilito dal Congresso per tutti gli Stati, procedono contemporaneamente a due votazioni separate per il Presidente e il Vice Presidente, trasmettendo i risultati in piego sigillato al Presidente del Senato degli Stati Uniti, che procede poi allo spoglio in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti. Se nella votazione per il Presidente, nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, allora la Camera dei rappresentanti procede subito alla votazione di ballottaggio tra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, avendo la rappresentanza di ogni Stato un solo voto. Se la Camera non elegge il Presidente prima del 20 gennaio (XX emendamento del 1933), assume le funzioni di Presidente il Vice Presidente come nel caso di morte e di altra incapacità costituzionale del Presidente. Quanto al Vice Presidente, se nell'elezione nessuno ha raggiunto la maggioranza, è il Senato che lo elegge tra i due candidati alla Vice Presidenza che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I requisiti per l'eleggibilità del Presidente sono: 35 anni di età; residenza da 14 anni negli Stati Uniti; cittadinanza per nascita. Egli assume l'ufficio, retribuito con una indennità fissa, il 20 gennaio (emendamento XX del 1933) previo giuramento (o affermazione) di eseguirlo fedelmente e di salvaguardare, proteggere e difendere la Costituzione con la sua migliore capacità.

Le altre tre Sezioni dell'articolo concernono le attribuzioni del Presidente e la sua responsabilità.

SEZIONE 2. — Il Presidente sarà il comandante in capo dell'esercito e della marina degli Stati Uniti e della milizia dei vari Stati, quando essa sia chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può richiedere il parere per iscritto del funzionario principale in ciascuno dei dipartimenti esecutivi su ogni materia che riguardi i compiti dei loro rispettivi uffici ed avrà il potere di concedere amnistie e grazie per offese contro gli Stati Uniti, ad eccezione dei casi di messa in stato di accusa (*impeachment*).

Egli avrà il potere, su parere e col consenso del Senato, purchè siano d'accordo i due terzi dei senatori presenti, di concludere trattati e nominerà, su parere e col consenso del Senato, ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli, i giudici della Suprema Corte e tutti gli altri funzionari degli Stati Uniti alla cui nomina non sia qui provveduto in altro modo e che sarà stabilita con legge: ma il Congresso può con legge demandare la nomina dei funzionari inferiori, ritenuti capaci, al solo Presidente, alle Corti di giustizia o ai Capi dei Dipartimenti.

Il Presidente avrà il potere di ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante l'intervallo delle sessioni del Senato per assicurare il funzionamento di Commissioni che cesseranno dalle funzioni alla fine della loro prossima sessione.

SEZIONE 3. — Egli informerà periodicamente il Congresso della situazione dell'Unione e raccomanderà ad esso di prendere in considerazione i provvedimenti che egli ritenga necessari e convenienti; può convocare in casi straordinari entrambe le Camere o una di esse, e, nel caso di disaccordo circa la data di aggiornamento, può fissare egli stesso l'epoca che più ritenga conveniente; egli riceverà ambasciatori ed altri pubblici ministri; curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e affiderà incarichi a tutti i funzionari degli Stati Uniti (29).

SEZIONE 4. — Il Presidente, il Vice Presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti sono rimossi dall'ufficio in seguito a messa in stato di accusa (*impeachment*) e a riconosciuta colpevolezza di tradimento, concussione o di altri gravi delitti e misfatti.

Come risulta da queste disposizioni, non esiste negli Stati Uniti un governo di gabinetto perchè i Segretari di Stato, cioè i ministri, capi dei dieci dipartimenti (ministeri) del potere esecutivo, sono nominati e revocati dal Presidente col consenso del Senato, sono cioè semplici capi amministrativi che rispondono dei loro atti soltanto verso di lui e da lui ricevono le direttive della politica. Si ha cioè il sistema di governo presidenziale, che tuttavia mai è sbocato in un governo autoritario od estraneo alle correnti dell'opinione pubblica, perchè un limite ai poteri del Presidente è insito nello stesso ordinamento federale.

Interprete e custode della Costituzione, freno e controllo alle eventuali offese dei poteri pubblici contro la libertà è il potere giudiziario, che la Costituzione passa a disciplinare nello

ARTICOLO III.

SEZIONE 1. — Il potere giudiziario degli Stati Uniti è affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti inferiori che il Congresso può di volta in volta decretare e costituire. I giudici, sia della Corte Suprema sia delle Corti inferiori, eserciteranno le loro funzioni finchè avranno un buon contegno (*good behavior*) e riceveranno a date fisse, per il loro servizio, una retribuzione che non sarà diminuita finchè ricoprono la carica.

SEZIONE 2. (*con l'XI emendamento*). — Il potere giudiziario si estenderà a tutte le questioni in diritto e in fatto nascenti dalla presente Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti, dai trattati conclusi o che saranno conclusi sotto la loro autorità; a tutte le questioni che riguardino ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli; a tutte quelle relative all'Ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle

controversie nelle quali gli Stati Uniti siano parte; alle controversie tra due o più Stati; tra i cittadini di differenti Stati; tra i cittadini dello stesso Stato che reclamino terre in virtù di concessioni di altri Stati.

In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli e in quelli in cui uno Stato sarà parte, il giudizio è devoluto alla Corte Suprema. In tutti gli altri casi su menzionati la Corte sarà giudice di appello in diritto e in fatto, con le eccezioni e le norme che il Congresso stabilirà.

Tutti i delitti, eccettuati i casi di messa in stato di accusa (*impeachment*), saranno giudicati da una giuria e il processo avrà luogo nello Stato dove il delitto sia stato commesso; ma quando non sia stato commesso entro uno Stato, sarà celebrato in quel luogo o in quei luoghi che saranno designati con legge dal Congresso.

Questa parte relativa alla giurisdizione penale è stata completata dagli emendamenti V, VI e VIII compresi nel blocco dei dieci emendamenti entrati in vigore nel 1791, che hanno dettato altre norme aggiuntive a difesa dell'imputato. Si è stabilito che nel caso di debiti che importino la pena capitale occorre la denuncia o un atto di accusa di una giuria speciale; che ogni imputato ha il diritto di essere giudicato con rapidità e pubblicamente da giurati imparziali; di aver notizia dell'accusa; di essere messo a confronto con i suoi accusatori; di citare testi a suo discarico e di avere un difensore. È stato infine vietato di infliggere pene crudeli e insolite.

I tre primi articoli della Costituzione, che sono stati qui riprodotti quasi per intero, formano la parte sostanziale del sistema costituzionale dell'Unione. Gli altri tre articoli — l'ultimo, cioè il VII, che richiede la ratifica di 9 Stati per l'entrata in vigore, è ormai sorpassato — contengono disposizioni particolari, salvo il VI che caratterizza l'intera costituzione definendola la suprema legge del Paese. Così l'articolo IV contiene norme sulla forza probante degli atti pubblici, sulla parità dei diritti dei cittadini di tutti gli

Stati, sull'extradizione, sull'ammissione nell'Unione di nuovi Stati e sulla garanzia data ad ogni Stato per la conservazione della forma repubblicana di governo; e l'articolo V detta la procedura per la revisione della costituzione per la quale occorre la richiesta del Congresso a maggioranza di due terzi o quella dei due terzi delle legislature degli Stati e la ratifica di tre quarti degli Stati.

ARTICOLO VI.

Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'approvazione della presente Costituzione saranno validi contro gli Stati Uniti in virtù della presente Costituzione e della Confederazione.

La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in conseguenza di essa e tutti i trattati conclusi o che saranno conclusi sotto l'autorità degli Stati Uniti saranno la suprema legge del Paese; e i giudici in ciascuno Stato saranno tenuti a conformarvisi, nonostante ogni disposizione contraria nella Costituzione o nelle leggi di uno Stato.

L'importanza di questa disposizione appare a vista d'occhio: essa ha brillantemente risolto il problema di rendere esecutivi e coercitivi i poteri del governo federale non sovrapponendocelo agli Stati, ma dando ad esso il modo di esercitare direttamente la sua azione sulle popolazioni degli Stati stessi.

Tale è la sostanza della Costituzione nord-americana. Essa non contiene nessuna norma che si riferisca all'ordinamento dei singoli Stati perchè questi, entrando nell'Unione, hanno conservato la loro piena sovranità. Ed è appunto questa armonica struttura di un governo federale unitario, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati, che ha permesso alla più antica Costituzione scritta del mondo di essere ancor oggi in vigore resistendo ai colpi del tempo ed a prove decisive quali la guerra di secessione del 1861-1865 e le due recenti guerre mondiali e di adattarsi, senza essere infranta, ai bisogni e alle esigenze di ben due secoli successivi a quella in cui venne formata.

LE COSTITUZIONI
DELLA FRANCIA

Dalla Francia hanno avuto avvio i movimenti rivoluzionari che hanno dato a tutta l'Europa ordinamenti costituzionali moderni. La storia costituzionale della Francia è ricca d'insegnamenti, con le sue grandezze e non meno con le sue miserie. Nè è possibile intenderne l'attuale travaglio — del quale il rigetto che il popolo francese ha fatto, con il referendum del 5 giugno, del progetto di Costituzione della IV Repubblica redatto dalla 1ª Assemblea Costituente, è una punta significativa — se non si tiene presente quella storia, che oramai abbraccia oltre un secolo e mezzo.

E' sembrato quindi indispensabile premettere al testo integrale del progetto, una ricapitolazione succosa del movimento costituente in Francia nel periodo della Rivoluzione e durante il secolo XIX. Essa è dovuta ad Armando Saitta ed è stata pubblicata nei fascicoli 8, 10, 13, 14, 16 e 18/1946 del Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente.

IL MOVIMENTO COSTITUENTE IN FRANCIA NEL PERIODO DELLA RIVOLUZIONE

Con l'apertura degli *Stati Generali* (5 maggio 1789), la Francia — e con essa indirettamente tutto il continente europeo — entrò in quel periodo di atti costituenti e di elaborazioni costituzionali, che sotto il profilo giuridico-politico contraddistingue la storia dell'età moderna da quella *ancien-régime*. Da quel lontano 1789 fino al 1875, la Francia conoscerà ben 13 esperienze costituzionali (1791, 1793, 1795, 1799, 1802, 1804, 1814, atto addizionale del 1815, 1830, 1848, 1852, 1870, 1875) e, se ad esse si aggiungono anche i vari progetti (progetto girondino del 1793, progetto del 1815 della Camera dei Deputati e costituzione senatoriale del 1814) che o non giunsero innanzi al potere costituente o non ne ebbero la ratifica definitiva, il numero sale a ben 16 atti costituzionali. Sul piano ideologico, questo profondo moto aveva già trovato la sua espressione e i suoi portavoce in quegli illuministi i quali avevano gravemente minato con le loro critiche le basi dell'*ancien régime*, e più in particolare in Montesquieu e in Rousseau.

Il Montesquieu, mentalità più analitica e descrittiva, non si era spinto fino al nocciolo del problema costituente ma aveva mostrato al continente, ancora privo di una vera e propria « costituzione », l'ideale inglese di una distinzione e

* Per una più approfondita conoscenza dell'argomento, si legga: ARMANDO SAITTA: *Le Costituenti francesi del periodo rivoluzionario* - Roma, 1946 (volume n. 2 a della collana di *Studi storici* promossa dal Ministero per la Costituente).

di un equilibrio dei poteri; il Rousseau, mentalità più speculativa, aveva invece affrontato la base stessa del potere costituente e, attraverso la distinzione di volontà generale e di volontà particolare, aveva affermato il principio della sovranità popolare.

Tuttavia, gli Stati Generali che si riunirono il 5 maggio 1789 non erano l'espressione più chiara di questa coscienza e di questi principii costituenti. Da un lato essi erano vincolati dal *Rapporto fatto al Re dal suo Consiglio e dal Ministro delle Finanze* il 27 dicembre 1788, il quale, pur predisponendo un vasto piano di riforme, anzi una vera rivoluzione in tutto il complesso dello Stato, pure non dotava minimamente gli Stati Generali di un potere costituente, limitandone l'esistenza e la periodicità al campo ad essi tradizionale, quello delle imposte; dall'altro, molti dei rappresentanti erano vincolati dal persistere della vecchia concezione contrattualistica, del mandato imperativo. Non pochi *Cahiers* infatti avevano posto dei limiti ben definiti e tassativi ai loro eletti, considerandoli non come i rappresentanti, una volta eletti, di tutto il popolo francese, ma unicamente come i mandatari di quella corporazione o di quella parrocchia che li aveva nominati. E anche i *Cahiers* più rivoluzionari non avevano fornito i propri rappresentanti di un potere costituente assoluto: prescrivevano loro di andare « di concerto » con il Re, ossia ponevano la Corona come un potere distinto e già preesistente a quello costituente.

Questa coscienza costituente però, ancora aurorale al momento dell'apertura degli Stati Generali, maturò ben presto: dal 17 giugno 1789, giorno in cui, su suggestione di uno dei rappresentanti della borghesia del Delfinato, il *Le-grand*, i deputati del *Terzo* si proclamarono Assemblea Nazionale, al famoso « giuramento della Pallacorda » e alla fiera risposta di *Bailly* al gran cerimoniere di Luigi XVI: « *Créto che la Nazione riunita non possa ricevere ordini* », essa si andò sempre più potenziando fino a giungere, l'8 luglio 1789, all'abolizione di ogni mandato imperativo, ossia a realizzare il principio basilare del diritto moderno, l'universalità della rappresentanza. Con l'abolizione dei mandati imperativi, veniva a spuntarsi anche l'argomento caro alla Destra conser-

vatrice: il richiamo, cioè, a quella originaria e tradizionale Costituzione di cui parlavano molti *Cahiers*. Il *Mounier*, uno degli esponenti più intelligenti di questa corrente, sarà alla fine costretto a dichiarare: inutile proporsi se la costituzione sia antica o moderna, « purchè dal consenso generale essa tragga un carattere sacro ». La questione istituzionale, invece, tarderà ancora molto a comparire: sarà il tentativo di fuga di Varennes e la guerra ad imporla all'attenzione del Costituente francese.

L'elaborazione costituzionale del periodo rivoluzionario vero e proprio è contraddistinta dalla costituzione monarchica del 1789-91, dal progetto girondino del 1793, dalla costituzione montagnarda dello stesso anno e infine dalla costituzione borghese-conservatrice del 1795. Quattro atti assai diversi fra loro: frutto non dello stesso potere costituente (giacchè la prima fu opera dell'Assemblea Nazionale e le altre della Convenzione) ed espressione di diversi momenti della evoluzione storica della società francese. E' utile pertanto l'esaminare le loro principali disposizioni in funzione di alcuni concetti-cardini.

I - IL POTERE COSTITUENTE

Nel *Contratto Sociale* Rousseau aveva affermato con chiarezza la natura e l'origine popolare del potere costituente. Ma i rappresentanti del 1789, prima per difetto dei loro stessi *Cahiers* poi per diffidenza verso le oscure forze sociali che si erano rivelate nelle giornate di Ottobre, stesero un velo sugli aspetti più democratici di questa dottrina e, nel mentre sancivano il principio dell'assoluta sovranità della nazione, ne legavano rigidamente l'espressione della forma rappresentativa. Quella che essi prospettano è una soluzione più montesquieuiana che rousseauiana. Il rappresentante *Démeunier* fu nel dibattito il portavoce di Rousseau: « Dichiaro che se la maggioranza della Nazione volesse un governo repubblicano, essa avrebbe il diritto di stabilirlo; ma l'Assemblea Nazionale, pur non contestando in linea di principio questo diritto e affermando in un articolo speciale il principio che « l'Assemblea Nazionale costituente dichiara che la Nazione ha il diritto

imprescrittibile di cambiare la propria Costituzione », non solo limita la portata pratica di questo articolo aggiungendo « e tuttavia, considerando che è più conforme all'interesse nazionale di usare solamente con i mezzi presi nella Costituzione stessa, del diritto di riformare gli articoli, i cui inconvenienti la esperienza avesse fatto sentire, decreta che vi si procederà mediante un'Assemblea di Revisione », ma col non fissare nessuna procedura per un cambiamento totale, veniva a rendere priva di qualunque conseguenza costituzionale la prima dichiarazione. Non veniva lasciata altra scelta al popolo francese che l'intangibilità della costituzione o la rivoluzione! Né la stessa riforma parziale di essa era resa agevole e facile: ben tre legislature dovevano esser concordi nel richiederla; in tal caso essa sarebbe stata operata dalla quarta legislatura, con l'aggiunta di 249 membri destinati a separarsi non appena compiuto il lavoro di revisione costituzionale; il popolo non vi aveva alcuna partecipazione, non avendo nè diritto di iniziativa nè di sanzione finale.

Ben diversamente agì la Convenzione nel 1793: la spinta verso sinistra realizzatasi con il decreto di sospensione del potere monarchico (10 agosto 1792) aveva causato un'accettazione dei principii rousseauiani, uno dei quali, per l'appunto, era quello che un popolo tanto più è libero quanto meno si lascia rappresentare. Impossibile dunque limitare l'atto fondamentale di uno Stato, quello costituente, allo schema puramente rappresentativo. Le elezioni alla Convenzione, del resto, si erano svolte sulla piattaforma non solo dell'abolizione della monarchia ma, in molte assemblee, su quella di una ratifica popolare delle leggi costituzionali. Espressamente lo prescissero ai proprii eletti i dipartimenti dell'Aisne, dell'Eure-et-Loir e di Parigi e questo principio fu sancito dalla stessa Convenzione che nella sua prima seduta pubblica — quella del 21 settembre 1792 — decretò « che non può esservi costituzione se non quella che è accettata dal popolo ». Tanto il progetto girondino che la costituzione montagnarda accolsero questo principio, affermando il diritto d'iniziativa popolare col dare ad ogni cittadino la possibilità di mettere in moto le assemblee primarie e di far

votare una legge o una modifica costituzionale e il diritto di sanzione definitiva dell'atto costituzionale.

Quando finito il Terrore e rientrata la rivoluzione nel suo alveo borghese, la Convenzione elaborò la sua ultima costituzione, quella dell'anno III (1795), anch'essa fu sottoposta alla ratifica popolare. Tuttavia, il particolare stato d'animo con cui il costituente del 1795 affrontò la redazione di questa nuova costituzione, è ben significato dalle parole del suo relatore, il Boissy d'Anglas: « Abbiamo consumato sei secoli in sei anni. Che questa esperienza così costosa non sia perduta per voi »: in funzione di questa preoccupazione, il diritto d'iniziativa per la revisione parziale della costituzione (il testo ignora la revisione totale) è affidato unicamente al Consiglio degli Anziani e l'esecuzione di essa, dopo il parere favorevole del Corpo legislativo riaffermato ben tre volte per un periodo di nove anni, affidata ad una *Assemblée de Revisione*, ben distinta dal comune potere legislativo e priva del tutto di esso.

II - IL RAPPORTO DEI POTERI

Due tesi ben diverse si dipartivano dall'insegnamento del Montesquieu e del Rousseau: a cardine della prima, era il principio della separazione e dell'equilibrio dei poteri, a cardine della seconda, l'indivisibilità della sovranità popolare. Nella sua decrittiva tipologica, il Montesquieu finiva col vedere il problema politico-costituzionale come un sapiente dosaggio di pesi e contropesi; il Rousseau, invece, giungeva al nocciolo del problema filosofico dello Stato e accentuava il momento dell'unità dei poteri.

I rivoluzionari francesi provarono ambedue le esperienze. Nel triennio 1789-1791 è la visione montesquiana che domina anzitutto. Già nell'agosto 1789 essa è implicitamente sancita nell'art. 16 della *Dichiarazione dei diritti*: « La società in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti, e non sia determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione » e non vi fu voce all'Assemblea o nella pubblicistica del tempo che negasse questo principio. Così, nella costituzione del 1791 ven-

ne posta una netta distinzione dei tre poteri: il legislativo, affidato ad un'unica camera di nomina popolare, l'esecutivo, in mano alla Corona e sottratto ad ogni influenza popolare (i ministri non potevano essere scelti nell'Assemblea e questa non poteva obbligare il Re a licenziarli), il giudiziario, che veniva distinto dall'esecutivo in quanto al Re spettava solo l'istituzione del giudice, pura formalità, giacchè egli non poteva rifiutarla all'eletto delle assemblee popolari. Partecipava, sì, il Re al potere legislativo, in quanto la costituzione gli riservava il diritto di veto sospensivo, destinato a cessare « quando le due legislature che seguiranno a quella che avrà presentato il decreto avranno successivamente ripresentato lo stesso decreto negli stessi termini »; ma, a parte il fatto della viva opposizione che esso incontrò in molti costituenti (Sieyès lo presentò come una *lettre de cachet* lanciata contro la nazione), si tenga presente che la coscienza giuridica francese del tempo non era giunta a distinguere la sanzione, atto del potere legislativo, dalla promulgazione, attributo proprio del potere esecutivo. Tale distinzione fu fatta solo nella costituzione dell'anno VII (1799) e se ne perse subito la coscienza, fino alle leggi costituzionali del 1875. Non si spinse tuttavia il sistema dei pesi e contropesi fino a scindere il Corpo legislativo in due Camere: questo sistema, proposto da Mounier e da Lally de Tollendal a nome del Comitato di Costituzione, venne respinto per diffidenza verso una Camera alta di nomina regia.

Ben altro è invece il principio che dominerà il potere costituente del 1793. Relatore del progetto girondino di costituzione, il Condorcet, l'ultimo superstite illuminista, invocherà il 15 febbraio 1793 contro il sistema della separazione e dell'equilibrio dei poteri l'esperienza di tutti i paesi, che ha « provato o che le macchine complicate si spezzano con la loro stessa azione, o che a fianco del sistema che presentava la legge se ne formava un altro fondato sull'intrigo, sulla corruzione, sull'indifferenza », fino al punto da suscitare due costituzioni ben distinte, « l'una legale pubblica, ma esistente solo nel libro della legge; l'altra, segreta ma reale, frutto di reale, frutto di una convenzione tacita fra i poteri stabiliti ». L'esperienza inglese veniva dal Condorcet respinta: « Queste

costituzioni fondate sull'equilibrio dei poteri suppongono e causano l'esistenza di due partiti, e uno dei primi bisogni della Repubblica francese è di non conoscerne nessuno».

Il 2 giugno i Girondini sono cacciati dalla Convenzione e posti sotto accusa: non per questo scompare il principio dell'unità proposto dal Condorcet. Il nuovo relatore montagnardo, l'*Hérault de Séchelles*, lo pone a base del nuovo progetto costituzionale: la costituzione che ne deriva pone esplicitamente la fonte di ogni potere nel popolo. L'azione di questo si esplicherà in duplice modo: come azione di « *istituzione* », giacchè è dal suo voto che trae origine il Corpo legislativo e — mercè una ulteriore scelta da parte del potere legislativo — il potere esecutivo, e come azione di « *controllo* », giacchè ogni legge votata dal Corpo legislativo ritorna al popolo per la sanzione definitiva. Lo spirito del *Contratto sociale* ha definitivamente superato l'*Esprit des lois*: quel *referendum* popolare, cui già nel 1791 accennavano i Cordiglieri, era ora attuato; però non avrebbe ottenuto il collaudo della prova pratica. La costituzione ultra-democratica del 1793, infatti, non venne mai applicata e si lasciò campo libero al « governo rivoluzionario »: scomparso questo, dopo la fine del Terrore e a seguito delle giornate di germinale, essa fu sostituita dalla censitaria costituzione del 1795.

Nella redazione di questa, una voce ostile verso la ripresa del vecchio principio dell'equilibrio dei poteri si levò e fu quella del veterano *Sieyès*, il quale, inseguendo il suo vago sogno di metafisicheria costituzionale, con immagini già adoperate dal Franklin, parlò di due « *cavalli attaccati alla stessa vettura, che si vuol obbligare a tirare in senso contrario; essi resteranno fermi, malgrado i loro colpi di collare e il loro scalpitare, se il cocchiere reale non sale in cassetta per metterli d'accordo; ma noi non vogliamo cocchiere reale* »; ma tanto il paese quanto la Convenzione reclamarono un ritorno ai principii della costituzione del 1791. I principii dell'unità e della sovranità popolare furono quanto più possibile diminuiti e al loro posto subentrò la tripartizione dei poteri. Anzi si andò più lontano: contro l'opinione di *De-*

leyre affermante che « le due camere sono un semenzaio di aristocrazia, la peggiore delle tirannie, giacchè quella di parecchi pesa duecento volte di più di quella di un solo », si accolse per la prima volta nella storia costituzionale francese il sistema bicamerale per il potere legislativo e, per impedire un eccessivo potere dell'esecutivo, nonostante una vigorosa corrente con alla testa il Lanjuinais, il Durand-Mailane, il Lesage ed altri che sostenevano il sistema presidenziale dell'America, si decise il carattere collegiale di questo, creando un direttorio di cinque membri.

III - SUFFRAGIO POPOLARE

Il suffragio al quale era ricorsa la monarchia per la convocazione degli Stati Generali era stato larghissimo, quasi universale: oltre i nobili e il clero (per l'ordine della nobiltà parteciparono anche le donne in possesso di feudi) ci parteciparono « tutti gli abitanti componenti il Terzo Stato, nati Francesi o naturalizzati, in età di 25 anni, domiciliati e compresi nel ruolo delle imposte » (art. 25 del regolamento del 24-1-1789). La coscienza del tempo era però ben lontana dall'idea del suffragio universale: riusciva inconcepibile la partecipazione delle donne (l'unica voce femminista del tempo fu quella del Condorcet, ispiratore del movimento di *M.me Aelders*) e dei domestici salariati. Quest'ultima esclusione cadde solo con la costituzione del 1793 la quale, sia nella forma di progetto girondino, sia nella definitiva redazione montagnarda, abolì ogni distinzione censitaria e riconobbe i diritti politici a tutti i francesi maschi. Ne rimasero sempre escluse le donne, non ostante l'ardente difesa di *Romme* e di *Guyomar* che si richiamavano alla Dichiarazione dei diritti. Ma, nonostante questa parentesi universalista del 1793, la volontà di quasi tutti i rivoluzionari francesi fu orientata decisamente verso l'accettazione del principio censitario. Se ne fece assertore per il primo nel 1789 il *Sieyès*, il quale introdusse la nota distinzione in cittadini attivi, dotati di diritti politici, e in cittadini passivi, forniti semplicemente di diritti civili, e sostenne che « tutti gli abitanti di un paese devono godersi dei diritti di cittadino passivo; tutti hanno

diritto alla protezione della loro persona, della loro proprietà, della loro libertà, ecc... Tutti possono godere dei vantaggi della società; ma quelli soli che contribuiscono all'istituto pubblico sono come i veri azionisti della grande impresa sociale. Essi soli sono i veri cittadini attivi, i veri membri dell'associazione». Il timore espresso da Desmeuniers all'Assemblea Nazionale che, ammettendo nella « cité » tutti i cittadini senza alcun requisito censitario, « si ammetterebbero i mendicanti alle assemblee primarie, che non era possibile pensare che essi fossero al riparo dalla corruzione » dominò tanto il potere costituente del 1789-91 quanto quello del 1795. Così, il primo fissò il requisito di tre giornate di lavoro (il prezzo di una giornata di lavoro fu fissato sulla base della giornata agricola e oscillò fra i 10 e i 20 soldi) per partecipare alle assemblee primarie, di 10 giornate per le assemblee elettorali e per essere eleggibile fu richiesto il pagamento di un contributo pari a un marco di argento (54 franchi-oro). Quest'ultimo requisito fu abolito nella revisione costituzionale del 1791, per dar luogo però ad un ulteriore inasprimento del requisito censitario per gli elettori di secondo grado, che fu portato da 10 giornate di lavoro a 200. A queste disposizioni del 1791 — con la modifica però che non venne tassativamente precisato l'ammontare del requisito censitario per i cittadini delle assemblee primarie — ritornò infine il potere costituente del 1795 e, per bocca di Lanjuinais, trovò la definitiva giustificazione ideologica nella tesi che i diritti politici non sono un diritto propriamente detto bensì solo una funzione che l'elettore deve assolvere.



IL MOVIMENTO COSTITUENTE IN FRANCIA NEL SECOLO XIX *

I

Con la costituzione dell'anno III (1795) il ciclo rivoluzionario vero e proprio si chiudeva. Non per questo cessava per la Francia il susseguirsi delle più varie e discordanti esperienze costituenti e costituzionali. Le insufficienze degli organismi politici previsti dalla costituzione del '95, l'esaurirsi delle energie rivoluzionarie spossate dalla eccessiva tensione degli anni precedenti, il fallimento della politica religiosa direttoriale e le necessità militari favorivano il sorgere di un forte potere personale, che troverà la sua incarnazione in Napoleone Bonaparte: col colpo di Stato di brumaio dell'anno VIII, la costituzione dell'anno V era apertamente violata prima e abrogata dopo, e con l'istituzione di un consolato provvisorio veniva posto il primo gradino al sorgere della sua potenza, le cui grandi tappe saranno la costituzione dell'anno XII, il quale ultimo darà a Napoleone il titolo d'Imperatore. Tre atti adunque costituiscono, sotto il profilo giuridico-costituente, l'ossatura dell'età napoleonica e

* Sul movimento costituente francese nel secolo XIX, si leggano: ACHILLE CORONA: *Le Costituzioni francesi della Restaurazione e del '48*; RICCARDO ORESTANO: *La Costituente francese del 1875*; ARMANDO SAITTA: *La Costituzione francese del 1875* (i primi due nella collana di *Studi storici* e l'ultimo nella collana *Testi e documenti costituzionali* promosse dal Ministero per la Costituente).

di essi variamente si può giudicare. Sotto un certo aspetto, la loro importanza è minima, in quanto non derivano da un regolare potere costituente (la stessa costituzione dell'anno VIII che, per essere la prima, era quella in cui maggiore era il bisogno di salvare le forme, fu l'opera, personale dello stesso Napoleone e di un comitato ristretto di appena tre membri che impose il proprio progetto privato alle due sezioni legislative incaricate di redigere la nuova costituzione) e più che veri atti giuridici sono schemi per mascherare il reale potere che sempre più si accentrava nelle mani del Bonaparte (il Senato conservatore della costituzione dell'anno VIII avrebbe dovuto essere il garante della costituzionalità delle leggi, ma ciò era annullato dalla stessa origine dittatoriale che stava alla base di esse: i suoi membri infatti erano scelti da due protagonisti del colpo di Stato (*Siéyès* e *Roger Ducos* e dal secondo e terzo console). Sotto un altro aspetto, però, questi atti costituzionali sono della massima importanza per i nuovi schemi costituenti che introducono, di natura non più teorico-ideologica bensì pratica.

Questo passaggio dalla ideologia alla pratica è ben visibile confrontando le teorie del *Siéyès* e la costituzione dell'anno VIII. Nel 1795, il *Siéyès* alla Convenzione aveva esposto tutto un piano di costituzione, che però non avrebbe in quella occasione lasciato alcuna traccia. In esso il veterano della Rivoluzione, dopo aver criticato il sistema dell'equilibrio, vuole realizzare quello del concorso dei poteri e cerca di attuarlo con la creazione di quattro istituti: 1. un *Giuri costituzionale*, che deve giudicare intorno ad ogni attentato alla costituzione; 2. un *Tribunato*, perchè le domande del popolo risuonino alle orecchie del legislatore; 3. un *Governo*, che vegli al bisogno del popolo e a quello dell'esecuzione della legge; 4. una *legislatura*, che giudichi sulle proposte del Tribunato e del Governo. Con questo sistema il *Siéyès* crede di poter realizzare quella che è la vera base della garanzia sociale: la divisione nell'unità, e di render possibile il duplice movimento dell'azione politica, consistente in un'azione ascendente e in un'azione discendente. « *Con la prima il popolo nomina mediatamente e immediatamente le sue diverse rappresentanze,*

dalla seconda derivano tutti gli atti attraverso i quali i suoi diversi rappresentanti si adoperano a formare o a servire la legge. Il punto di partenza di questo movimento politico sono le assemblee primarie; il punto di arrivo è il popolo che raccoglie i benefici della legge». Le linee generali di questo schema vengono trovate nella costituzione dell'anno VIII: vi era in essa un Tribunato di 100 membri, che discuteva i progetti di legge, ne votava l'adozione o il rigetto, inviava degli oratori per esporre e difendere questi «voti» davanti al Corpo legislativo; ivi era anche un Corpo legislativo composto di 300 membri, che decideva a scrutinio segreto e senza alcuna discussione; il Governo era accentrato nelle mani di tre consoli, il cui carattere collegiale era però annullato dalla preminenza del Primo Console; il posto del giurì costituzionale era tenuto dal Senato conservatore, di 60 membri, che eleggeva i legislatori, i tribuni, i consoli e altri funzionari e manteneva o annullava gli altri che gli venissero deferiti per incostituzionalità. Ma lo spirito che animava questo meccanismo era ben diverso da quello del primiero progetto del Siéyès: il Senato decideva in segreto, il Corpo legislativo non poteva discutere i progetti di legge ma solo accettarli o respingerli in blocco, il secondo e il terzo console nella maggior parte degli atti avevano voto puramente consultivo, il principio proclamato dal Siéyès della «fiducia» alla base dell'organizzazione politica era di fatto annientato perchè le complicate liste di fiducia sarebbero state fatte solo l'anno successivo alla entrata in vigore della costituzione, ossia dopo il primo insediamento dittatoriale dei vari membri dei poteri, talchè dei due termini previsti dal Siéyès «fiducia» e «potere» restava solo il secondo e questo accentrato nelle mani di un solo uomo: del Primo Console.

Fino al plebiscito che ratificò il colpo di Stato del 18 brumaio, non tutte le voci costituenti di tono democratico tacquero. Il *Monitore* del 19 frimaio pubblicava tutto un piano di costituzione democratica da parte dell'ex-montagnardo *Barère*. Di fronte allo pseudodemocraticismo demagogico di tutte le dittature incipienti, si cercò abilmente di correre ai ripari con una difesa del censitarismo dell'anno III

e Jarry-Mancy in un noto opuscolo si sforzò di far prevalere il principio che la borghesia proprietaria doveva essa sola governare. Di « democrazia dei proprietari » parlava il *Dialogo fra un patricio e un deputato* apparso anch'esso sul *Monitore*. Daunou, pur servendosi dei nuovi nomi di Consolato, Tribunato, ecc., si limitava a proporre una semplice democratizzazione della costituzione dell'anno III. Lo stesso Siéyès andava moltiplicando, avvertito del pericolo che l'ambizione del collega presentava, la richiesta di garanzie. In un primo progetto, a fulcro dell'organizzazione politica poneva un *grande elettore* il quale però — chiariva il Siéyès — non è nè un despota nè un re: ha solo il diritto di nomina, in base alle liste di fiducia, e di revoca di tutti i funzionari e legislatori, ma non governa e il Senato conservatore può in qualunque momento renderlo privo di pericolo con l'assorbirlo nel proprio seno. Di fronte all'apposizione sdegnosa di Bonaparte, che paragonava la posizione del grande elettore a quella di un « porco all'ingrasso », il Siéyès in un secondo progetto affidò il governo a due consoli, uno della pace e l'altro della guerra: veniva così tolto a Bonaparte il potere politico.

E' noto che la volontà di Napoleone prevalse. I principii basilari e le caratteristiche più notevoli cui diè luogo la costituzione del 1799 furono:

1) Affermazione del suffragio universale, ma negazione della sovranità popolare: giacchè le norme pratiche di questo suffragio erano tali da renderlo privo di qualunque efficacia e di qualunque realtà politica. Del resto, il popolo si limitava a semplici liste di fiducia. Ben presto a questo annichilimento della sovranità popolare Napoleone troverà il suo schema ideologico: nell'indirizzo al Senato per la sua nomina ad imperatore, scriverà: « *La sovranità risiede nel popolo francese nel senso che tutto, senza eccezione, deve essere fatto per il suo interesse, per il suo onore e per la sua gloria* ».

2) L'organizzazione dei poteri era basata — in linea ideale — su questa gerarchia: 1) Senato; 2) Tribunato; 3) Corpo legislativo; 4) Consoli; 5) Consiglio di Stato. Tutta-

via, la realtà del potere risiedeva nel primo console e l'organo che in parte rendeva possibile ciò e in parte lo favoriva era il Consiglio di Stato. Ad esso l'atto costituzionale riservava appena due articoli, il 52 e il 53: « *Sotto la direzione dei consoli, un consiglio di Stato è incaricato di redigere i progetti di legge e i regolamenti d'amministrazione pubblica, e di risolvere le difficoltà che sorgono in materia amministrativa* » e « *Fra i membri del Consiglio di Stato sono sempre presi gli oratori incaricati di portare la parola a nome del Governo davanti al Corpo legislativo...* »; ma spettando esclusivamente a questo organo la autorizzazione di perseguire giudiziariamente i funzionari e di « *sviluppare il senso delle leggi* » su richiesta dei consoli, ne risultava che il Consiglio di Stato aveva un'autorità grandissima ed era nei vari ingranaggi costituzionali la *longa manus* del Primo Console.

3) Mancanza di una delimitazione e di un'organizzazione amministrativa, limitandosi la costituzione a dire soltanto nel suo primo articolo che il « *territorio europeo è diviso in dipartimenti e circondari comunali* ». Si lasciava così al comune potere legislativo il compito di fissare questa organizzazione e ciò fu fatto con l'accentratrice e antidemocratica legge del 28 piovoso dell'anno VIII, che ricostituì i distretti, spezzò il nerbo alla vita comunale e, attraverso la figura del prefetto, fece risorgere le funzioni dell'antico intendente.

4) Appello plebiscitario al popolo. Già, per vincere la resistenza del *Siéyès* e del *Daunou*, Napoleone aveva minacciato di presentare lui un testo costituzionale al popolo per l'approvazione; l'art. 95 della costituzione sancisce ora: « *La presente Costituzione sarà poi presentata all'accettazione del popolo francese* ». Non è più però il referendum richiesto negli anni precedenti dai Cordiglieri, dai Girondini, dalla Montagna, il referendum sancito dal decreto del 21 settembre 1792 e dalle costituzioni del '93. Esso infatti non viene più attuato attraverso le assemblee primarie, che avrebbero discusso l'atto loro presentato, bensì attraverso il voto dei singoli cittadini ridotto alla semplice espressione di un sì o di un no. E' il plebiscito, così, che per la prima volta s'introduceva in Francia ed è esatto, non solo sotto il profilo

storico ma anche sotto quello giuridico-costituente, l'appellativo di *Repubblica plebiscitaria* dato dallo storico Aulard a questo periodo (1799-1804).

E un plebiscito viene pure a ratificare la proposta fatta dal Consiglio di Stato nel 1802 di affidare a Napoleone il consolato a vita. Non mancarono, è ovvio, richiami alla sovranità popolare; ma del conto effettivo che il Primo Console faceva di questa volontà nazionale è chiara prova il fatto che, estendendo l'ambito del quesito posto al popolo, Napoleone si arrogò il potere costituente facendo emanare dal Senato conservatore — da semplice corte costituzionale divenuto potere costituente — il senatoconsulto organico dell'anno X, che è una vera nuova costituzione e che non fu presentata alla ratifica popolare. In esso, se l'impalcatura dello Stato resta sempre quella dell'anno VIII, il suo meccanismo è però capovolto. Scompaiono le liste di fiducia e di ciò l'ufficiale *Monitore* dava una giustificazione che è già *in nuce* tutta la teoria dell'Impero plebiscitario: « *legare le grandi autorità dello Stato alla massa della Nazione, dalla quale deriva necessariamente ogni autorità naturale* »; la gerarchia dei poteri risulta così modificata: 1) Consoli; 2) Senato; 3) Consiglio di Stato; 4) Corpo legislativo; 5) Tribunale in sezioni: alla fine, nel 1807, questo organo viene soppresso. L'accentramento dei poteri in mano di Napoleone si fa sempre più forte: il senatoconsulto del 30 agosto 1802 ribadisce la dipendenza del Senato dai Consoli, quello del 14 nivoso XI istituisce le senatorie, la cui assegnazione spetta al Primo Console, e quello del 20 dicembre 1803 sancisce che il presidente del Corpo legislativo è scelto dal Primo Console. Ancora un passo innanzi e un nuovo plebiscito proclamerà Napoleone imperatore. La costituzione del 25 floreale XII (18 maggio 1804) ne aveva già regolato l'impalcatura giuridica.

Al presunto potere costituente del Senato, affermato dai testi napoleonici, si riallaccia, alla caduta di Napoleone, il proclama dello zar Alessandro, il quale al momento dell'ingresso delle truppe coalizzate a Parigi (31 marzo 1814) affermò a nome anche degli altri sovrani: « *Essi riconosceran-*

no e garantiranno la Costituzione che la Nazione francese si darà. Invitano il Senato a designare un Governo provvisorio, che possa provvedere ai bisogni dell'amministrazione e preparare la Costituzione, che converrà al popolo francese». E' noto che la promessa dello zar non fu rispettata da Luigi XVIII; ma, forte di questa assicurazione, il Senato su impulso del Talleyrand costituì il primo aprile un Governo provvisorio e diede incarico ad una commissione senatoriale di cinque membri (*Lebrun, Barbé-Marbois, Destutt de Tracy, Emmercy, Lambrechts*) di elaborare la nuova costituzione. Redatta in 29 articoli, essa veniva presentata al Senato e da questo accettata ad unanimità il 6 aprile; l'indomani lo fu dal Corpo legislativo.

Tale nuovo atto rappresenta nella storia costituente francese una radicale novità, associando esso insieme sovranità nazionale, monarchia e aristocrazia ereditaria e inaugurando il parlamentarismo. Con esso veniva compiuta la restaurazione borbonica, ma Luigi XVIII è solo il delegato del popolo che liberamente lo chiama al trono dei suoi avi (articolo 2 « *Il popolo francese chiama liberamente al trono di Francia Luigi Stanislao Saverio di Francia, fratello dell'ultimo Re, e dopo di lui gli altri membri della casa di Borbone nell'ordine antico* ») e vengono conservate le conquiste della rivoluzione. L'iniziativa delle leggi appartiene al Senato e al Corpo legislativo: questo proviene dai collegi elettorali (art. 9), quello a carattere ereditario è di nomina regia (vi sono però senatori di diritto e con esclusivo possesso delle precedenti senatorie i membri del Senato imperiale); il Re — al quale spetta in proprio il potere esecutivo e la sanzione — può invitare le due Camere ad occuparsi di quanto giudica conveniente e sciogliere il Corpo legislativo, il quale deve essere ricostituito al più tardi entro due mesi (art. 10). I ministri, che possono essere presi nel Senato e nel Corpo legislativo (art. 14), sono responsabili di ogni attentato alle leggi, alla libertà pubblica e individuale e ai diritti dei cittadini (art. 21).

La disposizione dell'art. 6 che riservava agli ex-senatori imperiali le dotazioni precedenti svalutò grandemente agli occhi

della nazione l'atto costituzionale, il quale cadde definitivamente nel nulla in seguito alla dichiarazione fatta il 2 maggio a Saint-Ouen dal nuovo Re. Comunque, più che i principii fissati in astratto dal Senato, interessa il travaglio di quelle settimane dei migliori spiriti francesi sul problema costituzionale. In certo senso può dirsi che si ripresentino tutte le varie posizioni ideologiche che si presentarono negli anni 1788-89. Non mancava la voce realista di un *Barruel*, che riteneva tutte le costituzioni opera dell'inferno salvo l'antica alla quale nemmeno il Re poteva attentare, nè quella puramente costituzionale che, come il *Grégoire*, rimproverava alla costituzione senatoriale di essere poco liberale. Assai notevole era poi la voce di *Benjamin Constant* il quale scindeva nettamente il potere regio dal potere esecutivo e chiedeva che il governo e le due Camere venissero mantenuti in equilibrio da una forza neutra, ossia dal potere regio: « *I tre poteri sono tre forze che devono cooperare ognuna nella sua parte, al movimento generale; ma quando queste forze esorbitando dai loro limiti si urtano, s'incrociano e s'intralciano, occorre una forza nuova, in qualche modo, che li rimette al loro posto* ».

II

Il consolidarsi della posizione dei Borboni tolse ogni forza al tentativo costituzionale del Senato. Pur avendo a fianco una parvenza di commissione parlamentare, tre commissarii regii redassero in tutta fretta, dal 31 maggio al 4 giugno 1814, il nuovo atto costituzionale, la famosa *Carta octroyée* di Luigi XVIII. Era essa un'esplicita negazione dell'esistenza di un potere costituente nella nazione e una semplice modificazione che il Sovrano liberamente faceva del suo potere: dirà infatti il Preambolo: « *Una carta costituzionale era richiesta dall'attuale stato del regno; noi l'abbiamo promessa e la pubblichiamo. Abbiamo considerato che, benchè l'autorità tutta intiera risiedesse in Francia nella persona del Re, i nostri predecessori*

non avevano avuto esitazione a modificarne l'esercizio, a seconda della diversità dei tempi; così i comuni hanno dovuto il loro affrancamento a Luigi il Grosso, la conferma e l'estensione dei loro diritti a San Luigi e a Filippo il Bello; l'ordine giudiziario è stato stabilito e sviluppato dalle leggi di Luigi XI, di Enrico II e di Carlo IX; e infine Luigi XIV ha regolato quasi tutte le parti dell'amministrazione pubblica con varie ordinanze la cui saggezza non era ancora sorpassata da nulla ».

In armonia a tale principio Luigi XVIII, pur ricordando il suo obbligo nell'interesse stesso del popolo di mantenere e conservare i diritti e le prerogative della corona, decideva di modificare il proprio potere nel senso di istituire una Camera dei Pari, di nomina regia (il Re può nominarli indistintamente a vita o renderli ereditari), e una Camera dei deputati, i cui membri saranno eletti per cinque anni (con rinnovo annuo di un quinto) dai collegi elettorali. Queste due camere sono *parte essenziale* del potere legislativo ma non lo esauriscono, giacchè di esso non solo è parte essenziale anche il Re ma solo a quest'ultimo spetta la sanzione e l'iniziativa legislativa. Unica concessione alle Camere quella dell'art. 19: « *Le Camere hanno la facoltà di supplicare il Re di proporre una legge su un qualsivoglia oggetto e d'indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga* ». La scelta dei ministri spetta esclusivamente al Re, che può sceglierli anche fra i pari e i deputati: la Camera dei deputati può in caso di tradimento e di concussione accusarli e il giudizio spetterà a quella dei Pari. Il potere lasciato agli eletti del popolo, come si vede, è assai limitato, ma ancor di più avrebbe dovuto esserlo nel primitivo progetto di Luigi XVIII e dei suoi consiglieri: l'art. 19 fu infatti introdotto in un secondo tempo per l'opposizione di *Garrat* e di altri all'esclusivo diritto regio dell'iniziativa legislativa e, oltre a ciò, il primitivo progetto proponeva che i membri della Camera dei deputati venissero scelti dal Re sulla lista doppia presentata dai collegi elettorali. Fu solo l'energica opposizione di *Boissy d'Anglas*, affermando che così si sarebbe avuto non più un sistema rappresentativo bensì un sistema di

commissioni reali, a indurre il relatore a recedere da questa pretesa.

A poco meno di un anno, tuttavia, dalla concessione di questa Carta, la Francia doveva conoscere un nuovo esperimento costituzionale: *l'atto addizionale alle costituzioni imperiali* emanato il 22 aprile 1815 da Napoleone dopo il suo ritorno dall'isola d'Elba e che, com'è noto, fu l'opera di *Benjamin Constant*. Tale atto fu l'opera di un duplice inganno: dell'illusione del grande teorico del liberalismo francese di poter convertire l'Imperatore al principio della libertà e della necessità di Napoleone di presentarsi con un volto nuovo. Era il modello inglese che Constant voleva introdurre, ma non riuscì a spuntare l'opposizione di Napoleone su un punto capitale: quello di non far considerare il nuovo atto come un semplice atto addizionale ma come una costituzione nuova che abrogasse le precedenti. Napoleone fu irremovibile: a suo dire, l'atto del 1815 doveva beneficiare dei ricordi di gloria e di successo degli undici anni precedenti. Nè permise una discussione di esso nell'Assemblea: il testo apparve sul *Monitore* del 22 aprile senza che avesse subito alcun pubblico dibattito. Anche su un altro punto Napoleone fu nettamente ostile: quello della ereditarietà della paria, ma prevalse alla fine l'opposto parere del Constant. Sicchè, l'atto addizionale sanciva l'esercizio del potere legislativo da parte dell'Imperatore e delle due Camere. Al primo spettava la proposta della legge: le Camere avevano solo la facoltà d'invitare il Governo a fare una proposta di legge e di proporre degli emendamenti non vincolanti. La Camera dei Pari è di nomina imperiale ed è ereditaria; quella dei rappresentanti (629 membri) è eletta dal popolo per 5 anni, mercè il suffragio indiretto (assemblee cantonali e collegi elettorali di circondario e di dipartimento). Interessante era l'art. 33: « *L'industria e la proprietà manifatturiera e commerciale avranno una rappresentanza speciale. L'elezione dei rappresentanti commerciali e manifatturieri sarà fatta dal collegio elettorale di dipartimento, e dalle camere consultive riunite* ». L'atto addizionale sanciva inoltre la responsabilità ministeriale.

La notizia della sconfitta di Waterloo causò un'iniziativa

rivoluzionaria della Camera dei deputati. Il vecchio schema del Senato potere costituente era ormai definitivamente tramontato e la Camera dei deputati, costituendosi in Assemblée Costituente, diede mandato ad una commissione di nove membri di preparare il nuovo progetto costituzionale. Qualcuno propose un ritorno alle origini della Rivoluzione: *Gamon*, un veterano delle prime assemblee, propose fra l'altro di ritornare indietro di 25 anni, alla costituzione del 1791 « con leggere modificazioni di cui l'esperienza ha mostrato la necessità, cominciando ad esempio dalla divisione del potere legislativo in due Camere ». Il 29 la Commissione presenta il suo progetto in 103 articoli: esso si basava soprattutto sulla *Carta del 1814* e sull'*Atto addizionale*. Da quest'ultimo, ad es., veniva presa l'ereditarietà della paria e la parte data nella Camera dei rappresentanti all'industria e al commercio; dalla *Carta* l'abolizione della confisca. Istituiva questo nuovo progetto costituzionale un governo monarchico-rappresentativo, composto dal Re, da una Camera dei Pari e da una Camera dei rappresentanti. Il potere esecutivo appartiene al Re, sotto la responsabilità ministeriale, quello legislativo a tutti e tre gli organi, ad ognuno dei quali spetta indifferentemente l'iniziativa legislativa. Le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace sono presentati all'approvazione delle Camere e (art. 51) « ogni membro può, in tempo di guerra, enunciare e portare al governo il suo voto per la pace ». La paria è ereditaria e di nomina regia: il numero è illimitato: « Ad ogni titolo di pari sarà connessa una rendita basata sulle proprietà immobiliari che saranno libere di ogni ipoteca, inalienabili e trasmissibili con e come il titolo » (articolo 57). Il suffragio per l'elezione dei deputati è universale e il Presidente della Camera dei deputati è scelto dalla Camera stessa.

In tutto il progetto vi è una intonazione assai più liberale rispetto ai due modelli tenuti presenti dai redattori: l'art. 1 sancisce fra l'altro l'uguaglianza dei diritti non solo civili ma politici, l'art. 31 dà alla Camera dei deputati il diritto d'inchiesta sui comandanti militari, l'art. 90 garantisce l'indipendenza dell'Università dalla Chiesa, quella indipendenza

che l'ordinanza del 27 febbraio 1821 doveva distruggere.

Di questo progetto tuttavia fu votato solo il testo della *Dichiarazione dei diritti*, il quale però non era contemplato dalla commissione ma fu introdotto il 4 luglio solo per suggestione del Garat. Il rientro di Luigi XVIII impedì di continuare nel lavoro costituzionale: con l'ordinanza del 13 luglio 1815 il Re pareva avocasse a sé il ruolo di rivedere la Carta del 1814, ma la successiva ordinanza del 5 settembre annullava ogni precedente promessa.

La mancata attuazione della promessa dell'ordinanza 13 luglio 1815 racchiudeva in sé il germe di una futura rivoluzione. Infatti, alla prima aperta violazione della Carta sperata con le quattro ordinanze del Polignac, immediata fu la reazione del popolo parigino e le tre giornate del luglio 1830 venivano a riaprire ancora una volta il problema costituente.

Su questo piano, tuttavia, gli avvenimenti del 30 venivano a presentare due caratteri ben particolari: anzitutto, la rivoluzione si era svolta al grido non di cambiare la Carta, bensì di difenderla; in secondo luogo la natura di essa, di essere cioè semplicemente *octroyée*, faceva sì che, pur essendosi mosso il popolo a sua difesa, questo semplice fatto ne cambiava radicalmente la natura, rendendola da semplice concessione patto fondamentale della nazione. Ciò da un lato veniva a sbarrare la strada alle voci costituenti più avanzate, come quel gruppo sansimoniano che con a capo il *Bazard* accarezzò l'idea di proclamare la dittatura provvisoria nelle mani di Lafayette e quei repubblicani che il 30 luglio portarono all'*Hôtel de Ville* un indirizzo per l'elezione di una Costituente; dall'altro rendeva possibile — spostando la fonte della validità della Carta dal Re alla Nazione — un limitato revisionismo di essa. Il problema veniva così a limitarsi entro il quadro di una monarchia costituzionale e l'antitesi veniva a porsi fra un mantenimento puro e semplice della Carta del 1814, tesi che di fatto non fu difesa da nessuno, e una sua riforma parziale. Su questo problema s'inseriva poi l'altro non meno delicato e importante dell'origine della nuova investitura nella persona di Luigi Filippo: legittimità o delega popolare del potere sovrano? Della prima

tesi il portavoce più insigne fu il Guizot: « Portati dalla violenza a rompere violentemente col ramo maggiore della nostra casa reale, ci appellavamo al ramo cadetto... Noi non sceglievamo un Re, trattavamo con un principe che trovavamo accanto al trono ». Ma ad essa si contrapponeva la tesi del Dupin: « Il duca d'Orléans non è stato scelto nella casa reale come successore dei suoi avi, nè come chiamato in virtù di un diritto che gli fosse proprio. Se la sua nascita è stata per lui un felice accidente, essa non è stata la sorgente di un diritto: è stato scelto non come Borbone, ma sebbene Borbone ». L'antitesi di queste due tesi si presentava intiera nell'affrontare il problema da parte della Camera della dichiarazione di decadenza di Carlo X, fra la formula del Guizot e del duca di Broglie che dichiarava la vacanza del trono come un fatto e non come un diritto e la formula del Bérard che investiva la questione stessa del diritto e presentava la nomina di Luigi Filippo, come effetto della sovranità popolare. I sostenitori di quest'ultima tesi non riconoscevano pertanto buona l'abdicazione di Carlo X: come si esprimeva alla Camera il Mauguin, « il principio di legittimità, introdotto soltanto sotto Luigi XIV, era un principio di usurpazione, e se voi fate ricorso alla storia, vedrete che il diritto di elezione fu sempre un diritto nazionale... Questo diritto era inerente alla nostra nazione; ci apparteneva: ora se ne è fatto uso. La guerra ha pronunziato, la vittoria ha dichiarato la decadenza. L'atto di abdicazione è nullo ».

Prevalse una soluzione intermedia: si permise la registrazione dell'atto di abdicazione di Carlo X, ma il rapporto della commissione parlamentare si pronunziava per la vacanza del trono non solo come fatto ma anche come diritto e la soppressione del *Preambolo* della *Carta del 1814* era un riconoscimento dei diritti della nazione.

La struttura giuridico-politica della *Carta del '14* passa quasi per intero nella nuova costituzione: il prepotere della corona, il sistema bicamerale, ecc. In generale gli emendamenti e le proposte intese ad allargare in modo notevole il ristretto liberalismo della *Carta* non ebbero successo: così la proposta del deputato *Sapey* di sottoporre alla ratifica della

Camera i trattati di pace, di alleanza e di commercio è respinta; invano *Villemain* si sforza di far abbassare l'età per l'eleggibilità a deputato a 25 anni. Le uniche modifiche essenziali apportate alla vecchia Carta furono che l'art. 14 della Carta di Luigi XVIII: « *Il Re è il capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell'amministrazione pubblica, fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato* » — l'articolo cioè che aveva autorizzato le ordinanze del Polignac e di cui la Commissione parlamentare diceva: « *Si ostentava di vedersi la sede di una dittatura la cui potenza di azione poteva elevarsi al di sopra di tutte le leggi* » — venne nella sua disposizione finale così modificato: « *fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi, senza poter mai nè sospendere le leggi stesse, nè dispensare dalla loro esecuzione* ». L'art. 16 — « *Il Re propone la legge* » — divenne nella nuova Carta l'art. 15: « *La proposta delle leggi appartiene al Re, alla Camera dei pari e alla Camera dei deputati* ». Le sedute della Camera dei Pari da segrete che erano divengono pubbliche e la nomina dei presidenti dei collegi elettorali e del presidente della Camera dei deputati spettava non più al Re bensì rispettivamente agli elettori e alla Camera stessa. Un'altra disposizione che contraddistingueva le due Camere era che quella di Luigi XVIII dava un carattere costituzionale al requisito censitario per i diritti elettorali laddove quella del 1830 demandava quest'argomento alla normale attività legislativa.

Alle poche modifiche costituzionali fanno poi riscontro gli art. 68 e 69 della nuova costituzione, dei quali il primo rimandava alla sessione del 1831 l'esame dell'art. 23, che sanciva l'esistenza della Camera dei Pari, e il secondo prometteva un'ampia attività legislativa intorno al giurì, alla responsabilità ministeriale, alla guardia nazionale, all'organizzazione amministrativa, ecc.

Nell'art. 68 trova radice la strana anomalia della Carta del 1830, di essere stata cioè preparata e redatta dalla Ca-

mera dei deputati e da questa presentata all'approvazione del principe-luogotenente senza un pregiudiziale esame da parte dell'altro organo legislativo, la Camera dei Pari. Gli è che proprio questa seconda Camera era in discussione. I repubblicani, se avevano rinunciato alla pregiudiziale costituzionale, non erano però disposti a deflettere dalla loro ostilità alla ereditarietà della paria. Larghi strati della popolazione parigina condividevano questa ostilità: una petizione presentata in quei giorni alla Camera dei deputati dalla società Amici del Popolo esprimeva fra l'altro una netta ostilità ad « una Camera aristocratica la cui istituzione è in opposizione diretta coi sentimenti e i principii che hanno messo alla nazione le armi in mano ». E il deputato Pétou si faceva espressione di questi sentimenti popolari parlando di « sacrificare in olocausto sull'altare della patria » il principio dell'ereditarietà dei Pari. Ben ridotto era tuttavia il campo che la Commissione parlamentare proponeva di concedere a questa riforma: solo la facoltà illimitata che aveva il Re di nominare dei Pari; ma nel testo costituzionale questa limitazione scompariva e intanto con le elezioni politiche il paese prendeva posizione in senso ostile alla ereditarietà. Così nell'agosto 1831 si ebbero alla Camera due diversi progetti di legge: quello governativo, che concedeva solo al Re la nomina dei Pari, in numero illimitato e a vita, e quello del *de Salvette* che chiedeva che la Camera dei Pari, cambiato il nome in Senato, non fosse più ereditaria e che i suoi membri (amovibili in caso di morte civile, di accettazione di una funzione pubblica o di un impiego salariato) venissero nominati solo per un terzo dal Re, gli altri invece dai colleggi elettorali. La commissione parlamentare incaricata di esaminare i due progetti accettò quello governativo, modificandolo però nel senso che il Re poteva scegliere i Pari *solo* fra certe determinate categorie di cittadini. Così il Pari non era più solo l'uomo del Re, esso era ad un tempo l'uomo della sua posizione sociale e della designazione reale. A schiacciante maggioranza la Camera votò il progetto governativo così modificato, nonostante la famosa perorazione in favore dell'ereditarietà del teorico più illustre del dottrinarismo francese, il

Royer-Collard. Sopprimendo l'ereditarietà della paria — aveva detto il Royer-Collard — si distrugge non solo la paria, ma si opera la dissoluzione dello stesso Governo e forse dell'ordine sociale. Conservatorismo a parte, la disposizione legislativa del 1831 era comunque un primo notevole passo alla vittoria dei principii repubblicani e nel 1848 il sistema bicamerale scomparirà, insieme al principio monarchico, di fronte all'onnipotenza degli eletti del popolo.

III

Un esame particolareggiato merita la Costituzione francese del 1848, la quale per lo scrupolo giuridico e la cultura dei suoi redattori è — ad esaminarla da un punto di vista puramente giuridico-costituzionale — il testo meglio elaborato della lunga serie degli atti costituzionali francesi. I difetti, che ne dovevano rendere assai breve l'esistenza, erano dovuti infatti ad un altro ordine di cause: a cause di natura essenzialmente politica.

Assolvendo uno dei due compiti assuntisi col proclama del 24 febbraio 1848 (*organizzare la vittoria nazionale e ottenere dalla nazione la ratifica della forma repubblicana*), il Governo Provvisorio il 5 marzo indiceva la consultazione popolare col decreto elettorale, i cui articoli principali fissavano:

Art. 1. — *Le assemblee elettorali di cantone sono convocate per il 9 aprile prossimo per eleggere i rappresentanti del popolo all'Assemblea nazionale che deve decretare la Costituzione.*

Art. 2. — *L'elezione avrà per base la popolazione.*

Art. 3. — *Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di novecento, compresi l'Algeria e le colonie francesi.*

Art. 5. — *Il suffragio sarà universale.*

Art. 6. — *Sono elettori tutti i francesi in età di 21 anno, che risiedono nel comune da 6 mesi...*

Art. 7. — *Sono eleggibili tutti i francesi in età di 25 anni...*

Fin'ora gli avvenimenti si erano svolti in funzione dell'iniziativa di Parigi; ora il fulcro di essi si spostava e passava all'intera nazione, la quale se accettò la soppressione della monarchia orleanista tuttavia si guardò bene dal lasciarsi rimorchiare dagli elementi più accesi della capitale e sbarrò decisamente la strada ad ogni evoluzione in senso socialista delle premesse poste il 24 febbraio, mercè l'invio all'Assemblea nazionale di una fortissima maggioranza moderata ed anche conservatrice. Invano — è noto — Parigi cercò il 15 maggio e con la cruenta lotta del giugno 1848 di riprendere l'iniziativa: la repressione del *Cavaignac*, sorretta dalle forze conservatrici dei dipartimenti, provvedeva subito a riportare la repubblica nel suo alveo borghese e moderato.

Sotto il profilo costituente, la volontà moderata dell'Assemblea si manifesta già chiara nella composizione della Commissione incaricata di preparare il nuovo progetto costituzionale e i cui membri furono scelti nelle sedute del 17 e 18 maggio. Infatti, in essa vi era appena un operaio, il *Corbon*, e solo due rappresentanti della Montagna, il *Lamennais* e il *Considerant*; tutti gli altri erano o repubblicani moderati della tendenza del *National* (*Marrast*, *Dornès*, *Vaulabelle*, *Cormenin*, *Martin*) o ancora più moderati come il *Tourret*, il *Woirhaye* e il pastore protestante *Coquerel*. Ma vi era anche un ex-funzionario di Luigi Filippo, il *Dupin*, e un ex-ministro, il *Vivien*. *Tocqueville*, *Beaumont*, *Odillon Barrot*, *Pagès de l'Ariège*, poi, se erano stati avversari e oppositori di Luigi Filippo, non potevano tuttavia esser considerati come dei convinti repubblicani.

La Commissione iniziò i suoi lavori il 22 maggio, ma già l'indomani *Lamennais* dimissionava: questi, infatti, aveva aperto la discussione denunciando i mali della centralizzazione amministrativa e proponendo di cominciare l'opera costituzionale con un regolamento sullo stato dei comuni; in ciò il *Lamennais* trovò consenzienti il *Tocqueville* e il *Barrot*, ma l'opposizione degli altri membri, e soprattutto del *Vivien* e del *Marrast*, fu così viva che si dovette accantona-

re il progetto. I punti che maggiormente divisero e appassionarono la Commissione furono, naturalmente, quei due che costituiscono i punti nevralgici della costituzione del 1848, e cioè il sistema unicamerale del potere legislativo e l'elezione del Presidente della Repubblica. Circa il primo punto, due tesi erano in contrasto: quella propugnata dal *Tocqueville* e dal *Barrot* di una doppia camera e quella unicamerale, che in seno alla Commissione fu soprattutto difesa da *Dupin* e da *Dufaure*. Il problema era tuttavia ben più ampio che una semplice scelta fra una sola o due camere: esso in fondo celava il ben più difficile problema di decidere se seguire nell'organizzazione dei poteri politici il sistema dell'equilibrio dei poteri o quello di accentrare la somma dei poteri in un organo unico. La questione era stata tuttavia già risolta dalla volontà popolare che senza alcuna possibilità di equivoco si era pronunziata per l'unicità della Camera: alla votazione solo tre membri della Commissione votarono a favore della doppia camera. Circa la figura del titolare del potere esecutivo, la Commissione fu unanime nello scartare l'esempio della prima repubblica francese, che avrebbe suggerito di affidare il potere esecutivo a un organo collegiale; ma non fu altrettanto concorde circa il modo di elezione dell'unico titolare: il *Cormenin* propose di far eleggere il Presidente della Repubblica direttamente dal popolo, a maggioranza relativa e con un minimo di 2.000.000 di voti, il *Marrast* invece di farlo eleggere dall'Assemblea. L'accordo tuttavia si fece ben presto intorno all'articolo proposto dal *Cormenin*; senonchè un avvenimento imprevisto e inaspettato — la quadruplicata elezione all'Assemblea nazionale di Luigi Napoleone — fece rimettere in discussione l'articolo. Ma la maggioranza della Commissione persistette nel suo voto iniziale e respinse un emendamento proposto dal *Tocqueville* che faceva eleggere il Presidente non direttamente dal popolo, bensì da delegati eletti dal popolo. Si cercò di ovviare ad ogni pericolo — anche questa volta su proposta del *Tocqueville* — sostituendo la maggioranza assoluta alla maggioranza relativa e sancendo l'elezione da parte dell'Assemblea nel caso che al pri-

mo turno non si fosse avuta la maggioranza assoluta. *Beaumont* e *Tocqueville* fecero poi accettare il principio della non rieleggibilità del Presidente.

Il testo della Commissione fu presentato all'Assemblea dal *Marast*: esso conteneva anche una *Dichiarazione dei doveri e dei diritti*, la quale fu però in un secondo tempo ritirata e sostituita da un semplice *Preambolo* in otto articoli.

In seno all'Assemblea questo *Preambolo* suscitò col suo articolo VIII un aspro dibattito: il testo proposto dalla Commissione diceva: « *La Repubblica deve proteggere il cittadino nella sua persona, nella sua famiglia, nella sua religione, nella sua proprietà, nel suo lavoro e mettere alla portata di ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini; essa deve l'assistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue risorse, sia dando, in mancanza della famiglia, i mezzi di esistere a coloro che non sono in condizioni di lavorare* ». In un primo tempo la Commissione aveva compreso nel testo anche il *diritto al lavoro*, ma le gravi ripercussioni sull'ordine politico della faccenda degli *ateliers nationaux* avevano indotto la Commissione a sopprimere prontamente questo inciso. Ma ora (11 settembre) di questo diritto al lavoro si fece assertore innanzi alla Assemblea *Mathieu de la Drome*, che propose il seguente emendamento: « *La Repubblica deve proteggere il cittadino nella sua persona, nella sua famiglia, nella sua religione e nella sua proprietà. Essa riconosce i diritti di tutti i cittadini all'istruzione, al lavoro e all'assistenza* ». Il *Mathieu* aveva cura di svuotare tale sua enunciazione da ogni serio contenuto socialista, mettendo in risalto la diversità della sua redazione da quella del primo progetto della Commissione: « *Infatti, nel primo progetto di Costituzione, lo Stato garantisce il lavoro. Questa garanzia aveva sollevato molte obiezioni, delle obiezioni serie, devo riconoscerlo. Si diceva: se lo Stato garantisce il lavoro, lo Stato sarà obbligato a darlo; lo Stato sarà dunque obbligato a farsi industriale, fabbricante, manifatturiere, commerciante; come l'industria privata potrà lottare contro l'industria dello Stato? Non è evidente che questa via ci condurrebbe o al sistema egiziano o al si-*

stema poco diverso stabilito dai Gesuiti nel Paraguay? Questa obbiezione, lo ripeto, era seria, ed io ero stato il primo a comprenderne l'importanza nel mio ufficio. Ciò che io propongo dunque all'Assemblea non è la garanzia dell'esercizio del diritto al lavoro, è semplicemente il riconoscimento esplicito del diritto al lavoro». Ciò non ostante la maggioranza moderata dell'Assemblea insorse contro l'emendamento. Dall'11 al 15 settembre si protrasse la discussione: se Crémieux, Armand, Ledru-Rollin, Considerant difesero l'emendamento Mathieu e Lamartine, riecheggiando la famosa apostrofe di Danton, chiudeva la sua orazione esclamando: « Del cuore, cittadini! del cuore! e sempre del cuore per il popolo! e il popolo darà il suo a voi e alla Repubblica! »; Dufaure, Tocqueville, Marcel Barthe, Thiers, Duvergier de Hauranne e molti altri furono nettamente ostili. Non è piccola — sostiene il Tocqueville — la differenza che il Mathieu vorrebbe annullare fra il suo emendamento e la prima redazione della Commissione: il primo porta al socialismo, la seconda alla carità pubblica e « la rivoluzione di febbraio deve essere cristiana e democratica; ma essa non deve essere socialista ». Con 596 voti contro 187 l'Assemblea respingeva il principio del diritto al lavoro e, accogliendo un emendamento di Dufaure, redigeva questo nuovo testo dell'art. VIII: « La Repubblica deve proteggere il cittadino nella persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro e mettere alla portata di ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini; deve con un'assistenza fraterna, assicurare l'esistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro del lavoro nei limiti delle sue risorse, sia dando, in mancanza della famiglia, dei sussidi a coloro che non sono in condizioni di lavorare ».

L'art. 1 della costituzione definiva la sovranità, sancendo: « La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi. E' inalienabile e imprescrittibile. Nessun individuo, nessuna frazione del popolo può attribuirsi l'esercizio ».

Il capitolo II era dedicato ai diritti dei cittadini garantiti dalla costituzione: in esso soprattutto notevoli erano gli articoli 7, 8 e 9:

Art. 7. — Ognuno professa liberamente la sua religione, e riceve dallo Stato, per l'esercizio del suo culto, un'eguale protezione. I ministri, sia dei culti attualmente riconosciuti dalla legge, sia di quelli che venissero riconosciuti in avvenire, hanno il diritto di ricevere uno stipendio dallo Stato.

Art. 8. — I cittadini hanno il diritto di associarsi, di riunirsi pacificamente senza armi, di rivolgere petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della stampa o diversamente. L'esercizio di questi diritti trova i suoi limiti unici nei diritti o nella libertà degli altri e nella sicurezza pubblica. La stampa non può, in nessun caso, essere sottoposta alla censura.

Art. 9. — L'insegnamento è libero. La libertà d'insegnamento si esercita secondo le condizioni di capacità e di moralità determinate dalle leggi, e sotto la sorveglianza dello Stato. Questa sorveglianza si estende a tutti gli istituti di educazione e d'insegnamento, senza nessuna eccezione.

Quest'ultimo articolo fu votato solo dopo un tempestoso dibattito. Il testo della Commissione era il seguente: « La libertà d'insegnamento si esercita sotto la garanzia delle leggi e la sorveglianza dello Stato. Questa sorveglianza si estende a tutti gli istituti d'insegnamento e di educazione senza nessuna eccezione » ma il Montalembert lo trovava pericoloso per la libertà d'insegnamento, e voleva che tale principio venisse introdotto nell'art. 8, giacchè « quando lo Stato fa intervenire la mano del suo governo e la ferula dei suoi pedagoghi fra me e mio figlio egli viola la mia libertà nel suo asilo più sacro e commette verso di me la più colpevole delle usurpazioni ». Aspra fu la reazione dell'Assemblea di fronte a questo attacco; per opera però di Jules Simon, di Falloux e di Parisis — preoccupati di non creare di fronte al pericolo socialista un dissenso insanabile — tutti gli emendamenti furono ritirati e nell'art. 9 ci si limitò a dichiarare libero l'insegnamento, senza più ampi sviluppi. Com'è noto, da questo semplice accenno doveva poi uscire la legge del 15 marzo 1850 o legge Falloux, che pose la scuola francese in mano al clero.

I capitoli III, IV, V e VIII furono dedicati all'organizzazione dei poteri pubblici. Gli art. 18 — « Tutti i poteri

pubblici, qualunque essi siano, emanano dal popolo. Non possono essere delegati ereditariamente» — e 19 — «La separazione dei poteri è la prima condizione di un governo libero» — cercavano di riunire insieme la dottrina della separazione dei poteri propria della costituzione del 1789 e di quella del 1795 con quella dell'unità del potere della costituzione del 1793.

Ecco gli articoli principali riguardo al potere legislativo:

Art. 20. — *Il Popolo francese delega il potere legislativo ad una Assemblea unica.*

Art. 21. — *Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di 750, compresi i rappresentanti dell'Algeria e delle colonie francesi.*

Art. 22. — *Questo numero sarà aumentato a 900 per le assemblee che saranno chiamate a rivedere la Costituzione.*

Art. 23. — *L'elezione ha per base la popolazione.*

Art. 24. — *Il suffragio è diretto e universale. Lo scrutinio è segreto.*

Art. 25. — *Sono elettori, senza condizione di censo, tutti i francesi in età di ventun anno, e che godono dei loro diritti civili e politici.*

Art. 26. — *Sono eleggibili, senza condizione di domicilio, tutti gli elettori in età di venticinque anni.*

Art. 28. — *Ogni funzione pubblica retribuita è incompatibile con il mandato di rappresentante del popolo...*

Art. 30. — *L'elezione dei rappresentanti si farà per dipartimento e a scrutinio di lista...*

Art. 31. — *L'Assemblea nazionale è eletta per tre anni, e si rinnova integralmente. Al più tardi quarantacinque giorni prima della fine della legislatura, una legge determina l'epoca delle nuove elezioni. Se nessuna legge è intervenuta nel termine fissato dal paragrafo precedente, gli elettori si riuniscono di pieno diritto il trentesimo giorno che precede la fine della legislatura. La nuova Assemblea è*

convocata di pieno diritto per l'indomani del giorno in cui finisce il mandato dell'Assemblea precedente.

Art. 39. — *Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, l'Assemblea può formarsi in comitato segreto, sulla domanda del numero di rappresentanti fissato dal regolamento. Ogni rappresentante ha il diritto d'iniziativa parlamentare; l'eserciterà secondo le forme determinate dal regolamento.*

Art. 41. — *Ogni progetto di legge, salvo i casi di urgenza, sarà votato definitivamente solo dopo tre deliberazioni, a intervalli che non possono essere minori di cinque giorni.*

Di questi articoli, naturalmente, il più discusso fu l'articolo 20: ben 15 emendamenti furono proposti: i *leaders* delle due tesi opposte furono *Duvergier de Hauranne* e *Lamartine*. Il primo era l'autore dell'emendamento più radicale: « *Il popolo francese delega il potere legislativo a due Assemblee, delle quali l'una prende il nome di Camera dei rappresentanti, e l'altra quello di Consiglio degli Anziani* » e lo difese con un lungo e serrato discorso, ove i motivi pratici si uniscono incessantemente ai motivi teorici. Per l'oratore, l'interesse stesso della Repubblica richiede la divisione delle due Camere, giacchè, essendo l'essenza stessa della Repubblica la mobilità e la precipitazione « *dobiamo metterci in guardia soprattutto contro la precipitazione e la mobilità* ». Creando una seconda Camera « *rinovantesi per metà* » e che « *si distingue dalla prima per il numero e la durata* » non solo s'introduce a garanzia di riflessione e lentezza nella deliberazione delle leggi qualcosa di ben più positivo della semplice misura delle tre deliberazioni, ma si dà alla voce della tradizione un organo. A riprova di ciò, il *Duvergier de Hauranne* si richiama alle Costituzioni inglese e americana, alla decisione della Convenzione dell'anno III e alla scienza politica, la quale « *consiste nell'organizzare un sistema di freni, di contrappesi, che, senza intralciare il potere dirigente, lo moderano, lo trattengano sulla china e gli impediscano di precipitarvi* ». Ben altra tesi sostenne il *Lamartine*: questi non riconosce buoni

gli esempi addotti dal Duvergier, giacchè la Costituzione, essendo la forma esteriore di un popolo, non è qualcosa di arbitrario e quindi in essa non si possono trapiantare gli istituti degli altri popoli. Lamartine non vuole soffermarsi sulle « *innumerevoli considerazioni che militerebbero in favore dell'unità del potere legislativo* », vuol servirsi solo di quel pensiero istintivo che avverte che dobbiamo armare la società « *di una Camera unica, dalla forza indomabile che la faccia trionfare di tutti gli attacchi di destra, di tutti gli attacchi di sinistra, di tutti quelli dall'alto, di tutti quelli dal basso, per arrivare alla fondazione della Repubblica, che secondo noi non è altro che la società personificata, la società difesa, la società amministrata in tutto quanto essa ha di giusto, di legittimo e di veramente popolare* ». Le condizioni storiche oggi vogliono una dittatura: che razza di dittatura sarebbe quella che venisse affidata a due Camere? Bisogna affidarla ad una Assemblea unica, « *che abbia nella stessa mano l'arma difensiva e la legge protettrice della patria minacciata fuori e dentro* »: solo così sarà possibile evitare che essa venga affidata ad un uomo, a un novello Monck o a un novello Bonaparte.

L'oratoria di Lamartine la vinse e con 520 voti contro 289 l'Assemblea respinse l'emendamento di Duvergier de Hauranne e successivamente adottò l'articolo 20.

Un animatissimo dibattito si ebbe all'Assemblea pure intorno al capo del potere esecutivo. Al riguardo, la Commissione era divisa e il relatore *Marrast* non lo nascose nel suo rapporto. Due questioni agitavano soprattutto l'Assemblea: l'essenza stessa della Presidenza della Repubblica e il mondo di elezione del Presidente. Contro il progetto della Convenzione infatti vi era un duplice ordine di obiezioni. Da un lato *Felix Pyat* e *Jules Grévy* cercano di giungere ad un vero e proprio governo di assemblea, sostenendo il primo che « *in una Repubblica non vi è più che un diritto, il diritto del popolo; che un Re, il popolo stesso, rappresentato da un'Assemblea eletta. Questa Assemblea deve dunque essere sovrana come il popolo che rappresenta* » e invece l'elezione di un Presidente verrebbe a toglierle que-

sta sovranità; e proponendo il secondò questo emendamento: « *Il capo del potere esecutivo è eletto dall'Assemblea; egli prende il titolo di Presidente del Consiglio dei Ministri. E' sempre revocabile. Nomina e revoca i ministri* »; dall'altro, Leblond propone il seguente emendamento: « *Il Presidente della Repubblica è nominato dall'Assemblea nazionale alla maggioranza dei suffragi* ». Aderendo all'emendamento Leblond, il De Parieu profetizzava l'inevitabile corsa verso il 2 dicembre: « *Quando un uomo verrà con il mandato di tutto un popolo, il mandato che non ha avuto nessun capo della Repubblica nelle Repubbliche europee moderne, il mandato che ha avuto Napoleone, quando ha voluto essere Imperatore... voi non volete che esso pesi sul potere legislativo! Credete voi che egli non sarà tentato di disobbedire, quando crederà che quanto voi volete non è conforme agli interessi del popolo che egli rappresenta?* ». Si trattava tuttavia di una causa persa: il ricordo delle giornate del giugno 1848 faceva sentire ai moderati e alla borghesia il bisogno di un potere forte e la oratoria del Lamartine travolse ogni dubbio e ogni scrupolo. Con 643 voti contro 158 fu respinto l'emendamento Grévy, con 602 voti contro 211 quello Leblond e con 627 voti contro 130 il 9 ottobre fu accettata dall'Assemblea la proposta della Commissione dell'elezione popolare a suffragio diretto e universale.

Restano, pertanto, così fissati gli articoli principali circa il potere esecutivo:

Art. 43. — *Il popolo francese delega il potere esecutivo a un cittadino che riceve il titolo di Presidente della Repubblica.*

Art. 44. — *Il Presidente deve essere nato francese, in età di almeno trenta anni, e non aver mai perso la qualità di francese.*

Art. 45. — *Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, e non è rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni. Parimenti non possono essere eletti dopo di lui, nello stesso intervallo, nè il Vice-Presidente, nè al-*

cuno dei parenti o affini del Presidente fino al secondo grado incluso.

Art. 46. — L'elezione ha luogo di pieno diritto la seconda domenica del mese di maggio. Nel caso in cui, in seguito a decesso, dimissione od ogni altra causa, il Presidente venisse eletto in un'altra epoca, i suoi poteri spireranno la seconda domenica del mese di maggio del quarto anno che seguirà la sua elezione. Il Presidente è nominato a scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta dei votanti, dal suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell'Algeria.

Art. 47. — I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi immediatamente all'Assemblea nazionale, che decide senza indugio sulla validità dell'elezione e proclama il Presidente della Repubblica. Se nessun candidato ha ottenuto più della metà dei suffragi espressi, e almeno due milioni di voti, l'Assemblea nazionale elegge il Presidente della Repubblica, alla maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eleggibili che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 48. — (Giuramento del Presidente innanzi all'Assemblea).

Art. 49. — Ha il diritto di far presentare dei progetti di legge all'Assemblea nazionale da parte dei ministri. Sorveglia ed assicura l'esecuzione delle leggi.

Art. 50. — Dispone della forza armata, senza poter mai comandarla personalmente.

Art. 51. — Non può cedere nessuna parte del territorio, nè sciogliere nè prorogare l'Assemblea nazionale, nè sospendere, in nessuna maniera, l'impero della Costituzione e delle leggi.

Art. 52. — Presenta ogni anno con un messaggio all'Assemblea nazionale l'esposizione dello stato generale degli affari della Repubblica.

Art. 53. — Negozia e ratifica i trattati. Nessun trattato è

definitivo se non dopo essere stato approvato dall'Assemblea nazionale.

Art. 54. — Ha il diritto di fare grazia, ma non può esercitare questo diritto che dopo aver sentito il parere del Consiglio di Stato. Le amnistie non possono essere accordate che da una legge. Il Presidente della Repubblica, i ministri, come tutte le altre persone condannate dall'alta Corte di giustizia, non possono essere graziati che dall'Assemblea nazionale.

Art. 55. — Egli veglia alla difesa dello Stato, ma non può intraprendere nessuna guerra senza l'assenso dell'Assemblea nazionale.

Art. 56. — Il Presidente della Repubblica promulga le leggi in nome del popolo francese.

Art. 58. — Nel termine fissato per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con un messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione. L'Assemblea delibera: la sua risoluzione diviene definitiva; essa è trasmessa al Presidente della Repubblica. In questo caso, la promulgazione ha luogo nel termine fissato per le leggi di urgenza.

Art. 59. — In mancanza di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, nei termini determinati dagli articoli precedenti, vi sarà provveduto dal Presidente dell'Assemblea nazionale.

Art. 64. — Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca, in Consiglio dei ministri, gli agenti diplomatici, i comandanti in capo degli eserciti di terra e di mare, i prefetti, il comandante supremo delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell'Algeria e delle colonie, i procuratori generali e altri funzionari di un ordine superiore...

Art. 67. — Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli coi quali egli nomina e revoca i ministri, hanno effetto solo se essi sono controfirmati da un ministro.

Art. 68. — Il Presidente della Repubblica, i ministri, gli agenti e depositari dell'autorità pubblica sono responsabili,

ciascuno in ciò che lo riguarda, di tutti gli atti del Governo e dell'amministrazione. Ogni misura per la quale il Presidente della Repubblica dissolve l'Assemblea nazionale, la proroga o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è un delitto di alto tradimento. Per questo solo fatto, il Presidente è decaduto dalle sue funzioni; i cittadini sono tenuti a rifiutargli obbedienza; il potere esecutivo passa di pieno diritto all'Assemblea nazionale. I giudici dell'alta Corte si riuniscono immediatamente...

Art. 69. — I ministri hanno ingresso nel seno dell'Assemblea nazionale; sono ascoltati tutte le volte che lo domandano, e possono farsi assistere da commissari nominati da un decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 70. — Vi è un Vice-Presidente della Repubblica nominato dall'Assemblea nazionale, sulla presentazione di tre candidati fatta dal Presidente entro il mese successivo alla sua elezione. Il Vice-Presidente presta lo stesso giuramento del Presidente. Il Vice-Presidente non potrà essere scelto fra i parenti e affini del Presidente fino al sesto grado incluso. In caso d'impedimento del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce. Se la presidenza diviene vacante per decesso, dimissione del Presidente o altro, si procede entro il mese all'elezione di un Presidente.

Il terzo potere tradizionale dello Stato, quello giudiziario, era regolato dal capitolo VIII, che sanciva la gratuità della giustizia, il principio del giuri in materia criminale e per i delitti politici e di stampa e il cui art. 85 affermava: « I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati dal Presidente della Repubblica, secondo un ordine di candidatura o secondo condizioni che saranno regolate da leggi organiche ».

Veniva creata pure un'alta Corte di giustizia, la cui materia è regolata soprattutto dagli articoli:

Art. 91. — Un'alta Corte di giustizia giudica, senza appello nè ricorso in cassazione, le accuse mosse dall'Assemblea nazionale contro il Presidente della Repubblica o i

ministri. Giudica parimenti tutte le persone prevenute di delitti, attentati o complotti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, che l'Assemblea nazionale avrà rinviati davanti ad essa. Salvo il caso previsto dall'art. 68, essa non può essere riunita che in virtù di un decreto dell'Assemblea nazionale, che designa la città ove la Corte terrà le sue sedute.

Art. 92. — L'alta Corte è composta da cinque giudici e da trentasei giurati...

Art. 100. — Il Presidente della Repubblica è giudicabile solo dall'alta Corte di giustizia. Non può, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 68, essere perseguito che sull'accusa pronunziata dall'Assemblea nazionale, e per colpe e delitti che saranno determinati dalla legge.

Un'importante funzione nella vita costituzionale della II Repubblica avrebbe dovuto avere il Consiglio di Stato, la cui materia è regolata dai seguenti articoli:

Art. 71. — Vi sarà un Consiglio di Stato, di cui il Vice-Presidente della Repubblica sarà di diritto Presidente.

Art. 72. — I membri di questo Consiglio sono nominati per sei anni dall'Assemblea nazionale. Sono rinnovati per metà, nei due primi mesi di ogni legislatura, a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta. Sono indefinitamente rieleggibili.

Art. 74. — I membri del Consiglio di Stato non possono essere revocati che dall'Assemblea, e sulla proposta del Presidente della Repubblica.

Art. 75. — Il Consiglio di Stato è consultato sui progetti di legge del Governo che, secondo la legge, dovranno essere sottoposti al suo esame preventivo, e sui progetti di iniziativa parlamentare che l'Assemblea gli avrà rinviati. Prepara i regolamenti di amministrazione pubblica; fa da solo quei regolamenti, nei cui riguardi l'Assemblea nazionale gli ha dato una delega speciale. Esercita, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono deferiti dalla legge. La legge regolerà le sue altre attribuzioni.

La precedente divisione territoriale e centralizzazione amministrativa viene mantenuta dalla Costituzione del '48. Accanto al rappresentante dell'autorità centrale, vi sono poi dei Consigli generali o municipali eletti dal popolo, ma subordinati al Presidente della Repubblica a norma dell'

Art. 80. — *I Consigli generali, i Consigli cantonali e i Consigli municipali possono essere sciolti dal Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato. La legge fissa il termine entro il quale sarà proceduto alla rielezione.*

Ritornando alla forma repubblicana, dopo il lungo periodo imperiale e monarchico, non per questo il potere costituente del 1848 volle ricalcare le orme della Convenzione e presentare la nuova Costituzione all'accettazione popolare. In vano il 15 settembre alcuni deputati fecero delle proposte in questo senso e il 23 ottobre 1848 un esplicito emendamento di *Puységur* venne respinto a schiacciante maggioranza. In compenso, non fu resa difficile la possibilità di rivedere la Costituzione, con il voto dell'art. 11:

« Quando, nell'ultimo anno di una legislatura, l'Assemblea nazionale avrà emesso il voto che la costituzione sia modificata in tutto o in parte, si procederà a questa revisione nella seguente maniera: il voto espresso dall'Assemblea non sarà convertito in risoluzione definitiva che dopo tre deliberazioni consecutive, prese ciascuna a un mese d'intervallo e ai tre quarti dei suffragi espressi. Il numero dei votanti dovrà essere almeno di cinquecento. L'Assemblea di revisione non sarà nominata che per tre mesi. Non dovrà occuparsi che della revisione per la quale sarà stata convocata. Tuttavia, potrà, in caso di urgenza, provvedere alle necessità legislative ».

IV

I voti — 5.434.226 — che avevano affidato al principe *Napoleone Bonaparte* la presidenza della seconda Repubblica francese erano stati un plebiscito troppo forte per non suscitare il desiderio di violare l'art. 45 della Costituzione, il quale sanciva la non rieleggibilità del Presidente.

Di fronte alla minaccia sempre più viva di un colpo di stato bonapartista, vi fu un momento in cui parve che le preoccupazioni della corrente revisionista, la quale attraverso la abrogazione dell'art. 45 cercava di scongiurare il pericolo, dovessero trionfare. L'Assemblea, colta da cinque petizioni revisioniste, istituì nel maggio del 1851 una Commissione di 15 membri con tale incarico e l'8 luglio *Tocqueville* tenne all'Assemblea il suo rapporto favorevole alla revisione che è una condanna della Costituzione, alla cui redazione egli stesso aveva collaborato: « *Una Camera incaricata da sola di fare la legge, un uomo solo incaricato di presiedere all'applicazione di tutte le leggi e alla direzione di tutti gli affari, tutti e due eletti ugualmente, direttamente, dall'universalità di tutti i cittadini; l'Assemblea onnipotente nell'ambito della Costituzione, il Presidente obbligato ad obbedire entro lo stesso limite, ma che riceve dalla sua elezione una forza morale che permette d'immaginare la resistenza e rende la subordinazione malagevole, provvisto del resto di tutte le prerogative che possiede il capo dell'esercito in un paese in cui l'amministrazione pubblica, ovunque diffusa e ingerentesi in tutto, è stata fatta dalla Monarchia e per essa: questi due grandi poteri eguali nell'origine, ineguali nel diritto, condannati dalla legge all'imbarazzo, indirizzati in certo modo da essa ai sospetti, alle gelosie, alla lotta, obbligati tuttavia a vivere stretti l'uno con l'altro, in un eterno colloquio, senza un intermediario o un arbitro che possa conciliarli o contenerli, non sono queste le condizioni di un Governo regolare e forte* ».

Dal 14 al 19 luglio si svolsero i dibattiti all'Assemblea su questo rapporto. *Falloux*, *Berryer* sostennero la revisione totale e il ritorno alla Monarchia; *Michel de Bourges*, *Victor*

Hugo attaccarono i monarchici e, denunciando le ambizioni del Principe-presidente, combatterono la revisione. *Dufaure*, fidando nella lealtà del Presidente, combattè anch'egli la revisione. Il 19 la proposta di revisione fu respinta: nonostante i 446 voti favorevoli ad essa, non erano stati raggiunti i tre quarti di voti richiesti dall'art. 111. La sconfitta della corrente revisionista era dovuta, soprattutto, all'insorgere dei repubblicani di tutte le sfumature contro l'alleanza dei bonapartisti e dei legittimisti momentaneamente alleati.

Col rifiuto dell'Assemblea di rivedere la Costituzione, a Luigi Napoleone restava aperta solo la via del colpo di Stato e questa fu percorsa la notte dall'1 al 2 dicembre 1851. Col decreto affisso in quella notte e che scioglieva l'Assemblea e il Consiglio di Stato, la macchina repubblicana veniva fermata e nello stesso tempo in un proclama al popolo venivano poste le basi per una nuova Costituzione:

« ... Se invece voi avete ancora fiducia in me, datemi i mezzi per compiere la grande missione che ho da voi ricevuto.

Questa missione consiste nel chiudere l'era delle Rivoluzioni col soddisfare i bisogni legittimi del popolo e col proteggerlo contro i poteri sovversivi. Essa consiste soprattutto nel creare istituzioni che sopravvivano agli uomini e siano alla fine fondazioni sulle quali possa collocarsi qualcosa di durevole.

Persuasos che l'instabilità del potere, che la preponderanza di una sola Assemblea sono cause permanenti di agitazioni e di disordini, sottopongo ai vostri suffragi le seguenti fondamentali basi di una Costituzione che le Assemblee svilupperanno più tardi:

- 1 — *Un capo responsabile nominato per dieci anni;*
- 2 — *Dei ministri dipendenti unicamente dal potere esecutivo;*
- 3 — *Un Consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti che prepari le leggi e sostenga la discussione innanzi al Corpo legislativo;*
- 4 — *Un corpo legislativo che discuta e voti le leggi, no-*

minato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsa l'elezione;

5 — Una seconda Assemblea formata da tutte le illustrazioni del paese, potere ponderatore, guardiano del patto fondamentale e delle libertà pubbliche.

Questo sistema, creato dal Primo Console all'inizio del secolo, ha già dato alla Francia il riposo e la sicurezza, e li garantirebbe ancora ad essa. Tale è la mia profonda convinzione. Se voi la condividete, dichiaratelo coi vostri suffragi. Se non ottengo la maggioranza dei voti, allora promuoverò la riunione di una nuova Assemblea e le rimetterò il mandato che ho ricevuto da voi ».

Era l'appello al popolo, e questi col plebiscito del 20-21 dicembre delega al Presidente l'autorità costituente. Questa si esplica nella Costituzione del 14 gennaio del 1852, la quale stabilisce circa la forma del governo della Repubblica quanto segue:

Art. 2 — Il governo della Repubblica francese è affidato per dieci anni al principe Luigi Napoleone Bonaparte, attuale Presidente della Repubblica.

Art. 3 — Il Presidente della Repubblica governa a mezzo dei ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

Art. 4 — Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dal Corpo legislativo.

Era un impero autoritario che così veniva fondato, anche se formalmente a ciò si giunse solo col senato-consulato del 7 novembre 1852: Il Presidente della Repubblica era responsabile solo davanti al popolo, al quale poteva sempre appellarsi (art. 5); aveva egli solo l'iniziativa delle leggi (art. 8); il diritto di emanare decreti; la sanzione e la promulgazione delle leggi; la più assoluta autorità sui ministri (art. 13); il diritto di consigliare il proprio successore (art. 17) e di proclamare lo stato di assedio (art. 12). Se il Corpo legislativo proviene dal suffragio universale, il Senato proviene dalla nomina del Presidente, il quale possiede nell'art. 22 il mezzo per cor-

rompere la volontà dei senatori: « *Le funzioni di senatore sono gratuite; tuttavia il Presidente della Repubblica potrà accordare a dei senatori, in ragione dei servizi prestati e della loro posizione economica, una dotazione personale...* ».

Questa prima Costituzione non dura intatta fino al 1870: essa viene di frequente rimaneggiata con dei senato-consulti, fino a cederè il 21 maggio 1870 completamente il posto ad una nuova Costituzione.

Ancora una volta si assiste a questo fenomeno: che, mentre il potere costituente indirizzato verso un sistema democratico ha cercato sempre in Francia di circondare le singole Costituzioni di una certa garanzia di stabilità e di rendere difficile un'eventuale revisione, ogni potere costituente indirizzato verso la dittatura ha cercato sempre di non esaurirsi in un unico atto ed ha lasciato la porta sempre aperta alle revisioni. Così l'art. 54 del senato-consulto del 16 termidoro anno X deferiva al Senato il potere costituente ed ora l'articolo 27 e soprattutto l'art. 31: « *Può parimenti proporre delle modifiche alla Costituzione. Se la proposta è adottata dal potere esecutivo, vi si provvede con un senato-consulto* », facevano lo stesso.

Di questo potere venne fatto largo uso, fino al punto di modificare ben tre volte il carattere fondamentale del regime. Difatti, dal 1852 al 1859 abbiamo l'impero autoritario, dal 1860 al 1869 — sia pure con qualche ondeggiamento — l'impero liberale e nel 1870 s'inizia l'esperimento di un impero parlamentare, stroncato però subito dalla sconfitta parlamentare.

Il progetto di questa nuova Costituzione fu presentato al Senato il 28 marzo in 7 articoli e le sue linee essenziali erano: il Senato divide con l'Imperatore e il Corpo legislativo il potere legislativo ed è armato del diritto di iniziativa tranne che in materia d'imposta; il numero dei senatori non di diritto può arrivare fino a due terzi del numero dei deputati e non più di venti all'anno possono essere nominati; soppressione del potere costituente del Senato; diritto esclusivo del popolo, su iniziativa dell'Imperatore, di modificare la Costituzione. Ma il Senato, anzichè aggiungere questo pro-

getto alle altre costituzioni, ne fece un tutto unico e lanciò — fra l'ostilità di notevoli rappresentanti della sinistra (Grévy, Gambetta, ecc.), che temevano un ritorno all'impero autoritario, e il favore dei bonapartisti — l'idea del plebiscito popolare come ratifica del senato-consulato. Ma, com'è stato scritto di recente da uno storico, « la guerra e la caduta del Secondo Impero interruppero l'esperimento, che avrebbe potuto svolgersi nel senso del costituzionalismo; c'era bensì, anche senza la guerra, il discredito e lo sgretolamento del regime, comprovanti una volta di più quanto sia difficile una evoluzione liberale, delle dittature ».

Col 1875 la Francia avrebbe avuto una nuova Costituzione, ma nel frattempo a Parigi era avvenuto un avvenimento di grande importanza, che, pur non avendo avuto alcuna evoluzione sul piano costituente, pure presenta spunti notevolissimi per una nuova impostazione del problema costituzionale. Si trattava, cioè, dell'insurrezione di Parigi del 18 marzo 1871 e dell'instaurazione della *Commune*. In alcuni documenti di questo periodo vi sono tutti i principii fondamentali per una nuova Costituzione, che la reazione armata dell'Assemblea di Bordeaux non permise venissero alla luce. Ecco, per esempio, questo programma-dichiarazione del 19 aprile 1871 della *Commune* al popolo francese:

« ... Anche questa volta, Parigi lavora e soffre per la Francia intera. Che domanda essa? »

Il riconoscimento e il consolidamento della Repubblica, sola forma di Governo compatibile coi diritti del popolo e lo sviluppo regolare e libero della società.

L'autonomia assoluta della Commune estesa a tutte le località della Francia e assicurante ad ognuna l'integralità dei suoi diritti e ad ogni Francese il pieno esercizio delle sue facoltà e delle sue attitudini, come uomo, cittadino e lavoratore.

L'autonomia della Commune avrà come limiti solo il diritto di autonomia, uguale per tutti gli altri comuni aderenti al contratto, la cui associazione deve assicurare l'Unità francese.

I diritti inerenti alla Commune sono: il voto del bilancio comunale, rendite e spese; il fissare e ripartire l'imposta; la direzione dei servizi locali; l'organizzazione della sua magistratura, della polizia interna e dell'insegnamento; l'amministrazione dei beni appartenenti alla Commune.

La scelta attraverso l'elezione o il concorso, con la responsabilità, e il diritto permanente di controllo e di revoca dei magistrati o funzionari comunali di ogni ordine. La garanzia assoluta della libertà individuale, della libertà di coscienza e la libertà di lavoro. L'intervento permanente dei cittadini negli affari comunali attraverso la libera manifestazione delle loro idee. L'organizzazione della difesa urbana e della Guardia nazionale, che elegge i suoi capi e veglia da sola al mantenimento dell'ordine nella città.

Parigi non vuole nient'altro a titolo di garanzie locali, a patto, ben inteso, di trovare nella grande amministrazione centrale, delegazione dei comuni federati, la realizzazione e la pratica dei medesimi principi.

L'Unità, quale ci è stata imposta fino a questi giorni dall'impero, dalla monarchia e dal parlamentarismo, non è che la centralizzazione dispotica, inintelligente, arbitraria o onerosa.

L'Unità politica, quale la vuole Parigi, è l'associazione di tutte le iniziative locali... ».

V

L'Assemblea Nazionale Costituente, che uscì dalle urne l'8 febbraio 1871 col compito di risolvere il nuovo problema costituente aperto dalla sconfitta di Sédan e dal crollo del III Impero, se da un lato si trovò a dover lottare quasi subito con l'insurrezione della *Commune* parigina, la quale, fedele alla rossa bandiera innalzata il 4 settembre per un istante su Palazzo Borbone, spingeva verso una repubblica sociale, dall'altro racchiudeva in se stessa cor-

renti così discordanti da venirsi a trovare in una condizione di quasi assoluta inattività verso il suo fondamentale problema.

Il Governo provvisorio, nominato dal popolo di Parigi alla notizia del disastro militare, aveva nel suo primo proclama al popolo istituito la Repubblica; ma non tutti i dipartimenti rurali della Francia avevano ratificato questa decisione; appena 180 repubblicani erano stati inviati all'Assemblea e per di più scissi fra la tendenza moderata e quella radicale. Di socialisti ne venne inviata appena una ventina. Di fronte a questo scarso numero, stavano 200 legittimisti puri, altrettanti fautori della monarchia orleanista, un manipolo di deputati incerti fra quest'ultima e la Repubblica e 30 bonapartisti. Simili scissioni facevano naturalmente sentire il loro contraccolpo anche sul piano costitutivo: mentre l'estrema destra negava valore definitivo ad ogni provvedimento costituzionale, restando essa ferma al piano del diritto ereditario, e in questa posizione negativa la tesi dei legittimisti puri veniva a coincidere con quella dei bonapartisti che, fedeli al carattere plebiscitario dell'Impero, volevano l'appello al popolo, i due principali gruppi dell'Assemblea, pur essendo d'accordo sull'origine parlamentare quasi subito con l'insurrezione della Commune parigina, fondamente nella soluzione, volendo i primi una monarchia costituzionale e i secondi una repubblica parlamentare, anche se i più la intendesero in senso conservatore e solo la minoranza in senso democratico.

Di fronte al neutralizzarsi vicendevole di tutte queste correnti, si impose il seguente atteggiamento dell'Assemblea: limitarsi ad un'organizzazione semplicemente provvisoria dei poteri statali, nonostante il carattere *ad personam* che ciò avrebbe dato ai provvedimenti costituzionali, e, una volta fatto ciò, cercare, quanto ai monarchici, di restare il più a lungo possibile nel provvisorio in attesa del possibile realizzarsi di condizioni tali da permettere un colpo di stato, e quanto repubblicani, e cercare di far restare i monarchici quanto più fosse possibile fedeli a quel provvisorio e lavorare ad una concentrazione dei vari gruppi in modo da tra-

sformare, attraverso una maggioranza parlamentare, il provvisorio in definitivo.

Dal 1871 al 1875, infatti, è il periodo dei regimi provvisori: quello organizzato dalla legge Rivet del 31 agosto 1871 che attribuisce al Thiers, fino allora «capo del potere esecutivo della Repubblica francese» il titolo di *Presidente della Repubblica francese* e che dà un abbozzo di sistema parlamentare in quanto, se dà al Presidente la possibilità d'intervenire nei dibattiti dell'Assemblea, ne sancisce anche la responsabilità; quello della legge del 20 novembre 1873 che istituì il *settennato* nella persona del maresciallo *Mac-Mahon*. Ancora un sistema provvisorio voleva istituire nel 1874 la *Commissione dei Trenta* con i progetti di legge del *de Ventavon* e del *Lefèvre-Portali*; ma il famoso *emendamento Wallon*, accettato con la maggioranza di un solo voto (353 voti contro 352), capovolgeva il 30 gennaio 1875 la situazione e si usciva finalmente dal provvisorio, dando l'avvio all'elaborazione di quegli schemi entro cui doveva rinsaldarsi la III Repubblica.

I due progetti presentati dalla Commissione non solo avrebbero voluto restare nel provvisorio (l'art. 1 del progetto da Ventavon recava infatti: «*Il maresciallo de Mac-Mahon, Presidente della Repubblica, continua ad esercitare con questo titolo il potere esecutivo del quale è investito con la legge del 20 novembre 1873*»), ma erano anche di stampo nettamente conservatore e tali da permettere una restaurazione monarchica. Al contrario della legge Rivet, si sanciva l'irresponsabilità del Mac Mahon: a questi veniva affidato tanto il diritto d'iniziativa per le revisioni costituzionali come quello di sciogliere direttamente la Camera dei deputati; se questa era eletta a suffragio universale, il Senato — che era il più forte appoggio del potere personale del maresciallo — sfuggiva del tutto al vaglio delle libere elezioni: costituito al massimo da 300 membri, alcuni di essi senatori di diritto (scelti naturalmente fra i gradi più alti e più conservatori dell'amministrazione statale), 150 erano nominati a vita dallo stesso Mac-Mahon e solo i restanti provenivano dal suffragio non popolare, bensì di un

un ristretto collegio elettorale a carattere censitario e burocratico.

La sostituzione all'art. 1 del progetto *de Ventavon* dell'emendamento *Wallon* (il futuro art. 2 della legge costituzionale del 25 febbraio 1875) e il successivo rafforzarsi della maggioranza repubblicana (tre giorni dopo, essa già saliva a 425 contro 243) fecero cadere nel nulla questi progetti monarchici, o meglio fecero subire loro tali modifiche da renderli completamente diversi.

Siamo sempre però ben lungi dal carattere democratico della Costituzione del 1848: la frase del *Thiers* « *La Repubblica sarà conservatrice o non sarà* » era divenuta l'anima dell'Assemblea di Versailles.

La Costituzione del 1875, a un esame puramente formale, ha un carattere ben diverso dalle precedenti: non è un unico atto, bensì il complesso di tre distinte leggi, ben lontane da ogni pregio di completezza, di organicità e di connessione. Sono esse la *legge relativa all'organizzazione dei poteri pubblici* del 25 febbraio 1875, la *legge relativa all'organizzazione del Senato* del 24 febbraio 1875 e la *legge costituzionale sui rapporti dei poteri pubblici* del 16 luglio 1875; a queste poi son da aggiungere le due leggi organiche del 30 novembre 1875 sull'elezione dei deputati e quella del 2 agosto 1875 sul Senato.

È un sistema bicamerale e parlamentare quello che la legge del 25 febbraio 1875 istituisce:

Art. 1. — *Il potere legislativo è esercitato da due assemblee: la Camera dei Deputati ed il Senato. La Camera dei Deputati è nominata dal suffragio universale, nelle condizioni determinate dalla legge...*

Art. 2. — *Il Presidente della Repubblica è eletto alla maggioranza assoluta dei suffragi dal Senato e dalla Camera dei Deputati riuniti in Assemblea nazionale. È nominato per sette anni. È rieleggibile.*

I poteri del Presidente della Repubblica erano così determinati:

Art. 3. — *Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa*

tiva delle leggi, col concorso dei membri delle due Camere. Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere; ne sorveglia ed assicura l'esecuzione. Ha il diritto di fare grazia; le amnistie non possono essere accordate che da una legge. Dispone della forza armata. Nomina a tutti gli impieghi civili e militari. Presiede alle solennità nazionali. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui. Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato da un ministro ».

Inoltre un grande potere gli veniva affidato dall'articolo successivo, che col riconoscergli il diritto di nomina dei Consiglieri di Stato in servizio ordinario dava al Presidente della Repubblica molte leve di comando in mano e gli dava anche un attributo, che la Costituzione del 1848 si era ben guardata dal dargli. Tuttavia una grave limitazione aveva egli ricevuto con la distinzione fra sanzione e promulgazione: atti distinti, che tutte le Costituzioni francesi precedenti — ad eccezione di quella dell'anno VIII — avevano confuso insieme e che le leggi costituzionali del 1875 distinguono, attribuendo al Presidente della Repubblica solo la seconda. Nel campo legislativo, egli ha solo il diritto di iniziativa in concorso con le Camere; ma non ha alcun diritto nè di veto sospensivo come nel 1791, nè di veto limitativo come nel 1848. A sua volta l'art. 6 accentua ancor di più il carattere parlamentare della nuova Repubblica, giacchè fa dei ministri non dei collaboratori e degli uomini di fiducia del Presidente bensì gli uomini di fiducia del Parlamento:

Art. 6. — I ministri sono solidariamente responsabili davanti alla Camera della politica generale del Governo e individualmente dei loro atti personali. Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento.

Se nominalmente la pienezza del potere risiede nella Camera dei deputati, espressione del suffragio universale, tuttavia il sistema bicamerale istituito dal costituente del 1875 non ha il comune carattere di un semplice contrappeso, ma dà alla seconda Camera un potere ben reale che confina col vero e proprio controllo tanto verso il potere

esecutivo quanto verso l'altro ramo del Parlamento. Il Senato infatti non solo ha il comune potere di giudicare il Presidente in caso di alto tradimento e i ministri posti sotto la accusa dalla Camera, ma trova nell'art. 5 della legge del 25 febbraio 1875 un'arma potente sia verso il Presidente della Repubblica sia verso la Camera dei deputati ed è il vero arbitro negli eventuali conflitti fra l'esecutivo e il legislativo:

Art. 5. — Il Presidente della Repubblica può, sull'avviso conforme del Senato, sciogliere la Camera dei Deputati, prima della scadenza legale del suo mandato. In questo caso, i collegi elettorali sono convocati per nuove elezioni nel termine di tre mesi.

L'unico uso di questo diritto si ebbe nel 1877, perchè la volontà conservatrice del Senato affiancò l'atto di forza del *Mac-Mahon*: il presidente *Millerand*, invece, nel 1924, dovette dimissionare di fronte ai mutati umori del Senato, già da un pezzo trasformatosi da « baluardo dell'ordine morale » in baluardo dell'ordine repubblicano.

La Costituzione del 1875 cercò di garantire la particolare funzione e il potere del Senato mercè un singolare modo di reclutamento dei suoi membri: se da un lato scomparivano i senatori per diritto e scompariva pure la precisazione delle classi entro cui dovevano essere scelti i senatori, come — sull'esempio della legge costituzionale del 1831 e della Costituzione del 1852 — era previsto nel progetto della *Commissione dei Trenta*, dall'altro gli articoli 1, 4 e 7 della legge del 24 febbraio 1875 col fare eleggere 75 senatori inamovibili dall'Assemblea Nazionale e 225 da un ristretto collegio elettorale costituito dai deputati, dai consiglieri generali di circondario e dai delegati dei consigli comunali (uno per comune), davano un carattere abbastanza ristretto al reclutamento del Senato, facendo di esso la roccaforte del conservatorismo.

Ciò spiega la violenta campagna dei repubblicani contro il Senato, campagna che durò fino al tempo della crisi boulangista e che ebbe fine solo con la conquista della maggioranza repubblicana nel Senato. Questa campagna in parte trionfò nel 1884 con la revisione proposta dal *Ferry* e per

la quale l'art. 1 della legge del 24 febbraio 1875 veniva sostituito dal seguente art. 1 della legge del 9 dicembre 1884: « *Il Senato si compone di trecento membri eletti dai dipartimenti e dalle colonie...* » e veniva aumentato in proporzione della popolazione del comune il numero dei delegati elettori; realizzando così la profezia di *Gambetta* al discorso di Belleville del 23 aprile 1875 che vedeva nel Senato il « *Gran Consiglio dei Comuni della Francia* ». Con questa revisione, infatti, si aveva la seguente proporzione dei delegati comunali: consigli comunali di 10 membri, 1 delegato; consigli di 12 membri, 2 delegati; di 16 membri, 3; di 21, 6; di 23, 9; di 27, 12; di 30, 15; di 32, 18; di 34, 21; di 36, 24; consiglio comunale di Parigi, 30 delegati.


Un'ultima osservazione da fare riguardo alle leggi costituzionali del 1785 è che esse hanno da una parte allargato enormemente l'ambito del comune potere legislativo a danno di quello costituente (da ciò la grande importanza — anche sul piano costituente — della legislazione della III Repubblica), dall'altra hanno dato al problema della revisione un ambito puramente parlamentare. Tutte le Costituzioni precedenti — ad eccezione di quelle del 1814 e del 1830 — avevano riconosciuto o direttamente o indirettamente al popolo il diritto di rivedere in tutto o in parte la propria Costituzione. Il costituente del 1875 diede invece l'iniziativa revisionistica solo al Presidente della Repubblica o alle Camere.

Art. 8 — *Le Camere avranno diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna alla maggioranza assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare che vi è luogo a revisione delle leggi costituzionali. Dopo che ciascuna delle due Camere avrà preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea Nazionale per procedere alla revisione. Le deliberazioni recanti revisione delle leggi costituzionali, in tutto o in parte, dovranno essere prese alla maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.*

Di quest'articolo fu fatto un uso assai parco: nel 1879, per trasportare la capitale da Versailles a Parigi, nel 1884, per la modifica già descritta al Senato e nel 1926 per dare

alcune garanzie costituzionali alla cassa di ammortamento per la difesa del franco.

Ma col 1920 l'esigenza revisionista era ormai divenuta esclusivo dominio della destra attraverso *Millerand*, *Tardieu*, *Doumergue* essa ingrosserà sempre più e farà il suo infelice esperimento a Vichy, uccidendo nello stesso tempo la III Repubblica. La liberazione riaprirà così il nuovo ciclo costituente francese, apertosi con le elezioni e il referendum del 21 ottobre 1945 e non ancora chiusi.



IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA 1ª ASSEMBLEA COSTITUENTE

Sin dalla formazione del Governo provvisorio di Algeri apparve la necessità di rivedere la Costituzione della III Repubblica, redatta nel 1875, che ormai non poteva più rispondere alle nuove esigenze.

Dopo la liberazione del territorio metropolitano francese, il Governo provvisorio, retto dal gen. De Gaulle, si mise subito al lavoro per effettuare al più presto le elezioni all'Assemblea Costituente. Tali elezioni ebbero luogo il 21 ottobre 1945 e furono abbinate ad un referendum in cui veniva posto un duplice quesito. La maggioranza del popolo francese rispose affermativamente tanto alla prima domanda: «Volete che l'Assemblea oggi eletta sia costituente?», quanto alla seconda, relativa all'approvazione o meno di un progetto governativo sull'organizzazione dei poteri pubblici sino all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

L'Assemblea Costituente, la cui durata era stata limitata a sette mesi, si riunì il 6 novembre a Palazzo Borbone e l'8 seguente elesse Presidente Félix Gouin (sostituito poi il 31 gennaio da Vincent Auriol, essendo Gouin divenuto Presidente del Governo provvisorio dopo le dimissioni del gen. De Gaulle).

Onde accelerare i propri lavori, sia per quanto attiene alla normale attività legislativa, sia per lo studio dei testi costituzionali e dei progetti di legge aventi particolare importanza agli effetti di un nuovo assetto sociale, l'Assemblea

Costituente formò nel suo seno buon numero di commissioni, fra le quali principale senza dubbio la Commissione della Costituzione, presieduta prima da André Philip e quindi da Guy Mollet. Il progetto di Costituzione, elaborato da tale Commissione dopo diversi mesi di lavoro, non fu accettato pacificamente. L'M.R.P., nelle ultime settimane, passò decisamente all'opposizione e votò quasi sempre contro il progetto. Comunque, l'Assemblea Costituente approvò il 19 aprile (1946) il testo integrale della nuova Costituzione, con 309 voti favorevoli contro 249.

Sottoposta a referendum popolare il 5 maggio, la Costituzione fu respinta con 10.450.883 no contro 9.280.386 sì.

Una nuova Assemblea Costituente fu quindi eletta il 2 giugno.*

(1) Ampie notizie sulla attività della 1ª Assemblea Costituente francese (1945-1946) si troveranno nel *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente* (nn. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 - 1946) insieme con relazioni sui dibattiti svoltisi sulla stampa politica e scientifica (nn. 1 - 1945 e 1, 2, 4, 8, 12, 16 - 1946) e con i testi delle Ordinanze del 17 agosto 1945 per la Costituente e le elezioni (n. 2 - 1945) e del progetto di Costituzione presentato dal Partito Comunista (n. 5 - 1945).

Infine, ricco materiale informativo e documentario si troverà nel *Supplemento al Bollettino* stesso (pubblicato il 20 luglio 1946) dedicato alle idee ed ai progetti per la Costituente e la Costituzione in Francia, che contiene tra l'altro: *Due progetti di «dichiarazione dei diritti»*; un *Progetto di statuto dei partiti*; un *Programma di lavoro «costituente»*; ed infine il testo integrale del *Regolamento interno dell'Assemblea Costituente*.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana ed hanno insanguinato il mondo intero, il popolo francese, fedele ai principi dell'89 — carta della sua liberazione — proclama nuovamente che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge può attentare, e, decide, come già nel '93, nel '95 e nel '48 di porli in principio della sua Costituzione.

La Repubblica garantisce a ciascun uomo ed a ciascuna donna vivente nell'Unione francese l'esercizio individuale o collettivo delle libertà e dei diritti seguenti.

I. — *Delle libertà.*

Art. 1. — Tutti gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali davanti alla legge.

La legge garantisce alla donna, in ogni campo, diritti eguali a quelli dell'uomo.

Art. 2. — La radice della sovranità sta essenzialmente nel popolo. Nessun ente collettivo, nessun singolo può esercitare un potere che non ne emani espressamente.

La legge è l'espressione della volontà nazionale. Essa è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca, sia che obblighi.

Detta volontà si esprime a mezzo dei rappresentanti, eletti dal popolo.

Art. 3. — La libertà è la facoltà di fare tutto quanto non arreca pregiudizio ai diritti altrui. Le condizioni per l'esercizio delle libertà sono stabilite dalla legge.

Nessuno può essere costretto a fare alcunchè a cui la legge non obblighi.

Art. 4. — La legge garantisce a tutti eguale diritto di esercitare le libertà ed i diritti enunciati nel presente titolo; essa non potrà portarvi pregiudizio.

Art. 5. — Ciascuno ha il diritto di fissare in qualunque luogo il suo domicilio ed altresì quello di muoversi liberamente.

Art. 6. — Chiunque sia perseguitato in spregio delle libertà e dei diritti garantiti da questa dichiarazione, ha diritto di asilo sui territori della Repubblica.

Art. 7. — Il domicilio è inviolabile. Nessuna ispezione domiciliare (*perquisition*) può essere fatta se non in forza della legge e su ordine scritto della autorità giudiziaria.

Art. 8. — Il segreto di qualunque corrispondenza è inviolabile. Non può esservi fatta deroga che in forza della legge e per specifica decisione della autorità giudiziaria.

Art. 9. — Nessuno può essere perseguito, arrestato o detenuto tranne che nei casi stabiliti dalla legge e con l'osservanza delle forme da essa prescritte.

Nessuno può essere mantenuto in stato di detenzione se non è comparso entro 48 ore davanti ad un giudice incaricato di giudicare della legalità dell'arresto e se lo stesso giudice non conferma, mese per mese, la detenzione con decisione motivata.

Ogni forma di rigore o di coazione che non sia necessaria per venire in possesso d'una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione morale o brutalità fisica, specialmente durante l'interrogatorio, è vietata.

Coloro che sollecitano, redigono, sottoscrivono, eseguono o fanno eseguire atti in violazione di queste norme, impegnano la loro responsabilità personale. Essi saranno puniti.

Art. 10. — Nessuno può essere sottoposto a processo nè punito se non in forza d'una legge promulgata e pubblicata anteriormente al fatto commesso.

L'imputato si presume innocente fino a quando non è dichiarato colpevole.

Nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Le pene sono personali e proporzionate alla gravità del reato (*infracation*). Le pene privatrici o restrittive della libertà devono essere intese alla rieducazione del colpevole. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile, importa la responsabilità personale di chi lo mette in atto.

Art. 11. — La legge garantisce a ciascuno il diritto d'ottenere giustizia; l'insufficienza dei mezzi economici non costituirà a ciò ostacolo.

Art. 12. — In materia penale, è garantita a tutti gli abitanti dell'Unione francese l'identità della giurisdizione nell'ambito dello stesso territorio.

Art. 13. — Nessuno può soffrir pregiudizio a motivo della sua origine, delle sue opinioni o credenze religiose e filosofiche o politiche.

La libertà di coscienza e di culto è assicurata dalla neutralità dello Stato rispetto a tutte le credenze e a tutti i culti. Essa è specialmente assicurata dalla separazione delle Chiese dallo Stato così come dalla laicità dei poteri e dell'insegnamento pubblico.

Art. 14. — Ciascuno è libero di parlare, di scrivere, di stampare, di pubblicare; egli può, così a mezzo della stampa che con qualunque altro mezzo, esprimere, diffondere e difendere qualunque opinione, entro i limiti segnati dall'abuso di tale diritto, specialmente quanto al violare le libertà garantite dalla presente dichiarazione o al portar pregiudizio alla reputazione altrui.

Nessuna manifestazione d'opinione può essere conculcata.

Art. 15. — Ciascuno ha diritto di indirizzare alle pubbliche autorità una petizione scritta al fine di provocare l'esame di problemi d'interesse individuale o collettivo.

Art. 16. — Il diritto di transitare liberamente sulle pubbliche strade e il diritto di riunione sono garantiti a tutti.

Art. 17. — Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente,

a meno che l'associazione non arrechi, o non tenda ad arrecare, pregiudizio alle libertà garantite dalla presente dichiarazione.

Nessuno può essere costretto ad affiliarsi ad una associazione.

Art. 18. — L'accesso alle pubbliche funzioni è aperto, senza altre condizioni che quelle della capacità, della attitudine e dell'ingegno, a tutti gli appartenenti all'Unione francese in possesso dei diritti politici attinenti, giusta la presente Costituzione, allo status di cittadino.

L'accesso a tutte le professioni, ai posti ed agli impieghi privati, è aperto, alle stesse condizioni, a tutti gli appartenenti all'Unione francese, e, in mancanza di norme particolari fissate da leggi, a tutte le persone viventi legalmente nell'Unione francese.

A parità di lavoro, di funzioni, di grado, di categoria, di responsabilità, ciascuno ha diritto a pari situazione materiale e morale.

Art. 19. — L'esercizio dei diritti assicurati dalla presente dichiarazione non può essere sospeso.

Tuttavia, allorchè nella ricorrenza delle condizioni previste dalla presente Costituzione, la Repubblica è proclamata in pericolo, i diritti enunciati negli articoli 5, 8, 14 (1° alinea) e 16 possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabiliti per legge.

Questo provvedimento non potrà essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà essere rinnovato, nelle medesime forme.

Chiunque ne avrà abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizio ai diritti materiali o morali altrui assumerà personale responsabilità.

Al termine del periodo di emergenza chiunque si riterrà arbitrariamente leso nella persona o nei beni potrà reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali.

Art. 20. — La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa forza, costituita

per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di colui a cui è affidata, deve restare permanentemente a servizio del popolo sovrano.

Art. 20 bis. — La legge non può avere effetto retroattivo.

Art. 21. — Qualora il governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri.

II. — *Dei diritti sociali ed economici.*

Art. 22. — Ogni essere umano possiede, nei confronti della Società, i diritti che garantiscono, in una con l'integrità e la dignità della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.

La legge organizza l'esercizio di questi diritti.

Art. 23. — La protezione della salute dal concepimento e il beneficio di tutti i presidi d'igiene e di tutte le cure che la scienza offre, sono garantiti a tutti ed assicurati dalla Nazione.

Art. 24. — La Nazione garantisce alla famiglia le condizioni necessarie al suo libero sviluppo.

La Nazione protegge egualmente tutte le madri e tutti i bambini a mezzo di una legislazione e di istituzioni sociali appropriate.

La Nazione garantisce alla donna l'esercizio delle sue funzioni di cittadina e di lavoratrice in condizioni che le consentano di adempiere al suo ufficio di madre ed alla sua missione sociale.

Art. 25. — La cultura più larga deve essere offerta a tutti senz'altra limitazione che le attitudini di ciascuno. Ogni ragazzo ha diritto all'istruzione ed all'educazione nel rispetto della libertà.

L'organizzazione dell'insegnamento pubblico d'ogni grado è un dovere dello Stato. Tale insegnamento dev'essere gratuito e deve essere reso accessibile a tutti con aiuto materiale a quanti, altrimenti, non potrebbero proseguire gli studi.

Art. 26. — Ogni uomo ha il dovere di lavorare e il diritto di avere un'occupazione.

Nessuno può, nell'applicazione del suo lavoro ricevere danno a motivo delle sue origini, delle sue opinioni o delle sue credenze.

Art. 27. — La durata e le condizioni del lavoro non devono arrecare pregiudizio nè alla salute, nè alla dignità nè alla vita familiare del lavoratore.

Gli adolescenti non devono essere costretti ad un lavoro che comprometta il loro sviluppo fisico, intellettuale o morale. Essi hanno diritto alla formazione professionale.

Art. 28. — Sia l'uomo che la donna hanno diritto ad una giusta remunerazione, secondo la qualità e la quantità del proprio lavoro; in ogni caso, ai mezzi necessari per vivere degnamente essi e la loro famiglia.

Art. 29. — Ognuno ha diritto al riposo ed allo svago.*

Art. 30. — Ognuno ha diritto di difendere i propri interessi a mezzo dell'azione sindacale.

Ognuno è libero di aderire ad un sindacato di sua scelta o di non aderire ad alcuno.

Art. 31. — Ogni lavoratore ha diritto di partecipare per il tramite di suoi delegati alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro così come alle funzioni di direzione e di gestione delle imprese, aziende private e servizi pubblici.

Art. 32. — Il diritto di sciopero è riconosciuto a tutti, nell'ambito delle leggi che lo disciplinano.

Art. 33. — Ogni essere umano che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica si trova nella impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di esistenza.

La garanzia di questo diritto è assicurata dalla istituzione di organi pubblici di protezione (*sécurité*) sociale.

Art. 34. — I danni causati dalle calamità nazionali alle persone ed ai beni sono sostenuti dalla Nazione. La Repub-

blica proclama l'eguaglianza e la solidarietà di tutti rispetto agli oneri che ne derivano.

Art. 35. — La proprietà è il diritto inviolabile di usare, di godere e di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge. Ciascuno deve potervi accedere con il lavoro ed il risparmio.

Nessuno potrà esserne privato se non per causa di pubblica utilità legalmente constatata ed a condizione di una giusta indennità determinata conformemente alla legge.

Art. 36. — Il diritto di proprietà non potrà essere esercitato contrariamente all'utilità sociale o in modo da arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla libertà, all'esistenza o alla proprietà altrui.

Ogni bene, ogni impresa che nel suo sviluppo ha o acquista i caratteri di servizio pubblico nazionale o di monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.

Art. 37. — La partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche deve essere progressiva e calcolata in funzione della entità del patrimonio e dei redditi, tenuto conto dei carichi familiari.

Art. 38. — Nessuno sarà posto in una condizione d'inferiorità economica, sociale o politica contraria alla sua dignità e che ne permetta lo sfruttamento alla sua evoluzione a motivo del sesso, dell'età, del colore, della nazionalità, della religione, delle opinioni, delle sue origini etniche o altro.

L'esercizio delle libertà e dei diritti riconosciuti a tutti gli appartenenti all'Unione francese importa la condanna di ogni lavoro coatto in deroga al regime legale del lavoro nel territorio metropolitano.

Ogni propaganda contraria alle disposizioni precedenti sarà punita dalla legge.

Art. 39. — La salvaguardia dei diritti iscritti nella presente dichiarazione, il mantenimento delle istituzioni democratiche ed il progresso sociale esigono che tutti conoscano ed adempiano ai loro doveri: i cittadini devono servire la Repubblica, difenderla a prezzo della loro vita, partecipare agli oneri dello Stato, concorrere con il loro lavoro al bene comune e aiutarsi fraternamente.

DELLE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

Della sovranità e dell'Assemblea nazionale.

Art. 40. — La Francia è una Repubblica indivisibile, democratica e sociale.

Art. 41. — La Francia forma con i territori d'oltremare, da una parte, e con gli Stati associati, dall'altra, una unione liberamente consentita.

Art. 42. — L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, bleu, bianco, rosso a tre bande verticali.

Il motto della Repubblica è: « Libertà, Uguaglianza, Fraternità ».

Art. 43. — La sovranità appartiene al popolo. Essa è esercitata conformemente alla Costituzione.

Art. 44. — Tutti i sudditi dell'Unione francese godono dei diritti e delle libertà della persona umana garantiti dagli articoli da 1 a 39 della presente Costituzione.

Tutti i nazionali ed i sudditi francesi del territorio metropolitano e dei territori d'oltre-mare godono dei diritti di cittadino.

Art. 45. — I nativi dei territori d'oltremare ai quali la legge riconosce uno statuto personale, conservano questo statuto finchè non vi abbiano essi stessi rinunciato.

Questo statuto non può in nessun caso costituire motivo per rifiutare o limitare i diritti e le libertà garantiti dagli articoli da 1 a 39 della presente Costituzione.

Art. 46. — La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle norme del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà alcuna guerra a scopi di conquista e non userà mai le sue forze contro la libertà di nessun popolo.

Sotto riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione ed alla difesa della pace.

Art. 47 — Il popolo francese esercita la sua sovranità tramite i suoi deputati all'Assemblea nazionale, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

La Costituzione non potrà essere modificata che a mezzo di *referendum* conformemente all'articolo 119.

Art. 48. — I territori d'oltremare, eleggono, alle condizioni stabilite dalle leggi elettorali, deputati all'Assemblea nazionale.

Art. 49 — Sono elettori tutti i nazionali e sudditi francesi dei due sessi, maggiorenni e che godano dei diritti civili e politici.

La maggiore età è fissata a venti anni.

Art. 50 — I deputati all'Assemblea nazionale sono eletti per cinque anni. I poteri di un'Assemblea cessano al momento dell'entrata in funzione della nuova Assemblea.

Sono eleggibili gli elettori e le elettrici che abbiano compiuto almeno ventitrè anni.

Le cause di ineligibilità e d'incompatibilità sono stabilite dalla legge.

Art. 51 — L'Assemblea nazionale elegge il presidente del Consiglio dei ministri conformemente agli articoli 73 e 91.

Art. 52. — La guerra non può essere dichiarata senza l'assenso preventivo dell'Assemblea nazionale ed il parere preventivo del Consiglio dell'Unione francese.

Art. 53 — L'Assemblea nazionale convalida l'elezione dei suoi membri. La procedura del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali è determinata dalla legge.

Art. 54 — L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto in sessione annuale il secondo martedì di gennaio.

La durata complessiva delle interruzioni della sessione non può eccedere i quattro mesi. Sono considerate come inter-

ruzioni di sessione gli aggiornamenti di seduta superiori ai dieci giorni.

Art. 55 — Le sedute dell'Assemblea nazionale sono pubbliche. I rendiconti *in extenso* dei dibattiti sono pubblicati nel *Journal Officiel*.

L'Assemblea può costituirsi in comitato segreto.

Essa decide se l'argomento discusso in comitato segreto debba essere ripreso in seduta pubblica, e se il rendiconto *in extenso* dei dibattiti in comitato segreto debba essere pubblicato.

Art. 56 — L'Assemblea nazionale elegge il suo ufficio ogni anno all'inizio della sessione, con rappresentanza proporzionale dei gruppi.

Art. 57 — Quando l'Assemblea non è in sessione, il suo ufficio controlla l'azione del gabinetto. Esso può convocare l'Assemblea: deve farlo a domanda di un terzo dei deputati o del Consiglio dei ministri.

Art. 58. — Nessun deputato può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato a causa delle opinioni manifestate o dei voti emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 59 — Nessun deputato può, per la durata del suo mandato, essere perseguito o arrestato tranne che con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento a carico di un deputato è sospeso se l'Assemblea lo richiede.

Art. 60 — I deputati percepiscono un'indennità che garantisca, con la loro indipendenza, la dignità della loro vita.

La legge fissa questa indennità con riferimento al trattamento di una categoria di funzionari.

Art. 61 — I membri dell'Assemblea nazionale non possono far parte nè del Consiglio dell'Unione francese, nè del Consiglio economico.

TITOLO II.

Dell'elaborazione delle leggi.

Art. 62. — Il presidente del Consiglio dei ministri e i deputati hanno l'iniziativa delle leggi.

Art. 63. — L'Assemblea nazionale studia i progetti e le proposte di legge di cui essa è investita nelle sue commissioni delle quali fissa il numero, la composizione e la competenza.

Art. 64. — Il Consiglio economico esamina, per dare il suo parere, i progetti e le proposte di legge di sua competenza. Questi progetti sono ad esso sottoposti dall'Assemblea nazionale prima che essa deliberi.

Il parere deve essere dato entro dieci giorni, trascorsi i quali non se ne tiene conto. Questo termine è ridotto a due giorni, nel caso in cui l'Assemblea nazionale abbia così deciso.

Il Consiglio economico può inoltre essere consultato dal Consiglio dei ministri. Lo è obbligatoriamente quando si tratti della compilazione di un piano economico nazionale che abbia per fine l'occupazione integrale degli uomini e l'utilizzazione razionale delle risorse materiali.

Art. 65. — Il Consiglio economico viene eletto per tre anni.

Una legge organica determina la composizione e la competenza del Consiglio economico.

TITOLO III.

Della discussione e della votazione delle leggi.

Art. 66. — Solo l'Assemblea nazionale ha il diritto di legiferare. Essa non può delegare a nessuno, in tutto o in parte, questo diritto.

Salvo disposizione contraria, le leggi della Repubblica sono applicabili nei dipartimenti e territori d'oltremare.

Art. 67 — I trattati diplomatici regolarmente ratificati e pubblicati hanno forza di legge. Salvo clausola contraria, essi si applicano di pieno diritto a tutti i dipartimenti e territori d'oltremare.

Art. 68 — I trattati relativi alla organizzazione internazionale, i trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli relativi allo stato delle persone e al diritto di proprietà dei francesi all'estero non sono definitivi che dopo essere stati votati dall'Assemblea nazionale. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna annessione di territorio può avere luogo se non in virtù di una legge.

Art. 69 — L'Assemblea nazionale vota il bilancio. I suoi membri hanno l'iniziativa delle spese.

Art. 70 — L'amnistia non può essere accordata che per legge.

Art. 71 — Il Consiglio dell'Unione francese è composto da consiglieri eletti dai consigli generali dei dipartimenti del territorio metropolitano e dai consigli generali o dalle assemblee territoriali dei dipartimenti e dei territori d'oltremare.

Art. 72 — Il Consiglio dell'Unione francese viene eletto per quattro anni.

Le sue sedute sono pubbliche e i rendiconti *in extenso* sono pubblicati in un bollettino speciale.

Il Consiglio dell'Unione francese siede contemporaneamente all'Assemblea nazionale. Esso non può prolungare la sua sessione al di là del termine previsto per la seconda lettura dei testi di cui è investito.

Art. 72-bis — Il Consiglio dell'Unione francese esamina, per dare il suo parere, i progetti e le proposte di legge che gli sono inviati sia su sua domanda, sia dal Consiglio dei ministri o dalla Assemblea nazionale. Esso dà il suo parere entro il mese che segue la trasmissione dall'Assemblea nazionale. Quando l'Assemblea nazionale ha dichiarata l'urgenza, il Consiglio dell'Unione francese dà il suo parere nello stesso

termine previsto per i dibattiti dell'Assemblea nazionale secondo il regolamento di questa.

Se il parere del Consiglio dell'Unione francese è conforme, o se non è stato dato nei termini previsti all'alinea precedente, la legge è promulgata nel testo votato dall'Assemblea nazionale.

Se il parere non è conforme, l'Assemblea nazionale esamina il progetto o la proposta di legge in seconda lettura. Essa statuisce definitivamente e sovranamente sugli emendamenti proposti dal Consiglio dell'Unione francese.

Art. 72-ter. — Non danno luogo a nessuna azione i discorsi tenuti in seno al Consiglio dell'Unione francese, così come i rapporti e qualsiasi altro documento stampato per ordine del Consiglio della Unione francese.

Nessun consigliere, può, per tutta la durata del suo mandato, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, concessa su parere del Consiglio della Unione francese, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento penale a carico di un consigliere è sospeso se l'Assemblea nazionale lo richiede.

I consiglieri dell'Unione francese percepiscono un'indennità fissata dalla legge.

Art. 72-quater — I membri del Consiglio dell'Unione francese non possono far parte del Consiglio economico.

TITOLO IV.

Del Consiglio dei ministri.

Art. 73 — Il presidente del Consiglio dei ministri viene eletto all'inizio di ogni legislatura, dall'Assemblea nazionale, a scrutinio pubblico ed a maggioranza assoluta dei deputati che la compongono.

Ugualmente avviene nel corso della legislatura, in caso

di vacanza per morte, dimissioni o qualunque altra causa, salvo quanto è detto all'articolo 82.

Art. 74 — *Soppresso.*

Art. 75 — Il presidente del Consiglio ed i ministri da lui scelti sono nominati con decreto del presidente della Repubblica.

Art. 76 — Il presidente del Consiglio dei ministri assicura l'esecuzione delle leggi.

Egli nomina a tutti gli impieghi civili e militari, salvo quelli previsti dagli articoli 75 e 93.

Gli atti del presidente del Consiglio dei ministri, previsti nel presente articolo, sono controfirmati dai ministri competenti.

Art. 77 — La struttura, la composizione ed il programma del gabinetto sono sottoposti alla Assemblea nazionale, che accorda o rifiuta la sua fiducia.

L'Assemblea deve essere convocata a questo scopo al più tardi il quarto giorno seguente la costituzione del gabinetto.

Art. 78 — I ministri sono collegialmente responsabili, di fronte all'Assemblea nazionale, della politica generale del gabinetto ed individualmente dei loro atti personali.

Art. 79 — La questione di fiducia non può essere posta che dopo deliberazione del Consiglio dei ministri; può essere posta soltanto dal presidente del Consiglio.

La votazione sulla questione di fiducia non può aver luogo prima che sia trascorso un giorno intero da che essa è stata posta dinanzi all'Assemblea. Essa ha luogo a scrutinio pubblico.

La fiducia non può essere negata al gabinetto che ha la maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea.

Questo rifiuto comporta le dimissioni dell'intero gabinetto.

Art. 80 — Il voto, da parte della Assemblea nazionale, di una mozione di censura comporta le dimissioni dell'intero gabinetto.

Tale voto non può intervenire che due giorni interi dopo il deposito della mozione. Esso ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna.

La mozione di censura non può essere adottata che a maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea.

Art. 81 — L'Assemblea nazionale ha il diritto di pronunciare il suo scioglimento, con una risoluzione votata a maggioranza dei due terzi dei deputati.

Art. 81-bis — Se nel corso di una stessa sessione annuale si verificano due crisi ministeriali nelle condizioni previste dagli articoli 79 e 80, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale potrà essere deciso dal Consiglio dei ministri, previo parere del presidente dell'Assemblea. Lo scioglimento sarà pronunciato, conformemente a questa decisione, con decreto del presidente della Repubblica.

Questa disposizione non è applicabile durante la prima metà della legislatura.

Art. 82 — Il presidente della Repubblica designa come nuovo presidente del Consiglio dei ministri il presidente della Assemblea nazionale. Questi costituisce il gabinetto assegnando i diversi dipartimenti ministeriali ai presidenti delle corrispondenti commissioni parlamentari.

Il nuovo gabinetto promuove, entro quaranta giorni dallo scioglimento, le elezioni generali.

L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto il quindicesimo giorno dopo la sua elezione per eleggere un nuovo presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto è detto all'articolo 102.

Art. 83. — I ministri hanno accesso all'Assemblea nazionale; alle sue commissioni ed agli organi consultivi. Essi devono essere ascoltati quando lo richiedono.

Possono farsi assistere da commissari designati con decreto.

Art. 84 — Il presidente del Consiglio dei ministri può delegare i suoi poteri a un ministro.

Art. 85. — In caso di vacanza per morte o per qualsiasi altra causa, il Consiglio dei ministri incarica uno dei suoi membri di assicurare provvisoriamente la presidenza del Consiglio dei ministri.

TITOLO V.

Della responsabilità penale dei ministri.

Art. 86. — I ministri sono penalmente responsabili dei crimini e delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 87. — I ministri sono messi in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale, deliberante a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, e sono rinviati davanti alla Alta Corte di giustizia prevista dall'art. 88. I membri titolari e i supplenti dell'Alta Corte di giustizia non prendono parte alla votazione e non sono computati nel calcolo della maggioranza.

Art. 88. — L'Alta Corte di giustizia è eletta dall'Assemblea nazionale all'inizio di ogni legislatura.

Essa è composta di trenta membri: venti eletti dai membri dell'Assemblea con rappresentanza proporzionale dei gruppi; dieci eletti al di fuori dei membri dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Trenta membri supplenti sono eletti con le stesse modalità.

Art. 89. — L'organizzazione degli uffici dell'Alta Corte di giustizia e la procedura da seguire davanti ad essa sono determinate da una legge speciale.

TITOLO VI.

Del Presidente della Repubblica.

Art. 90. — Il presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea nazionale. Questa elezione ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna e richiede la maggioranza dei due terzi

dei deputati componenti l'Assemblea. Se i tre primi scrutini non permettono di raggiungere questa maggioranza, l'elezione è rimandata all'indomani. Essa ha luogo allora nelle stesse forme ed a maggioranza di tre quinti.

Il presidente della Repubblica è eletto per sette anni. E' rieleggibile una sola volta.

Art. 91. — Il presidente della Repubblica, dopo le consultazioni d'uso, comunica all'Assemblea nazionale i nomi dei candidati alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 92. — Egli rappresenta gli interessi permanenti dell'Unione francese e presiede alle solennità nazionali.

Art. 93. — Egli nomina in sede di Consiglio dei ministri i consiglieri di Stato, il gran cancelliere della Legione d'onore, gli ambasciatori e gli inviati straordinari, i residenti generali e i membri del Consiglio superiore della difesa nazionale.

Art. 94. — Il presidente della Repubblica è tenuto informato dei negoziati dei trattati. Egli li firma e li ratifica.

Il presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso le potenze straniere; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 95. — Il presidente della Repubblica dispone delle forze armate.

Art. 96. — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri. Egli fa stendere e conserva i processi verbali delle sedute.

Art. 97. — Egli presiede con le stesse attribuzioni il Consiglio superiore della difesa nazionale.

Art. 98. — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 99. — Egli promulga le leggi entro i dieci giorni che seguono alla loro trasmissione da parte dell'Assemblea nazionale. Per sorvegliare l'esecuzione, egli firma i decreti d'applicazione.

Il termine previsto all'alinea precedente è ridotto a due giorni quando è stata dichiarata l'urgenza.

In caso di mancata promulgazione delle leggi da parte del presidente della Repubblica entro i termini previsti, il presidente dell'Assemblea nazionale procede a detta promulgazione.

Art. 100. — Ogni atto del presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri e da un ministro.

Art. 101. — Al massimo trenta giorni e al minimo quindici giorni prima della cessazione dei poteri del presidente della Repubblica, l'Assemblea nazionale precede all'elezione del nuovo presidente.

Art. 102. — Se, in applicazione dell'articolo precedente, l'elezione deve aver luogo in un periodo in cui l'Assemblea nazionale è sciolta in conformità degli articoli 81 e 82 bis, i poteri del presidente della Repubblica in carica sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente. La nuova Assemblea procede all'elezione del nuovo presidente entro dieci giorni dalla propria elezione. In questo caso l'elezione del nuovo presidente del Consiglio dei ministri ha luogo entro i dieci giorni che seguono l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Art. 103. — In caso di vacanza per morte, dimissione, o per qualsiasi altra ragione, il Presidente dell'Assemblea nazionale assicura provvisoriamente l'*interim* delle funzioni di presidente della Repubblica.

Il nuovo presidente della Repubblica viene eletto entro dieci giorni, salvo quanto è detto all'articolo precedente.

Art. 104. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento.

Egli è messo in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale e rinviato davanti all'Alta Corte di giustizia con le modalità previste all'articolo 87.

Art. 105. — Il Presidente della Repubblica comunica con il popolo per mezzo di messaggi rivolti all'Assemblea nazio

nale. Questi messaggi sono letti all'Assemblea dal suo presidente con il duplice assenso di questi e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 106. — La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra funzione pubblica elettiva.

Art. 107. — I membri delle famiglie che hanno regnato in Francia sono ineleggibili alla Presidenza della Repubblica.

TITOLO VII.

Del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 108. — Il Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici membri:

il presidente della Repubblica, presidente;

il guardasigilli, ministro della Giustizia, vice-presidente;

sei personalità elette per sei anni dall'Assemblea nazionale, a maggioranza di due terzi, al di fuori dei suoi membri, e sei membri supplenti eletti con le stesse modalità;

quattro magistrati eletti per sei anni: uno dai presidenti e dai consiglieri della Corte di Cassazione, uno dai presidenti e dai consiglieri delle Corti d'Appello, uno dai presidenti e dai giudici dei tribunali di prima istanza, uno dai giudici di pace, e quattro membri supplenti eletti con le stesse modalità.

Le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 109. — Il presidente della Repubblica in sede di Consiglio superiore della magistratura nomina i magistrati, ad esclusione di quelli degli uffici di procura.

Il Consiglio superiore della magistratura assicura con le stesse modalità e conformemente alla legge la disciplina di

questi magistrati, la loro indipendenza e l'amministrazione dei tribunali giudiziari.

Art. 110. — Il Consiglio superiore della magistratura esercita il diritto di grazia.

TITOLO VIII.

Delle collettività locali.

Art. 111. — La Repubblica francese, una ed indivisibile, riconosce l'esistenza di collettività territoriali.

Queste collettività sono i comuni e i dipartimenti, i territori e le federazioni d'oltremare. Esse si amministrano liberamente in conformità alla legge nazionale.

Art. 112. — La delimitazione, l'estensione, il raggruppamento eventuale e l'organizzazione dei comuni e dei dipartimenti, dei territori e delle federazioni d'oltremare sono fissati dalla legge.

Art. 113. — Le collettività locali sono amministrate nei diversi gradi da consigli eletti, con le modalità fissate dalle leggi elettorali, a suffragio universale. L'esecuzione delle decisioni di questi consigli viene assicurata dal loro sindaco o presidente.

Art. 114. — Il coordinamento dell'attività dei funzionari dello Stato, la rappresentanza degli interessi nazionali ed il controllo amministrativo delle collettività locali sono garantiti, nell'ambito dei dipartimenti, da delegati del governo designati dal Consiglio dei ministri.

Art. 114 bis. — La legge determinerà le modalità secondo le quali il consiglio generale amministrerà gli affari dipartimentali. Il presidente del consiglio generale, con l'assistenza dell'ufficio, assicurerà in qualsiasi momento l'esecuzione delle decisioni del consiglio generale.

La legge determinerà egualmente le modalità secondo le

quali funzioneranno i servizi locali delle amministrazioni centrali in modo da avvicinare l'amministrazione agli amministrati.

Art. 115. — Gli interessi propri dei territori d'oltremare sono amministrati e gestiti da assemblee locali, elette a suffragio universale e diretto, il cui regime elettorale, composizione e competenza sono determinati da leggi speciali che assicurino la libertà di voto.

Quei territori che formano un gruppo od una federazione eleggono un'assemblea la cui composizione e competenza sono fissate da leggi speciali.

Art. 116. — Il ministro incaricato delle questioni della Francia d'oltremare è assistito, per ogni federazione o gruppo di territori, da un sottosegretario di Stato residente.

Questi sorveglia l'osservanza della Costituzione e l'applicazione delle leggi. Coordina i servizi pubblici dell'Unione francese e controlla il funzionamento delle amministrazioni locali.

Egli è responsabile del mantenimento dell'ordine e della difesa del gruppo o della federazione di territori.

TITOLO IX.

Disposizioni eccezionali.

Art. 117. — Qualsiasi legge che proclami la Repubblica in pericolo deve essere stata votata dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi.

La legge fissa, se è necessario, le condizioni nelle quali sarà prolungata la durata delle funzioni dei deputati, dei consiglieri dell'Unione francese, dei membri del Consiglio economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

Durante il periodo d'applicazione della legge prevista al

primo alinea del presente articolo; gli articoli 81 e 81 bis cessano di essere applicabili.

Art. 118. — Durante i periodi di ostilità, leggi speciali fissano, se è necessario, le condizioni nelle quali sarà prolungata la durata delle funzioni dei deputati, dei consiglieri dell'Unione Francese, dei membri del Consiglio economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

Durante i medesimi periodi, l'applicazione degli articoli 81 e 81 bis è sospesa.

TITOLO X.

Della revisione della Costituzione.

Art. 119. — La presente Costituzione, adottata dal popolo francese, non può esser sottoposta a revisione che dal popolo.

La revisione ha luogo nelle seguenti forme:

L'Assemblea nazionale, con una risoluzione presa a scrutinio pubblico alla tribuna, a maggioranza dei deputati che la compongono, dichiara l'opportunità della revisione della Costituente.

La risoluzione precisa i punti oggetto di revisione.

Essa viene sottoposta ad una seconda lettura entro il termine minimo di tre mesi.

Dopo questa seconda lettura l'Assemblea nazionale elabora un progetto di legge contenente le modifiche della Costituzione. Questo progetto è votato a maggioranza e nelle forme previste per la legge ordinaria.

Questo progetto di legge è sottoposto al referendum.

In caso di adozione da parte del popolo, esso è promulgato, come legge costituzionale, dal presidente della Repubblica entro gli otto giorni seguenti alla data del referendum.

Art. 119-*bis* — In caso di occupazione di tutto o di parte del territorio metropolitano da parte di forze straniere, non può essere iniziato nè proseguito alcun procedimento di revisione.

Art. 120. — La forma repubblicana del governo non può esser oggetto di proposta di revisione.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 121. — L'ufficio dell'Assemblea nazionale costituente è incaricato di assicurare la continuità della rappresentanza nazionale fino alla riunione dei deputati alla nuova Assemblea nazionale.

Art. 122. — Nel caso di circostanze eccezionali, i deputati in funzione all'Assemblea nazionale costituente potranno, sino alla data prevista nell'articolo precedente, esser convocati dall'ufficio dell'Assemblea, sia su iniziativa di questo che a domanda del governo.

Art. 122-*bis* — Il presidente del governo provvisorio della Repubblica rimetterà le dimissioni del governo nelle mani del Presidente della Repubblica subito dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea nazionale, con le modalità previste all'articolo 90.

Art. 123. — L'ufficio dell'Assemblea nazionale costituente è incaricato di preparare la riunione delle assemblee istituite dalla presente Costituzione e, in particolare, di assicurare loro, sin da prima della convocazione dei loro rispettivi uffici, i locali ed i mezzi amministrativi necessari al loro funzionamento.

Art. 124. — Il Consiglio dell'Unione francese si riunirà di pieno diritto subito dopo la sua elezione. Entro il termine massimo di tre mesi dal momento della riunione dell'Assemblea nazionale, esso potrà deliberare validamente dopo che

i due terzi dei suoi membri saranno stati proclamati eletti.

Art. 124-*bis* — Per l'elezione del primo Consiglio dell'Unione francese si procederà nella maniera seguente:

In ogni dipartimento del territorio metropolitano sarà eletto un collegio di delegati a suffragio universale diretto e a rappresentanza proporzionale.

Una legge fisserà le modalità secondo le quali saranno raggruppati, caso per caso, i collegi dipartimentali di delegati per assicurare l'elezione del Consiglio dell'Unione francese sulla base della rappresentanza proporzionale.

Art. 125. — Fino all'organizzazione del Consiglio Economico e entro il termine massimo di tre mesi dal momento della riunione dell'Assemblea nazionale, si soprassederà all'applicazione dell'art. 64 della presente Costituzione.

Art. 126. — La presente Costituzione entrerà in vigore il giorno della prima riunione dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale si riunirà di pieno diritto il quarto martedì seguente alle elezioni generali.

Art. 127. — La presente Costituzione sarà promulgata dal presidente del Governo provvisorio della Repubblica nei due giorni che seguiranno la data della proclamazione del risultato del referendum e nella forma seguente:

« *L'Assemblea nazionale Costituente ha adottato;*
« *Il popolo francese ha approvato;*
« *Il presidente del Governo provvisorio della Repubblica promulga la presente Costituzione...* »

LA COSTITUZIONE DI WEIMAR



LA COSTITUZIONE DI WEIMAR*

La Costituzione di Weimar deriva la sua origine dalla crisi costituzionale, che, iniziata fin dal 1917, quando si cominciò ad avvertire in modo sempre più netto il pericolo della sconfitta militare, si svolse attraverso due fasi. La prima, di impronta legalitaria, condusse, con il messaggio imperiale del 30 settembre 1918 e le due leggi del 28 ottobre, all'introduzione del regime parlamentare. La seconda, di carattere rivoluzionario, ebbe inizio il 4 novembre 1918 con la rivolta dei marinai di Kiel, che si diffuse rapidamente in tutto lo Stato portando alla formazione di « consigli » di operai e soldati, sollecitata poi dalla dichiarazione dello sciopero generale, e con la proclamazione della Repubblica e la convocazione dell'Assemblea Costituente, su base proporzionalistica.

Questa decisione costituente venne fortemente avversata dagli spartachiani, che formavano la frazione più estremista dei socialisti, staccatisi dalla socialdemocrazia e traente ispirazione dalla rivoluzione russa. Allo scopo di impedire la convocazione della Costituente e di procedere subito all'instaurazione di una Repubblica di Consigli, gli spartachiani, il 23 dicembre, insorsero a mano armata. Repressa nel sangue l'insurrezione, il Governo socialdemocratico (che pur aveva ricevuto l'investitura da un Congresso generale dei Consigli degli operai e soldati e che portava il nome di Consiglio dei Commissari del Popolo) rimase solo detentore

* Si legga l'acuto studio di COSTANTINO MORTATI: *La Costituzione di Weimar* - Roma, 1946 (volume n. 15 della Collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

del potere, condusse rapidamente le elezioni per la formazione della Costituente. Esse ebbero luogo il 19 gennaio 1919 e condussero alla elezione di quattrocentoventitrè deputati, di cui trentanove donne. I gruppi più importanti numericamente nell'Assemblea così eletta, erano i socialdemocratici con 163 seggi, il centro cattolico con 89 seggi, i democratici con 74, ed essi vennero a costituire le forze medie di fronte agli estremisti di destra (formati dal Partito Popolare Tedesco Nazionale con 42 seggi e dal Partito Tedesco del Popolo con 22 seggi) e a quelli di sinistra (gli indipendenti, con 22 seggi).

I lavori della Costituente, iniziati il 24 febbraio, dopo l'approvazione di una Costituzione provvisoria, si svolsero prendendo come prima base di discussione un progetto governativo e furono condotti rapidamente a termine in cinque mesi, terminando il 31 luglio. La nuova Costituzione entrò in vigore l'11 agosto.

La Costituente di Weimar era posta dagli avvenimenti di fronte a un compito di estrema difficoltà. La soluzione dei tre problemi fondamentali che essa doveva affrontare, e cioè: l'organizzazione repubblicana dello Stato, la regolamentazione dei rapporti fra Stato centrale e Stati membri, la determinazione della posizione del cittadino nello Stato, come risultato della scienza di un tipo di struttura sociale, si presentava straordinariamente ardua, a causa della mancanza delle condizioni necessarie per poter giungere ad una soluzione veramente armonica e capace di dare garanzie di stabilità al nuovo assetto.

I partiti che ottennero la maggioranza numerica nell'Assemblea non erano espressione di forze sociali veramente efficienti, essendo ancora l'effettivo potere nelle mani dei grandi proprietari terrieri, dei grandi industriali, degli alti funzionari civili e militari. D'altra parte, l'eterogeneità stessa della composizione politica dell'Assemblea, che consentiva la formazione delle maggioranze necessarie per giungere alle varie decisioni solo attraverso coalizioni mutevoli di volta in volta, costituiva un grave ostacolo per giungere ad una Costituzione veramente salda e armonica.

L'instaurazione della forma repubblicana incontrava il suo principale ostacolo nell'assoluta impreparazione del popolo tedesco a forme di reggimento libero, nonchè nel suo attaccamento all'ordine imperiale. La spinta verso la formazione di una più piena unità territoriale, sollecitata dalla stessa esigenza di riparare alle conseguenze della sconfitta militare, trovava una sorda ma tenace opposizione nei particolarismi degli antichi Stati, alimentata dal problema prussiano, che rendeva ancora più arduo il raggiungimento della soluzione. Infine, nel campo economico, aspro si presentava il dissidio fra le tendenze conservatrici della struttura economica capitalistica e quelle rivolte all'attuazione di forme di orientamento socialista.

Le soluzioni adottate per i vari problemi furono quindi necessariamente soluzioni di compromesso. Di fronte ad esse vi è stata varietà di apprezzamenti: di fronte al giudizio severo di alcuni sta quello ottimistico di altri, i quali ebbero a dichiarare incomparabile l'opera di Weimar, attribuendo ad essa il merito di avere, per quanto riguarda la struttura territoriale, realizzato un nuovo tipo di rapporti, intermedio fra quello dello Stato federale e l'unitario; per la forma di governo, attuata una compenetrazione organica dei tre principali sistemi (il presidenziale, il parlamentare, quello a *première*); per l'ordinamento sociale, realizzata una nuova sintesi, mediatrice del liberalismo dell'occidente e del collettivismo russo.

In realtà, gli eventi che accompagnarono la vita del nuovo *Reich*, tormentata da assalti violenti e ripetuti, soprattutto dalle forze di destra, che iniziarono i loro attacchi fin dal 1920, con il *putch* di Kapp, mostrarono come le innovazioni recate alla vecchia struttura erano solo una vernice priva di aderenza e destinata a cadere di fronte ad un attacco deciso. Questo si ebbe con la elezione di Hitler a Cancelliere nel gennaio 1933, che segnò la fine ingloriosa della Costituzione di Weimar durata solo quindici anni.

La Costituzione ha inizio con un proemio, che proclama: « Il popolo tedesco, unito nelle sue stirpi, ed animato dalla volontà di rinnovare e rafforzare, in libertà e giustizia il suo

Reich, di servire la causa della pace interna e internazionale e di promuovere il progresso sociale, si è data questa Costituzione ».

Siffatta posizione attribuita al popolo, di fonte suprema dell'ordinamento, è riaffermata nell'articolo 1 (« il potere politico emana dal popolo ») e nell'ultimo (« il popolo tedesco ha decretata la presente Costituzione »).

La volontà di pace della Germania, proclamata nel preambolo, trova una concreta esplicazione nell'articolo 4, che stabilisce: « I principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto tedesco ».

La designazione del nome del nuovo Stato fu oggetto di vive discussioni, ritenendo alcuni incompatibile con la struttura democratica che si voleva imprimergli la conservazione dell'antico appellativo di Impero (*Reich*). Si decise di risolvere la difficoltà con l'affermare nell'articolo 1: « L'Impero tedesco è una Repubblica ».

L'analogia difficoltà, presentatasi per l'appellativo da dare agli Stati federati, si superò con altro compromesso, ricorrendo al nome di Paesi (*Lander*).

REGOLAMENTO DI RAPPORTI FRA REICH E LANDER

Esso poggia sulle seguenti basi:

I. I Lander devono avere una Costituzione politica, ma questa non può prescrivere una forma diversa da quella repubblicana-parlamentare, con suffragio universale, rappresentanza proporzionale, responsabilità politica del Governo di fronte al parlamento (*art. 17*).

II. La ripartizione della competenza legislativa fra *Reich* e *Lander* è effettuata in modo tale da limitare notevolmente, se non proprio da annullare, la potestà di autonomia di questi ultimi. Infatti spetta al *Reich*: a) una competenza esclusiva nelle seguenti materie: rapporti con l'estero; materia coloniale; cittadinanza; libertà di locomozione, immigra-

zione, emigrazione ed estradizione; costituzione della difesa armata; regime doganale; regime delle comunicazioni postali e telegrafiche (*art. 6*); b) una competenza concorrente, che lascia cioè ai *Länder* la potestà di legiferare se e fino a quando il *Reich* non abbia esplicato attività normativa, in via incondizionata, nelle seguenti materie: diritto civile; diritto penale; procedimento giudiziario; passaporti e polizia per gli stranieri; cura dei poveri; stampa, associazioni e riunioni; politica della popolazione, assistenza per la maternità ed infanzia; regime sanitario, veterinario, della protezione delle piante; diritto del lavoro; rappresentanza di mestiere per il territorio del *Reich*; assistenza agli ex combattenti; diritto di espropriazione; socializzazione delle ricchezze naturali e delle imprese economiche nonchè produzione, ripartizione e determinazione dei prezzi dei beni economici utili alla collettività; commercio, regime dei pesi e misure, emissione di carta moneta, regime delle banche e delle poste; scambio dei prodotti alimentari e di consumo; industrie e miniere; regime delle assicurazioni; navigazione interna, circolazione a trazione meccanica sulla terra, sull'acqua e nell'aria, costruzione di strade, in quanto interessino il traffico generale e la difesa nazionale; il regime dei teatri e dei cinematografi; e in via condizionata, per la regolamentazione di imposte, in quanto queste ineriscano in tutto o in parte ai suoi fini (*art. 8*) o per la disciplina del benessere pubblico, o la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando vi sia necessità di una disciplina uniforme (*art. 9*); c) una competenza di fissare le direttive, anche qui incondizionatamente nelle materie di cui all'*art. 10*, e cioè: diritti e doveri delle associazioni religiose; ordinamento scolastico, diritto di impiego per tutti gli enti pubblici; diritto fondiario, ripartizione della terra, regime di colonizzazione interna e del patrimonio familiare; vincoli della proprietà fondiaria; regime delle abitazioni e distribuzione della popolazione; regime delle inumazioni; oppure in materia di imposta nel caso che ciò sia necessario per impedire: danni alle entrate o ai rapporti commerciali del *Reich*; doppie imposizioni; pesi eccessivi o tali da ostacolare l'utilizzazione dei mezzi di co-

municazione, o istituzioni che obblighino a contributi; misure fiscali tendenti ad ostacolare l'importazione di merci a vantaggio della produzione interna, nei rapporti fra i vari *Lander* o parti di *Lander*; premi all'esportazione; oppure per salvaguardare importanti interessi sociali (*art. 11*).

La supremazia legislativa del Reich è riaffermata dall'*art. 13* secondo il quale la presunzione di competenza è a favore della legge del Reich (*Reichsrecht bricht Landerrecht*) salvo il ricorso al giudizio del Tribunale costituzionale.

Per quanto riguarda l'attività esecutiva, il Reich è abilitato a creare e dirigere i servizi amministrativi in tutto il territorio dello Stato, necessari per l'applicazione delle leggi da esso emanate in via esclusiva, nonchè per la materia finanziaria (*articoli 5 e 77*). Invece, per le altre materie, sono i *Lander* che vi provvedono con propri funzionari. Però, anche in quest'ultimo caso, spetta al Reich di emettere istruzioni generali, di inviare commissari per sorvegliare l'esecuzione, di imporre ai *Lander* di colmare le lacune riscontrate nell'esecuzione (*art. 15*).

Il superamento del principio federale, più che non nella riduzione dell'autonomia dei *Lander*, trova la sua affermazione nell'*art. 18*, secondo il quale è consentito procedere alla modificazione territoriale dei *Lander*, alla formazione di nuovi, ed implicitamente alla soppressione di quelli esistenti, anche contro la volontà dei medesimi, con legge costituzionale del Reich. Un limite assai elastico a tale potere è riposto nel fine del mutamento, che deve consistere nell'esigenza dell'incremento economico e culturale della popolazione. Un'altra forma di mutamento territoriale, mediante legge semplice, è previsto dallo stesso articolo, quando il Governo dei paesi interessati vi aderisca, oppure quando, in mancanza di tale adesione, sia richiesto da un plebiscito che dia tre quinti di voti favorevoli, rappresentanti almeno la maggioranza degli elettori, ed a cui partecipi la popolazione dell'intero paese interessato, anche se il mutamento si riferisca solo ad una parte di esso.

Lo scopo politico che la disposizione dell'*art. 18* si proponeva, era di realizzare lo smembramento della Prussia, sot-

traendole soprattutto le provincie renane, per la considerazione che il mantenimento di uno Stato così vasto rispetto agli altri avrebbe condotto, con lo sviluppo del processo unitario, ad una accentuazione in tutto il *Reich* della influenza esercitata dalla medesima, alla quale si attribuiva la responsabilità della guerra e della sconfitta. Anche qui la soluzione ottenuta fu di compromesso. In primo luogo si sancì (*art. 167*) il rinvio di due anni dell'applicazione delle norme sui rimaneggiamenti territoriali, onde dar modo alle passioni scatenate dalla guerra di placarsi. Inoltre si stabilì (*art. 63*), quasi a preparazione delle future modificazioni di territorio, un'autonomia delle provincie dello Stato prussiano, abilitando queste a designare, in luogo del Governo di Prussia, la metà dei seggi al *Reichsrat* spettanti alla Prussia stessa. Anche per l'entrata in vigore di quest'ultima disposizione si stabilì il rinvio di un anno (*art. 168*).

ORGANIZZAZIONE DEI POTERI COSTITUZIONALI

Una distribuzione sistematica delle disposizioni relative all'organizzazione dei poteri conduce a considerare distintamente:

- a) gli organi di direzione politica (*Reichstag* e *Cancelliere*);
- b) gli organi di coordinazione, di arresto e di controllo (*Presidente*, *Reichsrat*, *Consiglio economico*, *Tribunale costituzionale*);
- c) l'organo di suprema decisione (il popolo).

REICHSTAG

Il *Reichstag* è formato dai deputati del popolo tedesco (*art. 20*). I deputati rappresentano tutto il popolo. Essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono vincolati da alcun mandato (*art. 21*).

Sul modo di formazione dei deputati sono posti i seguenti

principi costituzionali: I) L'elezione deve avvenire con suffragio universale, uguale, diretto, da parte di quanti, maschi o femmine, abbiano compiuto venti anni, e sulla base della rappresentanza proporzionale (*art. 22*); II) Le elezioni devono svolgersi in giorno festivo (*art. 22*); III) Gli impiegati e gli appartenenti alle forze armate ove siano candidati ad un seggio devono godere del permesso necessario per la preparazione delle elezioni (*art. 39*); IV) La verifica delle elezioni e l'accertamento della decadenza dalla carica di deputato sono fatti da apposito Tribunale composto da tre membri del *Reichstag*, da questo eletti per la durata della legislatura e da due membri del Tribunale amministrativo del *Reich* (*art. 31*)

Per quanto riguarda la durata del *Reichstag*, l'*art. 23* la determina in quattro anni, stabilendo che le nuove elezioni devono aver luogo non oltre il sessantesimo giorno dopo la scadenza di tale termine e che la prima riunione deve avvenire non oltre il trentesimo giorno dopo le elezioni. Il successivo *art. 24* stabilisce il principio della convocazione automatica del *Reichstag* per il primo venerdì di novembre di ogni anno. Il Presidente del *Reichstag* può convocare questo prima di detta epoca, se ciò sia richiesto dal Presidente del *Reich*, o per lo meno da un terzo dei membri del *Reichstag*. La chiusura e la riconvocazione della sessione sono fissate dallo stesso *Reichstag*.

Gli articoli da 26 a 29 stabiliscono le norme per l'ordinamento interno dell'Assemblea, che rimane affidata all'autonomia di questa, e impongono la pubblicità delle sedute, salvo contraria deliberazione presa con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Secondo l'*art. 32* le deliberazioni sono di norma prese a maggioranza semplice.

L'*art. 33* regola i rapporti del *Reichstag*: a) con il Governo centrale, stabilendo l'obbligo del Cancelliere e dei Ministri di comparire innanzi all'Assemblea, su richiesta di questa, e rispettivamente il diritto dei medesimi di assistere alle sedute e di essere ascoltati; b) con i Plenipotenziari dei *Länder*, i quali hanno il diritto di esporre il punto di vista dei loro Governi in ordine a punti in discussione.

L'art. 34 consente la costituzione di commissioni parlamentari di inchiesta e stabilisce che la raccolta delle prove deve essere fatta in pubblico, salvo che i due terzi dei membri dispongano diversamente.

Di grande importanza l'art. 35, che stabilisce l'istituzione di due Commissioni permanenti; una per gli Affari Esteri (che rimane in carica anche nell'intervallo fra le legislature e le sessioni) l'altra che ha come funzione di rappresentare la Camera di fronte al Governo durante gli intervalli predetti, funzione che assume notevole rilievo pratico nel caso di esercizio da parte del Presidente dei poteri di eccezione di cui all'art. 48.

Gli articoli da 36 a 38 e l'art. 40 stabiliscono le garanzie e le prerogative dei membri del Parlamento, confermando i principi comunemente posti, relativi alla insindacabilità per le opinioni espresse, alla necessità dell'autorizzazione preventiva per l'arresto, al diritto di rifiutare la testimonianza su fatti a conoscenza dei deputati in tale loro qualità.

Per quanto riguarda le funzioni, il *Reichstag* è l'organo unico in materia legislativa (sistema unicamerale). Esso ha concorrentemente col Governo l'iniziativa delle leggi. Inoltre sono ad esso attribuiti i seguenti altri compiti: a) accordare o togliere la fiducia al Governo (art. 54); b) esercizio del controllo sugli atti del Governo, con i mezzi comuni dell'approvazione dei bilanci (art. 85 e 86), interpellanza, inchiesta; c) deposizione del Presidente del *Reich*, con maggioranza di due terzi. La proposta determina la sospensione del Presidente dalle sue funzioni, e, nel caso che non sia accolta dal popolo, ha per conseguenza l'automatico scioglimento del *Reichstag* (art. 43); d) autorizzazione alla sottoposizione del Presidente a giudizio penale (art. 43); e) accusa davanti all'Alta Corte di Giustizia (sulla proposta di almeno cento membri e con l'approvazione della maggioranza qualificata richiesta per le leggi costituzionali) del Presidente, del Cancelliere, dei Ministri per violazione colpevole della Costituzione (art. 59); f) revisione della Costituzione. La Costituzione assume carattere rigido perchè per il valido esercizio

del potere di revisione è necessaria la presenza dei due terzi del numero legale dei membri e l'approvazione di almeno i due terzi dei membri presenti.

IL CANCELLIERE

Il compito suo caratteristico è di tracciare le linee direttive della politica dello Stato (*art. 56*). E' nominato dal Presidente del *Reich* (*art. 53*), ma è responsabile di fronte al *Reichstag*, deve goderne la fiducia ed è obbligato a dimettersi quando tale fiducia gli sia stata ritirata con un voto espresso (*art. 54*). Egli è inoltre Capo del Governo (*art. 55*) ed in tale qualità ne dirige gli affari, coadiuvato da Ministri, (i quali sono nominati dal Presidente del *Reich*, su proposta del Cancelliere (*art. 53*) e presiede il Consiglio dei Ministri, avendovi voto preponderante in caso di parità (*art. 58*). La Costituzione ha voluto così conciliare il sistema monocratico di governo con quello collegiale, ed all'uopo ha espressamente stabilito che i ministri, nell'ambito delle direttive fissate dal Cancelliere, godano di autonomia di decisione per quanto riguarda il ramo di affari loro affidato (*art. 56*) e possono appellarsi al Consiglio nei casi di conflitto con altri ministri (*art. 57*).

IL PRESIDENTE

E' l'organo massimo di coordinazione fra i poteri. E' eletto dal popolo (*art. 41*), dura in carica sette anni ed è rieleggibile (*art. 43*). Sole condizioni poste dalla Costituzione per l'elezione e per l'esercizio delle funzioni sono: che abbia compiuto il 35. anno di età (*art. 41*); che presti un solenne giuramento secondo la formula dell'*art. 42*; che non sia contemporaneamente membro del *Reichstag* (*art. 44*). Perché i suoi atti siano validi devono essere controfirmati dal Cancelliere o da un ministro (*art. 50*).

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni: 1) rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali, salvo

i limiti costituiti dalla necessità di intervento del *Reichstag* (art. 45); 2) nomina e revoca dei funzionari del *Reich* (articolo 46); 3) comando supremo di tutta la forza pubblica (art. 47); 4) impiego della forza armata contro i *Lander*, che non adempiono ai doveri loro imposti dalla Costituzione (art. 48); 5) poteri di eccezione, in caso di grave turbamento dell'organo pubblico, consistenti nell'uso della forza armata e nella sospensione di alcuni diritti fondamentali. Di tutte queste misure deve dare immediata notizia al *Reichstag*, revocandole se il *Reichstag* lo richiama (art. 48); 6) diritto di grazia (art. 49); 7) potere di scioglimento del *Reichstag*, prima della scadenza del termine fissato per la durata di questo, una sola volta per lo stesso motivo (ciò che implica la necessità di motivare il provvedimento) e con l'obbligo di indire le nuove elezioni non oltre il 60° giorno dopo lo scioglimento (art. 25); 8) promulgazione e pubblicazione delle leggi (art. 70); 9) potere discrezionale di procedere alla pubblicazione delle leggi dichiarate urgenti dal *Reichstag* o dal *Reichsrat*, nonostante che un terzo dei membri del *Reichstag* ne chieda la sospensione per due mesi (art. 72); 10) potere di disporre, entro un mese dall'approvazione di una legge da parte del *Reichstag*, il referendum su di essa; 11) iniziativa di referendum sulle leggi di bilancio di imposta, e relative al trattamento economico dei funzionari (art. 73); 12) iniziativa, nel termine di tre mesi, di referendum sul conflitto che sia sorto fra *Reichstag* e *Reichsrat*. Quando la decisione del *Reichstag* sulla legge in contestazione sia stata presa con la maggioranza di due terzi, il Presidente è obbligato o a pubblicare la legge votata da detto organo, o ad indire il referendum su di essa (art. 74).

REICHSRAT

Esso rappresenta i *Lander* nella legislazione ed amministrazione (art. 60). Per la sua formazione è disposto che ad ogni *Land* spetta almeno un voto, qualunque sia la sua importanza. Per i *Lander* più grandi spetta un seggio per ogni milione di abitanti, o per ogni frazione che superi la popolazione

del più piccolo fra essi. Nessun *Land* può avere più di due quinti dell'insieme dei voti (*art. 61*). Salvo il caso già accennato della Prussia, ogni *Land* è rappresentato dai membri del proprio Governo, con tanti rappresentanti quanti sono i voti posseduti (*art. 63*). Invece in seno alle Commissioni ogni *Land* ha un solo voto (*art. 62*). La Presidenza del *Reichsrat* spetta al Governo del *Reich*, che lo convoca (*articolo 65*). Tale convocazione è obbligatoria quando sia richiesta da un terzo dei suoi componenti (*art. 64*). Le sedute del *Reichsrat* sono pubbliche, salvo diversa disposizione del regolamento, e le deliberazioni del medesimo sono prese a maggioranza semplice (*art. 66*).

Le funzioni del *Reichsrat* sono: 1) approvazione dei progetti di legge di iniziativa governativa. L'eventuale parere contrario al progetto da parte del *Reichsrat* non è vincolante per il Governo, che può procedere ugualmente alla sua presentazione al *Reichstag* a condizione di esporre la divergenza (*art. 69*); 2) iniziativa legislativa. Nel caso che il Governo non consenta nella proposta, questa dovrà essere tuttavia presentata al *Reichstag*, con comunicazione del dissenso (*art. 69*); 3) diritto di veto alle leggi approvate dal *Reichstag*, che deve esercitarsi con atto motivato entro due settimane dalla data del voto definitivo. Il veto ha per effetto di dar luogo ad un nuovo esame da parte del *Reichstag*. Se il conflitto non si risolve, spetta al Presidente di procedere alla pubblicazione della legge o al *referendum* (*art. 79*); 4) diritto di approvare le proposte di aumento di spesa effettuate dal *Reichstag* in sede di bilancio. Però l'eventuale sua opposizione può essere superata nei modi di cui al citato *art. 74* (*art. 85*); 5) diritto di richiedere il *referendum* sulla revisione costituzionale votata dal *Reichstag*, e per cui il *Reichsrat* abbia opposto il veto.

TRIBUNALE COSTITUZIONALE

La sua istituzione, disposta dall'*art. 108* è stata attuata con la legge 9 luglio 1921. Esso è competente a giudicare su due gruppi di controversie, con composizione diversa nei

due casi, cioè: quelle di cui all'*art. 59*, relative all'accusa contro il Presidente, il Cancelliere, i Ministri; quelle riguardanti i conflitti fra *Reich* e *Länder* (*art. 15, 3° comma, art. 18, 7° comma, art. 19, art. 90, art. 170, 2° comma e art. 171, 2° comma*).

Per il comune controllo di costituzionalità delle leggi è disposta la competenza dei Tribunali ordinari.

IL POPOLO COME ORGANO SUPREMO

Il corpo elettorale esercita le sue funzioni di regolatore supremo dei poteri, oltre che con l'elezione dei membri del parlamento e del Presidente, anche in modo diretto, mediante il *referendum*. Tale consultazione popolare ha luogo in modi diversi, secondo i vari casi. Essa infatti, oltre ad essere disposta per iniziativa del Presidente per i casi già considerati di risoluzione dei conflitti fra *Reichstag* e *Reichsrat*, oppure fra Presidente e *Reichstag* in ordine a singole leggi (nei quali casi il *referendum* non può modificare le deliberazioni del *Reichstag* se la maggioranza degli elettori non abbia preso parte alla votazione (*art. 76*) può aver luogo per iniziativa dello stesso popolo. Ciò può avvenire: a) nella materia legislativa, un ventesimo degli elettori ha il diritto di ottenere che sia sottoposta a *referendum* una legge per la quale, su istanza di un terzo dei membri del *Reichstag*, sia stata disposta la sospensione della pubblicazione; un decimo degli elettori può chiedere il *referendum* su un progetto di legge dettagliato. Il *referendum* non ha luogo quando il *Reichstag* adotti come legge senza modificazione il progetto (*art. 73*): La maggioranza di tutti gli elettori iscritti è necessaria per operare il mutamento della Costituzione che sia stato richiesto dall'iniziativa popolare. Sono poi da ricordare gli altri due casi di pronuncie popolari cui si è accennato, e cioè: quella dell'*art. 18*, in cui il plebiscito opera il mutamento territoriale anche contro la volontà del Governo del *Land* interessato, a condizione che raggiunga una data maggioranza, e quello dell'*art. 43*, relativo alla deposizione del Presidente.

La sesta sezione della prima parte, dedicata all'ammiui-

strazione del *Reich*, disciplina quasi esclusivamente la determinazione delle rispettive sfere di competenza del *Reich* e dei *Länder* (artt. 78-101).

La settima e ultima sezione, riguardante l'amministrazione della giustizia, tende, da una parte, ad assicurare l'indipendenza dei giudici (nomina a vita e inamovibilità, artt. 102 e 104) e, dall'altra a porre il divieto dei Tribunali eccezionali (art. 105), la soppressione della giurisdizione militare (salvo che durante il tempo di guerra ed a bordo delle navi da guerra, art. 106), e ad imporre invece la istituzione di tribunali amministrativi per la difesa dei cittadini di fronte all'amministrazione (art. 107).

La seconda parte, intitolata ai diritti e doveri fondamentali dei tedeschi, si compone di cinque sezioni, e, anche dal punto di vista sistematico, si distacca dalle formulazioni delle Carte precedenti.

Le prime due sezioni riguardano la posizione dell'individuo isolatamente considerato, e, rispettivamente, l'individuo nei suoi rapporti con gli altri cittadini e con lo Stato, nella sua vita in società. Le ultime tre dettano i principi fondamentali nella materia della religione, dell'educazione e dell'economia.

I diritti dell'individuo come tale sono distinti nelle due categorie dello stato di cittadinanza e dello stato di libertà.

L'unico principio affermato riguardo alla cittadinanza, oltre alla consueta riserva della legge, è l'automatico acquisto della cittadinanza del *Reich* da parte dei cittadini dei *Länder* (art. 110).

I diritti di libertà sono quelli tradizionalmente riconosciuti, e cioè: diritto di libera circolazione (art. 111); diritto di emigrazione (art. 112); inviolabilità della persona (art. 114), inviolabilità del domicilio (art. 115); inviolabilità del segreto di corrispondenza (art. 117); diritto di libera esplicazione del pensiero (art. 118); divieto di legge penale retroattiva (articolo 116). Disposizioni nuove sono: diritto delle minoranze alloglotte al libero sviluppo nazionale ed all'uso della lingua (art. 113); diritto dei cittadini alla protezione da

parte dello Stato all'estero (*art. 112*); diritto a non essere estradato su richiesta di uno Stato straniero (*art. 112*); (tale norma, trasportata dal codice penale nella Costituzione, veniva ad urtare con l'*art. 228* del Trattato di Versailles, che invece per l'*art. 178* della Costituzione stessa, non doveva essere contraddetto da questa).

Per quanto riguarda l'uguaglianza, l'*art. 109* la afferma come principio generale e sancisce il divieto, in via di principio, di attuare differenza di trattamento in relazione al sesso, per quanto riguarda i diritti e i doveri civili, principio che poi trova ulteriori applicazioni nel campo del matrimonio (*art. 119*) e per l'ammissione e lo svolgimento della carriera nei pubblici impieghi, (*art. 128*). Una particolare specificazione del diritto di uguaglianza contiene l'*art. 109*, quando dispone l'abolizione dei privilegi di diritto pubblico derivanti dalla nascita o dalla classe, nonché dei titoli nobiliari, ordini e decorazioni.

La seconda sezione riafferma i tradizionali diritti di riunione (*art. 123*, per cui si stabilisce l'esclusione di autorizzazioni preventive, salvo la possibilità di queste in via legislativa per le riunioni all'aperto) e di associazione (*art. 124*, che al divieto di limitazioni preventive aggiunge la proibizione di negare l'acquisto della personalità giuridica alle associazioni per ragioni connesse con lo scopo politico, sociale, o religioso da esse perseguite); di elettorato (*art. 125*); di petizione (*art. 126*); di eguale ammissibilità alle cariche pubbliche (*art. 128*).

Gli articoli da 132 a 134 pongono: *a*) il dovere di assumere le funzioni onorifiche e di adempiere le prestazioni personali imposte dalla legge; *b*) il principio che occorre una legge del Reich per imporre limiti all'esercizio dei diritti fondamentali nei riguardi degli appartenenti alle Forze armate; *c*) l'obbligo di contribuire alle spese pubbliche nei modi di legge e in proporzione ai mezzi di ciascuno.

La regolamentazione si riferisce poi a una serie di principi in materie sottratte per l'innanzi alla regolamentazione costituzionale, principi riferentisi a collettività o istituzioni so-

ciali ritenute di maggiore importanza e cioè la famiglia, i comuni, l'istituzione dei pubblici funzionari.

La famiglia, intesa come base naturale dello Stato, è considerata: a) nel suo fondamento, cioè nel matrimonio monogamico, posto espressamente « sotto la protezione particolare della Costituzione » (*art. 119*); b) nell'esigenza alla conservazione della sua purezza e sanità, nonché al suo miglioramento sociale, che sono affidate alla cura e sorveglianza dello Stato e dei Comuni (*art. 119*); c) sotto l'aspetto della protezione della maternità e delle famiglie numerose, alle quali viene concesso « il diritto a misure atte a compensarle dei loro particolari aggravii » (*art. 119*); d) nell'interesse sociale alla buona educazione della prole che si fa rientrare « nel diritto naturale dei genitori, sotto la sorveglianza della società politica » (*art. 120*).

Anche questa parte della regolamentazione costituzionale è il risultato di un compromesso fra i partiti, ed espressione di questo compromesso è l'attenuazione del principio dell'*art. 119* effettuata con l'*art. 121* secondo cui: « ai figli illegittimi sono dalla legge garantite le stesse condizioni dei legittimi, onde assicurare il loro sviluppo corporale, spirituale e sociale ».

Infine l'*art. 122* completa questa parte, stabilendo che lo Stato e i comuni devono provvedere all'organizzazione necessaria per la protezione dei giovani dallo sfruttamento e dall'abbandono e dispone altresì che le misure di protezione inducenti coazione debbano essere poste solo con legge.

Per i comuni e unioni di comuni l'*art. 127* sancisce il diritto all'autonomia amministrativa nei limiti fissati dalla legge.

Per quanto infine riguarda i funzionari, la Costituzione si preoccupa anzitutto di stabilire per loro uno *status*, consacrato nell'*art. 129*, che suona: « La nomina a pubblici impieghi avviene a vita, salvo contraria disposizione di legge.

Le pensioni sono regolate dalla legge.

I diritti acquisiti sono intangibili. La tutela delle pretese patrimoniali deve avvenire attraverso le vie giudiziarie. Gli

impiegati possono essere sospesi temporaneamente dal loro ufficio, collocati a riposo, trasferiti ad altro ufficio con stipendio minore solo alle condizioni e con le forme di legge. Ogni impiegato deve avere la possibilità di impugnare le decisioni disciplinari emesse nei loro confronti. Egli ha il diritto di prendere conoscenza del suo fascicolo personale, ed in questo gli elementi sfavorevoli all'impiegato sono da registrare solo quando sia data a lui la possibilità di esprimersi sui medesimi». Uguali garanzie sono date per i diritti quesiti e le pretese patrimoniali dei militari di carriera.

L'art. 130, mentre garantisce ai funzionari la libertà di opinione e di associazione, stabilisce che essi nell'esercizio delle loro funzioni debbano essere i servitori della collettività, non di un partito.

Lo stesso articolo pone il principio della rappresentanza particolare nell'interesse dei funzionari, in conformità della legge.

Infine l'art. 131 stabilisce che la responsabilità per violazione dei doveri professionali dei funzionari di fronte a terzi incombe sull'ente a cui essi appartengono, con riserva del ricorso contro il funzionario, e senza possibilità di escludere per tale materia la via ordinaria dei tribunali.

La terza sezione tende anzitutto a garantire la piena libertà di coscienza e di credenza religiosa ed il libero esercizio della religione (art. 135), sancendo sia l'esclusione di qualsiasi limitazione o condizione per l'esercizio dei diritti civili, civici e politici, che sia fatta dipendere dalla confessione religiosa praticata, sia il divieto di obbligare chiunque a dichiarare le proprie opinioni religiose, o di assumere informazioni sulla confessione professata, sia infine la proibizione di costringere a pratiche o cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi, oppure a servirsi di formule religiose di giuramento (art. 136).

Sempre dirette ad assicurare l'esplorazione della libertà religiosa del singolo sono le norme dell'art. 140, che concede agli appartenenti alle Forze armate il diritto ad ottenere il tempo libero necessario al compimento dei doveri religiosi,

nonchè quelle dell'*art. 141*, secondo cui è autorizzato l'esercizio di atti religiosi nelle caserme, negli ospedali, nei penitenziari, o negli altri stabilimenti pubblici.

Accanto alla libertà religiosa individuale è presa in considerazione quella delle associazioni con lo scopo di culto, garantendosi il diritto di unirsi in confessioni religiose, di formare, senza dover subire alcun limite, federazioni di confessioni religiose, nonchè il diritto di organizzare in piena autonomia le associazioni stesse, di ottenere il conferimento a queste della comune capacità giuridica (*art. 137*) ed infine di disporre senza limiti dei beni posseduti (*art. 138*).

La soluzione data al problema fondamentale in questa materia, cioè quello dei rapporti dello Stato con le Chiese, fu di compromesso tra le opposte concezioni. Infatti, da una parte, fu solennemente proclamato che nel nuovo Reich non vi era chiesa di Stato. Ma, dall'altra, si riaffermò il carattere di corporazione di diritto pubblico delle confessioni che già lo possedevano, nel precedente regime di unione, ed inoltre si consentì che tale carattere potesse essere riconosciuto sia alle federazioni di confessioni possedenti già natura pubblicistica, sia ad altre confessioni, o anche ad associazioni tendenti ad attuare in comune degli ideali filosofici, ritenute di diritto privato, quando esse dimostrassero di possedere requisiti atti a garantire la loro durata (*art. 137*).

Il riconoscimento dell'indole pubblicistica delle associazioni religiose ha per effetto il diritto per queste di prelevare imposte sulla base dei ruoli civili (*art. 137*).

Il principio di separazione ricompare nell'*art. 138*, che dispone il riscatto delle erogazioni di fondi concessi dallo Stato a favore delle confessioni religiose. Ma viceversa il successivo *art. 139* garantisce il rispetto da parte dello Stato delle festività religiose.

Altra materia di difficile regolamentazione, per il grave contrasto delle opinioni, era quella relativa alla educazione ed istruzione regolata dalla quarta sezione. I principi affermati in questo campo sono:

- 1) Lo Stato oltre a garantire la piena libertà dell'arte,

della scienza e del loro insegnamento, s'impegna a proteggerle ed a favorirne lo sviluppo (*art. 142*).

2) Lo Stato assume l'obbligo di provvedere all'educazione dei giovani con istituti pubblici, cura la formazione di insegnanti in modo uniforme (*art. 143*), controlla l'insieme dell'ordinamento scolastico (*art. 144*), organizza il regime scolastico pubblico secondo un piano d'insieme.

Le linee fondamentali di questo piano d'insieme consacrate nella Costituzione, possono così riassumersi: *a*) obbligo generale di istruzione fino al diciottesimo anno, che si adempie con la frequenza alla scuola popolare, per la durata di almeno otto anni, ed all'annessa scuola di perfezionamento. E' prescritta la gratuità sia dell'insegnamento che delle forniture scolastiche (*art. 143*); *b*) l'ammissione ai diversi tipi di scuole medie ed alle superiori avviene in base all'accertamento delle vocazioni dei giovani, non a considerazioni delle loro condizioni economiche o sociali o della confessione religiosa seguita. Allo scopo di consentire ai meno abbienti l'accesso alle scuole non gratuite devono essere istituiti i fondi, specie per assegnare indennizzi, fino alla fine degli studi, alle famiglie dei giovani poveri, riconosciuti idonei agli studi (*art. 146*); *c*) è riconosciuta la possibilità dell'istituzione di scuole private secondarie, dietro autorizzazione statale, a condizione che queste forniscano le necessarie garanzie relativamente ai programmi, all'organizzazione, al trattamento economico e giuridico degli insegnanti. Invece per le scuole popolari gli istituti privati non sono ammessi, salvo non si riconosca loro uno speciale interesse pedagogico, oppure nel caso che in un determinato comune non esista la possibilità di istituire scuole pubbliche di una determinata confessione religiosa (*artt. 146, 147*); *d*) è attribuito all'insegnamento religioso il carattere di materia ordinaria (salvo che nelle scuole istituite da coloro i quali dichiarano di non riannodarsi ad alcuna concezione religiosa). Per assicurare la libertà di credenza dei singoli è prescritto che tale insegnamento è impartito solo su richiesta di coloro cui appartiene il diritto di educazione dei giovani, in armonia con i principi della comunità religiosa interessata e con il

controllo dello Stato (*art. 149*); e) lo scopo generale dell'insegnamento è indicato come rivolto allo sviluppo della formazione morale, dei sentimenti civici e del valore professionale secondo lo spirito del germanesimo e con lo scopo della riconciliazione dei popoli, in modo però da non ledere il sentimento di coloro che dissentono dalle opinioni della maggioranza.

L'ultima sezione disciplina la vita economica.

Una prima serie di disposizioni, di carattere generale tende ad affermare il principio della libertà. E' così sancita la libertà economica dell'individuo, entro il limite amplissimo dell'inserimento della medesima in una organizzazione della vita economica che corrisponda ai principi della giustizia e garantisca a tutti un'esistenza degna dell'uomo. Più particolarmente, è garantita la libertà del commercio e della industria (*art. 151*), la libertà di contratto, nei limiti della legge e del rispetto dei buoni costumi (*art. 142*), la libertà di coalizione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica (*art. 159*).

Corrispondono alla concezione così affermata della funzione sociale dell'attività economica le norme dell'*art. 161*, per cui: «Ogni tedesco, pur conservando la sua libertà personale, ha il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali e corporee in modo da riuscire utile alla collettività», e dell'*art. 153* che pone la massima: «La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune» nonchè dell'*art. 155*, che impone al proprietario fondiario l'obbligo della cultura dei suoi beni.

Accanto a queste disposizioni generali sono poste altre, con un contenuto più specifico, classificabili in tre gruppi.

Un primo gruppo riguardante la proprietà contiene i seguenti principi:

1) I limiti alla proprietà debbono essere imposti per legge. L'espropriazione è possibile solo per pubblica utilità e previo giusto indennizzo. Però una legge semplice può altrimenti disporre. Le contestazioni sull'indennizzo non possono essere sottratte ai tribunali ordinari, a meno contraria

disposizione di legge (*art. 153*). Il diritto di eredità è garantito; solo alla legge è concesso determinare le tasse di successione (*art. 154*).

2) E' ammesso il controllo dello Stato sulla utilizzazione e ripartizione del suolo, onde evitare abusi ed assicurare a tutti una abitazione sana, e ad ogni famiglia un bene familiare corrispondente ai propri bisogni. L'espropriazione della proprietà fondiaria può essere disposta per soddisfare l'esigenza degli alloggi, favorire la colonizzazione interna e lo sviluppo dell'agricoltura. L'aumento di valore del suolo, che non sia dovuto al lavoro, deve andare a profitto della comunità (*art. 155*).

3) Per quanto riguarda le imprese di produzione sono, considerati tre mezzi d'intervento dello Stato, e cioè: *a*) socializzazione, con riserva d'indennità, delle imprese che ne appaiono suscettibili; *b*) partecipazione dello Stato e dei comuni all'amministrazione delle imprese; *c*) federazioni coattive, in virtù di legge, di più imprese (conservanti tuttavia la propria autonomia) allo scopo di assicurare la collaborazione di tutti gli elementi della produzione, la compartecipazione all'amministrazione dei datori e prestatori di lavoro, e di disciplinare, secondo i principi di un'economia socializzata, la produzione, distribuzione, determinazione dei prezzi, importazione ed esportazione dei beni economici.

Un secondo gruppo ha come oggetto, il lavoro, nei cui confronti si dispone:

1) sottoposizione del lavoro alla speciale protezione del Reich il quale provvedere a rendere uniforme il diritto del lavoro (*art. 157*) e a promuovere una regolamentazione internazionale delle condizioni generali dei rapporti di lavoro (*art. 162*).

2) diritto del lavoratore al tempo libero necessario per l'esercizio dei diritti civili, o degli uffici pubblici a lui affidati (*art. 160*).

3) organizzazione di un sistema globale di assicurazione operaia, con la congrua partecipazione degli assicurati (*articolo 161*);

4) conferimento ad ogni tedesco della possibilità di provvedere al proprio sostentamento con il suo lavoro produttivo, o, quando non gli si possa procurare un'occupazione adatta, somministrazione di quanto è necessario a sostenerlo.

Una disposizione a parte è quella dell'*art. 164*, per cui lo Stato deve promuovere con la sua attività legislativa e amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente, proteggendola dall'eccessivo carico tributario e dall'assorbimento in altre classi.

Il terzo gruppo si rivolge alla collaborazione fra datori di lavoro e lavoratori. In proposito l'*art. 165* dispone: «Gli operai e impiegati debbono collaborare con gli imprenditori per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro e per lo sviluppo economico complessivo delle energie produttive. Le organizzazioni delle due categorie ed i contratti da esse stipulati sono giuridicamente riconosciuti.

Gli operai e impiegati, per la tutela dei loro interessi, dispongono d'una rappresentanza legale nei consigli operai di azienda e nei consigli operai di distretto, formati secondo la ripartizione delle regioni economiche, nonché nel consiglio operaio del Reich.

I consigli operai di distretto e quello del Reich, per lo adempimento dei generali compiti economici e la collaborazione all'attuazione delle leggi di socializzazione, formano, insieme ai rappresentanti degli imprenditori e con gli altri ceti interessati, dei consigli economici di distretto, ed un consiglio economico del Reich. Questi consigli devono essere organizzati in modo che vi siano rappresentati i gruppi di mestiere importanti ed in misura proporzionale al loro rilievo economico e sociale.


I progetti di legge in materia sociale ed economica di più rilevante importanza devono essere, prima della loro presentazione, sottoposti, a cura del Governo del Reich, al parere del consiglio economico del Reich.

Il consiglio economico ha il diritto di formulare proposte di legge nella materia stessa, ed il governo del Reich è obbligato a presentarle al Reichstag, anche se non consenta ad esse. Il consiglio economico può incaricare uno dei suoi

membri di sostenere innanzi al Reichstag il progetto da esso proposto.

I poteri di controllo e di amministrazione possono essere trasferiti ai consigli dei lavoratori ed a quegli economici, nell'ambito territoriale loro spettante.

Appartiene alla competenza esclusiva del Reich di regolare l'organizzazione e le attribuzioni dei consigli operai ed economici ed i loro rapporti con altri organismi sociali autonomi ».



LE COSTITUZIONI DELL'ESTONIA



LE COSTITUZIONI DELL'ESTONIA

La popolazione ugro-finnica degli estoni, dopo essere stata dominata alternativamente dai popoli danesi e slavi passò definitivamente nel 1721 alle dipendenze dei russi, sotto i quali rimase fino al 12 aprile 1917 quando il Governo provvisorio russo emanò una legge sull'autonomia estone, e la Dieta estone, eletta l'8 luglio, elaborò, con un atto del 15 novembre 1917, una prima Costituzione. Senonchè i baroni baltici di origine tedesca, costituenti in quell'epoca la classe dominante, aprirono poco dopo la strada alle truppe tedesche che occuparono il territorio quasi per intero. Da allora fino al 1919 il nuovo Stato dovette sostenere lotte su lotte poichè, non ancora ricacciati i tedeschi, il territorio estone fu occupato da truppe bolsceviche. Pur perdurando questa confusione, un governo provvisorio presieduto da Päts proclamava il 24 febbraio 1918 la indipendenza dell'Estonia; però, solo il 23 aprile 1919 si poteva eleggere una Assemblea Costituente che desse vita organica al nuovo Stato.

L'Assemblea incaricò della compilazione di un progetto di Costituzione una Commissione di quattordici membri appartenenti ai sei maggiori partiti e della quale facevano parte due donne: la Commissione fu presieduta prima da *J. Polska*, poi da *Andekopp*. Essa presentò in un primo tempo uno schema di Costituzione provvisoria che, sottoposto all'Assemblea nazionale il 21 maggio 1919, andò in vigore il 6 luglio dello stesso anno. In seguito, il 27 maggio 1920, fu presentato all'Assemblea il progetto definitivo che, dopo un vivace di-

* Si legga: FRANCESCO AGRO: *L'esperienza costituzionale estone* - Roma, 1946 (volume n. 19 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

battito, fu approvato il 15 giugno 1920. Le prime elezioni si ebbero nel gennaio del 1921, dopo che la Costituzione era entrata in vigore il 12 dicembre 1920.

Esaminiamo ora le caratteristiche della Costituzione del '920.

L'Estonia è una repubblica indipendente aconfessionale. La determinazione del territorio è rimessa ad accordi internazionali.

La struttura dello Stato è unitaria, ma assai sviluppato vi è il principio del « *self-governement* » e pertanto molto ampie sono le autonomie locali.

L'aspetto però più importante della Costituzione estone del 1920 è quello che riguarda i poteri del popolo, e di converso quelli del governo.

Infatti l'espressione dell'articolo 1 della Costituzione: « *Il potere sovrano è nelle mani del popolo* » ha qui un significato ed un valore particolare in quanto non rappresenta una retorica affermazione, ma esprime la realtà vera, quale scaturisce dalle norme costituzionali.

Il popolo infatti domina in modo assoluto sia l'Assemblea che il governo, e ciò per mezzo: del *referendum*, della iniziativa popolare, della elezione dell'Assemblea.

Quanto al *referendum* esso è di due tipi: obbligatorio e volontario. È obbligatorio in due casi: qualora si tratti di riformare la costituzione e qualora si tratti di sentire il parere del popolo su di un progetto legislativo respinto dall'Assemblea. Possono partecipare al *referendum* tutti i cittadini senza distinzione alcuna che abbiano superato i 20 anni.

La norma giuridica ha per unica fonte la legge la quale deve essere votata dall'Assemblea e promulgata dall'Ufficio dell'Assemblea, dopo di che viene pubblicata sul « *Giornale ufficiale* ». Qualora su domanda di un terzo dei membri dell'Assemblea la promulgazione sia stata rinviata di due mesi, la legge può essere sottoposta a *referendum* su domanda di venticinquemila elettori: è questo il caso del *referendum* volontario.

Qualsiasi gruppo di cittadini può presentare all'esame del-

l'Assemblea un progetto di legge purchè esso sia accompagnato da almeno 25.000 firme.

Sono sottratte al *referendum* e all'iniziativa popolare le leggi finanziarie (bilancio, prestiti di Stato, imposte, ecc.) le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, la proclamazione dello stato d'assedio, i trattati internazionali, la mobilitazione.

In alcuni casi si applicarono in Estonia il *referendum* e l'iniziativa popolare e precisamente: nel 1922 il partito populista-cristiano presentò all'Assemblea un progetto sulla istruzione religiosa, corredato dalle necessarie firme: l'Assemblea respinse il progetto che però, sottoposto a *referendum*, venne approvato.

Nel 1926 il partito socialista presentò un altro progetto pure corredato dalle firme necessarie, riguardante l'indennizzo da concedere ai proprietari dei terreni espropriati. L'Assemblea però non discusse il progetto poichè l'ufficio dell'Assemblea (il quale ha il compito di esaminare preliminarmente i progetti che vengono presentati ad essa) ritenne che si trattasse di materia finanziaria e pertanto in base all'articolo 34, che esclude le leggi finanziarie dall'iniziativa e dal *referendum*, respinse il progetto.

Accanto al popolo, o per meglio dire, direttamente dipendente dal popolo, è l'Assemblea Nazionale la quale ha per competenza la formazione della legge e la discussione di determinati problemi quali il bilancio dello Stato, i prestiti pubblici, i trattati internazionali, ecc. L'Assemblea è formata da 100 membri eletti secondo un sistema di rappresentanza proporzionale con facoltà di scelta. Organo essenziale dell'Assemblea è l'Ufficio dell'Assemblea il quale ha per compito specifico, come si è accennato più sopra, la promulgazione delle leggi e il controllo sulla presentazione dei progetti di legge all'Assemblea per iniziativa popolare.

Secondo *Ast*, relatore del progetto della Costituzione, « la concentrazione del potere esecutivo nelle mani di una persona rappresenterebbe una diminuzione dei poteri sovrani del popolo ». E' questa la ragione per cui nella Costituzione estone del 1920 è stato contemplato un tipo di governo a forma

collegiale che garantisce nel modo migliore l'equilibrio tra l'attività governativa e la volontà popolare. Il potere esecutivo pertanto risiede nel governo, collegialmente considerato e composto dal Decano dello Stato e dai Ministri.

Assai complessa e di non facile definizione è la figura del *Decano dello Stato (Riigivanen)* il quale, pur rappresentando la Repubblica estone e avendo un potere di direzione, coordinazione e controllo sull'attività dei Ministri, non può tuttavia, dato lo spirito della Costituzione estone, considerarsi il Capo dello Stato. Egli è infatti un Presidente del Consiglio che ha in più talune prerogative speciali, quali quella della rappresentanza internazionale. Quanto ai suoi rapporti con i ministri egli è da considerare un *primus inter pares* per quel che riguarda le deliberazioni del Consiglio, ma invece un *primus omnium* per quel che riguarda il controllo e la coordinazione della attività dei ministri.

Un'altra caratteristica essenziale della Costituzione estone è che il Governo può essere disciolto in seguito a un voto di sfiducia dell'Assemblea, e sia il Decano dello Stato che i ministri possono essere accusati di prevaricazione dall'Assemblea stessa e essere sottoposti a giudizio della Corte Suprema.

Fa pure parte del Governo, ma in posizione subordinata, il *Segretario dello Stato* il quale è posto a capo della Cancelleria di Stato ed ha il compito di sorvegliare l'esecuzione degli atti di governo.

Il potere giudiziario è esercitato da giudici elettivi e non: questi ultimi sono nominati dalla Corte Suprema, i cui membri sono scelti dall'Assemblea Nazionale. Il potere di grazia è devoluto al governo.

Il servizio militare è obbligatorio e il comando delle forze armate che in tempo di pace è in mano al governo, viene da questo trasferito, in caso di guerra, ad un Comandante in Capo.

LA LEGGE COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA
DEL 15 GIUGNO 1920

Riproduciamo le norme fondamentali della prima Costituzione estone, che ne dichiarano le principali caratteristiche: democrazia semidiretta e governo assembleare:

Art. 27. — La Nazione esercita la sovranità a mezzo dei cittadini che godono del diritto di voto. Sono elettori i cittadini in età di venti anni compiuti e che hanno la nazionalità estone da un anno almeno.

Art. 28. — Limiti al diritto di voto.

Art. 29. — Il popolo esercita il diritto sovrano: 1) con il referendum; 2) con l'iniziativa legislativa e 3) con l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Art. 30. — Quando un terzo dei membri dell'Assemblea Nazionale ne farà domanda, le leggi da essa adottate non sono promulgate se non due mesi almeno dopo la loro votazione. Se, in questo tempo, 25.000 cittadini che godono il diritto del voto domandano un referendum sull'adozione o il rigetto di queste leggi la loro promulgazione dipenderà dai risultati del referendum.

Art. 31. — Il diritto d'iniziativa legislativa permette a 25.000 cittadini che godono del diritto del voto, di domandare l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge. Questa domanda deve essere indirizzata all'Assemblea Nazionale sotto forma di progetto di legge. L'Assemblea può votare questo progetto o respingerlo. Nell'ultimo caso, il progetto è sottoposto a referendum per essere adottato o respinto dal popolo. Se la maggioranza dei cittadini votanti si pronuncia in favore del progetto esso acquista forza di legge.

Art. 32. — Quando il popolo abbia respinto una legge adottata dall'Assemblea Nazionale o adottata una legge respinta da essa, si procederà alle nuove elezioni nel termine massimo di settantacinque giorni dal referendum.

Art. 33 — Norme sul referendum.

Art. 34 — Materie sottratte al referendum.

Art. 35 — *L'Assemblea Nazionale esercita il potere legislativo in qualità di rappresentante del popolo.*

Art. 36 — *L'Assemblea Nazionale si compone di 100 membri eletti sulla base della rappresentanza proporzionale a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.*

L'Assemblea Nazionale ha il diritto di aumentare il numero dei suoi membri, ma la legge che decide questo aumento non può produrre effetto che per le elezioni successive.

L'elezione dell'Assemblea Nazionale sarà regolata da una legge organica speciale.

Sono elettori ed eleggibili all'Assemblea Nazionale i cittadini titolari del diritto di voto.

Art. 53 — *L'Ufficio dell'Assemblea Nazionale è competente a promulgare le leggi votate da essa.*

Art. 55 — *L'Assemblea Nazionale esercita per mezzo delle istituzioni che sono create dallo Stato a questo fine, il suo controllo sull'attività economica degli esercizi e delle imprese dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato.*

Art. 56 — *I membri dell'Assemblea Nazionale hanno il diritto di interrogare il Governo nelle sedute dell'Assemblea. Quando una interrogazione è deposta da un quarto del numero dei membri dell'Assemblea Nazionale, il Governo è tenuto a rispondere.*

Art. 57 — *Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo in Estonia.*

Art. 58 — *Il Governo si compone del Decano dello Stato e dei Ministri.*

Il numero di questi ultimi, le loro attribuzioni e le regole particolari sulla spedizione degli affari sono fissati da una legge speciale.

Art. 59 — *L'Assemblea Nazionale nomina il Governo e accetta le sue dimissioni. Quando un ministro è dimissionario, le sue funzioni sono svolte fino alla nomina di un nuovo*

ministro da un altro membro del Governo designato dal Governo stesso.

Art. 60 — Il Governo della Repubblica dirige la politica estera ed interna dello Stato, veglia all'integrità esterna, al mantenimento della sicurezza interna dello Stato, all'esecuzione delle leggi.

Il Governo:

- 1) stabilisce il progetto del bilancio delle entrate e delle spese e lo presenta al voto dell'Assemblea Nazionale;
- 2) nomina e revoca i funzionari militari e civili, quando la legge non ha deferito questo diritto ad un'altra autorità;
- 3) conclude nel nome della Repubblica Estone i trattati con gli Stati stranieri e li sottopone alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- 4) dichiara la guerra e conclude la pace con il consenso dell'Assemblea Nazionale;
- 5) dichiara lo stato di assedio per tutto il territorio o per una parte di esso e sottopone questa misura alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- 6) sottopone i progetti di legge e dei regolamenti complementari all'Assemblea Nazionale;
- 7) emana i decreti e le ordinanze in conformità alle leggi;
- 8) decide dei ricorsi in grazia.

Art. 61 — Il Decano dello Stato rappresenta la Repubblica Estone, dirige e coordina l'attività del governo della Repubblica, presiede le sedute del Governo ed ha diritto di domandare conto dei suoi atti a ciascun ministro.

Art. 62 — Il Governo della Repubblica designa uno dei suoi membri per la supplenza eventuale del Decano dello Stato.

Art. 65 — Il Governo della Repubblica deve godere la fiducia dell'Assemblea Nazionale. Il Governo o i membri del Governo ai quali l'Assemblea Nazionale ha rifiutato formalmente la sua fiducia devono dimettersi.

Art. 66 — Tutti gli atti del Governo debbono essere firmati dal Decano dello Stato, il Ministro responsabile della loro esecuzione e il Segretario di Stato.

Art. 67 — Il Decano dello Stato e i ministri non possono essere accusati di prevaricazione che in seguito ad una decisione dell'Assemblea Nazionale e non possono essere giudicati che dalla Corte Suprema di giustizia.

*DALLA COSTITUZIONE DEL 1920
ALLA COSTITUZIONE DEL 1937*

La forma di governo quale scaturisce dalla Costituzione estone del 1920 presenta notevoli vantaggi che però sono puramente teorici ed infatti, ben presto, si rivelarono gli inconvenienti insiti nella Costituzione. Soprattutto ebbe grandissimo rilievo il danno che derivava dalla assenza di un Capo dello Stato che potesse unificare in sé i poteri dello Stato e potesse coordinare le varie attività dei diversi organi dello Stato.

Da questa considerazione nacque la legge del 19 marzo 1929, la quale, pur mantenendo inalterata nelle sue linee generali la figura del Decano dello Stato, dava a questi delle prerogative maggiori lentamente avviandosi verso una forma che abbandonò decisamente la collegialità. Infatti il Decano dello Stato ebbe con la legge del 1929 la facoltà di proporre la sostituzione dei ministri all'Assemblea e di opporsi all'esame delle loro proposte.

Un passo decisivo verso una riforma radicale si ebbe però solo con la legge del 16 ottobre 1933 entrata in vigore il 24 gennaio 1934. In essa infatti al *Riigivanen* fu sostituito il Presidente della Repubblica il quale aveva le seguenti prerogative:

- a) irresponsabilità politica;
- b) facoltà di nominare e revocare i ministri;
- c) diritto di partecipare quale presidente alle sedute del Gabinetto;
- d) diritto di indire le elezioni e di chiudere anticipatamente le sessioni parlamentari;
- e) nomina dei funzionari civili e militari; sottoscrizione dei trattati; comando delle forze armate; diritto di grazia; e, importantissima, facoltà di emanare regolamenti e decreti legge;

f) nomina dei giudici di Stato nonchè dei giudici non elettivi;

g) promulgazione delle leggi votate dall'Assemblea.

Pur permanendo quindi il *referendum* e l'iniziativa popolare, si è giustamente osservato come la Costituzione estone del 1933 rappresenti un deciso passo verso la concezione totalitaria dello Stato, dato il prepotere che il Presidente della Repubblica esercita sul potere legislativo e su quello giudiziario.

Il passaggio dalla democrazia per così dire eccessiva della Costituzione del 1920 al quasi totalitarismo della Costituzione del 1933 non poteva condurre che alla ricerca di una forma di governo che evitasse gli eccessi dell'una e dell'altra Costituzione. Tale intento è stato ottenuto mediante la Costituzione emanata il 3 settembre 1937 ed entrata in vigore il 2 gennaio 1938.

Secondo questa Costituzione, lo Stato estone è ancora una Repubblica indipendente aconfessionale (art. 1 e 14) ed è mantenuto ancora l'ampio sistema delle autonomie locali.

Profonde invece sono le modifiche riguardanti il *referendum* e l'iniziativa popolare: quest'ultima è stata del tutto abolita poichè l'iniziativa è di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica. Quanto al *referendum*, esso può essere indetto solo dal Presidente della Repubblica qualora egli lo giudichi necessario.

Oltre la legge votata dall'Assemblea è promulgata dal Presidente della Repubblica sono ammessi dei decreti legge, emanati dal Presidente, nel periodo che intercorre tra la chiusura e l'apertura della sessione parlamentare.

Come si vede, la sovranità popolare che secondo l'art. 35 sarebbe esercitata dal popolo, è in questo caso una pura affermazione retorica, poichè il potere legislativo ed il potere esecutivo sono sottratti al controllo popolare e solo eccezionalmente la volontà popolare può direttamente trasformarsi in legge. D'altra parte però non si ha qui, come nella Costituzione del 1933, una predominanza del potere esecutivo, poichè accanto al Presidente della Repubblica sono pre-

viste una Camera dei Deputati e un Consiglio Nazionale, i quali debbono essere sentiti prima che una norma giuridica abbia vigore di legge. Inoltre il Congresso dell'Assemblea Nazionale (composto dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio Nazionale riuniti) può porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica durante l'esercizio delle sue funzioni « *per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento* » (art. 45).

Quanto al Governo esso è formato dal Primo Ministro e dai Ministri ed esercita il potere esecutivo.

Esso è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica: qualora la Camera dei Deputati abbia espresso la propria sfiducia al Governo il Presidente può o revocare il governo (o il membro del Governo verso il quale sia stata espressa la sfiducia della Camera dei Deputati) o sciogliere la Camera e indire delle nuove elezioni. Se però la nuova Camera esprimerà ancora la propria sfiducia al Governo, questo dovrà essere senz'altro revocato: la revoca del Primo Ministro, comporta la revoca dell'intero governo.

Quanto al potere giudiziario, esso è esercitato da giudici nominati dal Presidente della Repubblica: i giudici sono indipendenti e inamovibili.

La difesa nazionale infine dipende direttamente dal Presidente della Repubblica che nomina il capo delle forze armate sia in guerra che in pace. Il servizio militare è obbligatorio. La proclamazione dello stato d'assedio è fatta dal Presidente della Repubblica.

Ecco il testo degli articoli più importanti della Costituzione del 1937.

Art. 1 — L'Estonia è una Repubblica sovrana ed indipendente, dove la suprema autorità dello Stato risiede nel popolo.

Art. 34. — Il popolo estone esercita il potere supremo dello Stato attraverso i suoi cittadini che godono del diritto di voto.

Art. 35. — Il potere dello Stato è esercitato dal popolo:

- 1) con l'elezione del Presidente della Repubblica in conformità all'art. 40;*
- 2) con l'elezione della Camera dei Deputati;*
- 3) con l'elezione dei corpi rappresentativi degli enti locali autonomi, conformemente all'art. 123;*
- 4) con il referendum.*

Art. 38. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Egli personifica l'unità del potere dello Stato ed è il rappresentante dello Stato. Egli vigila alla integrità esterna ed alla sicurezza interna dello Stato, prende cura del benessere generale del popolo e provvede al mantenimento dell'ordine.

Art. 39. — Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Presidente della Repubblica:

- 1) accredita gli agenti diplomatici della Repubblica presso le potenze estere e dà il gradimento a quelli delle potenze estere presso la Repubblica;*
- 2) nomina e revoca gli alti funzionari;*
- 3) nomina e revoca, in via di prerogativa, i capi servizio del personale addetto alla Presidenza della Repubblica;*
- 4) emana regolamenti in conformità alle leggi;*
- 5) esercita, in via di prerogativa, la sorveglianza sull'attività delle istituzioni dello Stato e sulle altre istituzioni di diritto pubblico;*
- 6) conferisce, in via di prerogativa, le decorazioni dello Stato, onorifiche e di merito;*
- 7) decide le questioni la cui risoluzione gli è affidata dalla legge.*

Art. 40. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni.

Può essere designato come candidato ogni cittadino che goda del diritto di voto e di età non inferiore ai quarantacinque anni.

I candidati alla Presidenza della Repubblica sono designati, mediante scrutinio segreto, come segue:

- 1) un candidato dalla Camera dei Deputati;*
- 2) un candidato dal Consiglio Nazionale;*
- 3) un candidato dall'Assemblea dei delegati, eletta dai*

Corpi rappresentativi dei governi locali autonomi, e che si compone di ottanta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome rurali e di quaranta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome urbane.

Fra i candidati così designati, il Presidente è eletto dal popolo per suffragio universale ed a voto eguale, diretto e segreto. È dichiarato eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che ha raccolto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato d'età maggiore. L'elezione deve aver luogo entro il termine di venti giorni a partire dalla data di designazione dei candidati.

Se non è proposto che un solo candidato, sarà convocata dal Presidente della Camera dei deputati una riunione comune delle tre istituzioni che hanno designato tale candidato. Ove il candidato designato riunisca allo scrutinio segreto di questa riunione un numero di voti pari almeno ai tre quinti del numero complessivo dei membri che debbono prendere parte alla riunione, egli è proclamato eletto alla Presidenza della Repubblica e non ha luogo la consultazione popolare.

La legge determina nei particolari la procedura per la designazione dei candidati alla Presidenza della Repubblica e per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 41. — Il Presidente della Repubblica entra in carica dopo aver prestato avanti al Congresso della Assemblea nazionale il seguente giuramento: « Io N. N., nell'assumere per volontà del popolo le funzioni di Presidente della Repubblica, giuro solennemente di difendere costantemente la legge costituzionale e le leggi della Repubblica d'Estonia, di esercitare equamente ed imparzialmente l'autorità che mi è delegata e di consacrare tutte le mie forze ed il meglio della mia intelligenza ad adempiere fedelmente agli obblighi della

mia carica nell'interesse della Repubblica e del popolo estone ».

I poteri del Presidente della Repubblica cessano con l'entrata in carica del nuovo Presidente.

Art. 42. — Le decisioni e gli altri atti del Presidente della Repubblica sono validi se portano la firma del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Primo Ministro e dal ministro competente. Di questi atti e decisioni è responsabile politicamente il Governo della Repubblica, ed i ministri che hanno apposto la loro controfirma lo sono del pari per gli affari di loro competenza, assumendo soprattutto la responsabilità della costituzionalità e legalità di questi atti e decisioni.

Non necessitano di controfirma le decisioni e gli atti emanati dal Presidente della Repubblica, conformemente alla legge costituzionale, in via di prerogativa.

Art. 43. — L'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro impiego od attività professionale.

Il membro dell'Assemblea nazionale eletto Presidente della Repubblica cessa di appartenere all'Assemblea nazionale al momento della sua entrata in carica quale Presidente della Repubblica.

Art. 44. — L'ammontare dell'indennità presidenziale è determinata per legge. Questa non può essere modificata se non rispetto al Presidente che verrà eletto alle elezioni successive.

Il Presidente della Repubblica uscente dalla carica è dotato di una pensione pari ai tre quarti dell'indennità goduta.

Art. 45. — Il Presidente della Repubblica non può essere posto in istato di accusa durante l'esercizio delle sue funzioni, se non per decisioni del Congresso dell'Assemblea Nazionale, per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento.

Del pari, la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica dopo la cessazione dalla carica, per i suddetti

delitti e per i delitti commessi nell'esercizio delle sue prerogative, non può aver luogo che per decisione del Congresso dell'Assemblea Nazionale.

In entrambi i casi l'iniziativa della messa in istato di accusa non appartiene che alla maggioranza del numero legale dei membri che compongono l'Assemblea nazionale. La messa in istato di accusa è decisa al Congresso con la maggioranza di tre quarti del numero totale dei membri componenti l'Assemblea nazionale. La causa è istruita e giudicata dalla Corte di Stato.

In caso di messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica durante l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio elettorale di cui all'art. 46 elegge un Presidente supplente, incaricato dell'esercizio delle funzioni del Presidente sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzi l'assoluzione del Presidente, o che dichiari inammissibile l'azione penale o sino all'entrata in carica del nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente supplente non può ordinare nè le elezioni d'una nuova Camera dei deputati nè la formazione d'un nuovo Consiglio Nazionale.

Se la Corte di Stato assolve il Presidente della Repubblica o dichiara inammissibile l'azione penale iniziata, si procede immediatamente all'elezione d'una nuova Camera dei deputati ed alla formazione d'un nuovo Consiglio Nazionale. Se la Corte di Stato condanna il Presidente della Repubblica si procede immediatamente all'elezione d'un nuovo Presidente della Repubblica.

La legge determina i particolari dell'accusa e della istruttoria.

Art. 46. — Se la Presidenza della Repubblica è vacante, se il Presidente della Repubblica è legalmente impedito ad esercitare le sue funzioni, il Primo ministro assume le funzioni di Presidente della Repubblica ed affida le funzioni di Primo Ministro al Primo Ministro supplente.

Se la Presidenza della Repubblica si rende vacante prima del periodo legale, si procede al più presto alla elezione di un nuovo Presidente della Repubblica.

Se l'impedimento legale all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai sei mesi, il Collegio elettorale può decidere di fare procedere all'elezione d'un nuovo Presidente.

Se, in tempo di guerra, la Presidenza della Repubblica si rende vacante, ovvero se l'impedimento legale all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica sia durato ininterrottamente per più di tre mesi, il Collegio elettorale procede immediatamente all'elezione del Presidente supplente della Repubblica anche prima del termine di sei mesi.

Il Collegio elettorale si compone: del Primo Ministro, del Comandante in capo delle Forze Armate, del Presidente della Camera, del Presidente del Consiglio Nazionale e del Presidente della Corte di Stato. Il collegio elettorale è convocato dal Primo Ministro, o per propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre membri, fra i quali — in tempo di guerra — il Comandante in Capo delle Forze Armate. Il funzionamento del Collegio elettorale è definito nei suoi particolari dalla legge.

I poteri del Presidente supplente della Repubblica si iniziano con la prestazione del giuramento solenne avanti al Collegio elettorale ed hanno termine con l'entrata in funzione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro, che abbia assunte le funzioni di Presidente della Repubblica, non ha il diritto di ordinare le elezioni d'una nuova Camera dei Deputati, nè di formare un nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 47. — Accanto al Presidente della Repubblica siede il Cancelliere di Giustizia, nominato dal Presidente in via di prerogativa.

Il Cancelliere di Giustizia ha per attribuzione la sorveglianza della legalità degli atti degli organi e delle istituzioni dello Stato e degli altri istituti di diritto pubblico. Egli riferisce al Presidente sulla sua attività, sulle irregolarità scoperte e sulle misure prese, e presenta, a titolo informativo, delle relazioni sulla propria attività alla Camera dei deputati ed al Consiglio nazionale.

Durante l'esercizio della carica, il Cancelliere di Giustizia gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri. Egli prende parte alle sedute del Governo della Repubblica con voto consultivo.

Le attribuzioni del Cancelliere di Giustizia e le forme della sua attività sono definite nei particolari dalla legge.

Art. 48. — Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo.

Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Governo della Repubblica:

- 1) esercita in tutti i campi la politica dello Stato;*
- 2) vigila all'esecuzione delle leggi;*
- 3) fa proposte al Presidente della Repubblica sulle materie di competenza di quest'ultimo, salvo sulle questioni formanti oggetto di prerogativa presidenziale;*
- 4) prende le misure necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente della Repubblica;*
- 5) decide delle questioni il cui regolamento gli è affidato dalla legge.*

Art. 49. — Il Governo della Repubblica si compone del Primo Ministro e dei Ministri.

I Ministeri sono istituiti per provvedere all'organizzazione dei vari rami dei servizi pubblici.

I particolari dell'ordinamento del Governo sono regolati dalla legge.

Art. 50. — Il Governo della Repubblica, od i suoi membri, sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, in via di prerogativa.

La revoca del Primo Ministro comporta le dimissioni dell'intero Governo.

La nomina e la revoca d'un membro del Governo della Repubblica hanno luogo su proposta del Primo Ministro.

Art. 51. — Al momento d'entrare in funzione i membri del Governo della Repubblica prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica di osservare la legge

costituzionale e le altre leggi e di adempiere fedelmente ed imparzialmente ai doveri della carica.

Si considera entrato in funzione il Governo, o il membro di esso, subito dopo la prestazione del giuramento.

Il Governo della Repubblica esce di carica con l'entrata in funzione d'un nuovo Governo della Repubblica.

I membri del Governo della Repubblica, considerati singolarmente, escono di carica per decisione del Presidente della Repubblica.

Art. 52. — Il Primo Ministro rappresenta il governo della Repubblica, dirige ed unifica l'attività di questo, presiede alle sue sedute, può domandar conto ai Ministri dei loro atti e dare loro direttive per la loro attività.

Su proposta del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica gli designa un supplente fra i Ministri.

Se il Primo Ministro ed il suo supplente sono impediti ad esercitare le loro funzioni l'esercizio spetta al membro più anziano in età del Governo della Repubblica.

Art. 53. — Il Ministro dirige il Ministero cui è preposto, regola le questioni che sono di sua competenza ed adempie a tutti gli altri obblighi derivantigli dalla legge, nei limiti di questa.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di nominare dei ministri senza l'incarico della gestione d'un Ministero.

Se per malattia od altro impedimento il Ministro si trova provvisoriamente nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, ne affida l'esercizio ad altro Ministro.

Art. 56. — Se il Presidente della Repubblica assiste alla seduta del Governo della Repubblica, questa è da lui presieduta.

Il Presidente della Repubblica può chiedere al Governo della Repubblica ed ai singoli Ministri relazioni sugli affari di loro competenza.

Il Presidente della Repubblica può invitare il Governo della Repubblica ed i singoli Ministri a consultazioni.


Art. 57. — E' istituita presso il Governo della Repubblica la Cancelleria di Stato diretta dal Segretario di Stato. Il Segretario di Stato esercita le sue funzioni sotto la sorveglianza del Primo Ministro. Egli è nominato in via di prerogativa dal Presidente della Repubblica.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario di Stato gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri.

Le attribuzioni del Segretario di Stato e della Cancelleria di Stato sono definite dalla legge.



LA COSTITUZIONE
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE
SOCIALISTE SOVIETICHE



LA COSTITUZIONE DELL' U.R.S.S.

1. — I precedenti della Costituzione vigente.

Il primo documento costituzionale dopo la conquista del potere da parte dei bolscevichi (25 ottobre, secondo il vecchio calendario, 7 novembre, secondo il calendario gregoriano, 1917) è la Dichiarazione dei diritti dei popoli della Russia, nella quale era riconosciuto il diritto di auto-decisione, l'eguaglianza e la sovranità dei popoli della Russia, l'abolizione di qualsiasi privilegio e di qualsiasi limitazione nel campo nazionale ed in quello religioso, la libera evoluzione delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici viventi nella Russia.

La Dichiarazione, redatta il 15 novembre 1917, fu approvata nel gennaio 1918, dal III Congresso Panrusso dei Sovieti, col titolo di «Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato». Fu redatta da Lenin come Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo e controfirmata da Stalin, quale Commissario del Popolo per le Nazionalità.

Lo stesso III Congresso Panrusso dei Sovieti diede incarico al Comitato Esecutivo Centrale panrusso di elaborare la Costituzione che fu approvata dal V Congresso Panrusso dei Sovieti il 10 luglio 1918.

* Uno studio storico giuridico di utile lettura per una più approfondita conoscenza dell'argomento è quello di GASPARE AMBROSINI: *La Costituzione dell' U. R. S. S.* - Roma, 1946 (volume n. 26 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente). Si legga anche: RUGGERO MINERBI: *La Costituente russa* - Roma, 1946 (volume n. 7 della collana *Studi storici*).

In occasione dell'approvazione di questa 1ª carta costituzionale della R.S.F.S.R. (Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa), Lenin disse al V Congresso: « La nostra Costituzione registra l'esperienza della lotta e dell'organizzazione delle masse proletarie contro gli sfruttatori, sia all'interno del Paese che in tutto il mondo ». (Lenin, Opere — ed. uff. russa — vol. XIII, p. 391). La Costituzione del '18, infatti, traduceva in termini giuridici le conquiste dei primi otto mesi di dittatura del proletariato.

Il VII, l'VIII ed il IX Congresso dei Sovieti della R.S.F.S.R. apportarono varie modifiche alla Costituzione.

Il 30 dicembre 1922 fu decisa l'unione delle Repubbliche socialiste sovietiche della Russia, dell'Ucraina, della Russia Bianca e della Transcaucasia in uno stato federato plurinazionale (I Congresso dei Sovieti dell'U.R.S.S.). Lo stato sovietico mutò la sua denominazione da R.S.F.S.R. in U.R.S.S.

In relazione a questo mutamento costituzionale, il II Congresso dei Sovieti dell'U.R.S.S. approvò, il 31 gennaio 1924, la 2ª Costituzione. (Questa è però, oggi, considerata come 1ª, in quanto la Costituzione del 1918 era la Costituzione della R.S.F.S.R., mentre, come si è detto, l'U.R.S.S. fu costituita soltanto il 30 dicembre 1922). Al momento della promulgazione della Costituzione del '24, Lenin era morto da dieci giorni (21 gennaio 1924).

Anche la Costituzione dell'U.R.S.S., del '24, fu modificata nei successivi Congressi dei Sovieti dell'U.R.S.S., per adattarla sia alle mutate condizioni della società sovietica, posta sulla via della realizzazione del socialismo, sia allo sviluppo strutturale dell'U.R.S.S., che, se constava di 4 Repubbliche nel '24, ne accrebbe il numero a 7 poco prima del dicembre 1936.

In quest'anno — esattamente, il 5 dicembre — fu approvata dall'VIII Congresso, straordinario, dei Sovieti della U.R.S.S., la Costituzione tuttora vigente, che portava ad 11 il numero delle repubbliche socialiste sovietiche federate.

2. — 1935: La Commissione della Costituzione ed i suoi compiti.

Stalin fece al Congresso, il 25 novembre 1936, un dettagliato rapporto sul progetto della Costituzione. Egli richiamò in primo luogo che il progetto era stato redatto da una apposita Commissione costituita in seguito a speciale decisione — presa il 6 febbraio 1935 — dal VII Congresso dei Sovieti dell'U.R.S.S. La decisione recava: « 1. Apportare alla Costituzione dell'U.R.S.S. delle modifiche allo scopo: a) di rendere ancor più democratico il sistema elettorale, sostituendo alle elezioni a suffragio non completamente eguale elezioni a suffragio eguale, alle elezioni a molti gradi elezioni dirette, allo scrutinio pubblico lo scrutinio segreto; b) di precisare la base economica e sociale della Costituzione per adeguare la Costituzione all'attuale rapporto tra le forze di classe dell'U.R.S.S. (creazione della nuova industria socialista, disfatta dei kulak, vittoria del sistema del colcos, affermarsi della proprietà socialista come base della società sovietica, ecc.)... ».

Il 7 febbraio 1935 la Sessione del Comitato Esecutivo Centrale dell'U.R.S.S., appositamente riunita, costituì la Commissione della Costituzione, composta di 31 membri.

La Commissione doveva, nel redigere il progetto « tener conto degli spostamenti verso il socialismo che si sono compiuti nella vita dell'U.R.S.S. dal 1924 ad oggi ».

Quali sono questi cambiamenti?

3. — Cambiamenti sopravvenuti nella vita dell'U.R.S.S. nel periodo 1924-1936.

Stalin ricorda nel suo rapporto che nel 1924 — quando era stata emanata la Costituzione che si trattava di mutare — « si era nel primo periodo della N.E.P. (Nuova Politica Eco-

I passi del « Rapporto all'VIII Congresso — straordinario — dei Sovieti dell'U.R.S.S. (25 novembre 1936), « Sul progetto di Costituzione dell'U.R.S.S. » sono riprodotti dall'opera di STALIN: Questioni del leninismo — vol. II — pagg. 289-270 (traduzione italiana di Palmiro Togliatti - Società Editrice « L'Unità », Roma, 1945).

nomica), nel periodo in cui il potere sovietico, mentre sviluppava il socialismo in tutti i modi, consentiva tuttavia una certa ripresa del capitalismo, e contava, nel corso della competizione fra i due sistemi economici, capitalista e socialista, di organizzare il sopravvento del sistema socialista su quello capitalista. Il compito consisteva allora nel rafforzare, nel corso di questa competizione, le posizioni del socialismo, nel riunire e liquidare i sistemi capitalistici e condurre a termine la vittoria del sistema socialista, come sistema fondamentale dell'economia nazionale ».

« La nostra industria offriva allora un quadro poco invidiabile... Essa si basava su una tecnica vecchia, arretrata e povera... Il peso specifico del settore socialista nella nostra industria costituiva allora circa l'80%. Ma il settore capitalista occupava pur tuttavia non meno del 20% dell'industria. La nostra agricoltura offriva un quadro ancor più sgradevole... la classe dei grandi proprietari fondiari era già stata liquidata, ma d'altra parte la classe dei capitalisti agricoli, la classe dei *kulak*, rappresentava ancora una forza notevole..

Lo stesso bisogna dire per quanto riguarda il commercio all'interno del paese. Il settore socialista del commercio costituiva appena il 50-60%, non di più, e tutto il resto era occupato dai mercanti, dagli speculatori e da altri elementi privati.

...Quale è la situazione adesso, nel 1936?

...Adesso ci troviamo nell'ultimo periodo della Nep, alla fine della Nep, nel periodo della completa liquidazione del capitalismo in tutte le sfere dell'economia nazionale...

...il capitalismo è stato completamente cacciato dalla nostra industria, e la forma socialista di produzione costituisce attualmente il sistema che domina incontrastato nel campo industriale...

...nell'agricoltura la classe dei *kulak* è stata liquidata e il settore delle piccole aziende contadine individuali, con la loro tecnica arretrata, medioevale, occupa oggi un posto insignificante...

Per quanto riguarda il commercio all'interno del paese, i mercanti e gli speculatori sono stati completamente cacciati

da questo campo. Tutto il commercio si trova oggi nelle mani dello Stato, della cooperazione, e dei colcos...». *Questi, nella enunciazione di Stalin, i cambiamenti sopravvenuti nell'economia sovietica dal 1924 al 1936.*

In rapporto con questi cambiamenti, si è però modificata anche la struttura di classe dell'U.R.S.S. « La classe dei grandi proprietari fondiari, come è noto, era già stata liquidata come risultato della vittoriosa fine della guerra civile. Per quanto riguarda le altre classi sfruttatrici, esse hanno condiviso la sorte della classe dei grandi proprietari fondiari. E' scomparsa la classe dei capitalisti nell'industria. E' scomparsa la classe dei kulak nell'agricoltura. Nel commercio sono scomparsi i mercanti e gli speculatori. Tutte le classi sfruttatrici, in tal modo, sono state liquidate ».

Sono rimaste le classi degli operai e dei contadini e gli intellettuali.

Ma, quanto ai primi, essi non possono più dirsi, nell'Unione Sovietica, « proletari », giacchè non sono più privi degli strumenti e dei mezzi di produzione, nè, più non essendovi capitalisti, essi sono da alcuno sfruttati.

Per i contadini, Stalin rileva che anche essi hanno mutato radicalmente il loro status, perchè, non più atomizzati, dispersi su tutto il territorio del paese e rinserrati nella loro arretrata azienda individuale, non sono più oppressi da grandi e medi proprietari e neppur essi, oramai, più sfruttati.

Gli intellettuali non costituiscono più una classe, provenienti come prima dalla nobiltà e dalla borghesia, ma uno strato delle classi operaia e contadina, dalle quali per l'80-90 per cento provengono ed alle quali « sono legati con tutte le loro fibre ».

Mutamenti radicali, infine, sono anche intervenuti nei rapporti tra le nazioni dell'U.R.S.S. Si tratta di circa 60 (nel 1936) nazioni, gruppi nazionali e nazionalità. Lo Stato sovietico è, appunto, uno Stato plurinazionale. « Il periodo trascorso (dal 1924 al 1936) ha dimostrato in modo indiscutibile che l'esperienza della creazione d'uno Stato plurinazio-

nale, costituito sulla base del socialismo, è completamente riuscita ».

« Quale riflesso hanno trovato nel progetto della nuova Costituzione tutti questi cambiamenti sopravvenuti nelle vite dell'U.R.S.S.? ».

4. — « Particolarità essenziali » del progetto e della Costituzione.

Stalin mette in rilievo alcune « particolarità essenziali » del progetto della nuova Costituzione. « Si avverta, che il progetto si è tradotto quasi identicamente nel testo definitivo ».

Innanzitutto, « la Costituzione non deve essere confusa con un programma. Ciò vuol dire che tra un programma e la Costituzione vi è una differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora, che deve essere ancora ottenuto e conquistato nell'avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato, adesso, nel momento presente ». In questo momento (1936), « la nostra società sovietica è già arrivata a realizzare, nell'essenziale, il socialismo, ha creato il regime socialista, cioè ha realizzato... la prima fase o fase inferiore del comunismo... Ma la società sovietica non è ancora arrivata a realizzare la fase più alta del comunismo... » benchè essa se lo proponga per il futuro. « Questi sono i limiti della nostra Costituzione nel momento storico presente... (La Costituzione) è perciò la registrazione e la sanzione legislativa di quello che è già stato ottenuto e conquistato ».

La seconda « particolarità » della nuova Costituzione è in questo che la sua base principale è costituita « dai principi del socialismo, dai suoi capisaldi fondamentali, già conquistati e realizzati: proprietà socialista della terra, delle foreste, delle fabbriche, delle officine e degli altri strumenti e mezzi di produzione, soppressione dello sfruttamento e delle classi sfruttatrici; soppressione della miseria della maggioranza e del lusso della minoranza; soppressione della disoccupazione; lavoro come obbligo e debito d'onore di ogni cittadino atto al lavoro, secondo la formola « Chi non lavora, non man-

gia»; diritto al lavoro, cioè diritto di ogni cittadino di ricevere un lavoro garantito; diritto al riposo; diritto all'istruzione, ecc. ecc. Il progetto della nuova Costituzione si basa su questi e altri simili capisaldi del socialismo. Esso li esprime, li sanziona per via legislativa».

Terza «particolarità» della Costituzione sta in ciò che questa, «a differenza delle Costituzioni borghesi... parte dal fatto che nella società non vi sono più classi antagoniste, che la società è composta di due classi amiche l'una dell'altra, di operai e di contadini, che al potere vi sono precisamente queste classi lavoratrici, che la direzione statale della società (dittatura) appartiene alla classe operaia, come classe d'avanguardia della società; che la Costituzione è necessaria per sanzionare gli ordinamenti sociali secondo l'utile e il desiderio dei lavoratori».

Quarta «particolarità» della nuova Costituzione è che, sempre a differenza delle Costituzioni «borghesi», le quali «partono tacitamente dal presupposto che le nazioni e le razze non possono avere eguali diritti,... e che, inoltre, esiste ancora un terza categoria di nazioni o di razze, nelle colonie, per esempio, le quali hanno ancor meno diritti delle nazioni che non godono di tutti i diritti», la nuova Costituzione sovietica, invece, «è profondamente internazionalista», giacchè parte esattamente dal presupposto contrario, «che tutte le nazioni e le razze hanno eguali diritti».

Quinta «particolarità» della Costituzione è il suo «democratismo conseguente e coerente fino all'ultimo». Tale democratismo si esplica nella mancanza di qualsiasi delle restrizioni e delle riserve che accompagnano, nelle Costituzioni «borghesi», la enunciazione di diritti fondamentali e delle libertà democratiche. Nella nuova Costituzione, «non esistono cittadini attivi o passivi;... tutti i cittadini sono attivi»; non vi sono differenze di diritti «tra uomini e donne, tra domiciliati e non domiciliati, possidenti e non possidenti, istruiti e non istruiti;... sono le capacità personali ed il lavoro personale di ogni cittadino che determinano la sua posizione nella società».

Infine — ma non ultima «particolarità» — la nuova Costituzione «non si accontenta di fissare i diritti formali dei

cittadini, ma sposta il centro di gravità sulla garanzia di questi diritti»; così, « non si limita a proclamare l'eguaglianza dei diritti dei cittadini, ma la garantisce, dando una sanzione legislativa al fatto della soppressione del regime dello sfruttamento;... non si limita a proclamare il diritto al lavoro, ma lo garantisce, dando una sanzione legislativa al fatto della mancanza di crisi nella società sovietica, al fatto della soppressione della disoccupazione... ».

5. — Emendamenti ed aggiunte al progetto di Costituzione.

Il progetto di Costituzione fu oggetto di discussione da parte del popolo.

Nel suo Rapporto, Stalin passa in rassegna le varie proposte avanzate, esprimendo il suo avviso sull'accoglimento o meno delle più importanti. La sua opinione, e la motivazione datane, sono altrettante fonti esegetiche di istituti e principii fondamentali e della Costituzione tutta intera.

Stalin ritiene da respingere gli emendamenti suggeriti per l'articolo 1° (: invece di « Stato degli operai e dei contadini », Stato dei lavoratori », oppure « Stato degli operai e dei contadini e dei lavoratori intellettuali », oppure ancora « Stato di tutte le razze e le nazionalità che popolano il territorio dell'U.R.S.S. » o anche, invece della parola « contadini », la parola « colcosiani » o le parole « lavoratori dell'agricoltura socialista »).

L'articolo 1° — dice Stalin — « parla della composizione di classe della società sovietica »; questa « è composta, come è noto, di due classi, degli operai e dei contadini. L'articolo 1°... parla appunto di questo...: esso quindi bene rispecchia la composizione di classe della nostra società ». Gli intellettuali non sono una « classe » nel senso marxista, ma uno « strato » di entrambe le classi, nè il fatto che di essi l'articolo 1 non parli, lede i loro diritti: come diritti di uno « strato », di essi trattano, insieme con quelli di tutti gli altri strati, i Capitoli X ed XI.

« Così pure sarebbe errato, sostituire alla parola « contadini » la parola « colcosiani » oppure le parole « lavoratore dell'agricoltura socialista ». In primo luogo, tra i contadini, oltre ai colcosiani, vi sono ancora più di un milione di famiglie non colcosiane... In secondo luogo, se la maggioranza dei contadini sono passati all'economia colcosiana, questo non significa ancora che essi abbiano cessato di essere dei contadini...: non fosse che per questo, non sarebbe giustificato abbandonare le denominazioni che corrispondono alla realtà di fatto.

Per quanto riguarda le nazioni e le razze, il luogo per parlarne non è l'articolo 1°, dato che nel Capitolo II « già si dice che l'U.R.S.S. è una libera unione di nazioni aventi eguali diritti »: questi, a loro volta, sono precisati nello stesso Capitolo II e nei Capitoli X ed XI.

Altra proposta era quella di sopprimere l'articolo 17, che sancisce il diritto di qualunque repubblica federata di uscire dall'U.R.S.S. Stalin pensa « che questa proposta non è giusta, e perciò non deve essere accettata... L'U.R.S.S. è una unione volontaria di Repubbliche federate aventi eguali diritti... »: escludere l'articolo 17 significherebbe « violare il carattere volontario di questa Unione ».

Importantissima modificazione proposta era quella di completare il Capitolo II della Costituzione con un articolo che stabilisse che le repubbliche autonome socialiste sovietiche, quando raggiungessero un adeguato sviluppo economico e culturale, potessero essere trasformate in repubbliche socialiste sovietiche federate. Stalin si dichiara contrario all'accoglimento della proposta modificazione in quanto il passaggio di una R.A.S.S. nella categoria delle repubbliche federate non è motivato dal grado di sviluppo economico e culturale raggiunto, bensì da tre elementi di fatto. « In primo luogo, bisogna che la repubblica sia periferica, che non sia circondata da tutte le parti dal territorio dell'U.R.S.S. »: altrimenti, il diritto, sancito dall'articolo 17, di uscire dall'unione, non potrebbe trovare concreta attuazione; « in secondo luogo, bisogna che la nazionalità che ha dato il suo nome alla repubblica sovietica rappresenti in essa una maggioranza più o meno compatta; in terzo luogo, bisogna che la repubblica

non sia troppo piccola per quanto riguarda l'entità della sua popolazione» (che dovrebbe essere, per Stalin, superiore al milione di anime): « sarebbe un errore supporre che una piccola repubblica sovietica, avente una quantità minima di popolazione e un esercito insignificante, possa contare di esistere come Stato indipendente ».

Si proponeva inoltre di modificare l'articolo 33, sopprimendo il Soviet delle Nazionalità. Stalin osserva che « l'emendamento non è giusto. Il sistema di una sola Camera sarebbe migliore di quello a due Camere, se l'U.R.S.S. fosse uno Stato nazionale omogeneo... L'U.R.S.S. è, invece, uno Stato plurinazionale. Vi è un organo supremo, in cui sono rappresentati gli interessi comuni di tutti i lavoratori dell'U.R.S.S., indipendentemente dalla loro nazionalità. Questo è il Soviet dell'Unione. Ma le nazionalità dell'U.R.S.S., oltre agli interessi comuni, hanno anche gli interessi loro particolari, specifici, legati alle loro particolarità nazionali ». Il Soviet delle Nazionalità è appunto l'organo supremo che rispecchia tali interessi, senza del quale « non può esservi dubbio... che sarebbe impossibile governare uno Stato composto di tante nazionalità come l'U.R.S.S. ».

Stalin si dichiara, invece, favorevole all'accoglimento della proposta che le due Camere abbiano un egual numero di membri: proposta non accolta, tuttavia (v. gli articoli 34 e 35), ed all'altra che i deputati al Soviet delle Nazionalità siano eletti per via diretta, come quelli al Soviet dell'Unione.

Nettamente contrario è ancora Stalin all'accettazione di una aggiunta all'articolo 40, tendente a concedere al Presidium del Soviet Supremo il potere di emanare atti legislativi temporanei.

Ancora contrario Stalin alla proposta — « non conforme allo spirito » della Costituzione — di modifica dell'articolo 48, nel senso di consentire che il Presidente del Praesidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sia eletto non dal Soviet Supremo medesimo, ma direttamente da tutta la popolazione dell'U.R.S.S. « Secondo il sistema della nostra Costituzione — dice Stalin — nell'U.R.S.S. non ci deve essere un presidente unico, eletto da tutta la popolazione allo stesso titolo del Soviet Supremo. La presidenza dell'U.R.S.S. è collegiale,

— è il Presidium del Soviet Supremo, compreso il Presidente del Presidium del Soviet Supremo, eletto non da tutta la popolazione, ma dal Soviet Supremo, e tenuto a render conto al Soviet Supremo ».

Favorevole, invece, Stalin alla proposta di modificazione dello stesso articolo 48, di elezione di tanti vice-presidenti del Presidium quante le repubbliche federate (v., infatti, il testo dell'articolo 48). Infine, quanto ad una proposta di modificazione dell'articolo 135 — tendente a « privare dei diritti elettorali i ministri del culto, le ex guardie bianche, tutti gli « ex » e le persone che non compiono un lavoro di utilità pubblica, oppure, in ogni caso, di limitare i diritti elettorali delle persone di questa categoria, accordando loro soltanto il diritto di eleggere, ma non quello di essere eletti — Stalin osserva che, oramai, non sussistono più le condizioni storiche che indussero a togliere loro o limitare i diritti elettorali, e che, oramai, « ottenuto che le classi sfruttatrici siano state liquidate e il potere sovietico sia diventato una forza invincibile », è tempo di introdurre il suffragio elettorale senza nessuna restrizione, già auspicato da Lenin fin dal 1919.

6. — 1936-1944: Emendamenti ed aggiunte alla Costituzione.

Il 12 marzo 1940 l'U.R.S.S. concludeva la pace della prima guerra russo-finlandese. I territori ottenuti venivano aggregati alla già esistente Repubblica Socialista Sovietica Autonoma della Carelia. Questa repubblica autonoma, in conseguenza della aggregazione dei nuovi territori ex-finnici, diveniva repubblica socialista sovietica federata con la denominazione di R.S.S. Carelo-finnica. (Il passaggio a repubblica federata è molto importante, perchè, oltre alla possibilità di uscire dalla Unione — v. § precedente — ogni repubblica federata ha propri organi costituzionali, propri tribunali, proprie scuole, e, dal 1° febbraio 1944 — v. più avanti — anche propria rappresentanza diplomatica e un proprio esercito.) Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S., riunito in VI Sessione (30 marzo-5 aprile 1940) emanava, il 31 marzo

1940, una « Legge sulla trasformazione della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Carelia in R.S.S. federata Carelo-finnica ». Questa legge disponeva la modifica dell'articolo 13 della Costituzione, nel senso di aggiungere alle 11 repubbliche federate già esistenti la 12^a R.S.S. Carelo-finnica.

Dall'aprile all'agosto 1940, in seguito agli avvenimenti che portarono ai noti accrescimenti territoriali (Bessarabia, Bucovina settentrionale, Repubbliche Baltiche) l'apparato costituzionale sovietico subiva nuove modifiche.

Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S., riunito in VII Sessione (1-7 agosto 1940) emanava, il 7 agosto 1940, una legge con la quale modificava nuovamente l'articolo 13 della Costituzione, nel senso di aggiungere alle 12 R.S.S. federative esistenti, la 13^a (R.S.S. Moldava), la 14^a (R.S.S. Lituana), la 15^a (R.S.S. Estone) e la 16^a (R.S.S. Lettone).

In occasione dell'ingresso dei Paesi Baltici nel sistema federativo sovietico, il Presidente del Soviet dei Commissari del Popolo e Commissario del Popolo per gli Affari Esteri, N. V. Molotov, diede alla VII Sessione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., in sede di discussione della legge anzidetta, le cifre dei cittadini che entravano a far parte dell'Unione, per effetto dei complessivi accrescimenti territoriali verificatisi nel 1940.

Molotov disse testualmente: « L'ultimo censimento generale del 17 gennaio 1939 determinava in 170 milioni e 446 mila 186 il numero dei cittadini sovietici. L'inclusione dei Paesi Baltici nel sistema delle repubbliche federate socialiste significa che il nostro Paese accoglie 2.880.000 uomini della Lituania, 1.050.000 della Lettonia, 1.120.000 dell'Estonia. A questo modo, comprese le popolazioni della Bessarabia e della Bucovina settentrionale, la popolazione dell'U.R.S.S. cresce di 10 milioni di cittadini. Se a questi si aggiungono i 13 milioni dell'Ucraina occidentale e della Russia Bianca occidentale, l'U.R.S.S. vede aumentata la sua popolazione di 23 milioni di uomini. Perciò l'U.R.S.S. può oggi parlare, con voce alta e potente, a nome di 193 milioni di uomini, senza contare, si capisce, l'aumento di popolazione dal 1939 ad oggi ».

Le più recenti modificazioni della Costituzione sono state decise dalla X Sessione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. con le due leggi, in data 1. febbraio 1944, con le quali è stato aggiunto: all'art. 18, l'art. 18 b, in forza del quale «ogni Repubblica federata ha le proprie formazioni militari repubblicane», ed all'art. 60, il punto «f», in forza del quale il Soviet Supremo della Repubblica federata «stabilisce il sistema di creazione delle formazioni militari repubblicane»; all'art. 18, l'art. 18 a, in forza del quale «ogni Repubblica federata ha il diritto di entrare in relazioni dirette con gli Stati esteri, di concludere con essi degli accordi e di scambiarsi rappresentanze diplomatiche e consolari», ed all'articolo 60, il punto «e», in forza del quale il Soviet Supremo della Repubblica federata «stabilisce la rappresentanza della Repubblica federata nelle relazioni internazionali».

In conseguenza del potere attribuito alle repubbliche federate di mantenere proprie formazioni militari e proprie relazioni con gli Stati esteri, le due leggi hanno modificato l'art. 14 della Costituzione, nei punti «a» e «g», sì che alla competenza della Unione sono aggiunte «la fissazione di regole generali per le relazioni delle Repubbliche federate con Stati esteri» e «la fissazione dei principii dirigenti l'organizzazione delle formazioni militari delle Repubbliche federate». I Commissariati del Popolo della Difesa e degli Affari Esteri sono stati trasformati da Commissariati del Popolo federali (cioè dell'Unione) in Commissariati del Popolo federali-repubblicani (cioè anche delle singole repubbliche federate). Questi pertanto assommano oggi a 18. Nella materia, altre modificazioni erano state già apportate dal Soviet Supremo in VI Sessione (30 marzo-5 aprile 1940), con la costituzione di due nuovi Commissariati del Popolo federali: per l'industria del carbone e per l'industria della nafta. In conseguenza, con legge del 4 luglio 1940, era disposta la modifica dell'art. 77 della Costituzione — modifica intesa nel senso di «completamento» dell'elenco dei Commissariati del Popolo federali, con l'inclusione dei due anzidetti.

Successivamente, e prima del 1944, altri decreti del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. modificavano nuovamente lo stesso articolo 77, aggiungendo nuovi Commissariati del Popolo federali.



LA COSTITUZIONE DELL'U.R.S.S.*

CAPITOLO I

Struttura della Società

Art. 1. — L'unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato socialista degli operai e dei contadini.

Art. 2. — La base politica dell'U.R.S.S. è costituita dai Soviet dei deputati dei lavoratori, sviluppatasi e consolidatisi in seguito all'abbattimento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla conquista della dittatura del proletariato.

Art. 3. — Tutto il potere nell'U.R.S.S. appartiene ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai Soviet dei deputati dei lavoratori.

Art. 4. — La base economica dell'U.R.S.S. è costituita dal sistema socialista dell'economia e dalla proprietà socialista degli strumenti e mezzi di produzione, affermatasi in seguito alla liquidazione del sistema capitalista dell'economia, all'abolizione della proprietà privata degli strumenti e mezzi di produzione e all'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.

**-La versione pubblicata è quella delle « Edizioni in lingue estere - Mosca, 1944 ». Il testo è aggiornato con le modificazioni e le aggiunte approvate dalle Sessioni I, II, III, VI, VII e X del Soviet Supremo dell'U.R.R.S. Sono riprodotte in corsivo le modificazioni e le aggiunte apportate con le leggi del 1. febbraio 1944, approvate dalla X Sessione del Soviet Supremo. Con decisione del Soviet Supremo (sessione marzo 1946) le denominazioni « Commissariato del Popolo » e « Commissario del Popolo » sono state mutate in quelle, rispettivamente, di « Ministero » e « Ministro ».*

Art. 5. — La proprietà socialista nell'U.R.S.S. ha la forma di proprietà statale (patrimonio di tutto il popolo), oppure la forma di proprietà cooperativa-colcosiana (proprietà dei singoli colcos, proprietà delle associazioni cooperative).

Art. 6. — La terra, il sottosuolo, le acque, i boschi, le officine, le fabbriche, le miniere, le cave, i trasporti ferroviari, acquei ed aerei, le banche, i mezzi di comunicazione, le grandi aziende agricole organizzate dallo Stato (sovcos, stazioni di macchine e trattrici, ecc.) e così pure le aziende comunali e la parte fondamentale del patrimonio edilizio nelle città e nei centri industriali, sono proprietà dello Stato, cioè patrimonio di tutto il popolo.

Art. 7. — Le aziende sociali dei colcos e delle organizzazioni cooperative, con le loro scorte vive e morte, la produzione fornita dai colcos e dalle organizzazioni cooperative, come pure i loro immobili sociali, sono proprietà sociale, socialista, dei colcos e delle organizzazioni cooperative.

In conformità con lo statuto dell'« artel » agricolo, ogni famiglia appartenente a un colcos, oltre al provento fondamentale dell'economia collettiva del colcos, ha in godimento personale un piccolo appezzamento di terreno attinente alla casa, e ha in proprietà personale l'impresa ausiliaria impiantata su tale appezzamento, la casa d'abitazione, bestiame produttivo, animali da cortile e l'attrezzamento agricolo minuto.

Art. 8. — La terra occupata dai colcos viene loro attribuita in godimento gratuito e per una durata illimitata, cioè in perpetuo.

Art. 9. — Accanto al sistema socialista dell'economia, che è la forma economica dominante nell'U.R.S.S., è ammessa dalla legge la piccola azienda privata dei contadini non associati e degli artigiani, fondata sul lavoro personale, escludendo lo sfruttamento del lavoro altrui.

Art. 10. — Il diritto di proprietà personale dei cittadini sui proventi del loro lavoro e sui loro risparmi, sulla casa di abitazione e sull'impresa domestica ausiliaria, sugli oggetti dell'economia domestica e di uso quotidiano, sugli oggetti di consumo e di comodo personale, come pure il

diritto di eredità della proprietà personale dei cittadini — sono tutelati dalla legge.

Art. 11. — La vita economica nell'U.R.S.S. viene determinata e diretta da un piano statale dell'economia nazionale, allo scopo di aumentare la ricchezza sociale, di elevare costantemente il livello di vita materiale e culturale dei lavoratori, di consolidare l'indipendenza dell'U.R.S.S. e di rafforzare la sua capacità di difesa.

Art. 12. — Il lavoro è nell'U.R.S.S. dovere e oggetto d'onore per ogni cittadino atto al lavoro, secondo il principio: « Chi non lavora, non mangia ».

Nell'U.R.S.S. si attua il principio del socialismo: « Da ciascuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo il suo lavoro ».

CAPITOLO II

Struttura dello Stato

Art. 13. — L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato federale costituito sulla base dell'unione volontaria, a parità di diritti, delle seguenti Repubbliche Socialiste Sovietiche:

Repubblica Socialista Federativa Sovietica della Russia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina,
Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaijan,
Repubblica Socialista Sovietica della Georgia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Armenia,
Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Usbekistan,
Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,
Repubblica Socialista Sovietica del Kasakhstan,
Repubblica Socialista Sovietica della Kirghisia,
Repubblica Socialista Sovietica Carelo-Finnica,
Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia,
Repubblica Socialista Sovietica della Lituania,

Repubblica Socialista Sovietica della Lettonia,
Repubblica Socialista Sovietica dell'Estonia.

Art. 14. — Sono di competenza dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, rappresentate dai suoi organi supremi di potere e dagli organi di governo dello Stato:

a) la rappresentanza dell'Unione nelle relazioni internazionali, la conclusione e la ratifica dei trattati con altri Stati, *la fissazione di regole generali per le relazioni delle Repubbliche federate con Stati esteri;*

b) le questioni della guerra e della pace;

c) l'ammissione nell'U.R.S.S. di nuove repubbliche;

d) il controllo dell'applicazione della Costituzione dell'U.R.S.S. e della conformità delle Costituzioni delle Repubbliche federate con la Costituzione dell'U.R.S.S.;

e) la ratifica delle modificazioni di confine tra le Repubbliche federate;

f) la ratifica della formazione di nuovi territori e regioni, come pure di nuove Repubbliche autonome nel seno delle Repubbliche federate;

g) l'organizzazione della difesa dell'U.R.S.S., la direzione di tutte le forze armate dell'U.R.S.S., *la fissazione dei principi dirigenti l'organizzazione delle formazioni militari delle Repubbliche federate;*

h) il commercio estero sulla base del monopolio di Stato;

i) la salvaguardia della sicurezza dello Stato;

k) la determinazione dei piani dell'economia nazionale dell'U.R.S.S.;

l) l'approvazione del bilancio statale unico dell'U.R.S.S. come pure delle imposte e delle entrate che concorrono alla formazione dei bilanci dell'Unione, delle repubbliche e locali;

m) la gestione delle banche, delle istituzioni e delle aziende industriali e agricole, come pure delle aziende commerciali che interessano tutta l'Unione;

- n) la gestione dei trasporti e delle comunicazioni;
- o) la direzione del sistema monetario e creditizio;
- p) l'organizzazione dell'assicurazione di Stato;
- q) l'emissione e la concessione di prestiti;
- r) la determinazione dei principi fondamentali del godimento della terra, come pure del godimento del sottosuolo, dei boschi e delle acque;
- s) la determinazione dei principi fondamentali dell'istruzione e della sanità pubblica;
- t) l'organizzazione di un sistema unico di statistica dell'economia nazionale;
- u) la determinazione dei principi della legislazione del lavoro;
- v) la legislazione relativa all'ordinamento giudiziario e alla procedura della giustizia; i codici penale e civile;
- x) le leggi sulla cittadinanza sovietica; le leggi sui diritti degli stranieri;
- y) la promulgazione degli atti di amnistia per tutta l'Unione.

Art. 15. — La sovranità delle Repubbliche federate non ha altri limiti salvo quelli indicati dall'art. 14 della Costituzione dell'U.R.S.S. Oltre questi limiti, ogni Repubblica federata esercita il potere statale in modo indipendente. L'U.R.S.S. tutela i diritti sovrani delle Repubbliche federate.

Art. 16. — Ogni Repubblica federata ha la propria Costituzione, che tiene conto delle particolarità della Repubblica, in piena conformità con la Costituzione dell'U.R.S.S.

Art. 17. — Ogni Repubblica federata conserva il diritto di uscire liberamente dall'U.R.S.S.

Art. 18. — Il territorio delle Repubbliche federate non può essere modificato senza il loro consenso.

Art. 18-a. — *Ogni Repubblica federata ha il diritto di entrare in relazioni dirette con Stati esteri, di concludere con essi degli accordi e di scambiarsi rappresentanze diplomatiche e consolari.*

Art. 18-b. — *Ogni Repubblica federata ha le proprie formazioni militari repubblicane.*

Art. 19. — Le leggi dell'U.R.S.S. hanno eguale vigore nei territori di tutte le Repubbliche federate.

Art. 20. — In caso di divergenza tra la legge di una Repubblica federata e la legge federale, ha vigore la legge federale.

Art. 21. — Per i cittadini dell'U.R.S.S. è istituita una cittadinanza unica: la cittadinanza sovietica.

Ogni cittadino di una repubblica federata è cittadino dell'U.R.S.S.

Art. 22. — La Repubblica Socialista Federativa Sovietica della Russia è costituita dai territori seguenti: Altai, Krasnodar, Krasnoïarsk, Orgionikidze, Primorie, Khabarovsk; dalle seguenti regioni: Arcangelo, Vologda, Voronez, Gorki Ivanovo, Irkutsk, Kalinin, Kirov, Kuibiscev, Kursk, Leningrado, Molotov, Mosca, Murmansk, Novossibirsk, Omsk, Oriol, Pensa, Rostov, Riasan, Saratov, Sverdlovsk, Smolensk, Stalingrado, Tambov, Tula, Celiabinsk, Cita, Ckalov, Iaroslavl; dalle seguenti Repubbliche Socialiste Sovietiche Autonome: Tartaria, Basckiria, Daghesan, Buriato-Mongolia, Kabardino-Balkaria, dei Kalmucchi, dei Comi, Crimea, dei Marii, Mordovia, dei Tedeschi del Volga, Ossetia Settentrionale, degli Udmurti, dei Ceceno-Ingusci, dei Ciuvasci, Iakutia; dalle seguenti regioni autonome: degli Adighei, degli Ebrei, dei Karacai, degli Oiroti, dei Khacassi, dei Circassi.

Art. 23. — La Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina è costituita dalle regioni seguenti: Vinizza, Volinia, Voroscilovgrad, Dniepropetrovsk, Drogobic, Gitomir, Zaporoze, Ismail, Kamenez-Podolsk, Kiev, Kirovograd, Lvov, Nicolaev, Odessa, Poltava, Rovno, Stalino, Stanislav, Sumi, Tarnopol, Kharkov, Cernigov e Cernovizi.

Art. 24. — Della Repubblica Socialista Sovietica dell'Aserbaigian fanno parte la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma del Nakhicevan e la regione autonoma del Nagorni-Karabakh.

Art. 25. — Della Repubblica Socialista Sovietica della Georgia fanno parte la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma dell'Abkhasia, la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma dell'Aggiaria e la regione autonoma dell'Ossetia Meridionale.

Art. 26. — La Repubblica Socialista Sovietica dell'Usbekistan è costituita dalle regioni seguenti: Bukhara, Samarkanda, Taskent, Fergana, Khorezm e dalla Repubblica Socialista Sovietica Autonoma dei Kara-Kalpacchi.

Art. 27. — La Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan è costituita dalle regioni seguenti: Garmo, Kuliab, Leninabad, Stalinabad, e dalla regione autonoma Gornibadakhscian.

Art. 28. — La Repubblica Socialista Sovietica del Kazakhstan è costituita dalle regioni seguenti: Akmolinsk, Aktiubinsk, Alma-Ata, Kazakhstan Orientale, Guriev, Giambul, Kazakhstan Occidentale, Karaganda, Kzyl-Orda, Kustanai, Pavlodar, Kazakhstan Settentrionale, Semipalatsinsk, Kazakhstan Meridionale.

Art. 29. — La Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia è costituita dalle seguenti regioni: Baranovici, Bielostok, Brest, Vileica, Vitebsk, Gomel, Minsk, Moghilev, Pinsk, Polessie.

Art. 29-a. — La Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan è costituita dalle regioni seguenti: Askabad, Krasnovodsk, Maryi, Tascians, Ciargiou.

Art. 29-b. — La Repubblica Socialista Sovietica della Kirghisia è costituita dalle regioni seguenti: Gialal-Abad, Issyk-Kul, Osc, Tian-Scian, Frunze.

CAPITOLO III

Organi supremi del potere di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Art. 30. — Organo supremo del potere di Stato dell'U.R.S.S. è il Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 31. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. esercita tutti

i diritti spettanti all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in conformità con l'articolo 14 della Costituzione, nella misura in cui essi, in forza della Costituzione, non sono di competenza degli organi dell'U.R.S.S. che devono rispondere al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e i Commissariati del Popolo dell'U.R.S.S.

Art. 32. — Il potere legislativo dell'U.R.S.S. è esercitato esclusivamente dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 33. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. si compone di due Camere: il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità.

Art. 34. — Il Soviet dell'Unione è eletto dai cittadini dell'U.R.S.S. per circoscrizioni elettorali in ragione di un deputato per ogni 300.000 abitanti.

Art. 35. — Il Soviet delle Nazionalità è eletto dai cittadini dell'U.R.S.S. nelle Repubbliche federate e autonome, nelle regioni autonome e nelle circoscrizioni nazionali in ragione di 25 deputati per ogni Repubblica federata, di 11 deputati per ogni Repubblica autonoma, di 5 deputati per ogni regione autonoma e di un deputato per ogni circoscrizione nazionale.

Art. 36. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. viene eletto per la durata di quattro anni.

Art. 37. — Le due Camere del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.: il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità, hanno eguali diritti.

Art. 38. — L'iniziativa legislativa appartiene in eguale misura al Soviet dell'Unione e al Soviet delle Nazionalità.

Art. 39. — Una legge è considerata valida se è approvata dalle due Camere del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. a semplice maggioranza in ognuna di esse.

Art. 40. — Le leggi approvate dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. vengono promulgate nelle lingue delle Repubbliche federate con la firma del Presidente e del Segretario del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 41. — Le sessioni del Soviet dell'Unione e del Soviet delle Nazionalità cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Art. 42. — Il Soviet dell'Unione elegge il Presidente del Soviet dell'Unione e due Vice-presidenti.

Art. 43. — Il Soviet delle Nazionalità elegge il Presidente del Soviet delle Nazionalità e due Vice-presidenti.

Art. 44. — I Presidenti del Soviet dell'Unione e del Soviet delle Nazionalità dirigono le sedute delle Camere rispettive e provvedono al loro regolamento interno.

Art. 45. — Le sedute comuni delle due Camere del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sono dirette a turno dal Presidente del Soviet dell'Unione e dal Presidente del Soviet delle Nazionalità.

Art. 46. — Le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. sono convocate dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. due volte all'anno.

Le sessioni straordinarie sono convocate dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. quando esso lo ritiene opportuno o a richiesta di una delle Repubbliche federate.

Art. 47. — In caso di disaccordo tra il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità la questione viene sottoposta a una commissione di conciliazione formata su basi paritetiche. Se la commissione di conciliazione non arriva a una decisione concorde o se la sua decisione non soddisfa una delle due Camere, la questione viene esaminata dalle Camere una seconda volta. A difetto di una decisione concorde delle due Camere, il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. scioglie il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. e indice nuove elezioni.

Art. 48. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. elegge in una seduta comune delle due Camere il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., costituito: dal Presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., da sedici Vice-presidenti, dal Segretario del Presidium e da 24 membri del Presidium.

Il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. risponde

davanti al Soviet Supremo dell'U.R.S.S. di tutta la sua attività.

Art. 49. — Il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S..

a) convoca le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.;

b) dà l'interpretazione delle leggi in vigore nell'U.R.S.S., emana dei decreti;

c) scioglie il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. in virtù dell'articolo 47 della Costituzione dell'U.R.S.S. e indice nuove elezioni;

d) indice le consultazioni popolari generali (referendum) di propria iniziativa o a richiesta di una delle Repubbliche federate;

e) abroga i decreti e le ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e dei Consigli dei Commissari del Popolo delle Repubbliche federate nel caso che non siano conformi alla legge;

f) nell'intervallo tra le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., su proposta del Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S., esonera dalle loro funzioni e nomina i singoli Commissari del Popolo dell'U.R.S.S., sottoponendo in seguito le sue decisioni alla ratifica del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.;

g) conferisce le decorazioni e attribuisce i titoli onorifici dell'U.R.S.S.;

h) esercita il diritto di grazia;

i) nomina e revoca il Comando Supremo delle forze armate dell'U.R.S.S.;

k) nell'intervallo tra le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. proclama lo stato di guerra in caso di aggressione militare contro l'U.R.S.S. o nel caso che ciò sia necessario per adempiere gli impegni internazionali risultanti dai patti di reciproca difesa da un'aggressione;

l) ordina la mobilitazione generale o parziale;

m) ratifica i trattati internazionali;

n) nomina e richiama i rappresentanti plenipotenziari dell'U.R.S.S. presso gli Stati esteri;

o) riceve le credenziali e le lettere di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso di lui;

p) proclama lo stato di guerra in singole località o in tutta l'U.R.S.S. nell'interesse della difesa dell'U.R.S.S. o per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Art. 50. — Il Soviet dell'Unione e il Soviet delle Nazionalità eleggono le Commissioni dei mandati che verificano i poteri dei deputati di ognuna delle Camere.

Su proposta della Commissione dei mandati le Camere decidono o di riconoscere i poteri o di annullare le elezioni di singoli deputati.

Art. 51. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. nomina, quando lo ritiene necessario, delle commissioni d'inchiesta e di revisione per qualsiasi questione.

Tutte le istituzioni e persone aventi pubbliche funzioni sono tenute ad accedere alle richieste di queste commissioni e a presentare loro i materiali e documenti necessari.

Art. 52. — Nessun deputato al Soviet Supremo dell'U.R.S.S. può essere tradotto in giudizio nè arrestato senza il consenso del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. e, negli intervalli tra le sessioni del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., senza il consenso del Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 53. — Alla scadenza dei poteri o dopo lo scioglimento anticipato del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. conserva i suoi poteri sino alla costituzione di un nuovo Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. da parte del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., nuovamente eletto.

Art. 54. — Alla scadenza dei poteri o in caso di scioglimento anticipato del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., il Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. indice nuove elezioni entro il termine di non più di due mesi dal giorno della scadenza dei poteri o dello scioglimento del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 55. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. nuovamente eletto è convocato dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. di precedente elezione non più tardi di un mese dopo le elezioni.

Art. 56. — Il Soviet Supremo dell'U.R.S.S. procede, in una seduta comune delle due Camere, alla costituzione del governo dell'U.R.S.S. - il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.

CAPITOLO IV

Organi supremi del potere di Stato delle Repubbliche Federate

Art. 57. — Organo supremo del potere di Stato della Repubblica federata è il Soviet Supremo della Repubblica federata.

Art. 58. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata è eletto dai cittadini della Repubblica per la durata di quattro anni.

La quota di rappresentanza è fissata dalle Costituzioni delle Repubbliche federate.

Art. 59. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata è l'unico organo legislativo della Repubblica.

Art. 60. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata:

a) approva la Costituzione della Repubblica e vi apporta delle modificazioni in conformità con l'articolo 16 della Costituzione dell'U.R.S.S.;

b) ratifica la Costituzione delle Repubbliche autonome che ne fanno parte e determina i confini del loro territorio;

c) ratifica il piano dell'economia nazionale e il bilancio della Repubblica;

d) esercita il diritto di amnistia e di grazia verso i cittadini condannati dagli organi giudiziari della Repubblica federata;

e) *stabilisce la rappresentanza della Repubblica federata nelle relazioni internazionali;*

f) *stabilisce il sistema di creazione delle formazioni militari repubblicane.*

Art. 61. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata elegge il Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata, composto: dal Presidente del Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata, dai Vice-presidenti, dal Segretario del Presidium e dai membri del Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata.

I poteri del Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata sono determinati dalla Costituzione della Repubblica federata.

Art. 62. — Per dirigere le sedute, il Soviet Supremo della Repubblica federata elegge il proprio Presidente e i Vice-presidenti.

Art. 63. — Il Soviet Supremo della Repubblica federata forma il governo della Repubblica federata - il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

CAPITOLO V

Organo di governo dello Stato dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche

Art. 64. — Organo supremo esecutivo e amministrativo del potere di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.

Art. 65. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. è responsabile davanti al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., cui risponde della sua attività, e, nell'intervallo tra le due sessioni del Soviet Supremo, davanti al Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., a cui risponde.

Art. 66. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. emette decisioni e ordinanze sulla base e in esecuzione delle leggi vigenti, e ne controlla l'esecuzione.

Art. 67. — Le decisioni e ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. devono essere obbligatoriamente eseguite su tutto il territorio dell'U.R.S.S.

Art. 68. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.:

a) unifica e dirige il lavoro dei Commissariati del Popolo federali e federali-repubblicani dell'U.R.S.S. e delle altre istituzioni economiche e culturali che gli sono subordinate;

b) prende delle misure per la realizzazione del piano dell'economia nazionale, del bilancio dello Stato e per il consolidamento del sistema monetario e creditizio;

c) prende delle misure per assicurare l'ordine pubblico, per difendere gli interessi dello Stato e salvaguardare i diritti dei cittadini;

d) ha la direzione generale delle relazioni con gli Stati esteri;

e) determina i contingenti annuali dei cittadini chiamati alla leva per il servizio militare attivo, dirige la organizzazione generale delle forze armate del paese;

f) forma, in caso di necessità, dei comitati speciali e delle Direzioni generali presso il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. per questioni relative all'edificazione economica e culturale e alla difesa.

Art. 69. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. ha il diritto, nelle branche dell'amministrazione e dell'economia che sono di competenza dell'U.R.S.S., di sospendere le decisioni e ordinanze dei Consigli dei Commissari del Popolo delle Repubbliche federate e di annullare gli ordini e le istruzioni dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.

Art. 70. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. viene formato dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. e ha la composizione seguente:

il Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.;

i Vice-presidenti del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.;

il Presidente della Commissione del Piano di Stato dell'U.R.S.S.;

il Presidente della Commissione del Controllo sovietico; i Commissari del Popolo dell'U.R.S.S.;

il Presidente del Comitato per le Belle Arti;

il Presidente del Comitato per le Scuole Superiori;

il Presidente della Direzione della Banca di Stato.

Art. 71. — Il Governo dell'U.R.S.S. o il Commissario del Popolo dell'U.R.S.S., interpellati da un deputato del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., sono tenuti a dare risposta orale o scritta alla Camera corrispondente entro il termine di non più di tre giorni.

Art. 72. — I Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. dirigono le branche dell'amministrazione statale che sono di competenza dell'U.R.S.S.

Art. 73. — I Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. emettono, entro i limiti della competenza dei rispettivi Commissariati del Popolo, ordini e istruzioni sulla base e in esecuzione delle leggi vigenti, nonché delle decisioni e ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo, e ne controllano l'esecuzione.

Art. 74. — I Commissariati del Popolo dell'U.R.S.S. sono federali e federali-repubblicani.

Art. 75. — I Commissariati del Popolo federali dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata su tutto il territorio dell'U.R.S.S. sia direttamente, sia attraverso gli organi da essi nominati.

Art. 76. — I Commissariati del Popolo federali-repubblicani dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata, di regola attraverso i corrispondenti Commissariati del Popolo delle Repubbliche federate, e hanno sotto la loro direzione immediata soltanto un numero li-

mitato di aziende comprese in un elenco approvato dal Presidium del Soviet Supremo dell'U.R.S.S.

Art. 77. — I Commissariati del Popolo federali sono i seguenti:

- della Difesa;
- degli Affari esteri;
- del Commercio estero;
- delle Ferrovie;
- delle Poste, Telegrafi e Telefoni;
- dei Trasporti marittimi;
- dei Trasporti fluviali;
- dell'Industria del carbone;
- dell'Industria della nafta;
- delle Centrali elettriche;
- dell'Industria elettromeccanica;
- della Siderurgia;
- della Metallurgia non ferrosa;
- dell'Industria chimica;
- dell'Industria aeronautica;
- dell'Industria delle costruzioni navali;
- delle Munizioni;
- dell'Armamento;
- delle Costruzioni meccaniche pesanti;
- delle Costruzioni meccaniche medie;
- delle Costruzioni meccaniche generali;
- della Marina militare;
- degli Approvvigionamenti;
- delle Costruzioni civili;
- dell'Industria della cellulosa e della carta.

Art. 78. — I Commissariati del Popolo federali-repubblicani sono i seguenti:

- dell'Industria alimentare;
- dell'Industria della pesca;
- dell'Industria della carne e del latte;
- dell'Industria leggera;
- dell'Industria tessile;
- dell'Industria forestale;
- dell'Agricoltura;

dei Sovcos cerealicoli e d'allevamento;
delle Finanze;
del Commercio;
degli Affari interni;
della Sicurezza dello Stato;
della Giustizia;
della Sanità pubblica;
dell'Industria dei materiali da costruzione;
del Controllo di Stato.

CAPITOLO VI

Organi di governo dello Stato delle Repubbliche Federate

Art. 79. — Il supremo organo esecutivo e amministrativo del potere di Stato della Repubblica federata è il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

Art. 80. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata è responsabile davanti al Soviet Supremo della Repubblica federata, cui risponde della sua attività e, nell'intervallo tra due sessioni del Soviet Supremo della Repubblica federata, davanti al Presidium del Soviet Supremo della Repubblica federata, a cui risponde.

Art. 81. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata emette decisioni e ordinanze sulla base e in esecuzione delle leggi vigenti nell'U.R.S.S. e nella Repubblica federata, delle decisioni e ordinanze del Consiglio di Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e ne controlla l'esecuzione.

Art. 82. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata ha diritto di sospendere le decisioni e ordinanze dei Consigli dei Commissari del Popolo delle Repubbliche autonome e di annullare le decisioni e ordinanze dei Comitati Esecutivi dei Soviet dei deputati

dei lavoratori dei territori, delle regioni e delle regioni autonome.

Art. 83. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata viene formato dal Soviet Supremo della Repubblica federata e ha la composizione seguente:

il Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata;

i Vice-presidenti;
i Commissari del Popolo;
dell'Industria alimentare;
dell'Industria della pesca;
dell'Industria della carne e del latte;
dell'Industria leggera;
dell'industria tessile;
dell'Industria forestale;
dell'Industria dei materiali da costruzione;
dell'Agricoltura;
dei Scvco cerealicoli e d'allevamento;
delle Finanze;
del Commercio;
degli Affari interni;
della Sicurezza dello Stato;
della Giustizia;
della Sanità pubblica;
del Controllo di Stato;
dell'Istruzione;
dell'Industria locale;
dell'Economia comunale;
della Previdenza sociale;
dei Trasporti automobilistici;
il Capo della Direzione delle Belle Arti;
i delegati dei Commissariati del Popolo federali.

Art. 84. — I Commissari del Popolo della Repubblica federata dirigono le branche dell'amministrazione statale che sono di competenza della Repubblica federata.

Art. 85. — I Commissari del Popolo della Repubblica federata emettono, entro i limiti della competenza dei ri-

spettivi Commissariati del Popolo, ordini e istruzioni sulla base e in esecuzione delle leggi dell'U.R.S.S. e della Repubblica federata, delle decisioni e ordinanze del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'U.R.S.S. e della Repubblica federata, degli ordini e delle istruzioni dei Commissariati del Popolo federali-repubblicani dell'U.R.S.S.

Art. 86. — I Commissariati del Popolo della Repubblica federata sono federali-repubblicani o repubblicani.

Art. 87. — I Commissariati del Popolo federali-repubblicani dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata, subordinandosi tanto al Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata quanto al corrispondente Commissariato del Popolo federale-repubblicano dell'U.R.S.S.

Art. 88. — I Commissariati del Popolo repubblicani dirigono la branca dell'amministrazione statale che è loro affidata, subordinandosi direttamente al Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica federata.

CAPITOLO VII

Organi supremi del potere di Stato delle Repubbliche Socialiste Sovietiche Autonome

Art. 89. — Organo supremo del potere di Stato della Repubblica autonoma è il Soviet Supremo della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma.

Art. 90. — Il Soviet Supremo della Repubblica autonoma è eletto dai cittadini della Repubblica per la durata di quattro anni, secondo la quota di rappresentanza fissata dalla Costituzione della Repubblica autonoma.

Art. 91. — Il Soviet Supremo della Repubblica autonoma è l'unico organo legislativo della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma.

Art. 92. — Ogni Repubblica autonoma ha la propria Costituzione, che tiene conto delle particolarità della Repubblica autonoma, in piena conformità con la Costituzione della Repubblica federata.

Art. 93. — Il Soviet Supremo della Repubblica autonoma elegge il Presidium del Soviet Supremo della Repubblica autonoma e procede alla formazione del Consiglio dei Commissari del Popolo della Repubblica autonoma in conformità con la sua Costituzione.

CAPITOLO VIII

Organi locali del potere di Stato

Art. 94. — Organi del potere di Stato nei territori, nelle regioni, nelle regioni autonome, nei circondari, nei mandamenti, nelle città, nei villaggi (stanitse, borgate, khutor, kislak, aul) sono i Soviet dei deputati dei lavoratori.

Art. 95. — I Soviet dei deputati dei lavoratori di territorio, di regione, di regione autonoma, di circondario, di mandamento, di città e di villaggio (stanitsa, borgata, khutor, kislak, aul) sono eletti rispettivamente dai lavoratori del territorio, della regione, della regione autonoma, del circondario, del mandamento, della città e del villaggio, per la durata di due anni.

Art. 96. — Le quote di rappresentanza nei Soviet dei deputati dei lavoratori sono fissate dalle Costituzioni delle Repubbliche federate.

Art. 97. — I Soviet dei deputati dei lavoratori dirigono l'attività degli organi amministrativi che sono loro subordinati, assicurano la difesa dell'ordine statale, l'osservanza delle leggi e la tutela dei diritti dei cittadini, dirigono l'edificazione economica e culturale locale, stabiliscono il bilancio locale.

Art. 98. — I Soviet dei deputati dei lavoratori prendono delle decisioni e danno delle disposizioni entro i li-

miti dei diritti loro attribuiti dalle leggi dell'U.R.S.S. e della Repubblica federata

Art. 99. — Organi esecutivi e amministrativi dei Soviet dei deputati dei lavoratori di territorio, di regione, di regione autonoma, di circondario, di mandamento, di città e di villaggi sono i Comitati Esecutivi eletti dai Soviet e composti del Presidente, dei Vice-presidenti, di un segretario e dei membri.

Art. 100. — Organi esecutivi e amministrativi dei Soviet rurali dei deputati dei lavoratori nei piccoli centri sono, in conformità con le Costituzioni delle Repubbliche federate, il Presidente, il Vice-presidente e il segretario eletti dai Soviet.

Art. 101. — Gli organi esecutivi dei Soviet dei deputati dei lavoratori rispondono direttamente tanto al Soviet dei deputati dei lavoratori che li ha eletti, quanto all'organo esecutivo del sopra stante Soviet dei deputati dei lavoratori.

CAPITOLO IX

Tribunali e Procura (1)

Art. 102. — La giustizia è amministrata nell'U.R.S.S. dalla Corte Suprema dell'U.R.S.S., dalle Corti Supreme delle Repubbliche federate, dai tribunali di territorio e di regione, dai tribunali delle Repubbliche autonome, e delle regioni autonome, dai tribunali di circondario, dai tribunali speciali dell'U.R.S.S. istituiti per decisione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S., dai tribunali popolari.

Art. 103. — L'esame delle cause in tutte le Corti e in tutti

(1) Una esposizione sommaria dell'ordinamento giudiziario dell'U. R. S. S. può leggersi nello scritto omonimo pubblicato (con una tavola grafica) nel n. 8-1946 del *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*.

i tribunali si svolge con la partecipazione dei giurati popolari, salvo i casi specialmente previsti dalla legge.

Art. 104. — La Corte Suprema dell'U.R.S.S. è il supremo organo giudiziario. Alla Corte Suprema dell'U.R.S.S. è affidata la sorveglianza sull'attività giudiziaria di tutti gli organi giudiziari dell'U.R.S.S. e delle Repubbliche federate.

Art. 105. — La Corte Suprema dell'U.R.S.S. e i tribunali speciali dell'U.R.S.S. sono eletti dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 106. — Le Corti Supreme delle Repubbliche federate sono elette dai Soviet Supremi delle Repubbliche federate per la durata di cinque anni.

Art. 107. — Le Corti Supreme delle Repubbliche autonome sono elette dai Soviet Supremi delle Repubbliche autonome per la durata di cinque anni.

Art. 108. — I tribunali di territorio e di regione, i tribunali delle regioni autonome, i tribunali di circondario sono eletti dai Soviet dei deputati dei lavoratori del territorio, della regione o del circondario o dai Soviet dei deputati dei lavoratori delle regioni autonome per la durata di cinque anni.

Art. 109. — I tribunali popolari sono eletti dai cittadini del mandamento a suffragio universale, diretto, eguale, a scrutinio segreto, per la durata di tre anni.

Art. 110. — La procedura giudiziaria si svolge nella lingua della Repubblica federata o autonoma, o della regione autonoma — ed è assicurata alle persone che non conoscono questa lingua la possibilità di prender conoscenza completa dei documenti della causa per mezzo di un interprete, e così pure il diritto di parlare all'udienza nella lingua materna.

Art. 111. — L'esame delle cause in tutti i tribunali dell'U.R.S.S. è pubblico, salvo le eccezioni previste dalla legge; all'imputato è assicurato il diritto di difesa.

Art. 112. — I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge.

Art. 113. — L'alta sorveglianza sulla esatta applicazione delle leggi da parte di tutti i Commissariati del Popolo e delle istituzioni loro sottoposte, così come da parte dei singoli funzionari pubblici nonché da parte dei cittadini dell'U.R.S.S. è affidata al Procuratore dell'U.R.S.S.

Art. 114. — Il Procuratore dell'U.R.S.S. è nominato dal Soviet Supremo dell'U.R.S.S. per la durata di sette anni.

Art. 115. — I procuratori delle Repubbliche, dei territori, delle regioni, come pure i procuratori delle Repubbliche autonome e delle regioni autonome, sono nominati dal Procuratore dell'U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 116. — I procuratori di circondario, di mandamento e di città sono nominati dai procuratori delle Repubbliche federate e confermati dal Procuratore dell'U.R.S.S. per la durata di cinque anni.

Art. 117. — Gli organi della procura esercitano le loro funzioni indipendentemente da qualsiasi organo locale e sono subordinati soltanto al Procuratore dell'U.R.S.S.

CAPITOLO X

Diritti e doveri fondamentali dei cittadini

Art. 118. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto al lavoro, cioè hanno diritto a ottenere un lavoro garantito, con remunerazione del loro lavoro secondo la quantità e la qualità.

Il diritto al lavoro è assicurato dall'organizzazione socialista dell'economia nazionale, dallo sviluppo ininterrotto delle forze produttive della società sovietica, dall'eliminazione della possibilità di crisi economiche e dalla liquidazione della disoccupazione.

Art. 119. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto al riposo.

Il diritto al riposo è assicurato dalla riduzione della giornata lavorativa a sette ore per l'immensa maggioranza degli operai, dalla istituzione di congedi annuali agli operai e agli impiegati col mantenimento del salario, dalla vasta rete di sanatori, case di riposo e club che è messa a disposizione dei lavoratori.

Art. 120. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto di avere assicurati i mezzi materiali di esistenza per la vecchiaia, nonchè in caso di malattia e di perdita della capacità lavorativa.

Questo diritto è assicurato dall'ampio sviluppo delle Assicurazioni Sociali degli operai e degli impiegati a spese dello Stato, dall'assistenza medica gratuita ai lavoratori e dalla vasta rete di stazioni di cura che è messa a disposizione dei lavoratori.

Art. 121. — I cittadini dell'U.R.S.S. hanno diritto all'istruzione.

Questo diritto è assicurato dall'istruzione elementare generale obbligatoria, dall'istruzione gratuita, compresa l'istruzione superiore, dal sistema delle borse di Stato all'immensa maggioranza degli studenti delle scuole superiori, dall'insegnamento scolastico nella lingua materna, dall'organizzazione dell'insegnamento professionale, tecnico e agronomico gratuito per i lavoratori nelle officine, nei sovcos, nelle stazioni di macchine e trattrici e nei colcos.

Art. 122. — Alle donne sono accordati nell'U.R.S.S. diritti eguali a quelli degli uomini, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, politica e sociale.

La possibilità di esercitare questi diritti è assicurata alle donne accordando loro lo stesso diritto degli uomini al lavoro, al pagamento del lavoro, al riposo, all'assicurazione sociale, e all'istruzione, provvedendo alla tutela da parte dello Stato, degli interessi della madre e del bambino, accordando alle donne un congedo di maternità, di nidi e giardini d'infanzia.

Art. 123. — L'uguaglianza dei diritti dei cittadini dell'U.R.S.S., indipendentemente dalla loro nazionalità e raz-

za, in tutti i campi della vita economica, statale, culturale, politica e sociale, è legge irrevocabile.

Qualsiasi limitazione diretta o indiretta dei diritti o, al contrario, qualsiasi attribuzione di privilegi diretti o indiretti ai cittadini in dipendenza della razza o nazionalità alla quale appartengono, così come qualsiasi propaganda di esclusivismo o di odio e disprezzo di razza o di nazione, è punita dalla legge.

Art. 124. — Allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, la Chiesa nell'U.R.S.S. è separata dallo Stato e la scuola dalla Chiesa. La libertà di praticare i culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini.

Art. 125. — In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di consolidare il regime socialista, ai cittadini dell'U.R.S.S. è garantita per legge:

- a) libertà di parola,
- b) libertà di stampa,
- c) libertà di riunione e di comizi,
- d) libertà di cortei e dimostrazioni di strada.

Questi diritti dei cittadini vengono assicurati mettendo a disposizione dei lavoratori e delle loro organizzazioni le tipografie, i depositi di carta, gli edifici pubblici, le strade, le poste, i telegrafi, i telefoni e le altre condizioni materiali necessarie per il loro esercizio.

Art. 126. — In conformità con gli interessi dei lavoratori e allo scopo di sviluppare l'iniziativa delle masse popolari nel campo dell'organizzazione e la loro attività politica, è assicurato ai cittadini dell'U.R.S.S. il diritto di unirsi in organizzazioni sociali: sindacati, cooperative, organizzazioni della gioventù, organizzazioni sportive e di difesa, società culturali, tecniche e scientifiche, — mentre i cittadini più attivi e più coscienti appartenenti alla classe operaia agli altri strati di lavoratori si uniscono nel Partito Comunista (bolscevico) dell'U.R.S.S., che è l'avanguardia dei lavoratori nella loro lotta per il consolidamento e lo sviluppo del regime socialista e rappresenta il nucleo

dirigente di tutte le organizzazioni dei lavoratori, tanto sociali che di Stato.

Art. 127. — Ai cittadini dell'U.R.S.S. è assicurata la inviolabilità della persona. Nessuno può essere arrestato se non per decisione di un tribunale o con la sanzione del procuratore.

Art. 128. — L'inviolabilità del domicilio dei cittadini e il segreto epistolare sono tutelati dalla legge.

Art. 129. — L'U.R.S.S. accorda il diritto di asilo ai cittadini stranieri perseguitati per aver difeso gli interessi dei lavoratori, o per la loro attività scientifica, o per aver partecipato a lotta di liberazione nazionale.

Art. 130. — Ogni cittadino dell'U.R.S.S. è tenuto a osservare la Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, a rispettare le leggi, a osservare la disciplina del lavoro, ad adempiere onestamente i doveri sociali, a rispettare le norme della convivenza socialista.

Art. 131. — Ogni cittadino dell'U.R.S.S. è tenuto a salvaguardare e a consolidare la proprietà sociale, socialista, base sacra e inviolabile del regime sovietico, fonte della ricchezza, e della potenza della patria, fonte dell'agitazione e della vita civile di tutti i lavoratori.

Coloro che attentano alla proprietà sociale, socialista, sono nemici del popolo.

Art. 132. — Il servizio militare generale è obbligatorio per legge.

Il servizio militare nell'Esercito Rosso operaio e contadino è dovere d'onore dei cittadini dell'U.R.S.S.

Art. 133. — La difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino dell'U.R.S.S. Il tradimento della patria, la violazione del giuramento, il passaggio al nemico, il pregiudizio portato alla potenza militare dello Stato, lo spionaggio — sono puniti con tutti i rigori della legge come il più grave dei misfatti.

CAPITOLO XI

Sistema elettorale (1)

Art. 134. — Le elezioni dei deputati, a tutti i Soviet dei deputati dei lavoratori: al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., al Soviet Supremo delle Repubbliche federate, ai Soviet dei deputati dei lavoratori di territorio e di regione, ai Soviet Supremi delle Repubbliche autonome, ai Soviet dei deputati dei lavoratori delle regioni autonome, ai Soviet dei lavoratori di circondario, di mandamento, di città e di villaggio (stanitsa, borgata, khutor, kislak, aul) si fanno dagli elettori a suffragio universale, eguale, diretto e a scrutinio segreto.

Art. 135. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffragio universale: tutti i cittadini dell'U.R.S.S., che compiono i 18 anni, indipendentemente dalla razza e dalla nazionalità cui appartengono, dalla confessione, dal grado di istruzione, dalla residenza, dall'origine sociale, dalla condizione economica e dalla loro attività passata, hanno diritto di partecipare alle elezioni dei deputati e di essere eletti, ad eccezione dei minorati e delle persone condannate dal tribunale alla privazione dei diritti elettorali.

Art. 136. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffragio eguale: ogni cittadino dispone di un voto; tutti i cittadini partecipano alle elezioni a eguali condizioni.

Art. 137. — Le donne godono del diritto di eleggere e di essere elette a parità degli uomini.

Art. 138. — I cittadini che si trovano nelle file dell'Esercito Rosso godono del diritto di eleggere e di essere eletti a parità di tutti i cittadini.

Art. 139. — Le elezioni dei deputati si fanno a suffra-

(1) Si legga: TOMASO NAPOLITANO: *Il sistema elettorale dell'U. R. S. S.* - Roma, 1946 (volume n. 27 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

Per una rapida sintesi della legge elettorale sovietica, v.: *Tecnica delle elezioni nell'U. R. S. S.* nel n. 4-1946 del *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*.

gio diretto: le elezioni a tutti i Soviet dei deputati dei lavoratori, a partire dal Soviet dei lavoratori di villaggio e di città sino al Soviet Supremo dell'U.R.S.S., si fanno dai cittadini direttamente, per via di elezione diretta.

Art. 140. — L'elezione dei deputati si fa a scrutinio segreto.

Art. 141. — I candidati alle elezioni vengono presentati per circoscrizioni elettorali.

Il diritto di presentare dei candidati è assicurato alle organizzazioni sociali e alle associazioni dei lavoratori alle organizzazioni del Partito Comunista, ai sindacati, alle cooperative, alle organizzazioni della gioventù, alle società culturali.

Art. 142. — Ogni deputato è tenuto a render conto davanti agli elettori del proprio lavoro e del lavoro del Soviet dei deputati dei lavoratori e può essere richiamato in qualunque momento, per decisione della maggioranza degli elettori, secondo la procedura stabilita dalla legge.

CAPITOLO XII

Stemma, bandiera, capitale

Art. 143. — Lo stemma di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si compone della falce e del martello sul globo terrestre disegnato nel sole gigante e circondato da spighe di grano, con la scritta nella lingua delle Repubbliche federate: «Proletari di tutti i paesi, unitevi!». La parte superiore dello stemma reca la stella a cinque punte.

Art. 144. — La bandiera di Stato dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è un drappo rosso, nell'angolo superiore del quale, presso l'asta, sono disegnati un falce e un martello d'oro sormontati da una stella

rossa a cinque punte, orlata d'oro. Il rapporto tra la larghezza e la lunghezza è di uno a due.

Art. 145. — La capitale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è la città di Mosca.

CAPITOLO XIII

Procedura per la modifica della Costituzione

Art. 146. — La Costituzione dell'U.R.S.S. può essere modificata soltanto per decisione del Soviet Supremo dell'U.R.S.S. approvata alla maggioranza di almeno due terzi dei voti in ognuna delle due Camere.



LEGGI COSTITUZIONALI
UNGHERESI



LEGGI COSTITUZIONALI UNGHERESI*

La guerra ha travolto la Corona d'Ungheria e con essa l'intero ordinamento statale. La caduta, anzi l'annullamento di questo istituto millenario, ad un tempo sacro ed umano, astratto e concreto, è uno degli avvenimenti storici di più pregnante significato e di più esteso insegnamento.

Il frutto era, verosimilmente, maturo. L'Ungheria era rimasta fino al 1945 una roccaforte feudale in una Europa da più di un secolo e mezzo liberata da forme statuali medioevalistiche, un anacronismo contro il quale l'istanza democratica del popolo si urtava senza risultato apprezzabile.

La guerra ha abbattuto violentemente il diaframma. L'instaurazione dell'ordinamento democratico non ha seguito tuttavia forme rivoluzionarie, e non ha condotto — almeno fin ora — alla abrogazione formale della Costituzione, nè ha, conseguentemente, dato origine ad una nuova.

Ciò è dovuto per gran parte, secondo ogni verosimiglianza, al rispetto quasi religioso con il quale gli ungheresi considerano la loro antichissima Costituzione, presidio della vita nazionale durante la lotta delle dinastie straniere all'interno per l'accaparramento del potere, i due secoli di dominazione turca e la lunga opposizione alla politica centralizzatrice degli Asburgo.

Il nuovo ordinamento costituzionale dell'Ungheria ha segnato tre tappe: la prima, con la istituzione del Consiglio

* La traduzione è condotta sugli originali ungheresi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale.

Si legga: PAOLO SANTARCANGELI: *La Costituzione e il sistema elettorale ungheresi* (volume n. 40 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa del Ministero per la Costituente).

Supremo Nazionale (Legge 1945/III del 14 settembre 1945) per l'esercizio dei poteri del Capo dello Stato; la seconda, con la Legge 1945/XI (del 14 dicembre 1945) sull'Ordinamento provvisorio dell'esercizio dei poteri dello Stato; la terza, con la Legge 1946/XI (del 31 gennaio 1946) sulla Forma dello Stato d'Ungheria. Sussidiaria, la Legge 1946/VI sulla Difesa penale dell'ordinamento democratico dello Stato e della Repubblica.

Rileva anche alla prima lettura, la mancanza, nelle leggi, di qualunque accenno alla Corona. Non è questo il luogo per delineare una definizione del concetto della « Corona di Ungheria » né per rappresentare ciò che essa è stata, ed ancora è, nella coscienza pubblica degli ungheresi: trattasi di istituto giuridico e di situazione psicologica delicati e complessi. Basti accennare, che, lungi dall'impersonare il potere regio, assai più che mero simbolo, la Corona, donata a Santo Stefano, primo re di Ungheria, da papa Silvestro II, agli albori del millennio, era lo Stato. Circondata da una venerazione mistica, custodita come un palladio (e, infatti, è questa la similitudine che rende meglio intelligibile la funzione della Corona), salvatasi dalle secolari bufere che sconvolsero a tante riprese il paese danubiano, essa legittimava il re, che diventava capo riconosciuto dello Stato solo col suo possesso: così nei secoli, sempre. Infatti, ad esempio, l'imperatore Giuseppe II, il quale in omaggio alla sua concezione centralizzatrice, non volle cingersene, fu sempre chiamato dagli ungheresi per dispregio « Re col cappello ». Gli stati federati all'Ungheria erano « Stati della Corona »; i beni demaniali, « beni della Corona », il re completava la sua autorità con la corona; né il re né la corona potevano esercitare da soli il potere supremo.

L'abolizione della monarchia è consequenziale al nuovo indirizzo democratico; segue ad esso anche l'abolizione della carica di governatore. Vale la pena di spendere qualche parola su tale istituto. Ogni qualvolta la Corona rimaneva senza titolare, l'Ungheria si trovava nella necessità di istituire un Capo dello Stato con carattere di provvisorietà; ed affidava appunto la carica suprema, in tali casi, ad un governatore; ciò si è verificato tre volte nella storia: l'ufficio fu ricoperto,

sempre con lo stesso nome e sempre in momenti di esaltazione nazionale, da Giovanni Hunyadi, padre di Mattia Corvino e vincitore dei Turchi, da Luigi Kossuth, dopo la dichiarazione d'indipendenza del '48, e dall'ammiraglio Horthy nell'altro dopoguerra, quando, sia per l'ostilità delle potenze vittoriose verso la casa d'Asburgo, sia perchè i vari arciduchi che aspiravano al potere si eliminavano a vicenda, si dovette provvedere a questa specie di luogotenenza onde conservare la struttura fondamentale dello Stato: com'è noto, dal 1920 al 1945 l'Ungheria è stata un regno senza re.

**Legge 1945/III del 14 settembre 1945
sul Consiglio Supremo Nazionale.**

Art. 1. - Le disposizioni emanate dalla Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale provvisoria e dal Governo Nazionale provvisorio a Debrecen in data 26 gennaio 1945, col n. 59/1945 Eln. per la costituzione del Consiglio Supremo Nazionale, nonchè a Budapest, in data 21 luglio 1945, col n. 1814/1945 E per l'integrazione della competenza del Consiglio Supremo Nazionale, acquistano forza di legge ed in pari tempo vengono opportunamente completate e riunite in un testo unico. Per conseguenza l'organizzazione e la competenza del Consiglio Supremo Nazionale sono determinate dalle disposizioni seguenti:

Art. 2. (1) - Finchè il popolo ungherese non avrà deciso sull'esercizio dei poteri del Capo dello Stato, i diritti e i doveri spettanti al Capo dello Stato, ai sensi della Costituzione, vengono esercitati da un Consiglio Supremo Nazionale composto di tre membri.

(2) - Sono membri del Consiglio Supremo Nazionale:
il Presidente dell'Assemblea Nazionale provvisoria o il suo sostituto,

il Presidente del Governo Nazionale provvisorio o il suo sostituto,

un membro o membro supplente della Commissione Politica della Assemblea Nazionale provvisoria, designato mediante elezione ed estraneo al Governo.

Art. 3. (1) - Spetta al Consiglio Supremo Nazionale:

1. Nominare i Ministri in base a designazione della Commissione Politica, deliberata su proposta del Presidente del Consiglio ed a maggioranza dei voti;

2. Revocare i membri del Governo;

3. Provvedere a quelle nomine d'ufficio che superano, in base alle leggi vigenti, il potere di nomina del Go-

verno o del Presidente del Consiglio e che non spettano alla presidenza dell'Assemblea Nazionale;

4. Concedere titoli onorifici, istituire e conferire ordini cavallereschi e decorazioni;

5. Concedere l'abbandono della cittadinanza, ai sensi del n. 4 dell'art. 6 della Legge 1939: II, alle persone che fanno parte delle forze armate;

6. Concedere l'esenzione dagli impedimenti contenuti negli artt. 11 e 23 della Legge 1895: XXXI sul diritto matrimoniale;

7. Concedere la legittimazione per grazia sovrana dei figli illegittimi;

8. Concedere, in base all'art. 121 della Legge 1912: LXV gli assegni di pensione per grazia.

(2) - Le amnistie generali potranno essere concesse solo dall'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 4. - Nel campo della politica estera spetta al Consiglio Supremo Nazionale:

1. L'invio dei rappresentanti diplomatici e il ricevimento degli inviati esteri;

2. La nomina dei consoli e la concessione dell'«*exequatur*» ai consoli stranieri;

3. La concessione del mandato a firmare in nome dell'Ungheria trattati internazionali da stipulare con Stati esteri e la ratifica di trattati internazionali, con la riserva che per la ratifica dei trattati internazionali che toccano la sfera di competenza del potere legislativo è richiesto l'assenso preventivo della Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale provvisoria.

Art. 5. - Nell'esercizio dei diritti elencati negli articoli 2 e 3, relatore è, secondo la materia, il Ministro competente autorizzato a formulare le proposte.

Art. 6. - La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Legge 1945/IX del 14 dicembre 1945
sull'Ordinamento provvisorio
dell'esercizio dei poteri dello Stato.

CAPO I.

L'Assemblea Nazionale.

Art. 1. (1) - L'Assemblea Nazionale formata in base alle elezioni svoltesi in base alla legge 1945-VIII è l'unica rappresentante della sovranità dello Stato ungherese; con la sua formazione l'Assemblea Nazionale provvisoria è decaduta dal mandato.

(2) - La Costituzione e la forma dello Stato ungherese sono stabilite dall'Assemblea Nazionale.

Art. 2. (1) - L'Assemblea Nazionale garantisce ai suoi membri l'immunità di cui godevano prima i membri del Parlamento.

(2) - L'Assemblea Nazionale, le sue commissioni, i suoi membri e la loro attività godono della difesa penale garantita dalle leggi penali al Parlamento, alle sue commissioni, ai suoi membri e alla sua attività.

Art. 3 - Per la pubblicazione delle leggi emanate dall'Assemblea Nazionale si applicheranno per analogia le disposizioni di cui al 2° capoverso dell'art. 2 della L. 1945-I.

Art. 4. - L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi membri una Commissione politica di 36 membri. Spettano alla competenza della Commissione politica la preparazione delle più importanti decisioni politiche ed il compimento delle funzioni affidatele dalla presente legge e da altre norme di diritto.

CAPO II.

• Il Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 5. (1) - Il Consiglio Supremo Nazionale è composto del Presidente dell'Assemblea Nazionale e di due membri eletti dall'Assemblea Nazionale. Dovranno inoltre essere eletti due membri supplenti. I membri ordinari e supplenti del Consiglio Supremo Nazionale non possono fare parte del Governo.

(2) - Le disposizioni del 2. art. della Legge 1945:III, contrastanti con tale norma, sono abrogate.

(3) - Con la riforma del Consiglio Supremo Nazionale, in base al 1° capoverso di questo articolo, gli attuali suoi membri decadono dalla carica.

Art. 6. (1) - I membri ordinari e supplenti del Consiglio Supremo Nazionale prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea Nazionale.

(2) - La formula del giuramento è la seguente:

«Io quale membro (o membro supplente) del Consiglio Supremo Nazionale giuro su Iddio vivente di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione, di osservare le sue leggi e le sue consuetudini antiche, buone e riconosciute e di esercitare il mio ufficio, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, per il bene del popolo ungherese. Iddio così m'assisti».

(3) - La formula della promessa solenne è la seguente:

«Io quale membro (o membro supplente) del Consiglio Supremo Nazionale prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione, di osservare le sue leggi e le sue consuetudini antiche, buone e riconosciute e di esercitare il mio ufficio, d'accordo con l'Assemblea Nazionale, per il bene del popolo ungherese».

Art. 7. - Il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca le sedute del Consiglio Supremo Nazionale e ne presiede le discussioni. Il Consiglio Supremo Nazionale decide alla maggioranza dei voti.

Art. 8. - I decreti e le disposizioni del Consiglio Supremo Nazionale entrano in vigore solo con la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 9. (1) - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato o dimesso con decisione della maggioranza dei due terzi della Commissione politica, o in mancanza di tale maggioranza, con decisione dell'Assemblea Nazionale. Il 4. cpv. dell'art. 1 della Legge 1945: II è abrogato.

(2) - Sono di competenza del Consiglio Supremo Nazionale le nomine a tutte quelle cariche e altre funzioni che, in base alle leggi vigenti sono sottratte alla facoltà di nomina del Governo o del Presidente del Consiglio. Le proposte per le promozioni dei generali dell'esercito sono fatte di concerto dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la difesa nazionale. Le disposizioni contenute nei cpv. 2 e 3. dell'art. 1. della Legge 1945: II e nel n. 3 del 1° cpv. dell'art. 3 della Legge 1945: III, a ciò contrarie, sono abrogate.

Art. 10. (1) - I membri del Consiglio Supremo Nazionale non possono essere comunque sottoposti a procedimento penale o disciplinare, nè si può continuare contro di loro, nel tempo in cui si trovano in carica, un procedimento penale o disciplinare già iniziato, nè, cessati dalla carica, si può promuovere contro di loro procedimento penale o disciplinare per causa inerente all'esercizio della loro carica o per omissioni commesse nell'adempimento delle funzioni relative.

(2) - I reati commessi contro di essi in relazione all'esercizio della loro carica verranno puniti come se fossero stati commessi contro il Capo dello Stato.

Art. 11. - I membri del Consiglio Supremo Nazionale possono essere sottoposti a giudizio di responsabilità dall'Assemblea Nazionale in caso di violazione della Costituzione e delle leggi. L'Assemblea Nazionale deve pronunciare alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri la sottoposizione a giudizio di responsabilità. Il giudizio è devoluto alla competenza di un tribunale formato di quattro membri dell'Assemblea Nazionale per applicazione analogica dell'art. 34 della Legge 1848: III.

CAPO III.

Il Ministero responsabile ungherese.

Art. 12. - A partire dalla formazione dell'Assemblea Nazionale il Governo continuerà le sue funzioni quale Ministero responsabile ungherese.

Art. 13. (1) - Il Ministero responsabile ungherese è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di tre ministri di Stato, di cui due vice-presidenti, e dei ministri degli affari interni, delle finanze, degli affari esteri, del culto e dell'istruzione pubblica, della difesa nazionale, dell'agricoltura, del commercio e delle cooperative, delle comunicazioni, della giustizia, dell'industria, dell'alimentazione pubblica, della previdenza popolare, della ricostruzione e delle informazioni.

(2) - Il decreto n. 11.000/1945 M. E. emanato dal Governo Nazionale Provvisorio per l'integrazione del Ministero responsabile ungherese è confermato.

Art. 14. (1) - Il Ministero ed i suoi membri sono responsabili di fronte all'Assemblea Nazionale.

(2) Sulla sottoposizione dei ministri a giudizio di responsabilità nei casi determinati dalla legge 1848: III decide l'Assemblea Nazionale. Il giudizio è devoluto alla competenza di un tribunale formato di quattro membri dell'Assemblea Nazionale per applicazione analogica dell'art. 34 della Legge 1848: III.

Art. 15. - Qualora circostanze straordinarie lo impongano, il Ministero ha facoltà di emanare, per garantire l'ordine economico, finanziario o amministrativo dello Stato, provvedimenti di diritto civile o penale o amministrativo o altre disposizioni attinenti al campo legislativo, anche in difformità alle leggi vigenti, ad eccezione delle leggi approvate dall'Assemblea Nazionale. In base a tale delega di poteri

non potranno essere emanate disposizioni attinenti all'organizzazione sovrana dello Stato o all'esercizio della sovranità. I provvedimenti emanati dovranno essere presentati per la approvazione all'Assemblea Nazionale nella sua prima adunanza successiva. La delega contenuta nel presente articolo cessa col 1. marzo 1946 ed anche in caso di eventuale cambiamento del Governo.

Art. 16. - La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Legge 1946/I del 31 gennaio 1946
sulla Forma dello Stato d'Ungheria.

Il 13 novembre 1918, è cessato in Ungheria l'esercizio del potere regio. La nazione ha riavuto il suo diritto di auto-disposizione. Dopo una lotta di quattrocento anni, dopo il *Congresso di Onòd*, dopo la *Dichiarazione di Debrecen* del 1849, dopo il tentativo di due rivcluzioni e l'oppressione che le ha seguite, la nazione ungherese è finalmente libera di scegliere la propria forma di Stato.

L'Assemblea Nazionale eletta in base al suffragio universale, uguale, diretto e segreto procede ora a costituire, nel nome e per mandato del popolo ungherese, quella forma di Stato che meglio corrisponde alla volontà e agli interessi della Nazione: la repubblica ungherese.

La repubblica garantisce ai suoi cittadini i diritti naturali e inalienabili dell'uomo, e al popolo ungherese la convivenza ordinata e la pacifica collaborazione con gli altri popoli.

I diritti naturali e inalienabili del cittadini sono in particolare: la libertà personale; il diritto ad una vita umana libera dall'oppressione, dal timore e dalla necessità; la libera espressione del pensiero e delle opinioni; il libero esercizio del culto; il diritto di associazione e di assemblea; il diritto di proprietà; il diritto alla sicurezza personale, al lavoro, ad una vita degna dell'uomo, alla cultura e il diritto di partecipare all'organizzazione della vita dello Stato e degli enti autonomi locali.

Nessun cittadino può essere privato di tali diritti senza legittimo provvedimento e lo Stato ungherese ne garantisce l'esercizio a tutti i cittadini, senza distinzione di nessuna specie, entro l'ambito dell'ordine statale democratico, in modo e misura eguali.

Per realizzare tale scopo, l'Assemblea Nazionale Ungherese emana anzitutto la seguente legge:

Art. 1 - Il popolo ungherese è la fonte e il possessore esclusivo del potere dello Stato. Il popolo ungherese esercita il potere legislativo per mezzo dell'Assemblea Nazionale eletta in base al suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Art. 2. (1) - L'Ungheria è una Repubblica.

(2) - La Repubblica è presieduta da un Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale per un periodo di quattro anni.

Art. 3. - Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino ungherese che abbia compiuto trentacinque anni e che possieda il diritto ad essere eletto deputato all'Assemblea Nazionale.

Art. 4. (1) - L'elezione del Presidente della Repubblica è preceduta da una designazione. Per la validità della designazione è richiesta una proposta scritta, sottoscritta da almeno cinquanta membri dell'Assemblea Nazionale. La designazione deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea Nazionale prima che venga ordinata la votazione. Ogni membro dell'Assemblea Nazionale può proporre un solo candidato. Le proposte dei membri che propongono più candidati sono nulle.

(2) - Se vi è proposta per un solo candidato, questi può essere eletto Presidente della Repubblica per acclamazione, purchè siano presenti almeno i due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale. Negli altri casi, si provvede alla elezione per votazione segreta. In caso di necessità si fa luogo a più votazioni. Viene dichiarato Presidente della Repubblica in seguito alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto almeno i due terzi dei voti di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.

(3) - Se alla prima votazione nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede ad altra votazione in base a nuova proposta formulata in base al 1° capoverso. Per la validità dell'elezione compiuta in base alla seconda votazione, è richiesta ugualmente la maggioranza di almeno due terzi di tutti i membri dell'Assemblea Nazionale.

(4) - Se alla seconda votazione nessun candidato ha otte-

nuto la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione. In tal caso si potrà votare soltanto per i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti in occasione della seconda votazione. Viene dichiarato Presidente della Repubblica, in seguito alla terza votazione, il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei voti, senza tenere conto del numero dei deputati partecipanti alla votazione.

(5) - La procedura dell'elezione dovrà essere portata a termine entro tre giorni successivi.

Art. 5. - Nessuno potrà essere eletto due volte a Presidente della Repubblica.

Art. 6. (1) - Il Presidente della Repubblica presta giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea Nazionale.

(2) - La formula del giuramento è la seguente:

« Io giuro su Iddio vivente di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione. Osserverò e farò osservare le sue leggi e le sue consuetudini aventi forza di legge ed eserciterò il mio ufficio di Presidente della Repubblica d'accordo con l'Assemblea Nazionale e per il bene del popolo ungherese. Iddio così m'assista ».

(3) - La formula della promessa solenne è la seguente:

« Io prometto sul mio onore e sulla mia coscienza di essere fedele all'Ungheria e alla sua Costituzione. Osserverò e farò osservare le sue leggi e le sue consuetudini aventi forza di legge ed eserciterò il mio ufficio di Presidente della Repubblica d'accordo con l'Assemblea Nazionale e per il bene del popolo ungherese.

Art. 7 - L'elezione del Presidente della Repubblica e il suo giuramento o promessa solenne saranno messi a verbale. Il verbale sarà sottoscritto anche dal Presidente della Repubblica e la sua sottoscrizione sarà controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il verbale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8. - Con la prestazione del giuramento o della promessa solenne da parte del Presidente della Repubblica eletto

per la prima volta, cessa l'istituto del Consiglio Supremo Nazionale.

Art. 9. - Il Presidente della Repubblica firma e munisce della clausola di promulgazione, entro quindici giorni, le leggi approvate dall'Assemblea Nazionale. Prima di ordinare la pubblicazione ed entro il termine ora menzionato, egli può rimandare una volta la legge all'Assemblea Nazionale, insieme con la comunicazione delle sue osservazioni; è viceversa obbligato a fare pubblicare entro 15 giorni le leggi trasmesse dall'Assemblea Nazionale per la seconda volta.

Art. 10. (1) - Il Presidente della Repubblica può aggiornare l'Assemblea Nazionale una volta soltanto, entro una stessa sessione, e per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni. Durante il tempo dell'aggiornamento, se almeno 100 deputati propongono di riconvocare l'Assemblea Nazionale, egli è obbligato a convocarla entro 8 giorni dal ricevimento della proposta.

(2) - Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea Nazionale su proposta del Governo o su richiesta di almeno due quinti dei deputati all'Assemblea Nazionale.

Art. 11. (1) - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'Ungheria nei rapporti internazionali. Invia e riceve gli inviati diplomatici, nomina i consoli e concede l'«*exequatur*» ai consoli stranieri. Può stipulare trattati con le potenze estere per il tramite del Consiglio dei Ministri; ma quando la materia del trattato incide sulla competenza del potere legislativo, è necessario il concorso dell'Assemblea Nazionale per la stipulazione del trattato.

(2) - Il Presidente della Repubblica ha il potere di dichiarare la guerra, di fissare la data d'inizio dello stato di guerra, di concludere la pace, di impiegare l'esercito entro i confini dello Stato soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea Nazionale.

Art. 12. (1) - Spetta al Presidente della Repubblica il diritto di grazia sovrana e il diritto di esenzione dagli impedimenti di legge, riservato al Capo dello Stato. Le amnistie generali e gli indulti in favore di un ministro o del Pre-

sidente della Corte dei Conti messo in stato di accusa o condannato in applicazione delle norme sulle responsabilità ministeriali possono essere concesse solo dall'Assemblea Nazionale.

(2) - In caso di guerra o di mobilitazione, il Presidente della Repubblica decide, su proposta del Consiglio dei Ministri, sulla accettazione delle rinunce alla cittadinanza.

Art. 13. (1) - Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica attraverso un Consiglio dei Ministri responsabile di fronte all'Assemblea Nazionale.

(2) - Spettano al Presidente della Repubblica, udita la Commissione Politica dell'Assemblea Nazionale e rispettando il privilegio della maggioranza parlamentare, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, la nomina e la revoca dei Ministri.

(3) - Il Consiglio dei Ministri di nuova nomina deve presentarsi alla seduta dell'Assemblea Nazionale entro otto giorni dalla nomina. Prima di ciò il Presidente della Repubblica non può sciogliere l'Assemblea Nazionale.

(4) - Per la validità di tutti i provvedimenti e atti del Presidente della Repubblica è necessaria la controfirma del Presidente del Consiglio o del competente Ministro responsabile.

Art. 14. (1) - Il Presidente della Repubblica nomina, su proposta del ministro responsabile competente per materia, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i funzionari dello Stato appartenenti al V grado e superiori, e tutti i giudici a prescindere dal grado cui appartengono. Nomina inoltre, su proposta del ministro responsabile competente per materia, trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri, i titolari degli uffici per i quali il diritto di nomina è riservato per legge al Capo dello Stato.

(2) - Il Presidente della Repubblica è autorizzato a concedere le onorificenze approvate dall'Assemblea Nazionale, nonché i titoli onorifici spettanti a determinati uffici.

Art. 15. (1) - Il Presidente della Repubblica può dimettersi dalla carica solo mediante una dichiarazione indiriz-

zata all'Assemblea Nazionale ed approvata da questa. L'Assemblea Nazionale può invitare il Presidente della Repubblica, entro quindici giorni, a riesaminare la propria decisione. Se il Presidente della Repubblica mantiene la decisione, l'Assemblea Nazionale non può rifiutare di prendere atto delle sue dimissioni.

(2) - Se la carica di Presidente della Repubblica rimane vacante per morte del titolare o per altra ragione o quando il Presidente della Repubblica non può adempiere agli obblighi del suo ufficio, le corrispondenti funzioni verranno esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale fino all'elezione del nuovo Presidente, con la limitazione che egli non potrà rimandare all'Assemblea Nazionale per il riesame una legge approvata da questa, non potrà sciogliere l'Assemblea Nazionale e potrà esercitare il diritto di grazia solo in favore dei condannati con sentenza passata in giudicato.

(3) - Se la carica di Presidente della Repubblica si rende vacante o se il Presidente della Repubblica diventa permanentemente inabile all'adempimento degli obblighi del suo ufficio, il Presidente dell'Assemblea Nazionale deve curare la convocazione dell'Assemblea Nazionale entro i trenta giorni successivi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Se il mandato dell'Assemblea Nazionale è venuto a cessare prima che sia sorta la circostanza che rende necessaria l'elezione di un nuovo Presidente o se il Presidente della Repubblica ha sciolto l'Assemblea Nazionale, il Consiglio dei Ministri ha l'obbligo di curare l'elezione del Presidente in modo che il nuovo Presidente della Repubblica possa essere eletto entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza che ha reso necessaria l'elezione. In tal caso, i diritti del Presidente della Repubblica sono esercitati, salvo le limitazioni di cui al 2° capoverso, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale disciolta, rispettivamente dal Presidente di quell'Assemblea Nazionale, il cui mandato è venuto a cessare prima che l'ufficio del Presidente della Repubblica si sia reso vacante.

Art. 16. (1) - La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile; la difesa penale della sua persona è garantita da una legge speciale.

(2) - Se il Presidente della Repubblica viola la Costituzione o la legge, l'Assemblea Nazionale può sottoporlo a giudizio di responsabilità, su richiesta scritta di almeno centocinquanta membri, alla presenza di almeno due terzi dei membri e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Il giudizio è affidato alla competenza di un tribunale formato per applicazione analogica dell'art. 34 della legge 1848: III.

Art. 17. (1) - L'Assemblea Nazionale fissa un assegno in favore del Presidente della Repubblica.

(2) L'ufficio necessario per il disbrigo delle funzioni presidenziali è organizzato dal Consiglio dei Ministri e le spese necessarie saranno comprese nel bilancio preventivo dello Stato.

Art. 18. - I giudici esercitano il potere giudiziario in nome della Repubblica e pronunciano le sentenze e le altre pronuncie decisorie « *in nome della Repubblica Ungherese* ».

Art. 19. - La presente legge entrerà in vigore con la sua pubblicazione dinanzi all'Assemblea Nazionale. Con la sua pubblicazione restano abrogate tutte le norme giuridiche relative alla cessata monarchia e all'istituto del governatore.

LEGGE 1946/VII: DIFESA PENALE DELL'ORDINAMENTO
DEMOCRATICO DELLO STATO E DELLA REPUBBLICA

L'art. 1 punisce chi commette atti o inizia, od organizza o finanzia movimenti od organizzazioni intesi a rovesciare l'ordine statale democratico o la repubblica democratica istituiti con la legge 1946: 1, e chi prende parte attiva nell'organizzare o nel promuovere movimenti sovversivi.

L'art. 2 punisce: *a)* chi incita altri a rovesciare l'ordinamento dello Stato o la Repubblica; *b)* chi incita all'odio contro l'ordinamento democratico dello Stato e contro le sue istituzioni fondamentali; *c)* chi incita all'odio contro determinate persone o contro determinati gruppi, per causa dei loro sentimenti repubblicani o democratici; *d)* chi incita altri ad atti, contro la libertà dei cittadini, contro l'esercizio in eguaglianza dei diritti, o all'odio di nazionalità, di razza, di religione e chi commette azioni atte a risvegliare tali sentimenti.

L'art. 3 è inteso a reprimere l'apologia dei reati contro il popolo e dei delitti di guerra; l'articolo successivo ha lo scopo di stroncare sul nascere la diffusione di notizie tendenziose.

Indi la legge passa ad elencare norme speciali intese a tutelare l'integrità fisica e morale del Presidente della Repubblica: art. 5:

«*E' punibile per delitto chi commette atti direttamente rivolti: a) a privare il Presidente della Repubblica della vita, della integrità fisica, della libertà personale o dei poteri costituzionali; b) a costringerlo illegalmente ad esercitare o a non esercitare in un dato modo i suoi poteri costituzionali*»; art. 6: «*E' punibile chi si associa con altri per commettere i reati definiti agli articoli 1 e 5, o commette degli atti intesi a prepararne l'esecuzione, o incita o invita altri a commetterne o si offre per commetterli o accetta di commetterli*»; art. 7: «*Commette reato chi, all'infuori dei casi di cui all'art. 5, offende con atti il Presidente della Repubblica; nei casi di calunnia od oltraggio commessi contro il Presidente della Repubblica nel periodo in cui egli è in carica o, cessato il periodo della carica, per ragioni inerenti alla carica, non si dà luogo alla prova della verità e il procedimento penale viene promosso d'autorità*»; l'art. 8 sancisce l'obbligo della denuncia dei reati di cui sopra, eccettuati i rei ed i loro congiunti; l'art. 9 concede la non punibilità in favore di coloro che si sono ritirati in tempo dalla esecuzione degli atti delittuosi o che si sono adoperati con successo per evitarli o li hanno denunciati alle autorità.

L'art. 10 elenca le gravissime pene stabilite per la repressione dei reati rubricati nel testo: nel caso dei reati di cui al 1. cpv.

dell'art. 1 e all'art. 5, viene comminata la pena di morte o i lavori forzati a vita (o, in caso di impedimento fisico ai lavori, l'ergastolo) o i lavori forzati (o in caso di impedimento, la reclusione) per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni; pena consimile a quest'ultima viene irrogata per i reati di cui al 2. cpv. dell'art. 1 ed agli artt. 6 e 7. Il reato previsto dall'art. 2 è punito con la reclusione da due a dieci anni; quelli elencati all'art. 3, al 1. cpv. dell'articolo 4, al 2. cpv. dell'art. 7 e al 1. cpv. dell'art. 8, con la reclusione fino a 5 anni; quelli di cui all'art. 4, 2. cpv., con l'arresto fino a 5 anni. Seguono *sempre* quali pene accessorie, la perdita dell'impiego e la sospensione dai diritti politici, l'espulsione, quando si tratti di stranieri, e, eventualmente, il divieto di soggiorno in date località, nel caso di cittadini; inoltre, la confisca dei beni, intera nel caso dei reati di cui al 1. cpv. dell'art. 1, intera o parziale negli altri casi.

L'art. 11 affida ad un collegio speciale, formato di 5 membri dei singoli tribunali del popolo stabiliti nelle sedi delle Corti di Appello, la competenza per i reati specificati dalla legge. Il presidente e il vicepresidente del collegio sono nominati dal Ministro della Giustizia, che li sceglie fra i giudici del tribunale del popolo; i membri e i sostituti del collegio sono designati dai quattro partiti maggiori.

Il 5. cpv. dell'art. 11 e l'art. 12 contengono norme di procedura di applicazione.



LA COSTITUZIONE
DELLA JUGOSLAVIA



LA COSTITUZIONE DELLA JUGOSLAVIA*

La notte sul 29 novembre 1945; l'Assemblea Costituente jugoslava (eletta l'11 novembre) proclamava la Repubblica Jugoslava.

Il Ministero per la Costituente della Repubblica approvava il testo della nuova Costituzione che era poi approvato dall'Assemblea il 1. febbraio 1946.

Il progetto della Costituzione fu presentato « alla pubblica discussione di tutto il popolo » dal Governo, che lo accompagnò con una relazione redatta dal Ministero e pubblicata il 1. dicembre 1945. Non si hanno notizie nè sullo svolgimento nè sui risultati della discussione.

La versione è stata eseguita sull'originale in lingua serba pubblicato dal Ministero stesso il 3 dicembre 1945.

Avvertenza: la sigla F.N.R.J. equivale a Federativna Narodna Republika Jugoslavija: Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia; la sigla N.R. equivale a Narodna Republika: Repubblica Popolare. Entrambe le sigle sono ufficiali.

* Si legga: E. GATTA: *Le Costituzioni jugoslave* (volume n. 36 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

RELAZIONE AL PROGETTO DI COSTITUZIONE

« Il significato ed il carattere del progetto di Costituzione della F. N. R. I. e le ragioni per le quali è presentato alla pubblica discussione di tutto il popolo ».

I

L'11 novembre 1945 i nostri popoli hanno eletto a grande maggioranza ambedue le Camere della Costituente che dovrà emanare la legge fondamentale, la Costituzione del nostro Stato. Il Ministero per la Costituente, autorizzato a preparare la convocazione ed i lavori della Costituente, ha affidato ad una commissione consultiva di esperti il compito di elaborare il progetto preparatorio della Costituzione della nuova Jugoslavia. Il Ministero per la Costituente ha esaminato il progetto presentato e, in base allo stesso, ha elaborato questo progetto con il quale il Governo federale si è dichiarato d'accordo in linea di massima e nei principi fondamentali. Questo progetto serve quindi come proposta per la Costituzione della F. N. R. J. che il Governo federale presenterà per competenza alla Costituente. Per rendere questo progetto di Costituzione pienamente corrispondente ai desideri, alle opinioni e alle aspirazioni di vasti strati sociali

dei nostri popoli, il Ministero per la Costituente ha deciso, con il consenso del Governo Federale, di presentarlo al popolo per una discussione completa e pubblica, e di raccogliere tutte le osservazioni, proposte e opinioni, tanto riguardo al contenuto quanto riguardo alla forma dello stesso.

II

Affinchè tale discussione intorno alla Costituzione si svolga in modo utile, è necessario mettere qui in rilievo i principi fondamentali in base ai quali questo progetto di Costituzione è stato elaborato e quei principi che ne manifestano il significato generale e le caratteristiche.

Primo. — Tutto il progetto è stato elaborato partendo dal presupposto che la Costituzione non è e non ha da essere un programma o una dichiarazione, nè la previsione di quel che dovrebbe essere o di quel che sarà nell'avvenire. La Costituzione è fondamentalmente una registrazione giuridica della realtà sociale, economica e politica di uno Stato. Di conseguenza, questo progetto di Costituzione della nuova Jugoslavia è, nelle sue linee fondamentali, l'immagine giuridica della nostra nuova realtà sociale e politica e, rispettivamente, la conferma e l'espressione giuridica di tutti i grandi e significativi cambiamenti che si sono verificati nella vita dei nostri popoli, e la formulazione giuridica delle conquiste ottenute nella loro difficile e vittoriosa lotta liberatrice.

Però la Costituzione non è e non può essere un'immagine giuridica statica dei cambiamenti e delle conquiste realizzate. Perciò, in questo progetto, la Costituzione contiene gli schemi organizzativi e le necessarie condizioni e forme giuridiche per uno sviluppo regolare e sicuro dei cambiamenti e delle conquiste realizzate.

Secondo. — Nessuno può mettere in dubbio che modifiche fondamentali dell'organismo statale sono avvenute

nei rapporti tra i nostri popoli. Da uno Stato di popoli privi di eguaglianza di diritti ed oppressi, è stata creata una libera comunità di popoli aventi eguali diritti. Di conseguenza, il progetto di Costituzione conferma giuridicamente il nuovo Stato come una spontanea unione di popoli aventi gli stessi diritti nella quale il problema nazionale è completamente risolto in base alla libera determinazione dei nostri popoli stessi. L'organizzazione statale che rende possibile e che esprime l'unione dei nostri popoli, giuridicamente eguali e che hanno manifestato liberamente la loro volontà di restare uniti, è uno Stato federale, la F. N. R. J., in cui le Repubbliche Popolari che la compongono godono degli stessi fondamentali diritti di sovranità, limitati soltanto da quei diritti che esse hanno trasferito spontaneamente agli organi comuni federali del potere e dell'amministrazione statali.

Terzo. — Nel progetto trovano la loro espressione giuridica i principi fondamentali della vita economica e sociale. In ciò il nostro progetto di Costituzione differisce dalla maggioranza delle Costituzioni esistenti che si soffermano principalmente soltanto sulla determinazione dell'ordinamento politico e giuridico. Nella vita sociale ed economica del nostro paese sono avvenute importanti modificazioni per il solo fatto che il potere, strappato dalle mani dei gruppi sfruttatori, è passato in quelle delle masse popolari che sono la base dello Stato, cioè del popolo lavoratore. Con ciò è spettata all'ampio settore statale e, unitamente allo stesso, anche al settore cooperativistico-economico una funzione speciale completamente diversa da quella che essi hanno avuto nel sistema del potere e dei rapporti politici della vecchia Jugoslavia. Nei rinnovati e modificati rapporti politici, il settore statale e quello cooperativistico-economico non solo rendono possibile al nostro Stato popolare di realizzare un piano economico generale, indispensabile per il periodo di rinnovamento e per un'economia razionale e progressiva, ma forniscono anche la base per la conservazione ed il consolidamento del potere democratico e per la difesa dell'indipendenza dello Stato. Ciò significa che questo pro-

getto di Costituzione della F. N. R. J. non si sofferma soltanto sulla proclamazione formale della democrazia e sull'abbellimento del suo testo con diritti formali dei cittadini, come avviene nelle Costituzioni di molti Stati. Va da sé che il nostro progetto riconosce e conferma tutti i diritti fondamentali dei cittadini, sia personali che politici, ma nello stesso tempo offre le condizioni politiche materiali perchè il popolo, per il tramite dei suoi organi rappresentativi, non solo elegga effettivamente gli organi del potere ma anche lo eserciti, e pone nelle mani dei cittadini, in quanto questo periodo storico lo consente, tutti i mezzi materiali e gli altri mezzi possibili, perchè essi possano realmente usufruire dei propri diritti di cittadini per la difesa delle conquiste finora ottenute e lo sviluppo di nuove conquiste democratiche, sociali e nazionali.

Quarto. — Il rapporto, nella nuova Jugoslavia, tra il popolo e il potere si è modificato in modo che fra essi non v'è più conflitto, ma unità politica ed organizzativa. Nella F. N. R. J. il potere emana dal popolo e appartiene al popolo. Il popolo esercita il potere per il tramite di organi rappresentativi del potere statale liberamente eletti. Questo potere, sostanzialmente modificato, trova la sua espressione per mezzo di nuove forme organizzative, cioè per mezzo dei Comitati del Popolo di località, città, circondario, distretti, regioni e regioni autonome; per mezzo delle Skupcine popolari delle Provincie autonome, delle Repubbliche e della Skupcina popolare della F. N. R. J. All'infuori di questi, non ci sono e non possono esserci nel nuovo Stato altri organi del potere. Per la sua origine e sostanza, il potere statale è un potere del popolo. Il progetto della nostra Costituzione non fa quindi che confermare questa organizzazione del potere statale della F. N. R. J.

Quinto. — Il principio dell'unità del potere è il principio fondamentale dell'organizzazione statale. Il potere popolare unitario è accentrato negli organi rappresentativi del potere statale che il popolo elegge e controlla e i cui

membri esso ha il diritto — secondo il procedimento fissato per legge — anche di revocare. In questi organi sono personificate e riunite tutte le funzioni del potere. La funzione dell'amministrazione statale è attribuita alla competenza degli organi esecutivi, dei Governi e dei Comitati esecutivi, che vengono eletti e che sono responsabili di fronte agli unici rappresentanti del potere statale, le Skupcine e i Comitati del Popolo. Gli organi del potere statale, le Skupcine o i Comitati del Popolo, eleggono anche i magistrati ai quali affidano il compito di rendere giustizia, indipendentemente da qualsiasi influenza, come funzione del potere statale. Questa unità del potere è stata resa possibile dal fatto che nella vita popolare della nuova Jugoslavia si è realizzata l'unione economica e politica tra le masse popolari — gli operai, i contadini, gli intellettuali progressisti e i ceti medi dediti al lavoro. In quanto esprime, per il tramite dell'organizzazione statale, questa unità delle masse popolari, la F. N. R. J. è uno Stato popolare e rappresenta il nuovo tipo di un'effettiva democrazia popolare. In tutta l'organizzazione del nostro nuovo Stato il progetto di Costituzione ha applicato coerentemente, dagli organi federali fino agli organi locali del potere statale, questo principio dell'unità del potere.

Sesto. — Il nostro progetto di Costituzione si distingue per una serie di nuove e significative istituzioni che sono contrassegno ed arma della democrazia popolare. In primo luogo, è confermata la forma repubblicana dello Stato quale condizione ineluttabile e conseguenza della Federazione e della democrazia. In secondo luogo, la Chiesa viene separata dallo Stato: in questa maniera viene garantito alla Chiesa il diritto all'esercizio delle funzioni religiose, e a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di confessione. Inoltre, il progetto di Costituzione proclama e garantisce, tanto con l'organizzazione del potere popolare quanto con mezzi materiali e giuridici, i diritti fondamentali dei cittadini, e cioè non soltanto quelli personali e politici, ma anche i diritti sociali e culturali. Infine, partendo dal presupposto che lo

Stato popolare è e deve essere anche uno Stato giuridico, il nostro progetto di Costituzione conferma che tutti gli organi del potere statale devono essere subordinati alla Costituzione e alle leggi, e che tutti gli organi dell'amministrazione statale sono sottoposti alle leggi. Oltre a ciò, i tribunali, ai quali è affidata la tutela delle leggi e del diritto, sono elettivi, hanno carattere popolare, sono indipendenti e sottoposti soltanto alla legge. La Procura di Stato, che ha per compito di curare che tutti gli organi dell'amministrazione statale e tutti i cittadini della F.N.R.J. si attengano scrupolosamente alle leggi, è provvista dei mezzi necessari per assicurare la tutela della legalità ed il rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini, sia da parte degli organi dell'amministrazione statale che da parte dei funzionari pubblici e di tutti i cittadini.

Settimo. — Infine, una caratteristica essenziale del progetto di Costituzione della F.N.R.J. è che essa garantisce il diritto e la libertà alle nostre Repubbliche Popolari di elaborare, nell'ambito della loro sovranità e competenza, la propria organizzazione in armonia con le peculiarità delle singole nazionalità e delle singole Repubbliche Popolari. Ma questo diritto, con il quale viene confermato alle Repubbliche Popolari la possibilità di emanare autonomamente Costituzioni, non ha indebolito l'unità e la saldezza della unione dei nostri popoli e della F.N.R.J.

III


La presentazione di questo progetto di Costituzione ad un'ampia e pubblica discussione popolare, prima ancora della definitiva decisione della Costituente, ha per scopo di offrire ai nostri cittadini l'occasione di dire liberamente la loro parola su tutti i problemi della legge fondamentale del nuovo Stato. Oltre alla libertà di scelta e di elezione dei propri rappresentanti in ambedue le Camere della Costi-

tuyente, ai nostri cittadini viene data ancora la possibilità di esprimere la propria volontà e le proprie opinioni sulle norme fondamentali e sulla concreta organizzazione della F.N.R.J. In questa maniera, oltre che partecipare direttamente alla elaborazione della nostra nuova Costituzione, essi possono anche influire sui propri rappresentanti, i deputati popolari di ambedue le Camere della Costituente, i quali, secondo i principi della nostra democrazia, sono continuamente responsabili di fronte al popolo che li ha eletti. In quest'occasione, il Ministro per la Costituente invita tutti i nostri cittadini, tutte le organizzazioni politiche, sociali, culturali, professionali e di altro tipo, come pure le istituzioni del nostro paese, a inviare le proprie osservazioni, proposte e suggerimenti per questo progetto di Costituzione. Tutte le proposte possono essere inviate direttamente al Ministero per la Costituente — *Ulica Milosa Velik*, 12, Belgrado —, oppure indirettamente per il tramite dei giornali e delle riviste come pure per il tramite della sezione per i problemi costituzionali presso il Praesidium di ognuna delle Repubbliche Popolari. Le proposte possono essere individuali o collettive, possono essere espresse per iscritto o pubblicamente nei convegni e nelle riunioni dei cittadini. Esse possono riferirsi a tutti i problemi in rapporto con la Costituzione che siano compresi o meno in questo progetto.

La discussione da noi promossa intorno alla Costituzione deve essere effettivamente estesa a tutto il popolo. Bisogna che ad essa partecipino non soltanto gli intellettuali, gli operai e gli abitanti delle città, ma anche gli uomini e le donne nei più lontani villaggi del nostro Stato. Ogni cittadino della F.N.R.J. ha il diritto e il dovere di dire la propria opinione su questo progetto di Costituzione, poichè la legge fondamentale del nostro paese deve essere l'immagine fedele della nostra realtà e la piena espressione della volontà delle nostre masse popolari.

Nello stesso tempo invitiamo con questo appello le redazioni di tutti i nostri giornali e riviste a dedicare il maggior spazio possibile a questa discussione popolare e ad inviare al Ministero per la Costituente tutte le proposte dei

cittadini che verranno loro indirizzate. Facciamo pure appello a tutte le nostre organizzazioni politiche, sociali e di altro tipo, di promuovere e organizzare le riunioni pubbliche per la discussione della Costituzione e di trasmetterci tutte le proposte individuali o collettive che saranno presentate. Alle trasmissioni radio del nostro paese spetterà un compito speciale nel coadiuvare questa discussione di tutto il popolo intorno alla Costituzione. Il Ministero per la Costituente trasmetterà le opinioni e le proposte ricevute ai Comitati per la Costituzione di ambedue le Camere della nostra Costituente, affinché essi prendano conoscenza e tengano conto delle proposte e delle opinioni di questa prima discussione pubblica e popolare intorno alla Costituzione; discussione fino ad oggi ignota alla storia politica dei nostri popoli e del nostro paese.



LA COSTITUZIONE DELLA F. N. R. J.

PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPITOLO I

La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia

Art. 1. — La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia è uno Stato federale popolare a forma repubblicana, è l'unione di popoli, aventi eguaglianza di diritti, che hanno espresso liberamente la propria volontà di restare uniti nella Jugoslavia.

Art. 2. — La F.N.R.J. si compone della Repubblica Popolare della Serbia, della Repubblica Popolare della Croazia, della Repubblica Popolare della Slovenia, della Repubblica Popolare della Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica Popolare della Macedonia e della Repubblica Popolare del Montenegro.

Le Repubblica Popolare della Serbia comprende la Provincia Autonoma della Voivodina e la Regione Autonoma di Kosovo-Metohija.

Art. 3. — Lo stemma di Stato della F.N.R.J. è costituito da un campo inquadrato da due fasci di spighe di grano. I fasci sono legati in basso da un nastro sul quale è scritta la data del 29 novembre 1945. Fra le cime delle spighe sta una stella a cinque punte. In mezzo al campo stanno cinque fiaccole inclinate le cui fiamme si riuniscono in una sola fiamma splendente.

Art. 4. — La bandiera statale della F.N.R.J. consta di tre colori: blu, bianco e rosso, con in mezzo una stella rossa a cinque punte. Il rapporto tra la lunghezza e la larghezza è di uno a due. I colori della bandiera sono posti orizzon-

talmente dall'alto nell'ordine seguente: blu, bianco, rosso. Ogni colore occupa un terzo dello spazio dell'altezza della bandiera. La stella, di forma regolare a cinque punte, è rossa e orlata d'oro (con bordo giallo). Il punto centrale della stella coincide con il punto nel quale s'intersecano le diagonali della bandiera. L'estremità superiore della stella penetra fino alla metà del colore blu della bandiera, così come le punte inferiori della stella giungono a un punto corrispondente nel colore rosso della bandiera.

Art. 5. — La capitale della F.N.R.J. è Belgrado.

CAPITULO II

Il potere del Popolo

Art. 6. — Nella F.N.R.J. tutto il potere emana dal popolo ed appartiene al popolo.

Il popolo attua il suo potere per mezzo di organi rappresentativi, liberamente eletti, del potere statale, cioè per mezzo dei Comitati del Popolo che, dai Comitati locali del Popolo fino alle Skupcine delle Repubbliche Popolari e alla Skupcina popolare della F.N.R.J., sono sorti e si sono sviluppati nella lotta popolare e liberatrice contro il fascismo e la reazione, e che di tale lotta sono patrimonio basilare.

Art. 7. — Tutti gli organi del potere statale, i Comitati del popolo e le Skupcine vengono eletti dai cittadini con votazione segreta sulla base di uno scrutinio generale, eguale e diretto.

I rappresentanti del popolo in tutti gli organi del potere statale sono responsabili di fronte ai propri elettori. La legge prescrive i casi e le condizioni nei quali i cittadini potranno revocare i rappresentanti del popolo anche prima della scadenza del termine per il quale sono stati eletti.

Art. 8. — Tutti gli organi del potere statale esercitano il potere in base alla Costituzione della F.N.R.J., alle Costituzioni delle singole N.R., alle leggi della F.N.R.J., alle leggi

delle N.R. e alle prescrizioni degli organi superiori del potere statale.

Tutti gli atti dell'amministrazione statale e dei Tribunali del Popolo debbono essere basati sulla legge.

CAPITOLO III

I diritti fondamentali del Popolo e delle Repubbliche

Art. 9. — La sovranità della N.R. nell'ambito della F.N.R.J. è limitata soltanto dai diritti che la presente Costituzione attribuisce alla stessa. La F.N.R.J. protegge e difende i diritti sovrani delle sue N.R.

La F.N.R.J. difende la sicurezza e le organizzazione sociale e politica delle sue N.R.

Art. 10. — Ogni atto diretto contro la sovranità, l'eguaglianza e la libertà nazionale dei popoli della F.N.R.J. e delle loro N.R. è anticostituzionale.

Art. 11. — Ogni N.R. ha un propria Costituzione che essa elabora autonomamente. Tale Costituzione deve accordarsi con la Costituzione della F.N.R.J.

Art. 12. — I confini delle N.R. sono stabiliti dalla Skupcina della F.N.R.J.

Art. 13. — Le minoranze nazionali godono nella F.N.R.J. di tutti i diritti, nonchè della tutela del proprio sviluppo culturale e del libero uso della propria lingua.

CAPITOLO IV

Organizzazione sociale ed economica

Art. 14. — I mezzi di produzione sono patrimonio comune del Popolo nelle mani dello Stato, oppure patrimonio delle organizzazioni cooperativistiche popolari, oppure patrimonio di persone private fisiche o giuridiche.

Tutte le ricchezze minerarie e gli altri beni del sottosuolo, le acque, le fonti, le forze naturali, i mezzi di comunicazione ferroviari ed aerei, la posta, il telegrafo, il telefono e la radio sono patrimonio del Popolo.

Il commercio estero è sotto il controllo dello Stato.

Art. 15. — Allo scopo di tutelare gli interessi vitali del Popolo, di elevare il benessere del Popolo e di sfruttare razionalmente tutte le possibilità e forze economiche, lo Stato fissa le direttive della vita e dello sviluppo economico per mezzo di un piano generale economico, basandosi sulla organizzazione economica statale e cooperativistica, e realizzando il controllo generale del settore economico privato.

Nella realizzazione del piano economico generale e del controllo economico, lo Stato si appoggia alla collaborazione sindacale delle organizzazioni degli operai e degli impiegati e delle altre organizzazioni del Popolo.

Art. 16. — L'amministrazione e la facoltà di disporre del patrimonio comune del Popolo vengono fissate per legge.

Il patrimonio comune del Popolo sta sotto la speciale tutela dello Stato.

Art. 17. — Lo Stato dedica una cura particolare e fornisce aiuti e agevolazioni a tutte le forme di cooperativismo popolare.

Art. 18. — La proprietà privata e l'iniziativa economica privata sono garantite.

A nessuno è lecito usare del diritto di proprietà privata a danno della comunità del popolo.

La proprietà privata può essere limitata od espropriata quando lo richieda l'interesse generale, ma soltanto per legge e con un indennizzo al proprietario fissato con legge.

Art. 19. — La terra appartiene a coloro che la coltivano.

La legge fissa se e quanta terra può possedere un ente o una persona privata che non sia agricoltore.

Per nessun motivo possono esservi grandi proprietà fondiari in mani private.

Il massimo della proprietà fondiaria è fissato dalla legge.

Lo Stato protegge ed aiuta in modo particolare il piccolo e medio contadino.

Art. 20. — Con provvedimenti economici ed altre misure lo Stato aiuta il Popolo lavoratore a riunirsi e ad organizzarsi per difendersi dallo sfruttamento economico.

Lo Stato protegge i privati nei rapporti di prestazione d'opera, assicurando il diritto di associazione, limitando la giornata lavorativa, fissando il minimo delle paghe giornaliere, nonchè per mezzo di assicurazioni sociali e della tutela del diritto a ferie annuali retribuite.

CAPITOLO V

Diritti e doveri dei cittadini

Art. 21. — Tutti i cittadini della F.N.R.J. sono eguali davanti alla legge e debbono sottostare alla Costituzione e alle leggi.

Non viene riconosciuto nessun privilegio di nascita, di ricchezza e di grado di cultura.

Art. 22. — Tutti i cittadini della F.N.R.J. hanno eguali diritti, senza riguardo a nazionalità, razza e religione.

Qualsiasi atto con il quale ai cittadini vengano concessi privilegi, ovvero apportate limitazioni ai diritti, in base a differenze di nazionalità, razza o religione, come pure qualsiasi propaganda di odio e di discordia nazionale, razziale o religiosa è contrario alla Costituzione ed è punibile.

Art. 23. — Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, religione, grado di cultura e luogo di residenza, che abbiano compiuto 18 anni, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti a tutti gli organi del potere statale.

I cittadini appartenenti all'Esercito Jugoslavo hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alla pari degli altri cittadini.

Il diritto elettorale è generale, eguale e diretto e viene effettuato per mezzo di votazione segreta.

Non godono del diritto elettorale le persone sotto tutela,

coloro che per sentenza dei tribunali siano stati privati dei diritti dei cittadini nel periodo in cui perdura l'efficacia della sentenza, e coloro che in base alla legge federale abbiano perduto il diritto elettorale.

Art. 24. — Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in tutti i campi della vita economica, statale e sociale.

Per lo stesso lavoro, le donne hanno diritto alla stessa remunerazione degli uomini. Le donne godono gli stessi diritti di assicurazione sociale.

Lo Stato tutela in modo particolare gli interessi della madre e del bambino, con diritto a congedo retribuito prima e dopo il parto, con la fondazione di case di maternità, nidi e giardini d'infanzia.

Art. 25. — Ai cittadini è garantita la libertà di coscienza e la libertà di religione.

La Chiesa è separata dallo Stato.

Le comunità religiose sono libere nei loro affari religiosi e nell'esercizio di culti religiosi.

Art. 26. — Il matrimonio e la famiglia sono sotto la protezione dello Stato. Lo Stato regola con le sue leggi i rapporti giuridici del matrimonio e della famiglia. Un matrimonio pienamente valido può essere celebrato soltanto dinanzi agli organi statali competenti. Oltre al matrimonio civile, i cittadini possono concludere anche un matrimonio religioso secondo le prescrizioni della propria religione.

Tutte le controversie matrimoniali spettano alla competenza dei Tribunali del Popolo.

Di fronte ai figli illegittimi i genitori hanno gli stessi obblighi e doveri come di fronte ai figli legittimi. I figli illegittimi hanno gli stessi diritti dei figli legittimi.

Art. 27. — Ai cittadini è garantita la libertà di stampa, di parola, di associazione, di comizio e di adunanze e manifestazioni pubbliche.

Art. 28. — E' garantita l'inviolabilità della persona dei cittadini.

Nessuno può essere trattenuto sotto arresto preventivo per più di tre giorni senza decisione del Tribunale o senza l'approvazione del pubblico accusatore.

Nessuno può essere punito per un reato senza una sentenza del tribunale competente, emessa in base alla legge che regola la competenza del tribunale ed il reato.

Le pene possono essere fissate ed inflitte soltanto in base alla legge.

Nessuno, se perseguito dagli organi statali, può essere giudicato se non è stato sentito a termine di legge e non è stato chiamato a difendersi nella maniera prescritta.

Gli organi dell'amministrazione statale possono infliggere, nei limiti fissati dalla legge, la pena della privazione della libertà per trasgressioni comuni di prescrizioni di legge.

Nessun cittadino può essere espulso dal Paese, nè, all'interno del Paese, espulso dalla sua abitazione se non nei casi prescritti dalla legge.

Art. 29. — Il domicilio è inviolabile.

Nessuno può entrare nel domicilio e nei locali altrui, nè eseguire perquisizioni contro la volontà del detentore senza le decisioni previste dalla legge.

La perquisizione può essere effettuata soltanto in presenza di due testimoni. Alla perquisizione ha diritto di assistere anche la persona il cui domicilio viene perquisito.

Art. 30. — Il segreto epistolare e degli altri mezzi di comunicazione è inviolabile, salvo nei casi di inchiesta penale, mobilitazione e stato di guerra.

Art. 31. — Nella F.N.R.J. godono del diritto di asilo i cittadini stranieri perseguitati per essersi impegnati in favore della democrazia, della libertà nazionale, dei diritti del popolo lavoratore e della libertà del lavoro scientifico e culturale.

Art. 32. — Tutti i cittadini sono obbligati a lavorare secondo le proprie capacità; chi non dà nulla alla comunità non può ricevere nulla da essa.

Art. 33. — Ad ogni cittadino sono egualmente accessibili, ai sensi di legge, tutti gli uffici pubblici.

E' dovere dei cittadini di adempiere coscienziosamente alle funzioni pubbliche alle quali sono stati eletti o che sono state loro affidate.

Art. 34. — Lo Stato ha cura di assicurare agli invalidi di guerra una vita decorosa e di renderli gratuitamente abili al lavoro.

I figli dei combattenti morti e delle vittime della guerra godono della particolare cura dello Stato.

Art. 35. — Lo Stato ha cura della salute del Popolo organizzando e controllando servizi sanitari, ospedali, sanatori, case di cura e di convalescenza.

Art. 36. — E' garantita la libert  del lavoro scientifico ed artistico.

Lo Stato aiuta le scienze e le arti allo scopo di sviluppare la cultura nazionale ed il benessere nazionale.

Art. 37. — Allo scopo di elevare la cultura generale del Popolo, lo Stato garantisce l'accesso alle scuole e agli altri istituti di istruzione e di cultura a tutte le classi del Popolo.

Le scuole sono statali. Soltanto per legge pu  essere concessa l'istituzione di scuole private, la cui attivit    sottoposta al controllo statale.

L'istruzione elementare   obbligatoria e gratuita.

La scuola   separata dalla Chiesa.

Art. 38. — I cittadini hanno il diritto di supplica e di petizione agli organi del potere statale.

Contro tutte le decisioni illegali e irregolari degli organi dell'amministrazione statale, come pure contro procedimenti dannosi dei funzionari, i cittadini hanno diritto di reclamo.

Art. 39. — Ogni cittadino ha il diritto di accusare al tribunale competente i funzionari per i reati commessi nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 40. — I cittadini hanno diritto, ai sensi della legge, di richiedere allo Stato ed ai funzionari il risarcimento dei danni loro arrecati in seguito ad illegale ed irregolare adempimento del servizio.

Art. 41. — La difesa della patria   il supremo dovere e onore di ogni cittadino.

L'obbligo militare dei cittadini   generale.

Art. 42. — L'obbligo di pagare le imposte da parte dei cittadini è generale e commisurato alla capacità economica di essi. I contributi pubblici e l'esonero dagli stessi sono fissati soltanto dalla legge.

Art. 43. — Allo scopo di tutelare le libertà garantite dalla presente Costituzione, l'uso dei diritti dei cittadini con l'intenzione di modificare con la violenza l'ordinamento costituzionale della F.N.R.J. è illegale e punibile.

PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

CAPITOLO VI

La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia
e le Repubbliche Popolari

Art. 44. — La F.N.R.J. regola tutti gli affari la cui competenza le è attribuita dalla Costituzione.

Sono di competenza della F.N.R.J.:

- 1) le modifiche e le aggiunte alla Costituzione della F.N.R.J., la cura dell'esecuzione della stessa, la garanzia della concordanza tra le Costituzioni delle Repubbliche e la Costituzione della F.N.R.J.;
- 2) l'ammissione di nuove Repubbliche, come pure l'approvazione della fondazione di nuove Province autonome e Regioni autonome;
- 3) la delimitazione dei confini tra le Repubbliche;
- 4) la rappresentanza della F.N.R.J. nei rapporti internazionali e la stipulazione di trattati internazionali;
- 5) le questioni attinenti alla guerra e alla pace;
- 6) la direzione e il controllo dei rapporti commerciali con l'estero;
- 7) gli affari relativi alla difesa nazionale e alla sicurezza dello Stato;
- 8) le ferrovie, le comunicazioni aeree, le comunicazioni marittime e la navigazione fluviale;
- 9) la posta, i telegrafi, i telefoni e la radio;
- 10) la cittadinanza federale;
- 11) gli affari di emigrazione e di immigrazione; la posizione giuridica degli stranieri;
- 12) il piano economico generale dello Stato;

13) il bilancio federale, l'approvazione del bilancio generale dello Stato e del consuntivo, il controllo supremo dell'esecuzione del bilancio generale dello Stato;

14) il sistema monetario e creditizio, la stipulazione di prestiti federali, il movimento di divise e valute, le assicurazioni, le dogane, i monopoli statali;

15) i brevetti, i marchi, i modelli, le misure, i pesi ed i metalli preziosi;

16) l'assistenza agli invalidi di guerra;

17) l'amnistia e la grazia nei casi di trasgressione alle leggi federali;

18) le imprese finanziarie, industriali, minerarie, edilizie, commerciali, forestali e agrarie di carattere statale generale;

19) le strade, i fiumi, i canali, i porti marittimi e fluviali di carattere statale generale;

20) la legislazione sulla ripartizione delle entrate nel bilancio federale, nei bilanci delle Repubbliche e nei bilanci delle unità territoriali autonome ed amministrative;

21) la legislazione sulla organizzazione dei tribunali, i principi di diritto privato, le leggi penali, la legislazione sulla procedura civile, esecutiva, extragiudiziale, penale e amministrativa generale e sullo stato personale dei cittadini;

22) la legislazione fondamentale sul lavoro, sulle aziende (*radnje*) e sulle assicurazioni sociali;

23) l'elaborazione dei principi generali sulla legislazione e sull'amministrazione delle Repubbliche nel campo dell'igiene, dello sfruttamento delle miniere, delle foreste e delle forze d'acqua, degli affari economici, della politica dei prezzi, dell'istruzione e dell'organizzazione del potere statale. Le Repubbliche stesse possono, in questi affari, preparare norme proprie in attesa che ne siano elaborati dalla F.N.R.J. i principi generali.

All'infuori di questi affari le N.R. esercitano il loro potere in maniera indipendente.

Art. 45. — Le leggi federali sono valide su tutto il territorio della F.N.R.J.

Nel caso di divergenza tra le leggi federali e le leggi delle Repubbliche, si applicano le leggi federali.

Il territorio della F.N.R.J. consta dei territori delle sue Repubbliche e forma una sola unità statale ed economica.

Art. 46. — Il movimento delle merci tra le Repubbliche è libero e non può essere limitato dalle leggi delle Repubbliche.

Art. 47. — Gli atti e i documenti degli organi statali di una Repubblica hanno lo stesso valore in ogni Repubblica.

Art. 48. — Per i cittadini della F.N.R.J. viene fissata un'unica cittadinanza federale. Ogni cittadino di una N.R. è nello stesso tempo cittadino della F.N.R.J.

Ogni cittadino di una Repubblica gode in tutte le Repubbliche i medesimi diritti dei cittadini delle stesse.

CAPITOLO VII

Organi supremi federali del potere statale

a) *La Skupcina popolare della F.N.R.J.*

Art. 49. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. è l'organo supremo della F.N.R.J.

Art. 50. — La Skupcina popolare è la rappresentante della sovranità popolare e statale ed esercita tutti quei diritti che spettano alla F.N.R.J. in quanto non sono attribuiti dalla Costituzione alla competenza del Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. oppure del Governo federale.

Art. 51. — Il potere legislativo negli affari di competenza della F.N.R.J. è esercitato esclusivamente dalla Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 52. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. è composta di due Camere: il Consiglio (*vece*) Federale ed il Consiglio delle Nazionalità.

Art. 53. — Il Consiglio Federale viene eletto da tutti i cittadini della F.N.R.J. Per ogni 50.000 abitanti viene eletto un deputato.

Art. 54. — Il Consiglio delle Nazionalità viene eletto dalle Repubbliche, dalle Provincie autonome e dalle Regioni autonome. I cittadini di ogni Repubblica eleggono trenta deputati, le Provincie Autonome venti e le Regioni Autonome quindici.

Art. 55. — Nessuno può essere nello stesso tempo deputato di ambedue le Camere.

Art. 56. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. viene eletta per la durata di quattro anni.

Art. 57. — Ambedue le Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. hanno gli stessi diritti.

Art. 58. — Le Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. tengono di regola le loro sedute separatamente.

Le sessioni del Consiglio Federale e del Consiglio delle Nazionalità sono aperte e chiuse contemporaneamente.

Art. 59. — Il Consiglio Federale elegge un presidente, tre vice-presidenti e due segretari.

Il Consiglio delle Nazionalità elegge un presidente, tre vice-presidenti e due segretari.

I presidenti dirigono le sedute delle Camere e l'attività delle stesse in base al regolamento interno.

Art. 60. — Le riunioni della Skupcina popolare della F.N.R.J. sono ordinarie e straordinarie, e vengono indette per ordine del Praesidium della Skupcina popolare.

Le sessioni ordinarie vengono indette due volte all'anno e precisamente il 15 aprile e il 15 ottobre. Se la Skupcina popolare non viene convocata a queste date, essa può convocarsi da sola e per ordine del Praesidium.

Le sessioni straordinarie vengono indette quando il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. lo ritenga necessario, quando lo richieda una delle Repubbliche per il tramite del suo organo supremo del potere statale, oppure quando lo richieda un terzo dei deputati di una delle Camere.

Art. 61. — Le due Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. siedono in seduta comune soltanto quando ciò sia espressamente stabilito dalla presente Costituzione, oppure quando ambedue le Camere lo decidano.

Alle sedute comuni della Skupcina popolare della F.N.R.J. presiedono alternativamente i Presidenti delle Camere.

Art. 62. — Ognuna delle Camere delibera il proprio regolamento interno e la Skupcina popolare della F.N.R.J. fissa il regolamento interno per le sedute comuni.

Art. 63. — I progetti di legge possono essere presentati all'una o all'altra Camera della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Nessun progetto di legge può diventare legge se non è stato approvato a maggioranza di voti da ambedue le Camere in una seduta in cui sia presente la maggioranza dei deputati di ognuna delle Camere.

Art. 64. — Ognuna delle Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. ha il diritto di proporre modificazioni e aggiunte al progetto di legge che sia stato già approvato in una delle Camere. Il progetto così modificato ritorna per l'approvazione della Camera dalla quale proviene.

Se manca l'approvazione, la questione viene sottoposta al Comitato coordinatore della Skupcina popolare della F.N.R.J., di cui fa parte un numero eguale di membri di ciascuna delle due Camere.

Nel caso che nel Comitato coordinatore non si raggiunga l'accordo, oppure nel caso che una delle due Camere respinga la deliberazione proposta dal Comitato coordinatore, le Camere delibereranno di nuovo su tutta la questione nell'ordine secondo il quale il progetto primitivo era stato discusso.

Se anche questa volta non si ottiene l'accordo, la Skupcina popolare della F.N.R.J. verrà sciolta.

Nel decreto di scioglimento sono indette contemporaneamente le nuove elezioni.

Art. 65. — Le leggi approvate dalla Skupcina popolare

della F.N.R.J. vengono pubblicate nelle lingue di tutte le N. R.

Art. 66. — La legge entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa disponga diversamente.

Art. 67. — Il Consiglio Federale e il Consiglio delle Nazionalità eleggono speciali comitati ai quali affidano determinati lavori.

Ogni Camera elegge nella sua prima seduta il Comitato di verifica che esamina i poteri dei deputati.

Ogni Camera, su proposta del Consiglio di verifica, conferma o annulla i poteri dei deputati.

Art. 68. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. e ognuna delle sue Camere deve eseguire delle inchieste su problemi di carattere generale per mezzo dei suoi Comitati d'inchiesta.

Tutti gli organi dello Stato sono obbligati ad adempiere alle richieste dei Comitati d'inchiesta per ciò che riguarda l'accertamento di fatti e la raccolta di prove.

Art. 69. — I deputati della Skupcina popolare dalla F.N.R.J. godono dei diritti di immunità.

I deputati non possono essere arrestati nè può essere promosso contro di loro processo giudiziario senza l'approvazione della Camera alla quale appartengono, oppure del Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 70. — In caso di guerra o di simili eventi straordinari la Skupcina popolare della F.N.R.J. può, finchè tale stato di cose perdura, prolungare il periodo della legislatura anche dopo trascorso il periodo per il quale è stata eletta.

La Skupcina popolare dalla F.N.R.J. può decidere il proprio scioglimento anche prima che sia trascorso il periodo per il quale è stata eletta.

Art. 71. — Le elezioni per la nuova Skupcina popolare della F.N.R.J. debbono essere indette prima che sia trascorso l'ultimo giorno del periodo per il quale è stata eletta (la Skupcina precedente).

Dal giorno dello scioglimento della Skupcina popolare

della F.N.R.J. fino al giorno delle elezioni della nuova Skupcina popolare della F.N.R.J. non debbono trascorrere più di tre nè meno di due mesi.

Art. 72. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. delibera le modifiche e le aggiunte alla Costituzione.

Le proposte per le modifiche e le aggiunte alla Costituzione debbono essere presentate: dal Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J., o dal Governo federale, o da un terzo dei deputati di una delle due Camere.

La proposta per procedere a modifiche o ad aggiunte alla Costituzione deve essere approvata in ognuna delle Camere a maggioranza di voti.

La proposta per modifiche o aggiunte alla Costituzione è approvata quando sia votata dalla maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati di ognuna delle Camere.

b) *Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.*

Art. 73. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. elegge il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. in seduta comune delle due Camere.

Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. consta del presidente, di sei vice-presidenti, di due segretari e di ventisei membri.

Art. 74. — Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.:

- 1) convoca le sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J.;
- 2) scioglie la Skupcina popolare della F.N.R.J. in caso di mancato accordo delle Camere su una proposta di legge;
- 3) indice le elezioni per la Skupcina popolare della F.N.R.J.;
- 4) dà interpretazioni autentiche sulla concordanza delle leggi con la Costituzione della F.N.R.J., salvo tuttavia la

successiva conferma della Skupcina popolare della F.N.R.J.;

- 5) dà interpretazioni autentiche sulle leggi federali;
- 6) promulga le leggi approvate;
- 7) esercita il diritto di grazia conformemente alle prescrizioni della legge;
- 8) conferisce decorazioni e cariche onorifiche della F.N.R.J. su proposta del Presidente del Governo federale e del Ministro della difesa nazionale;
- 9) ratifica i trattati internazionali;
- 10) invia e richiama ambasciatori, ministri straordinari e ministri plenipotenziari negli Stati esteri su proposta del Governo federale;
- 11) accetta le lettere credenziali e di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati esteri;
- 12) proclama la mobilitazione generale e lo stato di guerra nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J. e precisamente nel caso di un'aggressione armata alla F.N.R.J.;
- 13) insedia e congeda, su proposta del Presidente del Governo federale, singoli ministri federali nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J.;
- 14) designa i ministri supplenti su proposta del Presidente del Governo federale;
- 15) istituisce, su proposta del Presidente del Governo federale, dei comitati nell'ambito del Governo e ne nomina i dirigenti;
- 16) stabilisce, su proposta del Governo federale, quali imprese di carattere statale generale siano da sottoporre all'amministrazione diretta dei ministeri e, rispettivamente, dei comitati del Governo federale;
- 17) indice il referendum popolare su questioni di competenza della F.N.R.J., oppure su proposta del Governo federale.

I decreti del Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 75. — Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. è responsabile del suo operato di fronte alla Skupcina popolare della F.N.R.J. La Skupcina popolare può revocare il Praesidium e eleggerne uno nuovo, come pure può esonerare dalle loro funzioni singoli membri dello stesso ed eleggerne nuovi anche prima che sia scaduto il periodo per il quale sono stati eletti.

Art. 76. — Nel caso di scioglimento della Skupcina popolare della F.N.R.J. il Praesidium esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Il Praesidium convoca la neo-eletta Skupcina popolare e precisamente non oltre un mese dopo le elezioni.

CAPITOLO VIII

Organi dell'amministrazione federale dello Stato

Art. 77. — L'organo supremo esecutivo e amministrativo del potere statale della F.N.R.J. è il Governo federale.

Il Governo federale viene nominato e dimesso dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. in una seduta comune delle due Camere.

Il Governo federale risponde e rende conto del proprio operato di fronte alla Skupcina popolare della F.N.R.J. Nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J. il Governo federale è responsabile e rende conto del suo operato al Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 78. — Il Governo federale agisce in base alla Costituzione e alle leggi federali.

Il Governo federale emana decreti per l'applicazione delle leggi e decreti in base ad una speciale autorizzazione conferita dalla legge, nonchè istruzioni vincolanti sull'esecuzione delle leggi federali. Cura l'esecuzione esatta delle leggi federali.

Decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale sono

firmate dal Presidente del Governo e dal ministro competente.

Art. 79. — I decreti e le istruzioni del Governo federale sono obbligatori in tutto il territorio della F.N.R.J.

Art. 80. — Il Governo federale dà le direttive e coordina l'opera dei ministeri federali, delle commissioni, dei comitati e degli altri uffici competenti e delle istituzioni che si trovano sotto il suo diretto controllo e la sua direzione.

Il Governo federale cura l'esecuzione e la realizzazione del piano e del bilancio economico generale; regola il sistema creditizio e monetario; prende tutte le misure necessarie per la garanzia e la difesa dell'ordine costituzionale e dei diritti dei cittadini; dirige l'organizzazione generale dell'Esercito jugoslavo; regola il mantenimento dei rapporti con gli Stati esteri; cura l'esecuzione dei trattati e degli obblighi internazionali; decide sulle proposte di leggi del Governo e dei singoli ministri che vengono presentate alla Skupcina popolare della F.N.R.J.; determina l'ordinamento interno dei ministeri e delle istituzioni subordinate; costituisce commissioni ed istituzioni allo scopo di promuovere misure economiche, difensive e culturali.

Art. 81. — Compongono il Governo federale: il Presidente, i Vice-Presidenti, i Ministri, il Presidente della Commissione Federale di Pianificazione, il Presidente della Commissione Federale di Controllo, il Presidente del Comitato per le Scuole Superiori e le Scienze, il Presidente del Comitato per la Tutela della Salute Pubblica, il Presidente del Comitato per l'Assistenza Sociale.

I membri del Governo federale prima di entrare in funzione prestano giuramento dinanzi al Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 82. — Il Presidente del Governo federale rappresenta il Governo, presiede le sedute e dirige i lavori del Governo.

Art. 83. — I membri del Governo federale stanno a capo di determinate branche dell'amministrazione statale.

Il Governo federale può avere anche ministri senza portafoglio.

Art. 84. — I membri del Governo federale, nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, sono penalmente responsabili delle violazioni della Costituzione e delle leggi.

Essi rispondono per i danni arrecati allo Stato con azioni illegali.

Norme più particolareggiate sulla responsabilità dei membri del Governo federale sono stabilite con legge federale.

Art. 85. — I ministri, le commissioni ed i comitati del Governo federale emanano regolamenti, ordinanze ed istruzioni sulla base ed in applicazione di leggi, decreti ed istruzioni del Governo federale.

I ministri curano la regolare esecuzione delle leggi federali, dei decreti e delle istruzioni del Governo federale e sono responsabili per la loro applicazione nell'ambito dell'amministrazione statale che dirigono.

Soltanto con una legge federale possono essere istituiti nuovi ministeri, commissioni e comitati, e aboliti quelli esistenti.

Art. 86. — I ministeri sono la più alta autorità federale in un determinato ramo dell'amministrazione statale federale.

Art. 87. — I ministeri del Governo federale sono federali o federali-repubblicani.

Sono ministeri federali: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa Nazionale, il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero delle Poste, il Ministero del Commercio Estero.

Sono ministeri federali-repubblicani: il Ministero delle Finanze, il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Industria, il Ministero delle Miniere, il Ministero del Commercio e dell'Approvvigionamento, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Costruzioni, il Ministero della Giustizia.

Art. 88. — I ministeri federali dirigono di regola direttamente per mezzo dei propri organi un determinato ramo dell'amministrazione statale su tutto il territorio della F.N.R.J.

Per l'esecuzione degli affari di propria competenza, i ministeri federali possono istituire propri rappresentanti presso i Governi delle Repubbliche e costituire reparti e sezioni presso i Comitati del Popolo.

I ministeri federali-repubblicani esercitano le loro funzioni in una determinata branca dell'amministrazione statale indirettamente per il tramite dei ministeri corrispondenti nelle N.R.; direttamente possono amministrare soltanto determinati affari, imprese e istituzioni di carattere generale.

Art. 89. — Il Governo federale può, con proprio decreto, trasferire determinati affari di sua competenza nel campo dell'economia e della difesa nazionale a ristretti Consigli di Ministri.

Con il decreto di istituzione del Consiglio dei Ministri verrà determinata la composizione e la competenza dei Consigli suddetti.

CAPITOLO IX

Gli organi supremi del potere statale delle Repubbliche Popolari

Art. 90. — L'organo supremo del potere statale delle N.R. è la Skupcina popolare della Repubblica.

La Skupcina popolare della Repubblica viene eletta dai cittadini della Repubblica per un periodo di quattro anni secondo le prescrizioni della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Art. 91. — La Skupcina popolare della Repubblica esercita i diritti sovrani della Repubblica in base alla Costituzione della Repubblica, conformemente alla Costituzione della F.N.R.J.

Art. 92. — Il potere legislativo nella Repubblica viene esercitato esclusivamente dalla Skupcina popolare della Repubblica. Essa tratta tutti gli affari di competenza della Repubblica in quanto dalla Costituzione della Repubblica non siano trasferiti alla competenza del Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica o del Governo della Repubblica.

Art. 93. — La Skupcina popolare della Repubblica elegge, per la direzione delle sedute, il Praesidium, i vice-presidenti ed i segretari.

Art. 94. — La Skupcina popolare elegge il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, che è composta di un Presidente, di uno o più vice-presidenti, di segretari e di membri il cui numero viene fissato dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 95. — La Skupcina popolare della Repubblica nomina il Governo della Repubblica.

CAPITOLO X

Gli organi dell'amministrazione statale delle Repubbliche Popolari

Art. 96. — L'organo supremo esecutivo e amministrativo del potere statale della N.R. è il Governo della Repubblica.

Il Governo della Repubblica è responsabile di fronte alla Skupcina popolare della Repubblica alla quale rende conto del suo operato. Nell'intervallo fra due sessioni della Skupcina popolare, il Governo della Repubblica risponde e rende conto del suo operato al Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica.

Art. 97. — Il Governo della Repubblica sottosta alla Costituzione della F.N.R.J., alla Costituzione della Repubblica, alle leggi federali e alle leggi della Repubblica.

Esso emana decreti e istruzioni vincolanti in applicazione di leggi federali e di leggi della Repubblica, di decreti e di istruzioni vincolanti del Governo federale, oppu-

re in base ad autorizzazione esplicita prevista dalla legge. Cura l'esecuzione esatta delle leggi federali e delle leggi della Repubblica.

Art. 98. — I ministri della Repubblica hanno il potere di emanare regolamenti, ordinanze, istruzioni sia in base a leggi federali e della Repubblica, sia in base a decreti ed a istruzioni del Governo federale e della Repubblica, sia per l'esecuzione degli stessi.

I ministri della Repubblica curano l'esecuzione regolare delle leggi federali e della Repubblica, come pure dei decreti e delle istruzioni del Governo federale e del Governo della Repubblica.

Art. 99. — I ministri della Repubblica sono federali-repubblicani o repubblicani.

Art. 100. — I ministeri federali repubblicani delle N.R. adempiono, oltrechè alle funzioni di propria competenza, anche alle funzioni dei ministeri federali-repubblicani del Governo federale in base ai loro regolamenti, decreti ed istruzioni.

Art. 101. — I ministri della Repubblica vengono istituiti dalla Costituzione della Repubblica in accordo con la Costituzione della F.N.R.J.

Con legge della Repubblica possono essere istituiti nuovi ministeri e aboliti quelli già esistenti, in accordo con la Costituzione della F.N.R.J., con la Costituzione della Repubblica e con le leggi federali.

CAPITOLO XI

Gli organi del potere statale delle Province e delle Regioni Autonome

Art. 102. — I diritti e la sfera d'autonomia delle Province Autonome e delle Regioni Autonome vengono stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 103. — Lo Statuto della Provincia Autonoma, viene elaborato, conforme alla Costituzione della F.N.R.J. e alla

Costituzione della Repubblica, dall'organo supremo del potere statale della Provincia Autonoma o della Regione Autonoma, e confermato dalla Skupcina Popolare della Repubblica.

Art. 104. — L'organo supremo del potere statale nella Provincia Autonoma è la Skupcina Popolare della Provincia Autonoma, che viene eletta dai cittadini della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni e che si riunisce secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica.

La Skupcina Popolare della Provincia Autonoma elegge quale suo organo esecutivo ed amministrativo il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma.

L'organo supremo del potere statale nella Regione Autonoma è il Comitato Regionale del Popolo, che viene eletto dai cittadini della Regione Autonoma per un periodo di tre anni e che tiene le sue sedute secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica.

Il Comitato Regionale del Popolo elegge quale suo organo esecutivo il Comitato Esecutivo Regionale.

CAPITOLO XII

Gli organi del potere statale delle unità amministrative e territoriali

Art. 105. — Gli organi del potere statale nelle località (villaggi e città minori), nelle città, nei circondari, nei distretti e nelle regioni sono i Comitati del Popolo.

I Comitati del Popolo dei villaggi e delle piccole città vengono eletti dai cittadini per il periodo di due anni, mentre i Comitati del Popolo dei circondari, delle città, dei distretti e delle regioni vengono eletti dai cittadini per la durata di tre anni.

I Comitati del Popolo dei circondari, delle città, dei distretti e delle regioni tengono le loro

Skupcine regolari secondo le prescrizioni delle Costituzioni delle N.R.

Art. 106. — I Comitati del Popolo dirigono i lavori degli organi amministrativi dipendenti e le attività economiche e culturali nella propria giurisdizione, garantiscono la difesa dell'ordine pubblico e la tutela delle leggi e dei diritti dei cittadini, approvano il bilancio locale.

I Comitati del Popolo emanano, nell'ambito della propria competenza, norme (decisioni) generali sulla base delle Costituzioni, delle leggi e delle norme generali degli organi supremi del potere statale.

Art. 107. — Nell'adempimento dei compiti generali e locali, i Comitati del Popolo debbono appoggiarsi sull'iniziativa e su un'ampia partecipazione delle masse popolari e sulle organizzazioni del Popolo lavoratore.

Art. 108. — Gli organi esecutivi ed amministrativi dei Comitati del Popolo sono, salvo nei piccoli villaggi, i Comitati Esecutivi eletti dalla Skupcina del Comitato del Popolo. Il Comitato esecutivo è formato dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dai membri.

Art. 109. — Nei piccoli villaggi l'organo esecutivo del Comitato del Popolo è formato dal presidente e dal segretario.

Art. 110. — Il Comitato del Popolo locale convoca, nel termine previsto dalla legge, il corpo elettorale locale, al quale rende conto del suo operato. I diritti e i doveri del corpo elettorale locale sono fissati dalla legge.

Art. 111. — Gli organi esecutivi ed amministrativi dei Comitati del Popolo sono subordinati tanto al proprio Comitato del Popolo quanto agli organi esecutivi ed amministrativi degli organi superiori del potere statale.

Art. 112. — Per la direzione dei singoli rami dell'amministrazione, il Comitato del Popolo può avere dei reparti e, rispettivamente, delle sezioni, che stanno sotto la direzione del Comitato Esecutivo. I reparti e le sezioni sono subordinati nelle loro mansioni al Comitato Esecutivo e

nello stesso tempo anche al corrispondente reparto del Comitato del Popolo superiore e al competente ministero della Repubblica.

CAPITOLO XIII

Tribunali e Procure di Stato

a) I Tribunali.

Art. 113. — Gli organi della giustizia nella F.N.R.J. sono: Il Tribunale Supremo della F.N.R.J., i Tribunali Supremi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, i tribunali distrettuali e dei circondari e i tribunali militari.

Speciali tribunali per determinati tipi di processi possono essere istituiti per legge.

I tribunali rendono giustizia in nome del Popolo.

Art. 114. — Nel rendere giustizia i tribunali sono indipendenti.

I tribunali di tutti i gradi sono separati dall'amministrazione. Le sentenze di un tribunale possono essere modificate soltanto dal tribunale competente superiore.

Art. 115. — I tribunali giudicano secondo la legge.

Art. 116. — Il dibattito dinanzi al tribunale si svolge di regola pubblicamente.

Art. 117. — Tutti i tribunali giudicano di regola in Consiglio.

I Consigli dei tribunali distrettuali e dei circondari constano, quando giudicano in prima istanza, di giudici stabili e di giurati che nella decisione hanno gli stessi diritti.

La sentenza con la quale viene pronunciata la pena della privazione della libertà, con lavoro obbligatorio per più di dieci anni, oppure una pena più grave, può essere emanata in prima istanza solo dai tribunali distrettuali o dai tribunali superiori.

Art. 118. — I procedimenti giudiziari si svolgono nella lingua della Repubblica, della Provincia Autonoma o della

Regione Autonoma dove si trovano i tribunali. I cittadini che non conoscono tale lingua possono servirsi della propria lingua materna. A questi cittadini verrà garantito il diritto di conoscere l'insieme degli atti e di seguire il lavoro del tribunale per il tramite di interpreti.

Art. 119. — Il Tribunale Supremo della F.N.R.J. viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. in seduta comune di ambedue le Camere per un periodo di quattro anni.

Il Tribunale Supremo della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della Repubblica o dalla Skupcina popolare della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni.

I tribunali delle Regioni Autonome, delle regioni e dei distretti vengono eletti con votazione segreta dalle Skupcine dei Comitati del popolo delle Regioni Autonome, delle regioni e dei distretti per la durata di tre anni.

I tribunali dei circondari vengono eletti dalla Skupcina del Comitato del Popolo del circondario per la durata di due anni. Le stesse persone non possono essere elette giudici più volte. Le modalità delle elezioni di tutti i tribunali verranno fissate da leggi.

Art. 120. — Il Tribunale Supremo della F.N.R.J. è il più alto organo giudiziario della F.N.R.J. in questioni civili, penali e militari.

Il Tribunale Supremo della F.N.R.J. è competente per la risoluzione di conflitti di competenza tra i tribunali delle Repubbliche, tra tribunali civili e militari, tra tribunali ed altre autorità che rientrino nella giurisdizione di due o più Repubbliche come pure tra i propri Consigli e i Tribunali Supremi delle singole Repubbliche.

Con legge federale verrà precisato in quali casi il Tribunale Supremo della F.N.R.J. giudicherà in prima istanza e in quali casi in seconda istanza.

Art. 121. — I Tribunali Supremi delle Repubbliche e delle Provincie autonome giudicano sulla legittimità delle

sentenze aventi forza esecutiva di tutti i tribunali della Repubblica, e rispettivamente dei tribunali della Provincia autonoma.

Soltanto il Procuratore può presentare ricorso contro le sentenze dei tribunali aventi forza esecutiva.

La sentenza sul ricorso contro le sentenze dei tribunali aventi forza esecutiva non agisce sulla cosa giudicata a meno che la legge federale non disponga diversamente.

b) *La Procura di Stato.*

Art. 122. — La Procura di Stato è un organo della Skupcina popolare della F.N.R.J. per l'esecuzione del controllo sull'esatta osservanza delle leggi da parte dei ministeri del Governo federale e degli altri organi amministrativi, ad essi subordinati, della F.N.R.J. e delle Repubbliche e da parte dei funzionari e di tutti i cittadini.

Art. 123. — Il Procuratore (pubblico accusatore) della F.N.R.J. ed i suoi sostituti vengono nominati dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. I Procuratori delle N.R. e delle Province Autonome e i loro sostituti vengono nominati, su proposta delle Skupcine delle N.R. e delle Province Autonome, dalla Skupcina popolare della F.N.R.J.

I procuratori di regione, di distretto e di circondario vengono nominati dal Procuratore della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, d'accordo con il Procuratore della F.N.R.J.

Art. 124. — Tutti i procuratori sono indipendenti da qualsiasi organo locale, e sono subordinati soltanto al Procuratore della F.N.R.J. e dallo stesso ricevono ordini ed istruzioni.

Art. 125. — I procuratori hanno il diritto di sporgere querele e reclami e il diritto di intervento nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi, e altresì il diritto di sporgere reclamo in difesa della legalità contro le sentenze aventi forza esecutiva dei tribunali e degli organi amministrativi.

CAPITOLO XIV

Rapporti tra gli organi del potere statale e gli organi dell'amministrazione statale

Art. 126. — Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. può annullare o abrogare decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale se non concordano con la Costituzione e con le leggi federali.

Il Governo federale può annullare o abrogare regolamenti, ordinanze, istruzioni e decisioni dei ministeri federali se non concordano con la Costituzione, con le leggi federali e con i decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale.

Art. 127. — Il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica può annullare o abrogare le ordinanze, le istruzioni e le decisioni del Governo della Repubblica se non concordano con la Costituzione della F.N.R.J., con la Costituzione della Repubblica, con le leggi federali e le leggi della Repubblica.

Il Governo della Repubblica può annullare o abrogare i regolamenti, i decreti, le istruzioni e le decisioni dei ministri della Repubblica, se non concordano con la Costituzione federale, con la Costituzione della Repubblica, con le leggi federali, con le leggi della Repubblica e con i decreti, istruzioni e decisioni del Governo della Repubblica.

Art. 128. — Negli affari di competenza federale, il Governo federale può sospendere tutti gli atti del Governo della Repubblica, e i ministri federali possono sospendere tutti gli atti dei ministri della Repubblica, se non concordano con la Costituzione federale, con le leggi federali e le leggi della Repubblica, con i decreti del Governo federale, con i regolamenti del ministero federale e con i decreti del Governo della Repubblica.

Art. 129. — Il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, e rispettivamente la Skupcina popolare della Provincia Autonoma e i Comitati del Popolo superiori pos-

sono annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari dei Comitati del Popolo inferiori.

Il Governo della Repubblica, i suoi singoli ministri, il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma possono, nell'ambito della propria competenza, annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari dei Comitati Esecutivi. I Comitati Esecutivi dei Comitati del Popolo superiori hanno lo stesso diritto nei riguardi dei Comitati Esecutivi inferiori.

La Skupcina del Comitato del Popolo può annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari del proprio Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo del Comitato del Popolo superiore, e rispettivamente il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma e il Governo della Repubblica, possono sospendere l'esecuzione di tutti gli atti illegali e irregolari della Skupcina del Comitato del Popolo inferiore e proporre alla propria Skupcina di annullarli o abrogarli.

Art. 130. — Il Comitato del Popolo superiore, la Skupcina popolare della Provincia Autonoma, e, rispettivamente, il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, possono sciogliere il Comitato del Popolo inferiore e indire le elezioni per un nuovo Comitato del Popolo. La Skupcina di un Comitato del Popolo superiore, la Skupcina popolare della Provincia Autonoma e rispettivamente il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, possono sciogliere il Comitato Esecutivo del Comitato del Popolo inferiore e decretare l'elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

CAPITOLO XV

L' Esercito jugoslavo

Art. 131. — L'Esercito Jugoslavo è la forza armata della F.N.R.J. Suo compito è di assicurare e difendere la indipendenza dello Stato e la libertà del popolo. Esso è il


custode dell'inviolabilità dei confini statali e serve al mantenimento della pace e della sicurezza.

Art. 132. — Il comandante supremo dell'esercito jugoslavo viene nominato dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. Il comandante supremo comanda tutte le Forze Armate della F.N.R.J.

CAPITOLO XVI

Disposizioni transitorie e finali


Art. 133. — Tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che siano state iscritte nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea Costituente conservano il diritto elettorale ottenuto.





LA COSTITUZIONE
DELL'ARGENTINA





LA COSTITUZIONE DELL'ARGENTINA*

La Costituzione sanzionata il 1° maggio 1853 dal *Congresso generale costituente*, pose fine a un lungo periodo di lotte che aveva dilaniato per più di quarant'anni la compagine nazionale argentina. Lo Stato, sorto per effetto della disgregazione dell'impero coloniale spagnolo con la rivoluzione del 25 maggio 1810, nell'infuriare della lotta tra Buenos Ayres, che tendeva al predominio su tutta la Nazione, e le provincie, che volevano l'autonomia, ossia tra il principio autoritario centralista e quello anarchico federalista, non aveva potuto darsi un solido assetto costituzionale ed era stato retto, durante questo periodo, solamente da un governo di fatto.

I precedenti costituzionali della Carta del 1853 hanno quindi limitata importanza, per quanto numerosissimi; decisivi per la determinazione della struttura dello Stato sono invece gli accordi conclusi tra le varie provincie nel 1822 e 1831: la « *Convención del Pilar* », nella quale è affermato il principio che « *le provincie firmatarie si riconoscono autonome e accettano il principio del federalismo* » e il « *Patto federale* », che è l'obbligo assunto da ciascuna provincia circa la struttura federale dello Stato ed è nello stesso tempo il riconoscimento del diritto di ciascuna provincia a darsi proprie istituzioni.

Sono questi quei « patti preesistenti » cui fa riferimento il preambolo della Costituzione del 1853, accordi conclusi in forza di quel potere di cui le provincie di fatto godevano

* Si legga: MASSIMO ANNESI: *La Costituzione argentina* - Roma, 1946 (volume n. 33 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

e che trova riconoscimento nell'art. 101 della Costituzione:
« *Le provincie conservano il loro potere* ».

L'accordo di *S. Nicolas de los Arrosjos*, concluso il 31 maggio (1852) tra i governatori delle provincie per la convocazione di una Costituente, può considerarsi quindi un atto esecutivo del « patto federale » del 1831, che non aveva potuto avere esecuzione data la sopraggiunta dittatura di un *caudillo*, Rosa, che sottopose sino al 1851 tutta la nazione ad un regime di assolutismo e di terrore.

La Costituente si riunì a *Santa Fè* il 20 novembre 1852. Una commissione speciale fu incaricata di redigere il progetto di Costituzione, che, sottoposto all'Assemblea, fu approvato il 1. maggio 1853.

Ai lavori della Costituente parteciparono i rappresentanti di 13 provincie argentine, cioè tutte eccetto Buenos Ayres che, nel timore di perdere quella supremazia che nel periodo precedente aveva di fatto più o meno ininterrottamente esercitato sulle altre parti della Nazione, si era costituita in Stato indipendente, dandosi una propria Costituzione il 12 aprile 1854.

Ma l'11 novembre 1859, dopo la sconfitta delle sue truppe da parte di quelle federali, essa rientrava a far parte della Confederazione, previa modifiche alla Costituzione. Le modifiche sanzionate dalla Convenzione convocata il 23 settembre 1860, pur concedendo maggiore autonomia alle provincie, lasciarono inalterata nelle sue linee fondamentali l'originaria Costituzione. Lo stesso è accaduto per le due ulteriori revisioni: una, del 12 settembre 1866, relativa al regime delle dogane, l'altra del 15 marzo 1898, con la quale venivano ampliati i collegi elettorali e elevato il numero dei ministri da cinque ad otto.

Cosicchè la Costituzione argentina è restata sempre la « Carta del 1853 ».

DIRITTI E LIBERTÀ

Le libertà individuali non sono contenute in una dichiarazione dei diritti che serva di preambolo allo statuto, ma, per assicurare migliore garanzia, sono enunciate nella Costituzione: necessità, questa, inderogabile in uno Stato in cui durante un lungo periodo tutti i diritti individuali erano stati violati.

Una generica affermazione dei diritti della personalità già si trova nel *Preambolo* alla Costituzione che pone tra gli scopi che essa deve raggiungere quello di « *promuovere il benessere generale e di assicurare i benefici della libertà a noi ed ai nostri posteri e a tutti coloro che vorranno abitare il suolo argentino* ».

L'argomento è poi contemplato dai seguenti articoli:

Art. 14. — *Tutti gli abitanti della Nazione godono dei seguenti diritti conformemente alle leggi che ne regolano l'esercizio, ossia: il diritto di lavorare ed esercitare ogni attività lecita; di navigare e di commerciare; di rivolgere petizioni alle autorità; d'entrare, risiedere, traversare ed uscire dal territorio argentino; di pubblicare le proprie idee per mezzo della stampa senza censura preventiva; di usare e di disporre della loro proprietà; d'associarsi per un fine utile; di professare liberamente il proprio culto, di insegnare e di istruirsi.*

Art. 15. — *Non ci sono schiavi nella Nazione argentina; i pochi che ancora esistono, saranno liberi dal giorno in cui questa Costituzione sarà stata giurata; una legge speciale regolerà le indennità alle quali dà luogo questa dichiarazione. Ogni contratto di compravendita di persona costituisce delitto, di cui saranno responsabili le parti contraenti ed il notaio o il funzionario che lo autorizza. Ogni schiavo diviene libero per il solo fatto che mette piede sul territorio della Repubblica, in qualunque modo vi sia introdotto.*

Art. 16. — *La Nazione argentina non ammette prerogative di sangue o di nascita; non esistono presso di essa,*

nè privilegi personali, nè titoli di nobiltà. Tutti i suoi abitanti sono uguali davanti alla legge e possono essere ammessi agli impieghi, senza altra condizione al di fuori dell'idoneità. L'uguaglianza è la base dell'imposta e dei carichi pubblici.

Art. 17. — La proprietà è inviolabile, e nessun abitante della nazione può esserne spogliato se non in virtù di una sentenza basata sulla legge. L'espropriazione per causa di pubblica utilità deve essere autorizzata da una legge e previamente indennizzata. Solo il Congresso fissa i tributi enunciati all'art. 4. Nessun servizio personale può essere richiesto se non in virtù della legge o di una sentenza basata sulla legge. Ogni autore o inventore è l'esclusivo proprietario della sua opera, invenzione o scoperta, per la durata fissata dalla legge. La confisca dei beni è radiata per sempre dal Codice penale argentino. Nessun corpo armato può procedere a requisizioni, nè esigere prestazioni personali di alcuna specie.

Art. 18. — Nessun abitante della Nazione può essere colpito da una pena, se non in virtù di un preventivo giudizio basato su una legge anteriore al fatto incriminato, nè giudicato da commissioni speciali, nè sottratto ai giudici designati dalla legge anteriore al fatto della causa. Nessuno può essere costretto a deporre contro se stesso, nè arrestato se non in base a un ordine scritto dell'autorità competente. La difesa in giudizio della persona e dei diritti è inviolabile. Il domicilio è inviolabile come la corrispondenza epistolare e gli scritti privati; una legge determinerà in quali casi e con quali giustificazioni l'ingresso nel domicilio e l'arresto potranno aver luogo. Sono per sempre abolite la pena di morte per motivi politici, le torture di qualsiasi specie, e la pena della frusta. Le prigioni nazionali saranno sane e pulite, destinate alla custodia e non al castigo dei colpevoli che vi sono detenuti; ogni misura che, sotto pretesto di disposizioni da prendere, comportasse per i condannati delle sofferenze più grandi del necessario, implicherà la responsabilità del giudice che l'autorizza.

Art. 19. — *Gli atti privati degli uomini che in nessun modo offendano l'ordine e la morale pubblica e non pregiudichino un terzo non possono essere giudicati che da Dio e non sono sottoposti all'autorità dei magistrati. Nessun abitante della Nazione può essere costretto a fare ciò che la legge non ordina, nè impedito di fare ciò che la legge non vieta.*

Va osservato che l'enumerazione contenuta nei precedenti articoli non è tassativa, in quanto afferma l'

Art. 33. — *Le dichiarazioni, i diritti e le garanzie che la costituzione enumera non devono essere intese come la negazione di altri diritti e garanzie non enumerate, ma che derivano dal principio della sovranità popolare e dalla forma repubblicana di governo.*

Gli stranieri godono nel territorio di tutti i diritti civili dei cittadini.

Diritti e libertà individuali possono essere scoscesi unicamente in caso di dichiarazione di stato di assedio, imposta da « torbidi interni o attacchi esterni » che mettano in pericolo il funzionamento della Costituzione.

FORMA DELLO STATO

Considerato dal lato della struttura, lo Stato argentino appartiene, da un punto di vista generico, al tipo dello Stato federale.

L'assetto federale dello Stato è regolato dai seguenti articoli:

Art. 1. — *La Nazione argentina adotta per suo governo la forma rappresentativa repubblicana federale, quale è stabilita dalla presente Costituzione.*

Art. 5. — *Ciascuna provincia si darà una costituzione sulla base del sistema rappresentativo repubblicano, d'accordo con i principi, le dichiarazioni e le garanzie della Costituzione nazionale, e che assicuri l'amministrazione del-*

la giustizia, il regime municipale e l'istruzione primaria. A queste condizioni, il governo federale garantisce a ciascuna provincia il godimento e l'esercizio delle sue istituzioni.

Art. 6. — Il governo federale argentino interviene nel territorio delle provincie per garantire la forma repubblicana di governo o respingere le invasioni straniere, e, su richiesta delle loro autorità costituite, per sostenerle o ristabilirle, se sono state abbattute da insurrezione o invasione di un'altra provincia.

Art. 104. — Le provincie conservano tutto il potere non delegato al governo federale con questa costituzione e quello che si sono espressamente riservato con patti particolari il giorno della loro incorporazione.

Art. 105. — Esse si danno le loro istituzioni particolari e sono rette da queste istituzioni. Eleggono i loro governatori, i loro legislatori e gli altri funzionari provinciali senza intervento del governo federale.

Art. 106. — Ciascuna provincia si dà la sua costituzione, conformemente alla disposizione dell'articolo 5.

Art. 107. — Le provincie possono concludere trattati particolari aventi per oggetto l'amministrazione della giustizia, degli interessi economici e dei lavori d'utilità comune, salvo a darne conoscenza al Congresso federale; esse possono incoraggiare la loro industria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di canali navigabili, la colonizzazione delle terre di proprietà della provincia, l'introduzione e la creazione di nuove industrie, l'importazione di capitali stranieri e l'esplorazione dei loro corsi di acqua con leggi che proteggono questi fini e con proprie risorse.

Art. 108. — Le provincie non esercitano il potere delegato alla Nazione. Esse non possono concludere trattati particolari di carattere politico, nè fare leggi sul commercio e la navigazione interna o esterna, nè stabilire dogane provinciali, nè batter moneta, nè creare banche con facoltà di emettere biglietti; senza autorizzazione del Congresso federale, nè emanare Codici civili, di commercio, penale e minerario dopo che simili Codici siano stati sanzionati dal

Congresso; nè fare delle leggi speciali sulla cittadinanza e la naturalizzazione, i fallimenti, la falsificazione della moneta e i documenti dello Stato, nè stabilire diritti di tonnellaggio nè armare bastimenti da guerra, o levare truppe, salvo il caso di invasione esterna o di un pericolo così imminente da non sopportare alcun ritardo, informando in tal caso subito il governo federale, nè nominare o accogliere agenti stranieri, nè ammettere dei nuovi ordini religiosi.

Art. 109. — Nessuna provincia può dichiarare nè fare la guerra ad alcuna altra provincia. Le loro controversie devono essere sottoposte alla Corte suprema di giustizia e risolte da essa. Le loro ostilità di fatto costituiscono degli atti di guerra civile, qualificati sedizione o sommossa (asonada) che il governo federale deve soffocare e reprimere conformemente alla legge.

Come si può vedere, il federalismo argentino presenta un carattere del tutto peculiare. Anzitutto, l'autonomia costituzionale delle singole provincie è forse limitata eccessivamente dall'art. 5, che pone alcuni principii da cui non possono derogare le singole Costituzioni provinciali. In secondo luogo, troppo limitata è la competenza di ciascuna provincia in confronto a quella vastissima dello Stato centrale a cui, in particolare, spetta la emanazione dei codici civile, penale, commerciale, processuale, nonchè determinare attraverso una legge federale la composizione del corpo elettorale. In terzo luogo, va notato che quelle stesse attribuzioni affidate alle provincie dall'articolo 107: «*incoraggiare la loro industria, l'immigrazione, la costruzione di ferrovie e di canali navigabili, la colonizzazione di terre che sono proprietà della provincia, l'introduzione e lo stabilimento di nuove industrie, l'importazione di capitali stranieri e la esplorazione dei corsi di acqua interni*», sono esercitate, su scala nazionale, dallo Stato centrale in base all'art. 67, n. 16. Si ha così un caso di competenza concorrente

Un elemento che avvicina poi fortemente la Costituzione argentina alle forme istituzionali degli Stati unitari, è dato dalla fissazione della capitale. Questa è stata stabilita nella

città di Buenos Ayres, centro intorno a cui gravita tutta la nazione, e ciò non può non esercitare una importante influenza unitaria e accentratrice. Per evitare questo fenomeno, tutte le Costituzioni federali istituiscono un distretto federale, che è una parte del territorio nazionale posto in una situazione giuridica del tutto speciale e ove ha sede la capitale. Al contrario di ciò, in Argentina la capitale Buenos Aires è sullo stesso piano di qualunque altra provincia, spettando ad essa due seggi al Senato.

Ma l'elemento più caratteristico del federalismo argentino è dato dal diritto di intervento (*intervención*) che l'art. 5 attribuisce allo Stato federale.

Se si pensa che susseguente all'intervento è la dichiarazione dello stato di assedio, il quale comporta la sospensione di tutte le garanzie costituzionali, questo può ben chiarire quanto sia limitata l'autonomia delle singole provincie argentine che può essere, ed è sempre stata, con estrema facilità annullata, tanto più che spetta al Governo federale accertare se sussistono o meno le condizioni che danno vita alla forma repubblicana di governo, altra causa questa di *intervención* da parte dello Stato, secondo l'art. 5.

POTERE LEGISLATIVO

Il potere legislativo è esercitato dal Congresso, composto della Camera dei deputati, che rappresenta la nazione nel suo insieme e del Senato rappresentante le provincie.

La Camera dei deputati è formata da rappresentanti eletti a suffragio universale diretto, con esclusione delle donne, sulla base dello scrutinio di lista con voto limitato. L'esercizio del diritto di voto è obbligatorio. Salvo una modifica alla Costituzione, non potrà adottarsi un sistema elettorale che si ispiri a un criterio organico di rappresentanza proporzionale, dato che l'art. 37 della Costituzione espressamente stabilisce che la elezione avviene « a maggioranza di suffragi ». Il mandato parlamentare dura quattro anni, ma la Camera si rinnova per metà ogni due anni.

Il Senato è composto di due senatori per ogni provincia e per la capitale. Ogni senatore ha un voto e dura in carica 9 anni, ma il Senato si rinnova per un terzo ogni tre anni. L'elezione dei senatori avviene con un sistema indiretto, essendo essi eletti a maggioranza di suffragi dalle singole legislature provinciali, eccetto i due rappresentanti della città di Buenos Ayres che sono eletti nella stessa forma del Presidente e del Vice-Presidente. Come negli Stati Uniti, così anche in Argentina il Senato viene presieduto dal Vice-Presidente della Nazione, sostituito, in caso di assenza, da un senatore precedentemente nominato.

Le due Camere sono poste costituzionalmente sullo stesso piano. Ambedue, però, hanno speciali prerogative. Quelle delle Camere dei deputati sono determinate dai seguenti articoli.

Art. 44. — *Solo alla Camera dei deputati spetta l'iniziativa delle leggi sui tributi e sul reclutamento delle truppe.*

Art. 45. — *Solo essa ha il diritto di accusare di fronte al Senato il Presidente, il Vice-Presidente, i suoi ministri, ed i membri della Corte Suprema, come degli altri Tribunali inferiori della Nazione, nelle cause di responsabilità intentate contro di essi per aver male assolto le loro funzioni, o per difetto nell'esercizio di queste funzioni, o per delitti comuni, e ciò dopo inchiesta e decisione che vi è luogo a procedere presa a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.*

Quelle del Senato sono invece determinate dagli articoli 51 e 53:

Art. 51. — *Spetta al Senato giudicare in pubblica udienza le persone accusate dalla Camera dei deputati; a tal fine, i suoi membri dovranno prestare giuramento. Quando l'accusato sia il Presidente della Nazione, il Senato sarà presieduto dal Presidente della Corte Suprema. Nessuno sarà dichiarato colpevole se non a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.*

Art. 53. — *Spetta ugualmente al Senato autorizzare il Presidente della Nazione a dichiarare in stato di assedio*

uno o diversi punti della Repubblica in caso di attacco esterno.

I membri del Congresso godono delle ordinarie prerogative parlamentari così come sono stabilite dagli articoli 60 e 61:

Art. 60. — *Nessun membro del Congresso può essere accusato, interrogato giudizialmente, o molestato per le opinioni manifestate o per i suoi discorsi pronunciati nell'esercizio del suo mandato di legislatore.*

Art. 61. — *Nessun senatore o deputato, dal giorno della sua elezione sino a quello della cessazione delle sue funzioni, può essere arrestato, salvo il caso di flagranza nell'esecuzione di un crimine che comporti la pena di morte o una pena afflittiva o infamante; del che sarà data notizia alla rispettiva Camera interessata con l'onformazione sommaria del fatto.*

Ciascuna delle due Camere può chiamare avanti a sè un ministro per ricevere spiegazioni su atti di governo. Tuttavia, data l'attuazione della forma presidenziale, non è previsto dalla Costituzione un diritto di interpellanza con tutte le conseguenze che essa importa, e la chiamata da parte della Camera di un ministro tende esclusivamente a stabilire una certa collaborazione tra esecutivo e legislativo attenuando con ciò, secondo quanto insegnava ai costituenti argentini l'esperienza nord-americana, una rigida applicazione della divisione dei poteri.

Le due Camere si riuniscono simultaneamente ogni anno in sessione ordinaria dal 1. maggio al 30 settembre; le sessioni non possono essere aperte se non è presente la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera, che può obbligare gli assenti ad assistere alle sedute sotto pena di sanzioni da essa determinate. Nel silenzio della Costituzione, è ammesso generalmente che le Camere, allo scadere del 30 settembre, per nessun motivo possono autoconvocarsi; indice questo dell'avversione dei costituenti argentini, ereditata dai « Padri della Costituzione », verso le assemblee legislative.

A questa posizione di inferiorità delle Camere di fronte all'esecutivo, che per un periodo eccessivamente lungo (7 mesi) viene a trovarsi l'unica autorità effettiva della Nazione, si è in seguito rimediato con l'istituzione, prevista dai regolamenti interni delle Camere, di commissioni permanenti che funzionano anche a sessioni ordinarie chiuse, e con l'approvazione da parte delle Camere del bilancio consuntivo. D'altra parte le Camere possono sempre avvalersi, all'inizio della nuova sessione, del *juicio politico* contro il Presidente previsto dagli artt. 45 e 51.

Il Presidente della Nazione può convocare le Camere in sessione straordinaria o prorogare le sessioni ordinarie, durante le quali, peraltro, è prevalsa la prassi, affermata dall'esecutivo, di occuparsi solo di quegli argomenti relativamente ai quali è stata prorogata la sessione.

La competenza del Congresso è determinata come segue:

Art. 67. — *Legiferare sulle dogane estere, stabilire i diritti d'importazione che, come le valutazioni che servono loro di base, saranno uniformi in tutta la nazione; resta bene inteso che questi diritti come gli altri tributi nazionali, potranno essere pagati in moneta corrente nelle rispettive provincie nel loro giusto equivalente.*

Stabilire ugualmente i diritti d'esportazione.

2. *Imporre tributi diretti per un tempo determinato e proporzionalmente uguali in tutto il territorio della nazione, è sempre che l'esigano la difesa, la sicurezza pubblica, ed il bene generale dello Stato.*

3. *Contrarre prestiti in denaro sul credito della Nazione.*

4. *Decidere dell'uso e dell'alienazione delle terre di proprietà nazionale.*

5. *Creare e stabilire le norme per il funzionamento di una Banca nazionale nella Capitale e delle sue succursali nelle provincie, con facoltà di emettere biglietti.*

6. *Regolare il pagamento del debito interno ed estero della Nazione.*

7. *Fissare ogni anno il bilancio preventivo delle spese per*

l'amministrazione della Nazione ed approvare o respingere il conto consuntivo di questi fondi.

8. *Accordare sussidi da parte dello Stato alle provincie le cui rendite non sono sufficienti, secondo le previsioni, a coprire le loro spese ordinarie.*

9. *Regolamentare la libera navigazione dei corsi di acqua interni, aprire porti, creare e sopprimere le dogane, senza tuttavia che possano essere soppresse le dogane estere che esistevano in ciascuna provincia all'epoca della sua incorporazione.*

10. *Batter moneta, fissarne il valore e fissare il valore delle monete estere; adottare un sistema uniforme di pesi e misure per tutta la Nazione.*

11. *Promulgare i Codici civile, commerciale, penale e minerario senza che questi codici alterino le giurisdizioni locali, appartenendo la loro applicazione ai tribunali federali o provinciali, secondo che le persone e le cose dipendano dall'una o dall'altra giurisdizione, e specialmente le leggi, generali per tutta la nazione, sulla naturalizzazione e cittadinanza, conformandosi al principio della cittadinanza naturale, le leggi sui fallimenti, sulla falsificazione della moneta corrente e dei documenti politici dello Stato e le leggi rese necessarie dall'istituzione del giurì.*

12. *Regolare il commercio marittimo e terrestre con le nazioni estere e delle provincie fra loro.*

13. *Regolare ed organizzare i corrieri e le poste generali della Nazione.*

14. *Regolare definitivamente le frontiere del territorio della Nazione, fissare quelle delle provincie, creare nuove provincie e determinare con una legislazione speciale, l'organizzazione, l'amministrazione ed il governo dei territori nazionali lasciati fuori dai confini assegnati alle provincie.*

15. *Provvedere alla sicurezza delle frontiere, mantenere relazioni pacifiche con gli Indiani, e favorire la loro conversione al Cattolicesimo.*

16. *Prendere le misure atte a contribuire alla prosperità del paese, al progresso ed al benessere di tutte le provincie;*

al progresso dei lumi stabilendo piani di istruzione generale ed universitaria, incoraggiando l'industria, l'immigrazione, la costruzione delle ferrovie e dei canali navigabili, la colonizzazione delle terre di proprietà nazionale, l'introduzione e lo stabilimento di nuove industrie, l'importazione dei capitali stranieri e l'esplorazione dei corsi di acqua interni, con leggi che favoriscano questi fini e con concessioni temporanee di privilegi e ricompense a titolo di incoraggiamento

17. Stabilire tribunali inferiori alla Corte suprema di giustizia; creare e sopprimere impieghi, determinare le loro attribuzioni, accordare pensioni, decretare onori e concedere amnistie generali.

18. Ammettere o respingere motivi di dimissione del Presidente o del Vice-Presidente della Repubblica, e dichiarare se è il caso di procedere ad una nuova elezione; procedere allo scrutinio ed alla sua retifica.

19. Approvare o respingere i trattati conclusi con le altre nazioni ed i concordati con la Sede apostolica; regolare l'esercizio del diritto di patronato in tutta la nazione.

20. Ammettere sul territorio nazionale altri ordini religiosi oltre quelli esistenti.

21. Autorizzare il potere esecutivo a dichiarare la guerra ed a concludere la pace.

22. Accordare patenti di corsa e di rappsaglia e stabilire regolamenti per le prede marittime.

23. Fissare il contingente dell'armata di terra e di mare in tempo di pace e di guerra; fare regolamenti ed ordinanze relative al comando di queste truppe.

24. Autorizzare la riunione delle milizie di tutte le provincie o di una parte di esse quando lo esiga la esecuzione delle leggi della Nazione o sia necessario reprimere una insurrezione o respingere una invasione; regolare l'organizzazione, l'armamento e la disciplina di dette milizie, e l'amministrazione ed il comando della parte di esse impiegata al servizio della Nazione, lasciando a ciascuna provincia la nomina dei suoi capi ed ufficiali rispettivi e la cura di far re-

gnare, nella sua rispettiva milizia, la disciplina prescritta dal Congresso.

25. Permettere l'ingresso delle truppe straniere nel territorio nazionale e l'uscita delle forze nazionali fuori di esso.

26. Dichiarare in stato di assedio uno o più punti della Nazione in caso di sommossa interna ed approvare o sospendere lo stato di assedio dichiarato dal potere esecutivo nel periodo in cui il Congresso non è in sessione.

27. Esercitare in modo esclusivo il potere legislativo su tutto il territorio della capitale della Nazione e sugli altri luoghi acquistati o ceduti in qualsiasi provincia per la creazione di fortezze, arsenali, magazzini ed altri stabilimenti di utilità nazionale.

28. Deliberare tutte le leggi e tutti i regolamenti necessari per assicurare l'esercizio dei poteri sopra definiti e di tutti gli altri poteri attribuiti da questa Costituzione al Governo della Nazione Argentina.

Il processo di formazione della legge attraversa le seguenti fasi. L'iniziativa (che spetta anche all'esecutivo) può emanare indifferentemente da una delle due Camere, eccettuato il caso dell'art. 44. Il progetto approvato dalla Camera che ne ha presa l'iniziativa, è inviato all'altra e se è approvato è trasmesso al Presidente per essere esaminato e promulgato. Se il Presidente non lo approva, avvalendosi del diritto di *veto*, lo rinvia alla Camera ove ha avuto origine. Se le due Camere confermano il progetto con la maggioranza dei due terzi dei voti, esso diviene legge ed è trasmesso all'esecutivo per la promulgazione; se invece le due Camere sono di parere differente, il progetto non può essere ripreso in esame nella sessione dell'anno in corso. Non può essere ripreso in esame nella stessa sessione neanche il progetto respinto totalmente da una delle Camere. Ma se la Camera ove il progetto non ha avuto origine si limita a proporre degli emendamenti, il progetto torna alla prima Camera, approvati dalla quale a maggioranza assoluta gli emendamenti proposti, il progetto diviene legge ed è trasmesso all'esecutivo per la promulgazione. Se invece gli

emendamenti sono respinti, il progetto torna alla Camera che li ha proposti e se sono riconfermati a maggioranza dei due terzi dei voti devono essere respinti con la stessa maggioranza della prima Camera.

Il potere costituente è distinto dal potere legislativo. L'argomento delle revisioni costituzionali è regolato dall'

Art. 30. — *La Costituzione può essere riformata nel suo complesso ed in ogni sua parte. La necessità di una revisione deve essere pronunciata dal Congresso, a maggioranza dei due terzi, almeno, dei suoi membri, ma la revisione non potrà essere effettuata che da una Convenzione convocata a tal fine.*

POTERE ESECUTIVO

Come per altri punti relativi all'organizzazione dei pubblici poteri, così anche per l'organizzazione dell'esecutivo i costituenti argentini tennero conto della esperienza nord-americana. Ma essi non si basarono tanto sulla lettera della Costituzione statunitense e tennero piuttosto presente il processo evolutivo che in quell'epoca era in corso di svolgimento negli Stati Uniti, per cui il Presidente tendeva a divenire l'organo più importante dello Stato con funzione di determinare e provvedere alla attuazione dell'indirizzo politico, passando da una posizione di impotenza di fronte al Congresso ad una posizione di supremazia. Del resto, un capo dell'esecutivo forte era consono alle tradizioni nazionali, ed *Alberti*, il filosofo e giurista che tanta influenza ebbe sui costituenti, molto aveva insistito su questo punto, chiedendo « un esecutivo repubblicano per la forma e monarchico nella sostanza ».

Il potere esecutivo è interamente affidato dalla Costituzione ad una sola persona, il Presidente della Nazione. Tra gli altri requisiti, questi deve avere quello di professare la religione cattolica. Esso dura in carica sei anni, ma non può essere rieletto prima che sia trascorso un sessennio, nè per alcun motivo può prolungare il suo mandato.

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, infermità, morte o destituzione, dal Vice-Presidente. In caso di impossibilità di esercizio del potere da parte di questi per gli stessi motivi, l'articolo 75 della Costituzione demanda al Congresso la designazione del « *pubblico funzionario che dovrà ricoprire la carica di Presidente* », senza meglio specificare. A ciò ha provveduto la legge 19 settembre 1868, n. 252, detta « *legge di acefalia* », in base alla quale in tale caso la Presidenza della Nazione viene affidata, nell'ordine, al Presidente del Senato, della Camera o della Corte Suprema.

Il Presidente è eletto con sistema maggioritario a doppio grado secondo l'esempio nord-americano, senza che tuttavia nelle elezioni presidenziali argentine i partiti giochino quell'influenza decisiva che hanno invece negli Stati Uniti di America.

Le estese attribuzioni del Presidente sono regolate dall'

Art. 86 — *Il Presidente della Nazione esercita le seguenti attribuzioni:*

1. *È il Capo supremo della Nazione ed è incaricato dell'amministrazione generale del paese.*

2. *Emana le istruzioni ed i regolamenti necessari alla esecuzione delle leggi della Nazione, avendo cura di non alterarne lo spirito con eccezioni regolamentari.*

3. *È il capo immediato e locale della capitale della Nazione.*

4. *Partecipa alla formazione delle leggi conformemente alla costituzione; le sanziona e le promulga.*

5. *Nomina i magistrati della Corte suprema e degli altri tribunali federali inferiori, con il consenso del Senato.*

6. *Può condonare o commutare le pene per i delitti di competenza della giurisdizione federale, su parere preventivo del Tribunale competente interessato, salvo i casi in cui l'accusa emani dalla Camera dei deputati.*

7. *Accorda pensioni, aspettative, congedi e godimenti di arretrati provenienti dalle casse pensioni (goce de montepios) conformemente alle leggi della Nazione*

8. Esercita i diritti del patronato nazionale in quel che riguarda la presentazione dei vescovi per le chiese cattedrali, su una lista di tre nomi proposta dal Senato.

9. Accorda o rifiuta il *pareatis* (el *paso*) ai decreti dei concilii, alle bolle, brevi e rescritti del Sovrano Pontefice di Roma, col consenso della Corte Suprema; provoca una legge quando questi atti contengono disposizioni generali e permanenti.

10. Nomina e revoca i ministri plenipotenziari e gli incaricati d'affari col consenso del Senato; nomina e revoca agenti consolari e gli altri impiegati dell'amministrazione la cui nomina non è altrimenti regolata da questa costituzione.

11. — Apre ogni anno le sessioni del Congresso, e, riunite a tal fine le due Camere nella sala del Senato rende conto in questa occasione al Congresso della situazione generale della Nazione e delle riforme promesse dalla costituzione, e raccomanda alla sua attenzione le misure che giudica necessarie e opportune.

12. — Proroga le sessioni ordinarie del Congresso o lo convoca in sessioni straordinarie, quando lo esige un grave interesse di ordine pubblico o di benessere generale.

13. — Fa riscuotere le rendite della Nazione e decreta il loro impiego, conformemente alla legge o al preventivo delle spese.

14. — Conclude e firma i trattati di pace, di commercio, di navigazione, d'alleanza, di limitazione di confini e di neutralità, i concordati ed altre convenzioni necessarie al mantenimento delle buone relazioni con le potenze straniere, riceve i loro ministri ed ammette i loro consoli.

15. — E' il comandante in capo di tutte le forze di mare e di terra della Nazione.

16. — Nomina agli impieghi militari della Nazione, col consenso del Senato per gli impieghi o gradi di ufficiali superiori dell'esercito e della flotta, e, da solo, sul campo di battaglia.

17. — Dispone delle forze militari, marittime e terrestri, e provvede alla loro organizzazione ed alla loro dislocazione secondo i bisogni della Nazione.

18 — *Dichiara la guerra e concede patenti di corsa e lettere di rappresaglia con l'autorizzazione e l'approvazione del Congresso.*

19 — *Dichiara in stato d'assedio uno o più punti della Nazione, in caso di attacco esterno e per un tempo determinato, col consenso del Senato. In caso di torbidi interni, egli non ha questo diritto che se il Congresso non è in sessione, appartenendo questa attribuzione al Congresso. Il Presidente l'esercita con le limitazioni prescritte dall'art. 23.*

20 — *Può chiedere ai capi di tutti i rami e dipartimenti dell'amministrazione, e, attraverso loro, agli altri funzionari, le informazioni che crede convenienti e che costoro sono obbligati a fornirgli.*

21 — *Non può assentarsi dal territorio della capitale senza l'autorizzazione del Congresso. Quando questo non è in sessione, non può assentarsi senza autorizzazione che per gravi ragioni di pubblica utilità.*

22 — *Il Presidente può provvedere alle vacanze degli impieghi per i quali l'assenso del Senato è necessario e che si verificano quando questo non è in sessione, a mezzo di nomine dirette che hanno effetto sino alla fine della legislatura seguente.*

Nello svolgimento della sua azione governativa, il Presidente è coadiuvato da otto ministri segretari di Stato. Sui ministri la Costituzione detta i 7 articoli seguenti:

Art. 87 — *Otto ministri segretari di Stato saranno incaricati del disbrigo degli affari della Nazione e controfirmeranno e legalizzeranno con la loro firma gli atti del Presidente che, in mancanza di questa formalità, sono privi di efficacia. Una legge speciale determinerà le branche della amministrazione rispettiva dei ministri.*

Art. 88 — *Ciascun Ministro è responsabile degli atti che controfirma e, solidalmente, dei provvedimenti che prende di concerto con i suoi colleghi.*

Art. 89 — *I ministri non possono, in nessun caso, prendere da soli delle decisioni eccetto quelle che concernono il re-*

gime economico ed amministrativo dei loro rispettivi dipartimenti.

Art. 90 — *Appena il Congresso inizia le sue sessioni, i ministri dovranno presentare una memoria dettagliata della situazione della nazione in ciò che concerne gli affari dei loro rispettivi dipartimenti.*

Art. 91 — *Essi non possono essere nè senatori nè deputati, a meno che non diano le dimissioni dalla carica.*

Art. 92 — *I ministri possono partecipare alle sedute del Congresso e prendere parte ai suoi dibattiti; ma senza votare.*

Art. 93 — *Essi godranno, per il loro impiego, di un trattamento stabilito dalla legge; questo trattamento non potrà essere aumentato nè diminuito in favore o a danno dei ministri in carica.*

Particolarmente importanti sono gli articoli 87 e 88 che avrebbero potuto significare l'avviamento verso una forma di governo parlamentare. La controfirma e la responsabilità previste dagli articoli 87 e 88 sono infatti istituti tipici del regime parlamentare; tuttavia, l'articolo 89 viene immediatamente a limitare di tanto l'azione dei ministri che si può dire che mentre da un lato la responsabilità è affermata dall'altro è negata, perchè non si può parlare di responsabilità là dove l'individuo non può autonomamente determinarsi. La controfirma dei ministri assume quindi solamente il valore di autenticazione della firma presidenziale; il Presidente resta così Capo dello Stato e Capo del Governo e, divenuto anche un capo popolare, la forma di governo argentino ha assunto tutti i caratteri della repubblica presidenziale.

POTERE GIUDIZIARIO

Il potere giudiziario è regolato, tra gli altri, dai seguenti articoli:

Art. 94 — *Il potere giudiziario della Nazione sarà esercitato da una Corte suprema di giustizia e dagli altri tribunali inferiori che il Congresso stabilirà nel territorio nazionale.*

Art. 95 — *In nessun caso il Presidente della nazione può esercitare funzioni giudiziarie, attribuirsi la cognizione di cause pendenti o riesaminare gli affari definiti.*

Art. 96 — *I giudici della Corte suprema e dei tribunali inferiori della Nazione eserciteranno le loro funzioni finchè durerà la loro buona condotta; essi riceveranno, per i loro servizi, un compenso fissato dalla legge e che non potrà subire alcuna riduzione finchè essi resteranno in funzione.*

Art. 97 — *Nessuno potrà essere membro della Corte suprema di giustizia senza essere avvocato della Nazione, con otto anni di esercizio, e senza avere i requisiti per essere senatore.*

Art. 98 — *Al primo insediamento della Corte suprema, le persone nominate presteranno, nelle mani del Presidente della Nazione, il giuramento di compiere il loro dovere, amministrando la giustizia con cura e legalmente, secondo le prescrizioni della costituzione. In avvenire questo giuramento sarà prestato nelle mani del Presidente della Corte stessa.*

Art. 99. — *La Corte suprema emanerà il suo regolamento interno ed economico e nominerà tutti i suoi impiegati subalterni.*

Art. 100 — *Compete alla Corte suprema ed ai tribunali inferiori della Nazione la cognizione e la decisione di tutte le cause relative a punti definiti dalla costituzione e dalle leggi della nazione, con la riserva fatta dall'articolo 67 n. 11, e dai trattati con le nazioni estere; delle cause concernenti ambasciatori, ministri pubblici e consoli stranieri; delle cause d'ammiragliato e di giurisdizione marittima; degli affari in cui la nazione è parte; delle cause che sorgono tra due o più provincie, tra una provincia e gli abitanti di un'altra provincia; tra gli abitanti di provincie differenti, tra una provincia o i suoi abitanti contro uno Stato o un cittadino straniero.*

Art. 101 — *In tutti questi casi la Corte suprema eserciterà la sua giurisdizione in grado d'appello secondo le regole ed eccezioni stabilite dal Congresso; ma, in tutte le cause concernenti gli ambasciatori, i ministri ed i consoli stranieri ed in*

quelle in cui figuri come parte una provincia, la Corte suprema eserciterà la giurisdizione di prima ed ultima istanza.

Come si vede, la materia non è regolata compiutamente: la determinazione dell'organizzazione giudiziaria è rinviata espressamente a leggi organiche di competenza del Congresso. Gli articoli riguardanti la competenza della Corte suprema sono modellati sull'articolo III, sez. 2, della Costituzione statunitense. L'unica differenza è che il potere del giudice argentino è limitato alle controversie di diritto mentre negli Stati Uniti il giudice sentenzia in diritto ed equità.

Come negli Stati Uniti, alla Corte Suprema è affidato il controllo sulla costituzionalità delle leggi. Tuttavia, il ruolo da essa giocato, nella mancanza di una *common law*, è di gran lunga inferiore a quello della Corte Suprema americana ed essa si è ridotta ad un tribunale superiore che solo eccezionalmente interpreta la Costituzione.

Come negli Stati Uniti, il giudice non può dichiarare nulla una data norma. Il suo potere si limita a rifiutare di applicarla al caso concreto.

Questa nelle sue linee è la sostanza della Costituzione della Repubblica argentina. Se essa non ha sempre correttamente funzionato, ciò è dovuto al non raggiungimento di una completa maturità politica da parte del popolo argentino. Ciò ha avuto come conseguenza che il Presidente, in cui favore gioca il principio democratico maggioritario e che già a norma della Costituzione ha così vasti poteri, è stato portato spesso a superare nella sua azione i limiti ad esso imposti dalla Costituzione, con l'annullamento effettivo di ogni controllo e col superamento di ogni limite costituito dagli altri organi costituzionali.



LA COSTITUZIONE
DEL GIAPPONE

(progetto 1946).



LA COSTITUZIONE DEL GIAPPONE*

(progetto 1946)

Il progetto della nuova Costituzione giapponese è stato pubblicato nel mese di marzo 1946.

Imposta dal profondo rivolgimento degli spiriti che la disfatta ha indotto in tutto il popolo, e voluta dal Comandante Supremo, gen. Mac Arthur, la nuova Costituzione condurrà il Giappone sulla strada della operante democrazia che oramai quasi tutti i popoli percorrono, o cominciano a percorrere.

Non risulta al momento della stampa di questo volume, che il progetto sia stato approvato dalla Dieta. Sembra d'altra parte, che esso sarà sottoposto a referendum popolare.

Il progetto, è stato redatto in esecuzione di un rescritto dell'Imperatore ordinante la redazione di una nuova Costituzione. Il gen. Mac Arthur, da parte sua, faceva alla stampa una apposita dichiarazione.

La seguente è traduzione integrale del testo in lingua inglese diffuso dall'U.S.I.S. (United States Information Service).

* Per la Costituzione abrogata, si legga: FRANCESCO VALORI: *L'ordinamento costituzionale giapponese* - Roma, 1946 (volume n. 32 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

RESCRITTO DELL'IMPERATORE CHE ORDINA LA REDAZIONE DI UNA NUOVA COSTITUZIONE

In conseguenza della accettazione da noi fatta della *Dichiarazione di Potsdam*, secondo la quale la forma definitiva del Governo giapponese deve essere stabilita dalla volontà, liberamente manifestata, del popolo giapponese, io sono pienamente compreso della forte coscienza di giustizia della nostra nazione, della sua aspirazione a condurre una vita pacifica e a diffondere la luce della cultura, nonché del suo fermo proponimento di rinunciare alla guerra e di promuovere l'amicizia con tutti i paesi del mondo.

E' quindi mio desiderio che la Costituzione del nostro Impero sia radicalmente riveduta in base alla volontà di tutto il popolo e al principio del rispetto dei diritti umani fondamentali.

Ordino quindi con la presente che le autorità competenti del mio Governo compiano secondo il mio desiderio i loro sforzi maggiori per il conseguimento di questo fine.

DICHIARAZIONE DEL GENERALE MAC ARTHUR

E' con un senso di profonda soddisfazione che posso oggi annunciare la decisione dell'Imperatore e del Governo del Giappone di sottoporre al popolo giapponese una Costituzione nuova e illuminata, che ha la mia piena approvazione. Questo testo è stato redatto dopo accurate ricerche e frequenti colloqui fra membri del Governo giapponese

e questo Quartier Generale, secondo le mie direttive iniziali.

Dichiarata con sue stesse parole legge suprema del Giappone, la Costituzione pone la sovranità interamente nelle mani del popolo.

Essa instaurerà l'autorità governativa, investendo del potere predominante una legislatura elettiva, rappresentante del popolo, ma con un freno adeguato al suo potere nonché ai poteri esecutivo e giudiziario, per garantire che nessuno di essi diventi autocratico o arbitrario nell'amministrazione degli affari dello Stato.

Tale Costituzione lascia il trono senza autorità di Governo e senza proprietà di stato, soggetto alla volontà del popolo, simbolo dell'unità del popolo. Dà e garantisce al popolo le libertà umane fondamentali, corrispondenti al massimo livello del pensiero illuminato.

Spezza per sempre le catene del feudalismo e vi sostituisce la dignità umana risolleata sotto la protezione della sovranità popolare. Corrisponde dal principio alla fine alla più progredita concezione dei rapporti umani, è uno strumento attivante (testualmente: *electric*) che contempera con realismo le diverse e divergenti filosofie politiche che uomini intellettualmente onesti sostengono.

La più importante delle sue disposizioni è quella che, abolendo la guerra come diritto sovrano della nazione, rinuncia per sempre alla minaccia e all'uso della forza quale mezzo per risolvere le controversie con le altre nazioni, e vieta per l'avvenire qualunque autorizzazione a costituire forze armate di terra, mare ed aria, od altro potenziale bellico, o l'esercizio da parte dello Stato del diritto di belligeranza. Con questo impegno il Giappone rinuncia a diritti inerenti alla propria sovranità e rende la sua futura sicurezza, la sua stessa sopravvivenza, soggette alla buona fede e al sentimento di giustizia dei popoli del mondo amanti della pace. Con questa Costituzione, una nazione, riconoscendo la futilità della guerra quale arbitra delle deci-

sioni internazionali, segna una nuova strada, orientata verso la fede nella giustizia, la tolleranza e la comprensione dell'umanità.

Il popolo giapponese in questo modo volge risolutamente le spalle al misticismo e all'irrealità del passato, e guarda in faccia, invece, un avvenire di realismo, con nuova fede e nuova speranza.

PREAMBOLO

Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale, debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con tutte le nazioni ed i doni della libertà in tutta questa terra, e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per colpa del Governo, proclamiamo la sovranità della volontà popolare ed ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione fondata sul principio universale che il governo è un sacro mandato; la cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono esercitati dai rappresentanti del popolo ed i cui benefici sono goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi, le ordinanze e i rescritti in contrasto con quanto qui stabilito.

Desiderando la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che presiedono alle umane relazioni e che muovono l'umanità, abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato in una società internazionale rivolta e decisamente orientata verso il mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e dell'intolleranza. Noi riconosciamo e af-

fermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere in pace, liberi dal timore e dal bisogno.

Noi sosteniamo che nessun popolo è responsabile soltanto verso se stesso ma che le leggi della moralità politica sono universali e che l'obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le loro relazioni sovrane con gli altri popoli.

Per questi alti principii e scopi, noi, popolo giapponese, impegnamo il nostro onore nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre risorse.

CAPITOLO I.

L'Imperatore

Art. 1. — L'imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo e deriva la sua posizione dalla volontà sovrana del popolo.

Art. 2. — Il trono imperiale è dinastico e successorio in conformità alla legge sulla Casa Imperiale approvata dalla Dieta.

Art. 3. — Per tutti gli atti dell'Imperatore in questioni di Stato è necessario il consiglio e l'approvazione del Gabinetto ed il Gabinetto ne ha la responsabilità.

Art. 4. — L'Imperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste in questa Costituzione. Esso non ha in nessun caso poteri di governo.

L'Imperatore può delegare le sue funzioni nel modo che potrà essere disposto dalla legge.

Art. 5. — Quando, in conformità alla legge sulla Casa Imperiale, viene istituita una reggenza, il reggente esercita le sue funzioni in luogo dell'Imperatore con il consiglio e l'approvazione del Gabinetto e svolge le seguenti funzioni di Stato a vantaggio del popolo:

promulgazione di emendamenti alla Costituzione, delle leggi, dei decreti del Gabinetto e dei trattati;

convocazione della Dieta;

scioglimento della Camera dei rappresentanti;

proclamazione delle elezioni generali;

attestazione della nomina e delle dimissioni dei Ministri di Stato, degli ambasciatori e di altri funzionari come stabilito dalla legge;

attestazione di amnistie generali e speciali, di commutazioni di pena, di sospensione e di reintegrazione nei diritti; compimento delle funzioni del cerimoniale.

Art. 8. — Nessuna proprietà può essere data alla Casa Imperiale o da essa ricevuta e nessun introito e pagamento può essere effettuato senza l'autorizzazione della Dieta.

CAPITOLO II.

Rinunzia alla guerra

Art. 9. — E' fatta rinuncia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della nazione, ed alla minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie con altre nazioni.

Il mantenimento delle forze di terra, del mare e dell'aria, e così pure degli altri mezzi bellici non sarà mai autorizzato. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.

CAPITOLO III.

Diritti e doveri del popolo

Art. 10. — Non sarà impedito al popolo il godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell'uomo. Questi diritti fondamentali dell'uomo garantiti al popolo da questa Costituzione sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili.

Art. 11. — Il godimento delle libertà e dei diritti garantiti al popolo da questa Costituzione sarà conservato dall'eterna vigilanza del popolo e il popolo, si asterrà da qualsiasi abuso di queste libertà e di questi diritti e sarà sempre responsabile del loro uso per il pubblico benessere.

Art. 12. — Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui ed il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i li-

miti del benessere pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo nella legislazione e negli affari di governo.

Art. 13. — Tutte le persone fisiche sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Nessun diritto di nobiltà costituirà d'ora in avanti titolo a qualsiasi potere nazionale o civile di governo nè il grado di nobiltà potrà estendersi al di là dell'esistenza di coloro che sono attualmente in vita. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenza, qualsiasi decorazione o distinzione, nè alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che può diventarlo in prosieguo di tempo.

Art. 14. — Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi pubblici funzionari e di dimetterli.

Tutti i pubblici funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di un qualsiasi gruppo particolare.

In tutte le elezioni sarà mantenuta inviolata la segretezza del voto e nessun votante potrà essere chiamato a rispondere pubblicamente o privatamente della scelta fatta.

Art. 15. — Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di danni e per altre questioni, per la rimozione di pubblici ufficiali e per l'approvazione, la abrogazione o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti; nè alcuna persona potrà essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per una simile petizione.

Art. 16. — Nessuna persona sarà tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, è proibita.

Art. 17. — La libertà di pensiero e di coscienza è inviolabile.

Art. 18. — La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, nè eserciterà qualsiasi potere politico.

Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.

Art. 19. — Le libertà di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta alcuna censura, nè sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Art. 20. — Ogni persona avrà la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza e di scegliere la sua occupazione nei limiti in cui ciò non è in contrasto con il benessere pubblico.

La libertà di tutte le persone di muoversi verso paesi esteri e di abbandonare la loro nazionalità sarà inviolabile.

Art. 21. — La libertà di insegnamento è garantita.

Art. 22. — Il matrimonio sarà basato sul consenso reciproco di entrambi i sessi e sarà mantenuto attraverso la collaborazione reciproca sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie. Saranno approvate leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al matrimonio ed alla famiglia dal punto di vista della dignità individuale e dell'eguaglianza fondamentale dei sessi.

Art. 23. — Per tutti gli aspetti della vita le leggi saranno dirette a promuovere e ad estendere il benessere e la sicurezza sociale, la salute pubblica, la libertà, la giustizia e la democrazia.

Art. 24. — Ogni persona avrà il diritto di ricevere eguale educazione corrispondente alla sua capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona sarà obbligata ad assicurare che tutti i minori sotto la sua protezione ricevano l'istruzione elementare. Tale istruzione sarà gratuita.

Art. 25. — Tutte le persone hanno diritto al lavoro. Norme tipo per le condizioni di lavoro, per i salari e per le ore saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento dei ragazzi è proibito.

Art. 26. — Il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente è garantito.

Art. 27. — Il diritto di proprietà è inviolabile, ma sarà definito dalla legge in conformità al benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere espropriata per utilità pubblica dietro giusto compenso.

Art. 28. — Nessuna persona sarà arrestata eccetto che dietro mandato emesso da un competente ufficiale giudiziario che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona, a meno che sia arrestata in flagranza.

Art. 29. — Nessuna persona sarà arrestata o detenuta senza essere subito informata dell'imputazione o senza il privilegio immediato della difesa. Essa non sarà detenuta senza una adeguata causa e senza richiesta di una persona determinata. Tale causa deve essere immediatamente contestata avanti ad una pubblica Corte ed in presenza di un difensore.

Art. 30. — Nessuna persona sarà privata della vita e della libertà, nè sarà sottoposta ad alcuna sanzione penale se non secondo la procedura stabilita dalla Dieta, nè sarà negato ad alcuna persona il diritto di adire le Corti.

Art. 31. — Il diritto del popolo alla sicurezza della persona, della casa, delle proprie carte ed effetti contro l'intromissione, la perquisizione ed il sequestro non sarà infirmato salvo che dietro mandato emesso in caso di motivo probabile, e con la descrizione, nel mandato, del luogo particolare da perquisire e delle persone o cose da sequestrare.

Ogni perquisizione o sequestro sarà effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico da un competente ufficiale giudiziario.

Art. 32. — E' assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.

Art. 33. — In tutti gli affari penali, l'imputato avrà diritto ad un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data completa possibilità di esaminare tutte le testimonianze ed avrà diritto ad un pro

cedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.

In ogni tempo l'accusato avrà l'assistenza di un competente patrocinatore; se l'imputato non è in grado di procurarsi il patrocinatore stesso con i suoi mezzi, questo sarà nominato dal Governo. Nessuna persona sarà sottoposta a due giudizi per lo stesso reato.

Art. 34. — Nessuna persona sarà obbligata a testimoniare contro se stessa.

Nessuna confessione sarà tenuta valida se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione.

Nessuna persona sarà convinta di colpevolezza nè sarà emesso alcun verdetto a suo carico nei casi in cui l'unica prova contro di essa è la sua confessione.

Art. 35. — Nessuna persona potrà essere imputata di reato per un atto che era legale nel momento in cui venne commesso o per il quale essa era stata assolta.

CAPITOLO IV.

La Dieta

Art. 36. — La Dieta sarà l'organo più elevato dello Stato e sarà l'unica autorità legislativa dello Stato.

Art. 37. — La Dieta sarà costituita di due Camere, cioè la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.

Art. 38. — Entrambe le Camere saranno costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il popolo.

Il numero dei membri di ciascuna Camera sarà fissato dalla legge.

Art. 39. — La qualifica d'elettore e di membro per entrambe le Camere sarà stabilita dalla legge. Non vi sarà,

però, alcuna discriminazione per motivi di sesso, di razza, di religione o di condizione sociale.

Art. 40. — La durata dell'ufficio di membro della Camera dei Rappresentanti sarà di 4 anni. Però tale durata può essere abbreviata con lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti.

Art. 41. — Le questioni relative ai metodi di elezione dei membri di entrambe le Camere, dei distretti elettorali e dei metodi di votazione saranno fissate dalla legge.

Art. 42. — La durata dell'ufficio di membro della Camera dei Consiglieri sarà di 6 anni, salvo per la metà dei membri che hanno servito nel primo periodo. Le elezioni per la metà dei membri avranno luogo ogni 3 anni.

Art. 43. — A nessuna persona sarà permesso d'essere membro delle due Camere contemporaneamente.

Art. 44. — I membri di entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali dal Tesoro in conformità alla legge.

Art. 45. — Salvo che nei casi stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere non potranno essere arrestati mentre la Dieta è in sessione.

Qualsiasi membro arrestato prima dell'apertura della sessione sarà liberato durante il periodo della sessione su richiesta della Camera.

Art. 46. — I membri di entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori della Camera per i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte all'interno della Camera.

Art. 47. — La Dieta sarà convocata almeno una volta l'anno.

Art. 48. — Il Gabinetto può convocare una sessione straordinaria della Dieta. La Dieta dovrà riunirsi quando un quarto o più del totale dei membri di entrambe le Camere ne facciano richiesta.

Art. 49. — Quando viene ordinato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, vi deve essere un'elezione ge-

nerale dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 40 giorni dalla data dello scioglimento, e la Dieta deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Quando viene ordinato lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Consiglieri deve essere, contemporaneamente, chiusa.

Art. 50. — Ciascuna Camera giudicherà le controversie relative alla candidatura ed alle elezioni dei suoi membri. Per rifiutare un seggio a chiunque abbia un attestato che comprovi la sua elezione, è necessaria una decisione con una maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti.

Art. 51. — In entrambe le Camere non potranno essere trattate questioni se non è presente almeno 1/3 del totale dei membri.

In ciascuna Camera, tutte le questioni saranno decise a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Costituzione. In caso di parità di voti, la persona che presiede deciderà la questione.

Art. 52. — Le deliberazioni di entrambe le Camere saranno pubbliche. Non si terrà alcuna riunione segreta.

Ciascuna Camera conserverà un archivio dei propri atti.

I documenti saranno pubblicati e distribuiti al pubblico.

Su richiesta di un quinto o più dei membri presenti, i voti dei membri in qualsiasi questione saranno trascritti e conservati in minuta.

Art. 53. — Ciascuna Camera sceglierà il suo presidente e gli altri funzionari e delibererà i suoi regolamenti relativi alle riunioni ed ai suoi lavori, e potrà punire i membri per condotta disordinata.

Però, per espellere un membro è necessaria una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 54. — Un progetto diventa legge dopo l'approvazione da parte di entrambe le Camere, salvo quanto altrimenti stabilito da questa Costituzione.

Un progetto che è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e respinto dalla Camera dei Consiglieri, di-

venta legge quando è approvato una seconda volta dalla Camera dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi o più dei membri presenti.

Qualora la Camera dei Consiglieri non adotti una decisione definitiva entro 60 giorni dopo la ricezione del progetto approvato dalla Camera dei Rappresentanti, salvo il caso di vacanza, la Camera dei Rappresentanti può decidere di considerare ciò come un rigetto.

Art. 55. — Il bilancio deve essere presentato per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti.

Quando, nell'esame del bilancio, la Camera dei Consiglieri approva una decisione diversa da quella della Camera dei Rappresentanti, e nel caso in cui un comitato composto da membri di entrambe le Camere, previsto dalla legge, non riesca a raggiungere un accordo, la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà considerata come decisione della Dieta.

Art. 56. — Il secondo comma dell'articolo precedente si applica anche all'approvazione della Dieta richiesta per la conclusione di un trattato, di una convenzione o di un accordo internazionale.

Art. 57. — Ciascuna Camera può condurre indagini rispetto agli affari nazionali e può rendere obbligatoria la presenza e la deposizione di testimoni e la produzione di dati. In questi casi, ciascuna Camera ha potestà di punire in conformità alle leggi coloro che non si uniformano alle richieste.

Art. 58. — Il Primo Ministro ed i Ministri di Stato possono in qualsiasi momento presenziare in ciascuna delle due Camere allo scopo di partecipare ai dibattiti sui progetti, senza tener conto se essi sono o non sono membri della Camera. Essi devono comparire quando è richiesta la loro presenza per dare risposte o spiegazioni.

Art. 59. — La Dieta costituirà una corte di accusa con i membri di entrambe le Camere allo scopo di processare quei giudici contro i quali sono stati iniziati procedimenti di destituzione.

Le questioni relative alla messa in stato d'accusa saranno stabilite dalla legge.

Art. 60. — La Camera dei Rappresentanti siederà come Dieta Nazionale immediatamente dopo la data in cui entra in vigore questa Costituzione e fino al momento in cui sarà regolarmente costituita la Camera dei Consiglieri.

CAPITOLO V.

Il Gabinetto

Art. 61. — Il potere esecutivo spetta al Gabinetto.

Art. 62. — Il Gabinetto è costituito dal Primo Ministro, che ne è il capo, e da altri Ministri di Stato come stabilito dalla legge.

Il Gabinetto, nell'esercizio del potere esecutivo, è collettivamente responsabile verso la Dieta.

Art. 63. — Il Primo Ministro è designato con deliberazione della Dieta. Questa designazione ha la precedenza su ogni altra deliberazione.

Se la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri non si trovano d'accordo, e se un comitato composto da membri di entrambe le Camere, stabilito dalla legge, non riesce a raggiungere un accordo, la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà la decisione della Dieta.

Art. 64. — Il Primo Ministro, con l'approvazione della Dieta, designa i Ministri di Stato. A questa approvazione si applica il 2° comma dell'articolo precedente.

Il Primo Ministro decide a sua discrezione della rimozione dei Ministri di Stato.

Art. 65. — Se la Camera dei Rappresentanti approva una mozione di sfiducia, o non approva una mozione di fiducia, il Gabinetto darà le dimissioni, in massa a meno che esso sciolga la Camera dei Rappresentanti entro dieci giorni.

Art. 66. — In caso di vacanza nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione della Dieta dopo un'elezione generale, il Gabinetto rassegnerà le dimissioni in massa.

Art. 67. — Nei casi menzionati nei due articoli precedenti, il Gabinetto continua nelle sue funzioni fino al momento in cui viene nominato un nuovo Primo Ministro.

Art. 68. — Il Primo Ministro, rappresentando il Gabinetto, sottopone alla Dieta progetti di legge, rapporti su affari generali nazionali e su relazioni con l'estero, ed esercita la sorveglianza e il controllo sui vari rami dell'amministrazione.

Art. 69. — Il Gabinetto, oltre alle generali funzioni amministrative deve:

— applicare lealmente le leggi; condurre gli affari dello Stato;

— dirigere le relazioni con l'estero;

— concludere trattati, convenzioni e accordi internazionali. Deve ottenere però la preventiva, o, in relazione alle circostanze, successiva approvazione della Dieta;

— in conformità alle regole generali stabilite dalla Dieta, amministrare i servizi civili;

— preparare il bilancio e presentarlo alla Dieta;

— approvare e promulgare decreti e regolamenti allo scopo di tradurre in atto le disposizioni di questa Costituzione e delle leggi. Però, esso non può includere disposizioni penali in tali decreti, a meno che non sia autorizzato dalla legge;

— decidere sulle amnistie generali, sulle amnistie speciali, sulle commutazioni di pena, sulla sospensione e sulla reintegrazione nei diritti.

Art. 70. — Tutte le leggi e tutti i decreti saranno firmati dal Ministro di Stato competente e controfirmati dal Primo Ministro.

Art. 71. — I Ministri di Stato durante il tempo in cui sono in carica non sono soggetti ad azione giudiziaria senza il consenso del Primo Ministro, ma con ciò non si menoma il diritto di iniziare tale azione.

CAPITOLO VI.

Il potere giudiziario

Art. 72. — Tutto il potere giudiziario è attribuito alla Corte suprema ed a quelle Corti inferiori che la Dieta istituirà. Non verrà istituito alcun tribunale straordinario nè potranno essere conferiti ad alcun organo o ente del potere esecutivo poteri giudiziari definitivi.

Tutti i giudici saranno indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e saranno tenuti ad osservare soltanto questa Costituzione e le leggi approvate in applicazione di essa.

Art. 73. — La Corte suprema è investita del potere di regolamentazione, in forza del quale essa determina le regole di procedura, le regole di condotta pratica e le regole sulle questioni relative ai procuratori, alla disciplina interna delle Corti, all'amministrazione degli affari giudiziari ed a quelle altre questioni che possono entrare nel libero esercizio del potere giudiziario. I pubblici procuratori sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte suprema.

La Corte suprema può delegare il potere di stabilire norme per le Corti inferiori alle Corti stesse.

Art. 74. — La rimozione dei giudici sarà effettuata soltanto in base ad una pubblica accusa a meno che non sia espresso un giudizio che li dichiari fisicamente o mentalmente incapaci. Nessuna azione disciplinare può essere intrapresa da qualsiasi organo o ente del potere esecutivo.

Art. 75. — La Corte suprema sarà costituita da quel numero dei giudici che sarà determinato per legge. Tutti i giudici saranno nominati dal Gabinetto e decadranno dalla loro carica al raggiungimento del 70° anno di età.

La nomina dei giudici della Corte suprema sarà riveduta dal popolo alla prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina e sarà anche riveduta alla prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti dopo un lasso di tempo di 10 anni e nello stesso modo in seguito.

Nei casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei votanti indica che essi sono favorevoli alle dimissioni di un giudice, questi deve essere dimesso.

Le questioni attinenti alla revisione menzionata nel comma precedente saranno regolate dalla legge.

Art. 76. — I giudici delle Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli in una lista redatta dalla Corte suprema.

Tutti questi giudici rimarranno in carica per un periodo di dieci anni con il diritto ad essere riconfermati e riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi adeguati che non saranno diminuiti durante il periodo in cui restano in carica. Nessun giudice potrà restare in carica dopo il raggiungimento del 70° anno di età.

Art. 77. — La Corte suprema è la corte di ultima istanza ed ha il potere di decidere sulla costituzionalità di qualsiasi legge, decreto, regolamento o atto ufficiale.

Art. 78. — I processi debbono svolgersi e le sentenze debbono essere emesse pubblicamente. Però, nei casi in cui una Corte decida all'unanimità che la pubblicità è pericolosa per l'ordine pubblico o per la morale, un processo può essere svolto in seduta segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati che implicano la stampa e per i casi in cui sono in questione i diritti del popolo sanciti nel Capitolo III di questa Costituzione, dovranno essere svolti pubblicamente senza eccezioni.

CAPITOLO VII.

Finanza.

Art. 79. — Il potere di amministrare le finanze pubbliche sarà esercitato nei modi che la Dieta stabilirà.

Art. 80. — Non si potrà introdurre alcuna nuova imposta nè si potranno modificare quelle esistenti se non ad opera della Dieta o sotto quelle condizioni che la Dieta stabilirà.

Tutte le imposte in vigore al momento in cui questa Costituzione è promulgata continueranno ad essere riscosse in base ai regolamenti esistenti e fino a che non saranno sostituite o modificate dalla Dieta.

Art. 81. — Nessuna spesa sarà effettuata nè lo Stato assumerà obbligazioni se non nei modi autorizzati dalla Dieta.

Art. 82. — Il Gabinetto preparerà e sottoporrà alla Dieta perchè sia discusso e deliberato un bilancio annuale per ciascun anno finanziario.

Art. 83. — Allo scopo di premunirsi contro imprevisti *deficit* di bilancio, può essere autorizzato un fondo di riserva da utilizzarsi sotto la responsabilità del Gabinetto.

Il Gabinetto sarà tenuto responsabile di fronte alla Dieta per tutti i pagamenti effettuati sul fondo di riserva.

Art. 84. — Tutti i beni di proprietà della Casa Imperiale, eccettuate le proprietà reali ereditarie, appartengono allo Stato. Il reddito di tutte le proprietà Imperiali sarà versato al Tesoro nazionale e tutti gli assegni e le spese della Casa Imperiale, nel modo definito dalla legge, saranno imputati dalla Dieta sul bilancio annuale.

Art. 85. — Nessuna parte del denaro o della proprietà pubblica può essere destinata per l'uso, il beneficio o il mantenimento di qualsiasi religione o di qualsiasi istituzione o associazione religiosa o per qualsiasi scopo educativo, caritativo o di beneficenza che non sia sotto il controllo dello Stato.

Art. 86. — Una revisione finale di tutte le spese e di tutte le entrate dello Stato sarà effettuata ogni anno da una Commissione di esperti contabili e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta durante l'anno finanziario immediatamente successivo al periodo cui la revisione si riferisce.

L'organizzazione e la competenza della Commissione di esperti contabili saranno determinate dalla Dieta.

Art. 87. — Ad intervalli regolari ed almeno ogni anno il Gabinetto riferirà alla Dieta ed al popolo sullo stato delle finanze nazionali.

CAPITOLO VIII.

Autogoverno locale

Art. 88. — I regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli enti locali saranno stabiliti dalla legge in conformità ai principi dell'autonomia locale.

Art. 89. — Gli enti pubblici locali costituiranno assemblee quali loro organi deliberativi in conformità alla legge.

I principali funzionari esecutivi di tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro assemblee legislative e quegli altri funzionari locali che possono essere stabiliti dalla legge, saranno eletti con voto popolare diretto nell'ambito delle comunità.

Art. 90. — Gli enti pubblici locali hanno il diritto di dirigere i loro affari ed il loro governo e di redigere i loro statuti nell'ambito delle leggi che la Dieta può approvare.

Art. 91. — La Dieta non può approvare una legge speciale applicabile soltanto ad un ente pubblico locale senza il consenso della maggioranza dei votanti dell'ente pubblico locale in questione, ottenuta in conformità alla legge.

CAPITOLO IX.

Emendamenti

Art. 92. — L'iniziativa per gli emendamenti di questa costituzione spetta alla Dieta attraverso il voto concorde dei due terzi di tutti i membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti saranno dopo di ciò sottoposti al popolo per la ratifica che richiederà il voto favorevole di una maggioranza di tutti i voti dati a quel fine, come la Dieta specificherà.

Gli emendamenti, quando sono stati in tal modo ratificati, saranno immediatamente proclamati dall'Imperatore in nome del popolo quale parte integrante di questa Costituzione.

CAPITOLO X.

Legge suprema

Art. 93. — Questa Costituzione e le leggi ed i trattati emanati in applicazione di essa saranno la legge suprema dello Stato e nessuna legge o ordinanza pubblica e nessun Rescritto Imperiale o altro atto del Governo o parte di essi contrari alle disposizioni della legge suprema avrà forza o validità legale.

Art. 94. — I diritti umani fondamentali garantiti da questa Costituzione al Popolo del Giappone risultano dalla lotta che da epoche remote l'uomo conduce per la libertà. Essi hanno sopravvissuto alla prova suprema di resistenza nel crogiolo del tempo e dell'esperienza e sono conferiti a questa ed alle future generazioni quale sacro mandato da mantenersi per sempre inviolato.

L'Imperatore o il Reggente, i Ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri funzionari pubblici, hanno l'obbligo di rispettare e difendere questa Costituzione.

CAPITOLO XI.

Disposizioni supplementari

Art. 95. — I Ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri funzionari in carica all'epoca della approvazione di questa Costituzione rimarranno al loro posto in conformità alle disposizioni di legge esistenti, senza tener conto delle disposizioni di questa Costituzione fino a che saranno nominati o eletti i loro successori.

INDICE



I N D I C E

<i>Prefazione</i>	<i>pag.</i> 5
La Costituzione della Repubblica Romana del 1849	» 7
Lo Statuto Albertino	» 21
La Costituzione degli Stati Uniti d'America	» 43
Le Costituzioni della Francia	» 59
Il movimento costituente in Francia nel periodo della Rivoluzione	» 61
Il movimento costituente in Francia nel secolo XIX	» 71
Il progetto di Costituzione della 1 ^a Assemblea Costituente.	» 115
La Costituzione di Weimar	» 141
Le Costituzioni dell'Estonia	» 167
La Costituzione dell'U.R.S.S.	» 189
Leggi costituzionali ungheresi	» 235
Legge sul Consiglio Supremo Nazionale	» 240
Legge sull'Ordinamento provvisorio dell'esercizio dei poteri dello Stato	» 242
Legge sulla forma dello Stato d'Ungheria	» 247
Legge sulla difesa penale dell'ordinamento democratico dello Stato e della Repubblica	» 254
La Costituzione della Jugoslavia	» 257
Relazione al progetto	» 260
Testo della Costituzione	» 269
La Costituzione dell'Argentina	» 301
La Costituzione del Giappone (progetto 1946)	» 325